

# PIANETA INFANZIA

*Questioni e Documenti*

Quaderni  
del Centro Nazionale  
di Documentazione  
ed Analisi per l'Infanzia  
e l'Adolescenza

**Dossier  
di documentazione**

Firenze  
Istituto degli Innocenti  
Novembre 1999

# undici




# PIANETA INFANZIA

*Questioni e documenti*

Quaderni  
del Centro nazionale  
di documentazione  
ed analisi per l'infanzia  
e l'adolescenza

## *Dossier di documentazione*



Firenze  
Istituto degli Innocenti  
Novembre 1999

*La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari sociali.*

*Le pubblicazioni del Centro nazionale sono consultabili sul sito: [www.minori.it](http://www.minori.it).*

**Centro Nazionale  
di Documentazione e Analisi  
per l'Infanzia e l'Adolescenza**

Istituto degli Innocenti  
Piazza della SS. Annunziata, 12  
50122 Firenze  
Tel. 055/2491743  
Fax 055/2491744  
Email: [cndm@minori.it](mailto:cndm@minori.it)  
<http://www.minori.it>

*Direttore scientifico:*  
Alfredo Carlo Moro

*Comitato di redazione:*  
Valerio Belotti (coordinatore),  
Paolo Onelli, Stefano Ricci,  
Milena Rosso, Antonella Schena

*Gruppo di lavoro:*  
Maria Bortolotto, Ermenegildo  
Ciccotti, Silvia De Giuli, Giorgio  
Macario, Maria Cristina Montanari,  
Enrico Moretti, Michele Neri,  
Alessandra Poli, Riccardo Poli,  
Cristina Ruiz, Paola Sanchez-Moreno,  
Paola Senesi, Paola Vezzosi

*Hanno collaborato a questo numero:*  
Sabrina Breschi, Valeria Sagnotti,  
Jonathan Charloff, Maria Letizia  
Sabatino

*Curatore del sito internet [www.minori.it](http://www.minori.it)*  
Lino Esposito Vulgo

*Progetto grafico:*  
Rauch Design, Firenze

*Realizzazione grafica:*  
Elena Medri

# SOMMARIO

## DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- 9 - Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1999:  
*Approvazione del Progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000"*
- 34 - Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394:  
*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (estratto)*
- 62 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:  
*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*

### PROPOSTE E DISEGNI DI LEGGE

- 75 - Proposta di legge n. 6126, approvata dal Senato il 2 giugno 1999:  
*Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile*

### ATTIVITÀ PARLAMENTARE

- 79 - Commissione parlamentare per l'infanzia. *Sintesi dell'attività (aprile-ottobre 1999)*

### ATTIVITÀ GOVERNATIVA

- 81 - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale, 15 luglio 1999, n. 306  
*Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144*
- 85 - Ministero per la Solidarietà Sociale - Gruppo sulla Qualità Sociale:  
*Regole per la qualità dei servizi sociali (15 aprile 1999)*

### LEGISLAZIONE REGIONALE

- 95 - Rassegna delle leggi regionali approvate dal 1 gennaio al 31 agosto 1999
- 103 - Regione Puglia, legge n. 10, 11 febbraio 1999: *Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza*

unicici

- 108 - Regione Toscana, legge n. 22, 23 aprile 1999: *Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti*

#### GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (20 NOVEMBRE 1999)

---

- 121 - Interventi di Carlo Azeglio Ciampi, Luciano Violante, Nicola Mancino, Mariella Cavanna Scirea, Livia Turco, Alfredo Carlo Moro

#### ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

---

- 141 - Tribunale per i Minorenni di Bari, Bologna, Catania, Roma, Torino: *Relazioni annuali*, 1999 (estratti)

#### ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

---

- PARLAMENTO EUROPEO  
Decisioni
- 193 - *Documenti sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet*
- 195 - Decisione n. 276/1999/CE del 25 gennaio 1999: *Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet*
- Risoluzioni
- 211 - Elenco delle risoluzioni riferite all'infanzia e all'adolescenza nel periodo maggio 1998 - agosto 1999:
- 211 - *Risoluzione sulla violenza contro le donne e il programma Daphne.*  
Processo verbale del 10/03/99
- 214 - *Risoluzione sul traffico illegale di neonati proveniente dal Guatemala*  
Processo verbale del 14/01/99
- 216 - *Risoluzione sui soldati minorenni.* Processo verbale del 17/12/98
- 218 - *Risoluzione sulla situazione delle madri sole e delle famiglie monoparentali.*  
Processo verbale del 18/09/98

#### ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

---

- 223 - UNESCO: International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen
- 224 - National Children's Bureau (NCB)
- 225 - Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP)

## RASSEGNE

---

- 227 - Rassegna di giurisprudenza (giugno 1998 - aprile 1999)

## RICERCHE E INDAGINI

---

- 233 - Ministero della Sanità: *Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza, articolo 16 legge 22 maggio 1978, n. 194* (sintesi della relazione ed osservazioni sull'informazione statistica)
- 239 - Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga: *Relazione annuale, ed. 1998* (sintesi della relazione ed osservazioni sull'informazione statistica)
- 246 - Censis: *La ricerca CHIP e la condizione dei minori di origine immigrata in Italia*

## CONVEGNI E SEMINARI


---

- 249 - Ministero dell'Ambiente: *Verso città amiche delle bambine e dei bambini*, Forum internazionale, Molfetta 4-6 novembre 1999
- 256 - *Programma di attività relativo al Protocollo di intesa fra il Ministero dell'Ambiente e il Consiglio Nazionale degli Architetti*
- 257 - *Accordo volontario tra il Ministero dell'Ambiente e le Associazioni Agesci, Arciragazzi, CTS ambiente, Democrazia in erba, Italia Nostra, Legambiente, Uisp, WWF*
- 260 - Centro nazionale: *Seminario sull'attuazione della Legge sull'adozione internazionale*; Programma e sintesi dei lavori
- 269 - Elenco delle segnalazioni di convegni e seminari pervenute al Centro nazionale nel periodo aprile-novembre 1999

## CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE ED ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

---


- 281 - Notizie sull'attività del Centro nazionale
- 289 - Notiziario statistico interno
- 293 - Le pubblicazioni del Centro nazionale
- 295 - Le pubblicazioni del Dipartimento per gli Affari Sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Centro nazionale





Documenti

# DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE





**Decreto del Presidente della Repubblica,  
10 novembre 1999**

9

## **Approvazione del Progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000"**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1999, n. 274)*

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

**Omissis**

EMANA  
il seguente decreto:

### **Art. 1.**

1. È approvato il progetto obiettivo: "Tutela salute mentale 1998-2000", di cui all'allegato al presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Dato a Roma, addì 10 novembre 1999*

**Omissis**


### **ALLEGATO**

#### **Progetto obiettivo "Tutela della Salute mentale" 1998-2000**

##### **Premessa**

Il presente progetto obiettivo costituisce "adempimento prioritario" previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, che individua la salute mentale fra le tematiche ad elevata complessità, per le quali si ritiene necessaria l'elaborazione di specifici atti di indirizzo. Esso ne riflette l'impostazione generale e gli indirizzi programmatici. Il precedente progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996" individuava quattro questioni principali da affrontare per dare basi più solide al settore dell'assistenza psichiatrica, riferita alla popolazione adulta, onde migliorarne la qualità complessiva:

- a) la costruzione di una rete di servizi in grado di fornire un intervento integrato, con particolare riguardo alla riabilitazione e alla gestione degli stati di crisi;
- b) lo sviluppo dell'organizzazione dipartimentale del lavoro, dotando la rete dei servizi di una precisa responsabilità tecnica e gestionale in grado di garantire il funzionamento integrato e continuativo dei servizi stessi;



- c) l'aumento delle competenze professionali degli operatori per far fronte a tutte le patologie psichiatriche, con particolare riguardo a quelle più gravi, attraverso interventi diversificati che prevedono la partecipazione di più soggetti, ivi compresi i familiari;
- d) il definitivo superamento dell'ospedale psichiatrico mediante l'attuazione di programmi mirati ad una nuova sistemazione dei degenti. La strategia di intervento proposta nel progetto obiettivo ha fornito un quadro di riferimento determinante per dare finalmente avvio ad una riorganizzazione sistematica dei servizi deputati all'assistenza psichiatrica.

Gli aspetti più significativi possono riassumersi nei seguenti:

- 1) istituzione del Dipartimento di salute mentale (DSM) quale organo di coordinamento per garantire l'unitarietà e l'integrazione dei servizi psichiatrici di uno stesso territorio;
- 2) individuazione della tipologia delle componenti organizzative del DSM (strutture territoriali, servizi ospedalieri, strutture per attività in regime semiresidenziale e strutture per attività in regime residenziale), e definizione dei relativi standard, in rapporto alla popolazione;
- 3) individuazione delle funzioni del DSM e di ciascuna delle componenti organizzative;
- 4) attivazione di collegamenti con altri servizi "confinanti" (medicina di base, medicina scolastica, guardia medica, consultorio, servizi sociali, servizi di neuropsichiatria infantile). I dati conoscitivi disponibili consentono di affermare che, pur con differenti gradi di realizzazione, in tutte le regioni il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica in età adulta, secondo il modello dipartimentale è indiscutibilmente avviato e che il dinamismo che caratterizza il settore costituisce un fattore di indubbio sviluppo, rispetto al passato.

Il processo di superamento degli ospedali psichiatrici, pubblici e privati convenzionati, fortemente sollecitato dalle ultime leggi finanziarie, può ritenersi avviato a conclusione, anche se con tempi e modalità differenti da regione e regione. In ogni caso il fenomeno è oggetto di attento monitoraggio.

A fronte di tali positivi cambiamenti, occorre, tuttavia, segnalare alcuni aspetti, tuttora problematici, che devono essere affrontati:

- 1) assenza di una attenzione specifica ai problemi della salute mentale in età evolutiva, attenzione necessaria per sviluppare strategie complessive, mirate alla tutela della salute mentale di tutta la popolazione, nelle varie fasi del ciclo vitale (infanzia, adolescenza, età giovanile, età adulta, età avanzata), garantendo la continuità della presa in carico;
- 2) carenza di valutazioni sistematiche in ordine all'efficienza delle risorse impiegate e all'efficacia degli interventi attuati;
- 3) mancata attuazione, tranne che in poche realtà, del monitoraggio della spesa con istituzione di centri di costo;

- 4) rischio di interventi non coordinati e di conflittualità fra le varie figure professionali, in mancanza di una esplicitazione puntuale della “missione” affidata agli operatori ed ai servizi, e degli interventi che devono essere assicurati in via prioritaria;
- 5) presenza di situazioni di “istituzionalizzazione” che non sono state toccate dal processo di superamento degli ex O.P. Ci si riferisce all’istituzionalizzazione di pazienti in età evolutiva e alla realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari;
- 6) necessità di definire l’offerta complessiva e l’utilizzo di posti letto per media e lunga degenza, a fini terapeutico-riabilitativi, in strutture residenziali attualmente differenti per dimensione e tipologia; in questo contesto, non va sottovalutata la necessità di contrastare ogni forma di “nuova istituzionalizzazione” all’interno delle strutture residenziali;
- 7) relativa insufficienza per i servizi di salute mentale dei requisiti minimi di autorizzazione, approvati recentemente;
- 8) carenza del personale di assistenza e/o presenza di situazioni di eccessivo turnover, con conseguenze negative per la continuità terapeutica;
- 9) necessità di chiarezza e omogeneità nei rapporti con nuovi soggetti erogatori di servizi sociosanitari (ONLUS e privato imprenditoriale) che chiedono ai dipartimenti di salute mentale di definire modalità, requisiti e tipologie di possibili “mix” pubblico-privato;
- 10) necessità di sviluppare il ruolo strategico e le risorse degli enti locali (in particolare dei comuni), nel contribuire alla definizione e alla realizzazione di innovative politiche di salute mentale intersettoriali;
- 11) importanza di sviluppare la collaborazione con le associazioni dei familiari e degli utenti, riconoscendone il ruolo attivo ed il valore fondamentale come risorsa al fianco delle équipes dei servizi;
- 12) necessità di rinnovare ed articolare l’offerta formativa degli operatori dei servizi, ma anche dei soggetti che, a diverso titolo, concorrono a pianificare e/o programmare, realizzare e valutare progetti di promozione e di mantenimento della salute mentale (enti locali, ONLUS, privato imprenditoriale).

Tutto ciò giustifica pienamente un nuovo progetto obiettivo mirato a individuare in maniera cogente obiettivi e interventi prioritari, precisare i modelli organizzativi, prevedere specifiche modalità di verifica dei risultati.

Obiettivi  
e interventi

Obiettivi di salute

In accordo con il Piano sanitario nazionale sono, di seguito, indicati i principali obiettivi di salute che devono essere perseguiti, attraverso l’azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo, concorrono alla tutela della salute mentale:

- a) promozione della salute mentale nell’intero ciclo di vita, anche all’interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria;

urblici

- b) prevenzione primaria e secondaria dei disturbi mentali, con particolare riferimento alle culture a rischio, attraverso l'individuazione precoce, specie nella popolazione giovanile, delle situazioni di disagio e l'attivazione di idonei interventi terapeutico-preventivi;
- c) prevenzione terziaria ovvero riduzione delle conseguenze disabilitanti attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone affette da disturbi mentali, tramite interventi volti all'attivazione delle risorse (quantunque residuali) degli individui e del contesto di appartenenza;
- d) salvaguardia della salute mentale e della qualità di vita del nucleo familiare del paziente; miglioramento del funzionamento globale dei nuclei familiari con gravi problemi relazionali;
- e) riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio nella popolazione a rischio, per specifiche patologie mentali e/o per appartenenza a fasce d'età particolarmente esposte (adolescenti e persone anziane).

#### Interventi prioritari

Nella progettazione delle attività atte a contrastare la diffusione dei disturbi mentali, i servizi di salute mentale, pur senza trascurare la domanda portatrice di disturbi mentali mediolievi, devono dare, nell'arco del triennio, priorità ad interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, da cui possono derivare disabilità tali da compromettere l'autonomia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, con alto rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

A questo fine occorre:

- assicurare la presa in carico e la risposta ai bisogni di tutte le persone malate o comunque portatrici di una domanda di intervento;
- attuare, tramite specifici protocolli di collaborazione fra i servizi per l'età evolutiva e per l'età adulta, interventi di prevenzione mirati alla individuazione nella popolazione giovanile, soprattutto adolescenziale, dei soggetti, delle culture e dei contesti a rischio, con lo scopo di contenere e ridurre evoluzioni più gravemente disabilitanti.

Le azioni più opportune, per realizzare tali interventi, sono:

- a) l'attuazione da parte dei servizi di salute mentale di una prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma mirati a intervenire attivamente e direttamente nel territorio (domicilio, scuola, luoghi di lavoro, ecc.), in collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, con i medici di medicina generale e con gli altri servizi sanitari e sociali;
- b) la formulazione di piani terapeutico-preventivi o terapeutico-riabilitativi personalizzati, con assegnazione di responsabilità precise e di precise scadenze di verifica;
- c) l'integrazione in tali piani dell'apporto di altri servizi sanitari, dei medici di medicina generale, dei servizi socioassistenziali e di altre risorse del territo-

- rio, in particolare per quanto riguarda le attività lavorative, l'abitare e i cosiddetti beni relazionali (produzione di relazioni affettive e sociali);
- d) l'applicazione delle strategie terapeutiche giudicate di maggiore efficacia, alla luce dei criteri della medicina basata su prove di efficacia (*Evidence based medicine*);
  - e) il coinvolgimento delle famiglie nella formulazione e nella attuazione del piano terapeutico; si sottolinea che tale coinvolgimento deve essere ovviamente volontario e che la responsabilità dell'assistenza è del servizio e non della famiglia;
  - f) l'attivazione di programmi specifici di recupero dei pazienti che non si presentano agli appuntamenti o che abbandonano il servizio, in modo anche da ridurre l'incidenza di suicidi negli utenti;
  - g) il sostegno alla nascita e al funzionamento di gruppi di mutuo aiuto di familiari e di pazienti e di cooperative sociali, specie di quelle con finalità di inserimento lavorativo;
  - h) l'effettuazione di iniziative di informazione, rivolte alla popolazione generale, sui disturbi mentali gravi, con lo scopo di diminuire i pregiudizi e diffondere atteggiamenti di maggiore solidarietà. Ciò aumenterebbe, fra l'altro, la possibilità di indirizzare i malati gravi ai servizi di salute mentale.

#### Politiche e programmi di salute

Per dare reale efficacia agli interventi in favore delle persone con disturbi mentali gravi, è necessario predisporre un quadro programmatico e organizzativo che punti alla coordinazione strategica di tutti i soggetti coinvolti.

Si tratta, da un lato di ottimizzare l'organizzazione e la coordinazione dei servizi formali e informali deputati alla tutela della salute mentale; dall'altro di definire strategie innovative che abbiano le caratteristiche di una sorta di "patto per la salute mentale" stipulato tra molteplici attori (sanitari e sociali, pubblici e privati, enti locali, forme della cittadinanza attiva, risorse del territorio), e volto alla valorizzazione delle risorse umane, materiali, territoriali.

#### Modelli organizzativi

Il modello organizzativo dipartimentale, previsto nel precedente progetto obiettivo per i servizi di salute mentale dell'età adulta, è da ritenere il modello più idoneo a garantire l'unitarietà degli interventi e la continuità terapeutica, come del resto indicato dal piano sanitario nazionale.

In questo progetto obiettivo si vuole sottolineare la necessità di un modello organizzativo anche per i servizi per l'età evolutiva, onde meglio realizzare l'integrazione e l'interazione con i servizi per l'età adulta e definire comuni politiche e strategie per la tutela della salute mentale in tutte le fasi del ciclo vitale.

Tuttavia, stante l'attuale complessità ed eterogeneità dei modelli organizzativi ed operativi che caratterizzano il settore dell'età evolutiva, rispetto ai quali è necessario acquisire un quadro conoscitivo più approfondito, si ritiene

unicità

opportuno dedicare alla materia una sezione a parte per individuare i problemi specifici, le risorse necessarie e le possibili soluzioni organizzative, attivando, in collaborazione con le regioni e le province autonome, idonei processi conoscitivi e di sperimentazione, che possano consentire, alla fine del triennio, un più compiuto atto di indirizzo.

### Il Dipartimento di salute mentale (DSM)

Nel presente contesto, pertanto, ci si riferisce a DSM dei servizi di salute mentale per gli adulti, anche se è evidente che la maggior parte delle indicazioni relative agli aspetti organizzativi, ai compiti, alle funzioni, alla formazione, ecc., sono da considerare validi anche per le soluzioni organizzative dei servizi per l'età evolutiva.

#### Indicazioni generali

Ogni azienda sanitaria istituisce il Dipartimento di salute mentale (DSM), ispirandosi, secondo gli indirizzi delle regioni e province autonome, a modello organizzativo della struttura operativa o al modello tecnico funzionale, garantendo in ogni caso:

- l'individuazione delle specifiche risorse, in particolare di organico, dedicate alle attività per la tutela della salute mentale, esercitate dalle unità operative territoriali e ospedaliere del Dipartimento;
- omogeneità di programmazione del loro utilizzo, in collaborazione con le strutture operative dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera;
- unitarietà del controllo della gestione economica, con particolare riferimento alle risorse di personale, tramite una direzione unica del DSM.

Le regioni e le province autonome provvedono ad emanare direttive per l'istituzione e il funzionamento del DSM, all'interno delle quali sono individuati organi, figure professionali, funzioni e modalità di gestione dello stesso. Sulla base di tali direttive le aziende emanano un apposito regolamento.

Le regioni e le province autonome destinano, per le attività complessive del Dipartimento di salute mentale, in base alla propria realtà territoriale, quote adeguate del fondo sanitario regionale.

Le regioni e le province autonome destinano, inoltre, ai Dipartimenti di salute mentale quote di finanziamento per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali e semiresidenziali. Dette quote possono derivare da programmi finanziati ex art. 20 della legge n. 67/1988, dall'alienazione dei beni relativi agli ex ospedali psichiatrici (art. 32 della legge n. 724/1994), da altre disposizioni normative, da fondi propri.

L'attribuzione di risorse ai singoli DSM deve tener conto di specifiche esigenze documentate, ad esempio concentrazione di utenti gravi in particolari aree metropolitane, responsabilità del trattamento di soggetti extracomunitari, notevole dispersione territoriale, difficoltà di trasporti.

Il budget del DSM viene negoziato annualmente dal direttore del DSM con la direzione generale dell'azienda sanitaria, in funzione degli obiettivi prefissati, previa valutazione dei risultati raggiunti.

Il DSM, in relazione alla densità della popolazione o alla estensione territoriale, può essere articolato in più moduli tipo, "sottounità" del DSM che comprendono le componenti organizzative relative a corrispondente ambito territoriale. Ciascun modulo ha una direzione unica, sempre a garanzia dell'unitarietà e continuità degli interventi; esso serve un ambito territoriale, tendenzialmente coincidente con uno o più distretti e con un bacino d'utenza in ogni caso non superiore a 150.000 abitanti. I moduli tipo del DSM sono anche centri di costo, per un corretto monitoraggio della spesa.

#### Organizzazione e compiti del Dipartimento di salute mentale

Con riferimento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, che qui si intendono richiamati per le parti che riguardano l'assistenza psichiatrica, si descrivono qui di seguito gli aspetti organizzativi fondamentali, i compiti e le funzioni principali del Dipartimento di salute mentale.

##### 1. Funzioni generali della direzione del DSM.


Il direttore del DSM è responsabile della gestione del budget dipartimentale e delle risorse ad esso assegnate. Promuove attività di prevenzione primaria, tramite ricerche ed interventi sulle culture ed i contesti a rischio. Assicura il coordinamento tra le articolazioni organizzative, anche al fine di garantire gli interventi di emergenza/urgenza 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno.

Assicura, inoltre, la prevenzione e la verifica degli interventi preventivi, la presa in carico dei pazienti gravi, la continuità dell'assistenza, la promozione delle attività di MCQ, la realizzazione del sistema informativo ed in genere l'applicazione di questo progetto obiettivo, nei limiti delle risorse destinate dall'azienda.

Il direttore del DSM adotta un documento in cui sono esplicitati:

- la missione, gli obiettivi generali e prioritari del DSM e le attività principali che il DSM si impegna a svolgere, in accordo con il presente progetto obiettivo, e con gli indirizzi programmatici delle regioni e le province autonome;
- l'organigramma, con il quale vengono individuate le linee di autorità e le responsabilità delle varie componenti organizzative e dei progetti specifici;
- gli ambiti di attività per le varie figure professionali presenti nel DSM, in modo da assicurare la complementarietà e la sinergia dei rispettivi interventi, evitando, nel contempo, confusioni o conflitti di competenze.

Fatta salva la necessità di definire un piano annuale di attività, approva anche, in accordo con la direzione generale dell'azienda di appartenenza, il



piano strategico, ossia un documento che specifica le linee di sviluppo del servizio (quello che il servizio si propone di essere e di fare) a medio termine, cioè a tre-cinque anni.

Per altri aspetti importanti della regolamentazione del DSM, vedere la sezione su procedure e linee guida.

### 2. *Standard e gestione del personale.*

Come previsto nel Progetto obiettivo 1994-1996, il DSM ha tendenzialmente un organico di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, sociologi, assistenti sociali educatori, ausiliari od operatori tecnici di assistenza, personale amministrativo.

Il direttore del DSM, in accordo con la direzione generale dell'azienda sanitaria, definisce ed esplicita le politiche di gestione delle risorse umane.

In particolare, tenendo presenti gli standard suddetti e le disposizioni regionali in materia:

- definisce il fabbisogno di personale in termini di equivalenti di tempo pieno per professionalità e posizione funzionale;
- valuta il turnover e, se è elevato, propone interventi per diminuirlo;
- verifica periodicamente l'adeguatezza dello standard di personale in rapporto alla tipologia e al volume delle attività svolte.

### 3. *Nucleo di valutazione - Miglioramento continuo di qualità (MCQ).*

Ogni DSM attiva un nucleo di valutazione e miglioramento di qualità che collabora con gli uffici centrali per la valutazione e il miglioramento di qualità e per le relazioni con il pubblico dell'azienda e agisce di supporto alle attività dirette a migliorare la qualità professionale, la qualità percepita e quella manageriale. Il nucleo è, pertanto, impegnato nella valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività condotte dal DSM.

Ogni anno, ciascun DSM dovrebbe essere impegnato in almeno un progetto di MCQ relativo alla qualità manageriale, alla qualità professionale e alla qualità percepita.

Nel DSM, nel corso del triennio, dovrebbero essere effettuati almeno i seguenti progetti di MCQ: un progetto che valuti la soddisfazione degli utenti, dei familiari e della popolazione entro la quale opera il DSM;

- un progetto per migliorare la qualità della documentazione clinicosociale degli utenti; un progetto per migliorare la continuità dell'assistenza;
- un progetto per la razionalizzazione dell'uso degli psicofarmaci; un progetto sulla valutazione e sul miglioramento della soddisfazione degli operatori;
- un progetto per migliorare la collaborazione con i familiari;
- un progetto per la riduzione delle recidive.



Nell'ambito delle attività di valutazione, vengono anche effettuati studi di *follow up* su particolari categorie di utenti, e vengono identificati eventi sentinella (quali, ad esempio, i suicidi dei pazienti in carico, atti di aggressività, reati commessi, perdita di vista di pazienti gravi), sui quali attivare inchieste confidenziali.

#### 4. Sistema informativo.


Presso la direzione del dipartimento è collocato il sistema informativo dipartimentale, il quale raccoglie, elabora ed archivia i dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:

- consentire di valutare e di ridefinire le politiche e gli obiettivi del dipartimento;
- rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati;
- integrare le informazioni prodotte dalle singole componenti organizzative del DSM, in modo ad esempio che sia possibile avere un quadro unico della prevalenza e dell'incidenza degli utenti in carico, senza duplicazioni;
- fornire dati sulle prestazioni effettuate, adottando una classificazione e un glossario standardizzati;
- conoscere il numero dei persi di vista;
- rilevare il numero e la proporzione di utenti provenienti da zone esterne al bacino di utenza e conoscere il numero degli utenti del proprio territorio che facciano ricorso a servizi esterni, differenziando tra gli utenti inviati e non inviati dal servizio;
- rilevare il ricorso a strutture di ricovero private degli abitanti del proprio bacino di utenza e i costi relativi, distinguendo tra i pazienti inviati e non inviati dal servizio stesso;
- rilevare il numero di interventi riabilitativi individualizzati e gli inserimenti lavorativi in ambiente protetto e non protetto;
- analizzare i dati relativi ai residenti nel territorio di competenza ricoverati con diagnosi psichiatrica nei reparti ospedalieri diversi dallo SPDC;
- ricavare indicatori che permettano di valutare il carico di lavoro del personale e l'entità dell'assistenza fornita in rapporto alla popolazione del bacino di utenza, di confrontare le attività ambulatoriale, domiciliare, residenziale e di ricovero (distinguendo tra ricoveri volontari e TSO);
- diffondere i dati e gli indicatori da essi derivati a tutti gli interessati;
- analizzare i dati sul turnover e l'assenteismo del personale forniti dall'azienda.

Il Ministro della sanità emanerà linee guida per la sperimentazione di un sistema di indicatori, omogeneo sul territorio nazionale.

#### 5. Procedure e linee guida.

Nei 24 mesi dall'entrata in vigore del progetto obiettivo, i DSM adotteranno, attivando idonei progetti di formazione, linee guida e procedure di consenso professionali per una buona pratica clinica, almeno per quanto riguarda i seguenti temi:



- modalità di accoglimento e di valutazione della domanda dell'utente e/o della famiglia;
- criteri per la presa in carico;
- modalità di definizione e di verifica dei piani terapeutici riabilitativi personalizzati degli utenti gravi;
- modalità con cui garantire la continuità dell'assistenza (coordinamento tra SPDC e territorio, turni di lavoro del personale che assicurino il minor numero possibile di cambiamenti di curanti, nomina di un operatore di riferimento);
- modalità per assicurare gli interventi di emergenza/urgenza 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno;
- criteri di decisione e modalità di effettuazione dei TSO;
- criteri, frequenza e modalità di effettuazione degli interventi domiciliari e negli altri ambienti di vita e di lavoro dei pazienti;
- riconoscimento e trattamento degli effetti collaterali dei farmaci; modalità di coinvolgimento e di sostegno alle famiglie;
- reazioni del servizio alla segnalazione di disturbo grave in persona che rifiuta l'intervento;
- reazioni del servizio a mancata presentazione agli appuntamenti o ad abbandono da parte di paziente grave;
- coordinamento con i servizi di salute mentale per l'età evolutiva;
- rapporti di collaborazione e consulenza con gli altri reparti ospedalieri, inclusa la tutela del paziente in carico, ricoverato per patologia somatica;
- rapporti di collaborazione e consulenza con i servizi per l'alcolismo e le tossicodipendenze;
- rapporti con i medici di medicina generale e con i servizi del distretto socio-sanitario;
- collaborazione con le associazioni di volontariato, di familiari ed utenti della zona; coordinamento con i servizi sociali e utilizzo delle risorse non sanitarie del territorio da parte degli utenti;
- iniziative a favore dell'inserimento lavorativo degli utenti e rapporti con il privato sociale e imprenditoriale;
- rapporti con le strutture psichiatriche private accreditate, all'interno di piani terapeutici riabilitativi personalizzati;
- collaborazione, nell'ottica del superamento di ogni istituzionalizzazione, con gli ospedali psichiatrici giudiziari e con le case di cura e custodia esistenti nel territorio; modalità di facilitazione dei reclami, di loro classificazione ed risposta agli stessi.

Il Ministro della sanità emanerà apposite linee di indirizzo sulla metodologia e i criteri fondanti la stesura delle suddette linee guida e procedure di consenso professionali per una buona pratica clinica.

#### 6. Formazione e aggiornamento.

Il direttore del DSM predisporre un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale del dipartimento stesso, con indicazione di un responsabile.

Tale piano deve soddisfare il bisogno formativo specifico delle varie figure professionali, e nello stesso tempo favorire la capacità di lavoro in équipe, in una prospettiva progettuale ampia, aperta al collettivo e al sociale.

Gli interventi formativi riguarderanno in particolare i seguenti temi:


- problematiche relative all'accoglienza, alla valutazione della domanda e alla presa in carico;
- aggiornamento sulle metodiche diagnostiche, sugli interventi farmacologici, psicoterapeutici, riabilitativi, familiari e sulle strategie di intervento integrato; va data priorità alle strategie terapeutico riabilitative la cui efficacia sia provata da evidenze scientifiche, secondo i principi della medicina basata su prove di efficacia (*Evidence Based Medicine*);
- conoscenze di base sul riconoscimento dei disturbi psichici, sul loro trattamento e in particolare sul riconoscimento degli effetti collaterali dei farmaci, soprattutto per quegli operatori privi di formazione specifica;
- abilità di comunicazione e di relazione interpersonale;
- identificazione e attivazione di risorse comunitarie e territoriali; acquisizione di competenze sulle metodologie e sulle pratiche dell'intervento di rete;
- principi e pratica del MCQ (miglioramento continuo di qualità);
- rilevazione corretta dei dati per il sistema informativo.

Ogni programma formativo, promosso o patrocinato dal DSM, dovrà avere obiettivi di apprendimento ben formulati. Dovrà essere valutato il raggiungimento di tali obiettivi sia al termine del programma, sia successivamente, accertando le applicazioni di quanto appreso nel lavoro quotidiano.

#### 7. Carta dei servizi.

La direzione del dipartimento provvede alla stesura e relativa diffusione della parte riguardante i servizi di salute mentale della carta dei servizi dell'azienda di appartenenza. La carta dei servizi comprende come minimo:

- la descrizione delle strutture presenti, con modalità di accesso e orari;
- la descrizione delle priorità del DSM e delle principali attività svolte;
- l'indicazione dei responsabili;
- le modalità di segnalazione dei reclami e l'impegno a dare loro risposta;
- l'indicazione dei tempi di attesa prevedibili;
- i costi per gli utenti;
- l'impegno del DSM a stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni dei familiari, degli utenti e di volontariato.



#### Componenti organizzative del DSM

Come già indicato nel precedente Progetto obiettivo, i servizi essenziali costitutivi del DSM (e di ciascun modulo tipo, ove presente) sono il Centro di salute mentale (CSM), il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), il Day hospital, il Centro diurno, la residenza terapeutico-riabilitativa e socioriabilitativa.

#### **Il Centro di salute mentale**

Il CSM è la sede organizzativa dell'equipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l'integrazione funzionale con le attività dei distretti.

In particolare il CSM svolge:

- attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;
- definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell'approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di "rete", ed eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica;
- attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici ed attività formativa;
- consulenza specialistica ai servizi "di confine" (alcolismo, tossicodipendenze ecc.), alle strutture residenziali per anziani e per disabili;
- attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, al fine di assicurare la continuità terapeutica;
- valutazione ai fini del miglioramento continuo di qualità delle pratiche e delle procedure adottate.

Esso è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per sei giorni alla settimana.

#### **Servizio psichiatrico di diagnosi e cura**

Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura è un servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero. Esso, inoltre, esplica attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri.

Esso è ubicato nel contesto di Aziende ospedaliere, o di presidi ospedalieri di Aziende U.S.L., o di policlinici universitari. È parte integrante del dipartimento di salute mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato non sia amministrato dall'Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte. In tal caso, i rapporti tra le due Aziende sanitarie sono regolati da convenzioni obbligatorie, secondo le indicazioni della regione. I rapporti con l'Azienda universitaria sono regolati in conformità ai protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni tra regioni, province autonome e università.

Come previsto dal Progetto obiettivo 1994-1996, il numero complessivo dei posti letto è individuato tendenzialmente nella misura di uno ogni 10.000 abitanti. Ciascun SPDC contiene un numero non superiore a 16 posti letto ed è dotato di adeguati spazi per le attività comuni.

#### **Day hospital**

Il D.H. costituisce un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e medio termine. Può essere collocato all'interno dell'ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Può essere, inoltre, collocato presso strutture esterne all'ospedale, collegate con il CSM, dotate di adeguati spazi, delle attrezzature e del personale necessario è aperto almeno otto ore al giorno per 6 giorni alla settimana.

Ha la funzione di:

- permettere l'effettuazione coordinata di accertamenti diagnostici vari e complessi;
- effettuare trattamenti farmacologici;
- ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata.

L'utente vi accede in base a programmi concordati tra gli operatori del DSM. Le regioni, province autonome, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, definiscono la collocazione ed il numero dei posti letto in D.H., tenendo presente che un posto letto in D.H. è equivalente ad un posto letto in SPDC, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, art. 2, commi 1 e 2.

#### **Il Centro diurno (C.D.)**

Il Centro diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale. È aperto almeno otto ore al giorno per sei giorni a settimana. È dotato di una propria équipe, eventualmente integrata da operatori di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. Dispone di locali idonei adeguatamente attrezzati. Nell'ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo.

Il Centro diurno può essere gestito dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso, fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal presente p.o., i rapporti con il DSM sono regolati da apposite convenzioni, che garantiscano la continuità della presa in carico.



### **Strutture residenziali**

Si definisce struttura residenziale una struttura extraospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socioriabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come chiaramente indicato nel precedente Progetto obiettivo, con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative. La struttura residenziale, pertanto, non va intesa come soluzione abitativa.

Le strutture residenziali dovranno soddisfare i requisiti minimi strutturali e organizzativi, indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Saranno, quindi, differenziate in base all'intensità di assistenza sanitaria (24 ore, 12 ore, fasce orarie) e non avranno più di 20 posti.

Al fine di prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi sono ospitate e di favorire lo scambio sociale, le SR vanno collocate in località urbanizzate e facilmente accessibili. Opportuno, anche, prevedere la presenza di adeguati spazi verdi esterni.

Le SR possono essere realizzate e gestite dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso, fatti salvi i requisiti e gli standard previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal presente P.O., i rapporti con il DSM sono regolati da appositi accordi ove siano definiti i tetti di attività e le modalità di controllo degli ingressi e delle dimissioni.

L'accesso e la dimissione dei pazienti avvengono in conformità ad un programma personalizzato concordato, e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della struttura residenziale, pazienti ed eventuali persone di riferimento.

Si conferma lo standard tendenziale di un posto letto ogni 10.000 abitanti, di cui al precedente progetto obiettivo. Tuttavia, per le necessità residenziali dei degenti di pertinenza psichiatrica, dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, le regioni, province autonome possono stabilire una quota aggiuntiva di un secondo posto letto ogni 10.000 abitanti.

Le regioni, province autonome riesaminano l'offerta complessiva di posti residenziali, pubblici e privati convenzionati, anche in considerazione del fatto che la disponibilità in alcune regioni è superiore allo standard. Ai fini dell'accreditamento, valutano la corrispondenza delle strutture residenziali esistenti ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e ad eventuali ulteriori requisiti regionali.

## Ruolo degli enti locali

Gli enti locali, in relazione alle proprie competenze in tema di interventi e servizi sociali, collaborano con proprie specifiche risorse alla realizzazione del presente progetto obiettivo, destinando, allo scopo, quote adeguate dei propri bilanci.

In particolare:

- i comuni ed i loro organismi di rappresentanza;
- garantiscono il più ampio sviluppo degli interventi di prevenzione primaria;
- partecipano alla programmazione locale e regionale, ed alla verifica dei risultati conseguiti dalle Aziende sanitarie nel campo della tutela della salute mentale;
- assicurano la fruizione dei servizi sociali rivolti alla generalità dei cittadini; garantiscono il diritto alla casa anche destinando quote di alloggi di edilizia popolare;
- destinano strutture per assicurare i servizi.

Le regioni, province autonome e i comuni garantiscono la partecipazione degli utenti dei DSM alle attività di formazione finalizzate all'inserimento lavorativo, programmate nel proprio ambito territoriale, anche con specifici interventi mirati.

Le regioni, province autonome definiscono criteri, modalità e strumenti certi per la formalizzazione dei rapporti fra Aziende sanitarie ed enti locali.

## Ruolo delle Università

Nell'ambito della programmazione regionale, tramite appositi accordi (ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni), vengono individuate le modalità per l'affidamento di almeno un modulo-tipo del DSM alle Cliniche psichiatriche universitarie, agli Istituti universitari di psichiatria e alle sezioni di psichiatria dei dipartimenti universitari, in relazione alle specifiche funzioni assistenziali svolte complementamente a funzioni di formazione e di ricerca.

Vengono disciplinate, inoltre, nel rispetto dell'autonomia universitaria, intese finalizzate all'utilizzo delle competenze e delle strutture del DSM nella formazione universitaria (facoltà di medicina, scuole di specializzazione, diplomi universitari, ecc.).

## Area organizzativa dei Servizi di salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva

Premessa

L'esperienza organizzativa dei Servizi di salute mentale per la popolazione adulta, suggerisce che anche le attività di salute mentale dedicate all'età evolutiva (del bambino e dell'adolescente), possano essere realizzate all'interno di un modello dipartimentale, sia di tipo strutturale che tecnicofunzionale, a direzione unica che assicuri l'unitarietà degli interventi, la continuità terapeutica e il collegamento funzionale fra tutti i servizi coinvolti nella tutela della salute mentale, anche laddove collocati in differenti strutture operative.

unicici

L'individuazione di un modello organizzativo ottimale, tuttavia, non può prescindere da una più specifica definizione degli ambiti operativi di tale settore, rispetto alla tipologia dei bisogni assistenziali, e da un confronto fra le diverse formule organizzative adottate nel tempo nelle varie regioni, province autonome.

Per fornire un quadro operativo di riferimento per i Servizi di salute mentale dell'età evolutiva, è necessario tenere presenti i seguenti punti:

- a) fare riferimento ai valori demografici ed alle caratteristiche epidemiologiche della fascia di età 0-18 anni (e delle diverse sottofasce d'età);
- b) considerare che la neuropsichiatria dell'età evolutiva integra, con numerosi vantaggi, tre competenze di base: psicopatologia dello sviluppo, neuropsicologia dello sviluppo e neurologia dello sviluppo;
- c) considerare gli altissimi indici di comorbilità che esistono (anche in diverse e successive fasce d'età) tra i diversi disturbi seguiti dalla neuropsichiatria dell'età evolutiva, anche e soprattutto fra le tre aree di competenza indicate;
- d) valutare con attenzione l'esigenza di mettere assieme, in unità funzionali integrate, diverse professionalità, tenendo presente che il lavoro nel campo della salute mentale in età evolutiva implica una specializzazione specifica per questa fascia d'età: neuropsichiatri dell'età evolutiva, psicologi clinici dell'età evolutiva, terapisti dell'età evolutiva (neuropsicomotricisti, fisioterapisti e logopedisti), assistenti sociali ed educatori specializzati su specifiche emergenze;
- e) ponderare le esigenze di piante organiche che rispettino la reale composizione epidemiologica delle diverse patologie, ben distribuite per fasce d'età, e con le molteplici funzioni della psichiatria clinica, della riabilitazione e della psicoterapia.

#### Alcuni dati sul carico assistenziale

Il primo punto da considerare è che i servizi di salute mentale dell'età evolutiva seguono già una popolazione clinica imponente, che presenterà o non presenterà dei problemi in età adulta a seconda di quando, come e quanto sarà stata ben seguita. Un solo dato indicativo: i minori portatori di handicap presentano disabilità permanenti che tendono a prolungarsi nel corso della vita, determinando una condizione di non autonomia che oscilla, in rapporto all'appropriatezza o meno degli interventi, tra il 25 e il 50% dei casi. È questa una popolazione ad alto rischio di disturbo psichiatrico secondario, che ha da sempre rappresentato una fonte importante per l'istituzionalizzazione e per la "manicomializzazione".

I dati più consolidati sulle patologie seguite sono:

- 1) circa 2 soggetti su 100 presentano handicap o patologie croniche per cui sono prevedibili interventi terapeutici superiori agli 8 anni;
- 2) circa 6 soggetti su 100 presentano disturbi neuropsicologici/psicopatologici con diverse occorrenze di comorbilità (nella stessa fascia d'età o in fasce



d'età successive; sullo stesso asse problematico o su assi problematici diversi); questi soggetti tendono a richiedere interventi meno intensivi ma diluiti in un periodo che oscilla tra i due ed i cinque anni;

- 3) circa 4 soggetti su 100 contattano i servizi in età evolutiva in maniera sporadica oppure non li contattano; interventi di prevenzione dovrebbero essere massimamente rivolti su questa fascia di popolazione (che presenta le patologie NPI, con classici cluster di sintomi e di comportamenti pseudo protettivi).

Riportando i tre gruppi su una popolazione di 10.000 soggetti in età 0-18 anni, avremmo rispettivamente 200, 600, 400 soggetti da seguire con diversi tipi di intensità di interventi.

#### Caratteristiche logistico organizzative

Un altro punto da considerare è la complessità della collocazione logistico-organizzativa degli interventi e dei servizi:


- collocazione territoriale sia a livello distrettuale sia a livello sovradistrettuale; nel 70% delle situazioni si tratta di ambulatori specialistici e di consultori che vengono frequentati dagli utenti in piccola parte per periodi brevi/lunghi (inferiori ai 18-24 mesi) ed in grandissima parte per periodi con cicli terapeutici/riabilitativi protratti (da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni); in circa il 30% delle situazioni i servizi per quest'ultimo tipo di utenza si sono organizzati con un modulo più economico ed efficiente tipo centro diurno/ospedale diurno. Pur nella differenza dei servizi sono stati realizzati collegamenti necessari ed indispensabili con i consultori maternoinfantili, con le istituzioni educative e scolastiche (dai nidi alle scuole medie superiori), con i servizi sociali e i tribunali per i minorenni;
- collocazione ospedaliera con degenza piena presso divisioni di neuropsichiatria infantile (o per i piccoli centri all'interno delle divisioni di pediatria, con una specializzazione da perfezionare);
- collocazione per fasce d'età: quasi tutti i servizi di salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva si pongono l'obiettivo di approfondire la specializzazione degli interventi per fascia d'età, oltre che per patologia (in genere per le fasce 0-6, 6-12, 12-18; in alcuni servizi con interventi più differenziati ancora).

#### Interventi da compiere

Per attuare un intervento efficace nel campo della tutela della salute mentale in età evolutiva è necessaria un'azione convergente sul piano sanitario e su quello sociale, che tenga conto delle peculiarità e specificità dei bisogni in questa fase della vita.

In questa ottica, è centrale:

- a) considerare la necessità di un intervento globale che comprenda la prevenzione e l'educazione alla salute, e che si sviluppi in stretta interazione con gli interventi socioassistenziali, di competenza degli enti locali;



- b) considerare la stretta interdipendenza tra sviluppo e contesto relazionale, che richiedono un intervento allargato alla famiglia e all'ambiente educativo-scolastico;
- c) tener conto della reciproca interazione delle varie aree di sviluppo (motoria, cognitiva, psicoaffettiva e relazionale), con la necessità conseguente di attuare interventi multidisciplinari;
- d) porre attenta e specifica attenzione alle diverse fasce di età: prima e seconda infanzia, latenza e preadolescenza, prima e seconda adolescenza.

Gli obiettivi generali possono riassumersi nei seguenti:

- a) svolgere una effettiva azione di prevenzione mediante l'individuazione dei fattori di rischio e la valorizzazione dei fattori di protezione per la salute mentale dei soggetti in età evolutiva;
- b) ridurre la prevalenza e la gravità clinica delle situazioni psicopatologiche.

Obiettivi più specifici sono:

- a) costruire una cornice organizzativa con una proporzionalità di investimenti per i Servizi per la salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva, favorendo la massima integrazione degli interventi attualmente frammentati, e il collegamento delle diverse politiche fra i diversi dicasteri referenti (Sanità, Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia, Affari sociali);
- b) razionalizzare secondo una coerente sequenza i diversi interventi, con una integrazione tra i diversi momenti della prevenzione, della diagnosi, della presa in carico, della terapia e dell'integrazione sociale;
- c) realizzare progetti che superino l'istituzionalizzazione in età evolutiva e che impediscano la tendenza a "manicomializzare" silenziosamente i casi gravi e cronicizzati;
- d) dare adeguato peso agli investimenti necessari per lo svolgimento di tutte le attività, con centri di spesa autonomi e con un monitoraggio della qualità degli interventi;
- e) implementare il coordinamento funzionale con tutti gli altri servizi che operano per la tutela della salute mentale per attivare programmi comuni, con particolare riguardo ai servizi psichiatrici per soggetti adulti, ai fini della presa in carico di pazienti in fascia di età "di confine";
- f) promuovere un'attiva collaborazione con le università (istituti di neuropsichiatria infantile, facoltà di psicologia, scuole di servizio sociale ecc.) sia per specifiche funzioni assistenziali, sia per l'impostazione della ricerca clinica, sia per l'area della formazione e dell'aggiornamento.

Da quanto sopra esposto consegue che l'area per la salute mentale e la riabilitazione in età evolutiva dovrebbe comprendere una rete integrata di servizi, articolata nel modo seguente:

- 1) servizi ambulatoriali territoriali con funzioni preventive, diagnostiche e terapeutico-riabilitative, rivolte a bambini e adolescenti con disturbi di natura

neuropsicologica/psicopatologica. Detti servizi costituiscono la sede organizzativa dell'equipe multidisciplinare ed il riferimento per la definizione e la valutazione dei piani terapeutici riabilitativi personalizzati, rivolti al bambino ed all'adolescente ed allargati al contesto di vita. Assicurano il collegamento con altre strutture sanitarie (consultori familiari, pediatria di comunità, medicina generale, servizi di ostetricia e di neonatologia, reparti ospedalieri, centri di salute mentale per adulti) e con quelle educative, scolastiche e giudiziarie; partecipano all'attuazione della legge n. 104/1992 per i soggetti in età evolutiva; forniscono consulenza specialistica ai servizi integrativi o sostitutivi della famiglia;

- 2) polo day hospital e polo ospedaliero di neuropsichiatria Infantile;
- 3) comunità diurne e residenziali per adolescenti, il cui contesto psicologico ed educativo garantisca trattamenti prolungati.

Il problema di articolare gli interventi sull'adolescenza è cruciale. Gli adolescenti infatti hanno bisogno di un ventaglio molto ampio di interventi: dal consultorio per adolescenti al servizio di psicoterapia per adolescenti, al ricovero per i casi acuti, ai centri di accoglienza; scelte intempestive potrebbero aumentare il rischio di cronicizzazione, tenendo presente che il rapporto tra segnalazioni e presa in carico è di circa 10:1.

Una programmazione flessibile ed economica, che consenta di dare il massimo delle terapie necessarie in tempi utili (consentendo una valutazione costo-benefici ed impedendo il cronicizzarsi di interventi costosi e magari inadatti per la fascia d'età) e che fornisca risorse sufficienti per abbassare le età medie delle diagnosi e per attivare realmente progetti preventivi dimostrabili, dovrebbe:

- 1) impostare il lavoro diagnostico e terapeutico coinvolgendo attivamente la rete familiare, con spazi formalizzati, nelle strutture appena indicate;
- 2) impostare i poli ambulatoriali, con la massima agibilità organizzativa per facilitare una percentuale significativa di attività preventiva su popolazione sana e su popolazione a rischio;
- 3) investire in posti per le degenze diurne (ospedali diurni e centri diurni), per bloccare le degenze piene inutili, per favorire i cicli terapeutici intensivi (per la riabilitazione) e brevi (per le psicoterapie) per sollecitare il massimo delle integrazioni con le strutture parallele;
- 4) individuare i posti di degenza piena, con una previsione su scala provinciale-regionale di poli per fascia d'età, per controllare correttamente i turn-over veramente utili e per consentire i collegamenti con altre realtà di assistenza comunitaria adeguata.



### Conclusioni

La sintetica ricognizione, che qui è stata presentata, della situazione attuale, operativa e professionale nell'area della salute mentale del bambino e dell'adolescente, fornisce indicazioni orientative che consentono di sviluppare nel territorio nazionale i servizi di salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, sempre tenendo conto delle esigenze prospettate, si ritiene opportuno attivare una fase sperimentale in 3-4 realtà regionali, in cui vengano messi a confronto differenti modelli di organizzazione, tenendo conto delle diverse realtà locali, rispetto ai collegamenti con il Dipartimento per la salute mentale e il Dipartimento maternoinfantile. Tale sperimentazione deve essere concordata, definita e gestita in seno alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, province autonome.

### Realizzazione del progetto: valutazioni, verifiche, ricerca

L'attuazione del presente progetto obiettivo deve essere accompagnata da azioni di verifica in ordine alla validità degli indirizzi programmatici forniti, attraverso la valutazione dei risultati raggiunti, in rapporto alle risorse umane e finanziarie messe in campo. Devono, inoltre, essere messe a punto mirate attività di sperimentazione e di ricerca. Per tale scopo il Ministero della sanità, le regioni e province autonome, anche in concorso tra loro, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, delle università e di altri enti di ricerca, promuovono almeno le seguenti attività:

- studio delle esperienze esistenti sull'assetto dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva, e sperimentazione dei modelli organizzativi più idonei a garantire gli interventi assistenziali più efficaci ed il raccordo funzionale con i servizi di salute mentale per l'età adulta;
- il monitoraggio della spesa tramite l'istituzione di centri di costo;
- studio dei sistemi di finanziamento dei servizi di salute mentale;
- verifiche sui requisiti per l'accreditamento;
- definizione di indicatori demografici e socioeconomici da utilizzare come possibili fattori di correzione degli standard strutturali;
- verifiche sulle dotazioni organiche e sulle tipologie delle varie figure professionali, in ordine al fabbisogno e alle necessità formative;
- definizione di percorsi di trattamento per patologia e di standard minimi sotto i quali ogni attività risulta inefficace;
- diffusione della cultura della valutazione;
- ricerca epidemiologica e clinica;
- effettuazione di indagini su campioni rappresentativi della popolazione sulla prevalenza dei disturbi psichiatrici e sui fattori di rischio noti;
- attenzione specifica deve essere anche dedicata alla ricerca finalizzata a sperimentare interventi di prevenzione primaria;
- definizione di protocolli e modalità di collaborazione fra operatori del dipartimento di salute mentale e operatori dell'amministrazione penitenziaria.

ria nel trattamento dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e in altre strutture psichiatriche penitenziarie, tramite un apposito accordo fra il Ministero della sanità, il Ministero della giustizia, le regioni, province autonome e i comuni;

- coinvolgimento delle associazioni scientifiche dei medici di medicina generale nella messa a punto di protocolli di collaborazione con gli operatori di salute mentale per la presa in carico e il trattamento di pazienti psichiatrici.

## Appendice 1

### PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000

#### (Capitolo dedicato alla salute mentale)

##### *Salute mentale.*

La complessa problematica della tutela della salute mentale richiede l'elaborazione di uno specifico progetto obiettivo al quale è demandata la definizione di dettaglio degli obiettivi e delle linee di intervento. Di seguito sono richiamati solo alcuni aspetti di carattere generale.

##### *Gli obiettivi.*


Per il triennio di validità del Piano sanitario nazionale sono indicati i seguenti obiettivi prioritari:

- migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei soggetti con malattie mentali;
- ridurre l'incidenza dei suicidi nella popolazione a rischio per problemi di salute mentale.

##### *Le azioni.*

Gli interventi da compiere prioritariamente nel triennio di validità del Piano sono:

- completamento su tutto il territorio nazionale del modello organizzativo dipartimentale;
- stretta integrazione delle strutture operative coinvolte in modo tale che la presa in carico del paziente sia chiaramente evidenziata nella sua globalità, anche per gli aspetti riguardanti le risorse impiegate;
- riconversione delle risorse recuperate dalla chiusura dei manicomi, destinandole alla realizzazione di condizioni abitative adeguate (residenziali e diurne) e alle attività dei dipartimenti di salute mentale;
- riqualificazione e formazione del personale sanitario, in particolare di quello già operante negli ex ospedali psichiatrici;
- realizzazione di interventi per la tutela della salute mentale in età evolutiva;
- adozione di programmi di aiuto alle famiglie con malati mentali, per sostenere i gravi carichi assistenziali che esse affrontano quotidianamente.



**Appendice 2**  
**REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI**  
**PER LE STRUTTURE DEL DSM**  
**(dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997)**

**Centro di salute mentale**

Espleta le funzioni indicate per il CSM dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

*Requisiti minimi strutturali e tecnologici.*

Numero locali e spazi in relazione alla popolazione servita.

Ciascun Centro di salute mentale dispone almeno di:

- locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni;
- locale per attività diagnostiche e terapeutiche;
- locale visita medica;
- locale per riunioni;
- spazio archivio.

*Requisiti minimi organizzativi.*

- Presenza di personale medico ed infermieristico per tutto l'orario di apertura.
- Presenza programmata delle altre figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, in relazione alla popolazione del territorio servito.
- Apertura 12 ore al giorno per sei giorni la settimana, con accoglienza a domanda, organizzazione attività territoriale, intervento in condizioni di emergenza urgenza.
- Collegamento con il Dipartimento di emergenza urgenza.
- Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

**Centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico**

Svolgono le funzioni:

- terapeutici/riabilitativi, come indicate rispettivamente per il Centro diurno e per il DH psichiatrico dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

*Requisiti minimi strutturali del Centro diurno:*

- locali per attività prevalentemente di gruppo, in relazione alle attività specifiche previste nel Centro diurno, senza altre particolari connotazioni;
- locale per colloqui/visite psichiatriche;
- collocati in normale contesto residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l'utilizzo di spazi ed attività per il tempo libero esistenti nella comunità;
- numero complessivo di locali e spazi in relazione alla popolazione servita.

*Requisiti minimi organizzativi del Centro diurno:*


- presenza di personale medico specialistico e di psicologici programmata o per fasce orarie;
- apertura otto ore al giorno, per sei giorni la settimana;
- collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;
- presenza di educatori professionali, personale infermieristico, istruttori in relazione alle attività previste.

*Requisiti minimi strutturali del day hospital psichiatrico:*

- la tipologia dei day hospital deve essere adattata ed integrata in rapporto alle specifiche funzioni ed alle caratteristiche operative e strutturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;
- locali e spazi in relazione alla popolazione servita.

*Requisiti organizzativi del day hospital psichiatrico:*

- apertura otto ore al giorno, per sei giorni la settimana;
- di norma ubicato in presidi territoriali extraospedalieri (preferibilmente Centri di salute mentale o centri diurni), garantendo comunque il riconoscimento formale dei posti letto equivalenti, l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative specifiche, ed il personale necessario;
- collegamento funzionale con una struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;
- presenza di personale medico ed infermieristico;
- presenza di psicologi ed educatori professionali programmata o per fasce orarie.



### **Struttura residenziale psichiatrica**

Espluca le funzioni terapeutico-riabilitative e socioriabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero; per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di mediolungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere, con il riconoscimento dei posti letto equivalenti.

#### *Requisiti minimi strutturali:*

- numero complessivo locali e spazi, in relazione alla popolazione servita;
- numero massimo dei posti 20;
- per strutture fino a 10 posti letto caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni;
- per strutture oltre i 10 posti letto, i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a) e b); punto f) in relazione alle dimensioni della struttura) e 10;
- collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione.

#### *Requisiti minimi organizzativi:*

- presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie;
- per strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di assistenza nelle 24 ore;
- per strutture residenziali socioriabilitative a più elevata intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne;
- per strutture residenziali socioriabilitative a minore intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza per fasce orarie;
- collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

Le dimissioni di ex degenti degli ospedali psichiatrici, dimessi ai sensi della legge n. 724/1994, art. 3, comma 5, con prevalenti bisogni di assistenza psichiatrica (in relazione ad una patologia in atto o al livello di istituzionalizzazione), sono effettuate nelle strutture residenziali psichiatriche; le dimissioni di ex degenti con prevalenti bisogni di assistenza sociosanitaria derivanti dall'età elevata, da condizioni di non autosufficienza, di disabilità, sono effettuate in RSA.



**Articolazione organizzativa:** equivale a modulo tipo.

**Componente organizzativa:** equivale a struttura assistenziale o a servizio facente parte del DSM e/o del modulo tipo. Il PO individua i seguenti tipi di componenti organizzative: centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, day hospital, centro diurno, struttura residenziale.

**CD:** Centro diurno.

**CSM:** Centro di salute mentale.

**DH:** Day hospital.

**DSM:** Dipartimento di salute mentale.

**Linea guida professionale:** procedura (vedi) relativa a comportamenti professionali che va vista come aiuto alle decisioni cliniche e non come qualcosa di vincolante e di eccessivamente limitante la libertà clinica. In altri termini, si riconosce che la variabilità delle condizioni cliniche e delle situazioni psicologiche e sociali degli utenti è tale che può essere lecito o addirittura doveroso scostarsi da quanto suggerito dalla linea guida; in questo caso però bisognerebbe specificare i motivi di tale scostamento.

**Modulo tipo:** sottounità organizzativa del DSM.

**NPI:** Neuropsichiatria infantile.

**Obiettivo di apprendimento o educativo:** ciò che i discenti devono sapere fare alla fine di un programma di formazione e che non erano in grado di fare prima.

**ONLUS:** Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

**Procedura:** documento scritto che facilita l'uniformità di comportamento da parte di operatori diversi e rende più difficili variazioni di comportamento non giustificate e quindi serve a prevenire gli errori. Secondo i documenti ISO 9000, comprende il titolo e il codice, lo scopo, l'ambito di applicazione il responsabile della stesura, la firma di approvazione del responsabile dell'unità organizzativa dove dovrà essere applicata, le date della prima stesura e delle versioni successive, la precisazione delle modalità di archiviazione e di distribuzione. Il testo della procedura tratta ciò che dovrebbe essere fatto, chi lo deve fare (le responsabilità), quando e dove deve essere fatto, con quali materiali e strumenti e come monitorare (verificare) e documentare ciò che viene fatto.


La esposizione deve essere chiara, comprensibile facilmente da parte di coloro che dovranno utilizzare la procedura. Le procedure vengono indicate anche con i termini regolamento, documento di servizio, protocollo. Per la differenza rispetto a linea guida, vedi quest'ultima.

**Servizio o servizio di salute mentale:** in questo documento viene usato genericamente per indicare una qualsiasi componente organizzativa del DSM

**SPDC:** Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, reparto di psichiatria di un ospedale generale dove si effettuano trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

**SR:** Struttura residenziale.

**TSO:** Trattamento sanitario obbligatorio.



**Decreto del Presidente della Repubblica,  
31 agosto 1999, n. 394**

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico  
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258, del 3 novembre 1999, Suppl. Ord. n. 190)

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

**Omissis**

E M A N A  
il seguente regolamento:

**CAPO I  
DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1**

*(Accertamento della condizione  
di reciprocità)*

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni inter-

nazionali prevedono la condizione di reciprocità.

2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

**Omissis**

**CAPO II  
INGRESSO E SOGGIORNO**

**Art. 5**

*(Rilascio dei visti di ingresso)*

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superio-

re, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, di concerto di concerto con i Ministri dell'interno, del Lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della, solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi, internazionali assunti, dall'Italia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché, degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.


5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

- a) la finalità dei viaggi;
- b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico;
- d) le condizioni di alloggio.

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

- a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A, tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui



al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

#### Art. 6

*(Visti per ricongiungimento familiare)*

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:

- a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3 lettera b), del testo unico;
- c) la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante opposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, dal parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.

3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

#### Omissis

#### Art. 16

*(Richiesta della carta di soggiorno)*

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede questi deve indicare:

- a) le proprie generalità complete;
- b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
- c) il luogo di residenza;
- d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

- a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita dei richiedente;
- b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

- a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilascia-

ti dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

- b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3 lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico - sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
- c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3 lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di

undici

coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

#### **Art. 17**

*(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)*

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

### **CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO**

#### **Art. 18**

*(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)*

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell'articolo 13,

comma 10 del testo unico, curano l'invio al competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

#### **Art. 19**

*(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)*

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

#### **Art. 20**

*(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)*

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 commi 3 e 4, del presente regolamento unicamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito nel Procedimento di convalida del decreto di tratteni-

mento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

#### Art. 21

(*Modalità dei trattenimento*)

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i

ministri di culto, la libertà di corrispondenza anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

unicati

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la

rispondenza delle modalità di trattamento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

#### **Art. 22**

*(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)*

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo 21 comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo - contabile impartite dal Ministro dell'interno anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strut-



ture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l'assistenza, compresa quella igienico - sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.

4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

#### Art. 23

*(Attività di prima assistenza e soccorso)*

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico - sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563.


### CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

#### Omissis

#### Art. 25

*(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)*

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura dei trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicati i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.



2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

- a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c);
- b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26.
- c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
- d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione

ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

#### Art. 26

*(Convenzioni con soggetti privati)*

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

- a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del testo unico.
- b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25 comma 3 lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
- c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

- a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
- b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri.
- c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
- e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

#### Art. 27

*(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)*

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:


- a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui al-

l'articolo 52, comma 1 lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

- b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico. acquisiti:

- a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b) ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
- b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
- c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
- d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.



3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1 lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

**Art. 28**

*(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento)*

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
- a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
  - b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
  - c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico.
  - d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1 del testo unico.

**Omissis**

**CAPO V  
DISCIPLINA DEL LAVORO**

**Omissis**

**CAPO VI  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA SANITARIA**

**Art. 42**

*(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla

U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il

rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.


#### Art. 43

*(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti



degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricetta regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato

attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

**Art. 44***(Ingresso e soggiorno per cure mediche)*

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
- b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste, il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta.
- c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.


2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**CAPO VII****DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ISTRUZIONE DIRITTO  
ALLO STUDIO E PROFESSIONI****Art. 45***(Iscrizione scolastica)*

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad



una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.

- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzio-

ne scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento



in servizio del personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

#### Art. 46


*(Accesso degli stranieri alle università)*

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programma-

to l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.



4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati

prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

**Art. 47**

*(Abilitazione all'esercizio della professione)*

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini.

**Art. 48**

*(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)*

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di

riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dando contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposi-

undici

zioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

**Art. 49**

*(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)*

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il rico-

noscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali, la stessa deve essere acquisita.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

**Art. 50**

*(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)*

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio profes-

sionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.

All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente

l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

#### Art. 51


*Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.*

### CAPO VIII DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

#### Art. 52

*(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico, il registro è diviso in tre sezioni:
  - a) nella prima sezione sono iscritti associazioni enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico.
  - b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico.
  - c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e pro-



tezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali, per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

### Art. 53

*(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)*

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
- d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;


- c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
- d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
- e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
- f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante, e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
- b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23 comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di sfruttamento,





con particolare riferimento al lavoro minorile.

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentino un *curriculum* attestante le precedenti esperienze e una dichiarazione dalla quale risultino:

- a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie.
- b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività.
- c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni.
- d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate, prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi.
- e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative.

f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli ordini di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

#### Art. 54

(Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c).

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli



affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

#### Art. 55

*(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)*

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.


2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che, assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale, elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali, assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro, può essere nominato il Vice presiden-



te della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.

### Omissis

#### Art. 58

*(Fondo nazionale  
per le politiche migratorie)*

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

- a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinata dall'afflusso di immigrati;
- b) una quota pari al 20% dei Finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. Le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari

opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1 lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

- a) della presenza degli immigrati sul territorio;
- b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condi-

zione socio - economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

- a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
- c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.


9. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio - economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5 e dell'articolo 60, comma 4.

#### Art. 59

*(Attività delle regioni e delle province autonome)*

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la erogazione dei finanziamenti annuali.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solida-



rietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indicano gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare e le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del Finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto Sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specifi-

cato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del Finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi Finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 60**

*(Attività delle Amministrazioni statali)*

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1 lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i pro-

grammi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione dei Fondi.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazio-


ne del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

61

Omissis

*Dato a Roma, addì 31 agosto 1999*

Omissis



11  
undici

**Decreto del Presidente della Repubblica,  
8 marzo 1999, n. 275**

**Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n. 186, Suppl. Ord. n. 152)*

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

**Omissis**

EMANA  
il seguente regolamento:

AUTONOMIA  
DELLE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE

**TITOLO I**  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

**CAPO I**  
DEFINIZIONI E OGGETTO

**Art. 1**

*(Natura e scopi dell'autonomia  
delle istituzioni scolastiche)*

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le

potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente ricono-

sciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

## CAPO II

### AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

#### Art. 3

*(Piano dell'offerta formativa)*

1. Ogni istituzione scolastica dispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a

norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.


4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

#### Art. 4

*(Autonomia didattica)*

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e



alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  - b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
  - c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
  - e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi mani-

festati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi for-



mativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

#### Art. 5

*(Autonomia organizzativa)*

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole di-

scipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.


4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel Piano dell'offerta formativa.

#### Art. 6

*(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)*

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;



- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

#### **Art. 7**

##### *(Reti di scuole)*

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e

di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

- a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c) la formazione in servizio del personale scolastico;
- d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.


### CAPO III CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

#### Art. 8

*(Definizione dei curricoli)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;



- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

#### Art. 9

##### *(Ampliamento dell'offerta formativa)*

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curriculum determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazio-

nale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

#### Art. 10

*(Verifiche e modelli di certificazione)*

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e moni-


toraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

#### Art. 11

*(Iniziative finalizzate all'innovazione)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.



2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

#### CAPO IV

##### DISCIPLINA TRANSITORIA

#### Art. 12

*(Sperimentazione dell'autonomia)*

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i

cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

#### Art. 13

*(Ricerca metodologica)*

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

## TITOLO II

### FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

#### CAPO I

##### ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

#### Art. 14


*(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempi-

menti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.





4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindi-

cesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

#### Art. 15

*(Competenze escluse)*

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
- e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.



2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

#### **Art. 16**

*(Coordinamento delle competenze)*

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.


6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

73

**Omissis**

*Dato a Roma, 8 marzo 1999*

**Omissis**



## Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile

### Art. 1.

1. La Repubblica italiana, nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali vigenti in materia di diritti dei minori e in conformità, in particolare, a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973, ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157, promuove ogni azione a tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori.

2. Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di lavorazione dei medesimi, è istituito l'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile e delle relative aziende produttrici, di seguito denominato Albo.

3. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore ai quindici anni.


4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con

proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le aziende possono apporre sulla propria produzione o sulla confezione dei propri prodotti o sui prodotti stessi iscritti all'Albo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di manodopera minorile.

### Art. 2.

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'azienda, attestante che in nessuna fase della lavorazione, posta sotto il suo diretto controllo e relativa al prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o ai prodotti dell'azienda per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende che attestino di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile.



3. L'iscrizione all'Albo, in seguito alla richiesta dell'azienda, è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'azienda nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata con periodicità triennale. In caso di mancato rinnovo della predetta dichiarazione, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 3 provvede alla cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'Albo.

#### **Art. 3.**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di sorveglianza che gestisce l'Albo ed è composto da:

- a) un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;
- b) un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- d) quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente:
  - 1) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
  - 2) delle associazioni degli industriali e degli artigiani;
  - 3) delle associazioni dei commercianti;
  - 4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a costituire il Comitato di sorveglianza.

3. I componenti del Comitato di sorveglianza non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta nel Comitato.

4. La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è assicurata dalle strutture e dal personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al Comitato di sorveglianza è affidato il compito, attraverso controlli da effettuare su base campionaria, di verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 rese dalle aziende. Nel caso venga accertata la non conformità, il Comitato delibera la cancellazione dei prodotti o delle aziende dall'Albo. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Comitato dà pubblica comunicazione della avvenuta cancellazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Al fine di poter realizzare le necessarie verifiche, il Comitato di sorveglianza si avvale di tutti gli strumenti dallo stesso ritenuti idonei, stipulando convenzioni ed accordi non onerosi con altri soggetti della Pubblica amministrazione, competenti in materia di condizioni di lavoro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di sorveglianza, è emanato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, il regolamento del Comitato stesso.

8. Il Comitato di sorveglianza predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Parlamento e al Governo, che ne dà pubblicità.

**Art. 4.**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicizzare l'istituzione dell'Albo utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, secondo le indicazioni del Comitato di sorveglianza con particolare riferimento alle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e alle procedure per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, per l'iscrizione all'Albo.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, solo dopo l'iscrizione all'Albo.

3. È vietata qualsiasi pubblicità falsa od ingannevole, nonché l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri vigila affinché la gestione


dell'Albo non sia impropriamente usata per alterare la libertà di concorrenza tra imprese.

**Art. 5.**

1. Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un'auto-certificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1. Nessuna auto-certificazione è richiesta alle aziende di cui all'articolo 2, comma 2.

**Art. 6.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.



## Commissione parlamentare per l'infanzia

79

*La Commissione parlamentare per l'infanzia, istituita con legge 451/97, ha compiti d'indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione rivolta ai soggetti in età evolutiva.*

*Notizie più dettagliate sull'attività della Commissione si possono trovare al sito [www.camera.it](http://www.camera.it).*

*Qui si riporta la sintesi dell'attività svolta dalla Commissione, nel periodo da maggio ad ottobre 1999.*

### Sintesi dell'attività (maggio - ottobre 1999)


Dopo aver temporaneamente soprasseduto sul tema della tutela dei minori nei confronti dei *mass media*, per focalizzarsi sull'emergenza relativa al Kosovo e alla gestione della Missione arcobaleno, la Commissione riprende i lavori in data **4 maggio**. In questa seduta vi è stata l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, sul rapporto tra televisione e minori.

Il professor Cheli ha illustrato le diverse azioni avviate dall'Autorità in materia di tutela dei minori, sottolineando l'importanza di creare un reale coordinamento tra le attività previste dalla L. 249/97, istitutiva dell'Autorità che presiede, e quelle previste dalla L. 451/97, istitutiva della Commissione per l'infanzia. Ha poi auspicato una maggiore organicità e omogeneità nel settore (in particolare nella produzione normativa che risulta attualmente frammentaria e casuale), e l'incremento di strumenti e risorse dedicate alla tutela dei minori nei confronti dei mezzi di comunicazione.

In data **14 luglio** la Commissione si riunisce per l'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti, sul rapporto tra televisione e minori. Il dottor Minniti ha ribadito l'intenzione del Governo di rilanciare il progetto di un codice di autoregolamentazione su questo tema, ricostruendo un Comitato per la sua applicazione ed implementazione.

Al termine degli interventi dei commissari, incentrati su nuove modalità di promozione di programmi televisivi ad elevato livello qualitativo e rispettose dei diritti dei minori, il presidente conclude i lavori ribadendo l'impegno della Commissione per il controllo, l'attuazione e la verifica di quanto previsto in materia di minori e mezzi d'informazione.

La seduta del **23 settembre** è aperta dalla presidente Mariella Cavanna Scirea sulle modalità di celebrazione della Giornata per i diritti dell'infanzia e



dell'adolescenza del 20 novembre p.v., in concomitanza con la ricorrenza della firma da parte dell'Italia, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Oltre ad una solenne manifestazione che coinvolga le massime cariche istituzionali, viene deliberata anche un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione ONU, individuando, come aree tematiche su cui concentrarsi, il problema della criminalità infantile ed adolescenziale e la correlata dispersione scolastica in aree particolarmente a rischio.

L'indagine conoscitiva viene avviata il **5 ottobre** con l'audizione del dottor Giuseppe Magno, direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Il dottor Magno illustra le azioni compiute in Italia per l'attuazione di alcuni punti fondamentali della Convenzione ONU, con particolare riguardo all'introduzione del principio di *residualità della pena*, che comporta il ricorso a misure alternative alla detenzione sia in fase istruttoria che in fase esecutiva. Sulla popolazione dei detenuti minorenni, evidenzia che dal 1991 (anno di approvazione della legge 216) ad oggi essa è andata via via diminuendo, ma che è composta per oltre il 45% da cittadini stranieri, rispetto ai quali si incontrano spesso difficoltà oggettive a porre in essere interventi alternativi alla detenzione. Un compito importante dell'amministrazione centrale, secondo Magno, è quello di valorizzare ed incentivare le azioni a livello locale, sia rivolte alla tutela dei minori, sia rivolte alla formazione di professionalità specifiche.

L'indagine conoscitiva viene ripresa il **12 ottobre** con l'audizione del dottor Giovanni Tenebra, capo della Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta. La relazione è incentrata essenzialmente sulla situazione della criminalità nel territorio di competenza della procura, dove esiste una diffusa pratica di utilizzo di *baby killer* da parte delle diverse organizzazioni criminali. Il dottor Tenebra ricorda che, soprattutto in certe zone, la devianza minorile è strettamente correlata a fenomeni di disadattamento e di povertà sociale che, per essere estirpati, richiederebbero azioni mirate e ben coordinate da parte delle istituzioni e di tutta la società civile.

Nei giorni **14 e 15 ottobre**, il gruppo di lavoro 'Mass media, dichiarazioni giudiziali e minori', istituito dalla Commissione, si è recato in visita a Parigi. La delegazione ha visitato il Senato francese e la Commissione affari culturali, familiari e sociali dell'Assemblea nazionale, dove ha potuto valutare le politiche francesi messe in atto per la tutela dei minori nel loro rapporto con i mezzi di comunicazione televisiva.

Il gruppo tecnico è poi stato ricevuto dal *Conseil Supérieur de l'Audiovisuel*, che si occupa anche di protezione dei minori, e dal *Conseil Français des Associations pour les droits de l'Enfant* che riunisce circa 120 associazioni impegnate per l'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

**Decreto del Ministro per la solidarietà sociale,  
15 luglio 1999, n. 306**

81

**Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1999, Suppl. Ord. n. 169)*

IL MINISTRO  
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

**Omissis**

EMANA  
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

**Art. 1**

1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:

- a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
- b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.

2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 2**

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

unicici

3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

#### Art. 3

1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

#### Art. 4

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di

cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto.

5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali



debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.

#### Art. 5

1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

#### Art. 6

1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato 'ente erogatore' agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

#### Art. 7

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

- a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;
- b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
- c) la data della presentazione della domanda;
- d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
- e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
- f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

uffici

#### Art. 8

1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

#### Art. 9

1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

#### Art. 10

1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.

2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

#### Art. 11

1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Roma, 15 luglio 1999*

**Omissis**

Presso il Dipartimento per gli Affari Sociali è stato istituito un servizio 'Gruppo Qualità Sociale', costituito da esperti di qualità nei servizi sociali dei settori pubblico e privato.

Il programma di attività del gruppo prevede lo studio e l'esame delle norme, dei 'sistemi qualità' e delle esperienze delle regioni, degli enti locali e della cooperazione sociale al fine di elaborare materiali e linee di indirizzo in relazione a un documento base su 'Attori e regole di sistema'; a linee-guida su temi specifici (anziani, minori...) con la stesura di manuali per l'accreditamento dei diversi servizi; a direttive sull'affidamento a terzi dei servizi sociali.

Il documento presentato in queste pagine, dal titolo: 'Regole per la qualità dei servizi sociali', è il documento base che, nella stesura del 15 aprile 1999, è stato presentato al ministro Livia Turco e al Coordinamento degli assessori regionali per le rispettive valutazioni.

Attualmente è stato formato anche un sottogruppo con l'incarico di definire linee-guida sugli standard per le strutture residenziali per minori.

## REGOLE PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI


Documento-Base, stesura 15 aprile 1999

Originalità  
del modello  
"Qualità Sociale"

Questo documento propone un sistema di istituzioni e regole in grado di orientare, promuovere e controllare la qualità nei servizi sociali e socio-educativi, sia quelli gestiti in forma diretta dagli Enti Locali, sia quelli gestiti dal privato sociale e aziende private.

Il documento disegna un sistema originale rispetto alle regole che si stanno implementando nella sanità, nella scuola e nella formazione professionale; procede dalle acquisizioni raggiunte in questi settori, ma riconosce la specificità del comparto sociale. Va ricordato in particolare che:

1. il comparto sociale, a differenza del sistema sanitario e del sistema scolastico, non viene da una storia di pianificazione centrale da parte dello Stato. I servizi sociali hanno per asse le Autonomie Locali e sono regolati a tutt'oggi da un corpus di leggi regionali diverse tra loro; il metodo della programmazione si è consolidato in alcune realtà, ma non in tutte. Allo stato attuale **manca una topologia unica e condivisa di servizi e figure professionali;**
2. il comparto sociale non è governato da grandi aziende, dotate di risorse umane consistenti. L'Ente Locale governa gli interventi e risponde ai cittadini del buon funzionamento dei servizi resi, perciò il sistema di regole e di controlli della qualità va **parametrato sulla dimensione locale.** È di estrema importanza disegnare un sistema leggero, semplificando al massimo le pro-



cedure. Ci vuole, inoltre, un sistema sensibile, che chiami tutti gli attori - in forma solidale e distinta - a rispondere dei risultati;

3. il comparto sociale ha intrapreso negli ultimi anni un itinerario fecondo di riconversione del paradigma assistenziale verso un nuovo modello operativo, centrato sulla autonomia dei soggetti, sui legami sociali e sulle risorse del territorio. In questa fase sarebbe deleterio un irrigidimento degli standard operativi imposto ai soggetti che programmano e attuano gli interventi. Il sistema qualità nel sociale deve piuttosto essere disegnato in modo tale da incoraggiare il cambiamento nella allocazione delle risorse e la ricerca di **modelli organizzativi sperimentali**. In questo documento si utilizza la distinzione tra servizi “consolidati” e servizi “sperimentali”, tenendo però presente che anche i servizi consolidati presentano finora un basso grado di standardizzazione e che le tipologie dei servizi (nome, finalità, metodologie) sono in evoluzione rispetto ad elementi sostanziali e non solo accessori;
4. nel comparto sociale la pratica dell'affidamento dei servizi a soggetti terzi è molto estesa e diventerà la via ordinaria per la gestione di una quota crescente degli interventi a rilevanza pubblica. A differenza di quanto avviene nella sanità e nella scuola, qui il welfare mix, ovvero l'intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie ha già instaurato un metodo di crescita dal basso che esige l'autonoma capacità di progettazione e risposta dei soggetti terzi. Per assicurare la qualità dei servizi bisogna incentivare il **miglioramento continuo auto-promosso dai fornitori**; si tratta di far interiorizzare ai fornitori l'obiettivo qualità, poiché non basta affidarsi soltanto a meccanismi di regolazione esterna (ispezione e sanzione);
5. finora gli Enti Locali non sono ancora intervenuti per regolare l'offerta privata di servizi alle persone, che rischia di crescere nel sommerso. In particolare i servizi a domicilio, come la custodia dei bambini e degli anziani non-autosufficienti (baby-sitter, collaboratori domestici full time, ecc.) vengono acquistati dalle famiglie su un mercato che non è sufficientemente regolato e non è incentivato a produrre qualità. Questo documento utilizza la distinzione tra “servizi essenziali”, che l'Ente Locale deve garantire a tutti i cittadini, in base alle loro esigenze e condizioni economiche, e “servizi rilevanti”, che le politiche pubbliche devono agevolare, incoraggiando acquisto e produzione. È interesse pubblico **promuovere qualità sia nei servizi essenziali, che nei servizi rilevanti**. Questo documento propone una nuova articolazione dei meccanismi di acquisto, distinguendo i servizi interamente acquistati dall'Ente locale (convenzioni, affidamento) e i servizi acquistati in tutto o in parte dai cittadini, con l'intento di allargare l'area dei servizi rilevanti, incentivati in vario modo mediante incentivi ai produttori e incentivi agli acquirenti privati (mediante retta, buono-servizio, incentivi fiscali, ecc.);
6. per i servizi ad alta integrazione socio-sanitaria (salute mentale, handicap, aids, tossicodipendenze, anziani non-autosufficienti) sono state emanate nor-

me per l'accreditamento delle strutture residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali. Per i servizi a domicilio, soggiorni estivi, servizi di respiro, e altri servizi di cui mancano ancora gli standard vanno individuati alcuni criteri di coerenza da tenere in considerazione nelle prossime direttive interministeriali in materia di qualità.

### Una fase di passaggio

Il documento è redatto in un momento importante per il comparto sociale. Nella finanziaria 1997 è stato istituito il Fondo Sociale Nazionale, il DL 112/98 ha indicato le Regioni come ente di normazione in materia di qualità (autorizzazione, accreditamento), riservando allo Stato la definizione di criteri generali, è attualmente in discussione la legge quadro di riforma dei servizi sociali che prevede: il piano sociale nazionale con servizi essenziali da erogare in tutto il territorio nazionale sulla base di standard comuni. Il governo ha stipulato con il terzo settore un patto che impegna entrambi a sviluppare la qualità nei servizi e a incentivare sia la produzione che l'acquisto di servizi alla persona.

Alcune regioni hanno da tempo regolamentato in varie forme la qualità dei servizi: tipologie, standard, accreditamento di strutture residenziali, regolamenti di servizio, criteri di accesso ai servizi, criteri per la contribuzione degli utenti, albo dei fornitori, regole per il convenzionamento con le cooperative sociali, ecc. Sono in corso alcune sperimentazioni del buono-servizio. Si tratta di norme e procedure che valgono nel territorio di riferimento e spesso per singoli settori d'intervento.

Nella cooperazione sociale sono in corso molti interventi sulla qualità, ricerche, produzione di manuali e varie aziende si stanno preparando alla certificazione sulla base di norme Iso 9000. Poiché a tutt'oggi mancano in Italia norme UNI e anche in Europa specifiche per la certificazione nel comparto sociale, per ora la certificazione si basa su procedure e standard di misurazione della qualità generali ed applicati in comparti.

### Scopi e destinatari del documento

In questo contesto è, dunque, importante che Stato, Regioni, Enti Locali e Terzo settore prefigurino uno scenario comune, entro cui collocare le iniziative articolate nel territorio. Il documento si propone di:

- favorire il confronto con le Regioni per stabilire alcuni orientamenti omogenei in materia di accreditamento, affidamento a terzi, assicurazione della qualità dei servizi, ecc.
- facilitare i rapporti tra Comuni e privato sociale nel processo di affidamento dei servizi: appalto di servizio, acquisto con retta o buono-servizio, incentivi alla qualità, ecc.
- orientare le direttive interministeriali in materia di qualità dei servizi ad alla integrazione socio-sanitaria: comunità terapeutiche, centri di riabilitazione, Rsa, ecc.

unicici

- promuovere un confronto con Uni, ente di normazione volontaria riconosciuto a livello nazionale (L.186/68) ed in ambito europeo, affinché vengano prodotte norme di settore per il comparto sociale coerenti con la specificità dei servizi alla persona e alla comunità.

È importante che il modello Qualità Sociale venga ben compreso e condiviso nella sua impostazione di fondo, sia dagli enti di governo, che dai soggetti che svolgono interventi e servizi: Regioni, Province, Comuni, cooperative sociali e volontariato.

Sulla base di questo documento verranno avviati due gruppi - rispettivamente dei servizi minori e dei servizi anziani - che disegneranno le linee guida per l'accreditamento nei due ambiti specifici.

**Il pubblico  
è garante  
della qualità  
del sistema  
complessivo**

Il sistema qualità per il sociale deve individuare quattro aree di fornitori:

- **fornitore privato autorizzato.** L'autorizzazione è la procedura indispensabile per aprire un servizio. Questo primo livello dovrà indicare il minimo indispensabile per il benessere dell'utente e dei lavoratori: messa a norma della struttura, titoli professionali degli operatori, applicazione del contratto di lavoro, ecc. Si tratta di avviare un percorso di accorpamento e semplificazione delle regole il cui punto d'approdo è coordinare gli enti di controllo e dotare i servizi di una base normativa minima comune a livello nazionali. Questo iter dovrà interessare tanto i servizi consolidati a più ampia diffusione (es. casa di riposo), quanto i servizi rilevanti per i quali mancano per lo più di norme e controlli su cui si sta creando un ampio mercato privato (es. assistenza a domicilio full time per persone non-autosufficienti);
- **fornitore privato certificato.** La certificazione è l'attestato che un ente privato autorizzato rilascia in base a norme private di settore; attesta l'utilizzo da parte del fornitore di sistemi di controllo della qualità. È interesse pubblico che si allarghi quest'area; aziende private e del privato sociale devono essere incentivati non solo ad adottare al proprio interno il controllo qualità, ma anche a migliorare continuamente i risultati con gli utenti. Si tratta di sollecitare UNI a emanare norme di settore per il comparto sociale e di includere, tra i requisiti per la certificazione, la verifica costante dei risultati e la partecipazione degli utenti alla definizione del servizio. Tra i requisiti per la certificazione, naturalmente, è incluso il possesso dell'autorizzazione;
- **fornitore privato accreditato.** L'accreditamento è l'attestato rilasciato da un Ente pubblico sulla base di norme regionali ed eventuali

ulteriori specifiche locali; esso attesta che il fornitore privato possiede tutti i requisiti necessari per vendere i propri servizi all'Ente Locale. Le modalità di acquisto sono: contratto per fornitura globale di un intero servizio (con gara d'appalto e affidamento diretto), retta per l'acquisto di un singolo servizio (con eventuale integrazione da parte del cittadino fruitore), buono-servizio che consente al cittadino di scegliere il fornitore. In ogni territorio, è importante che l'offerta di servizi da parte di fornitori accreditati cresca in numero e tipologia maggiore di quanto occorre al compratore pubblico, poiché la domanda privata deve essere incoraggiata a servirsi su un mercato di qualità. È proprio nell'area dei servizi accreditati che bisogna espandere nei prossimi anni i servizi rilevanti e quelli che vengono acquistati mediante un contributo misto dell'ente pubblico e dell'utente (contribuzione alla retta, buono servizio);

- **servizio pubblico e fornitore per l'ente pubblico.** Quest'area si allarga e si restringe secondo le politiche di produzione e di acquisto dell'ente pubblico. In linea di massima acquista e produce servizi essenziali, offre agevolazioni per l'acquisto di servizi rilevanti. L'ente pubblico deve acquistare servizi solo da fornitori accreditati. I requisiti di qualità richiesti ai fornitori privati devono essere posseduti anche dai servizi pubblici.

### Le norme per la qualità

Il sistema qualità sociale dovrà riguardare:

1. *qualità del fornitore*, in quanto azienda capace di produrre servizi alla persona e alla comunità,
2. *qualità del servizio*, intendendo con questo termine una tipologia di offerta specifica (residenziale, diurno, domiciliare, per minori, per disabili, ecc.),
3. *qualità dell'intervento per il singolo utente* (rispetto al programma, ma anche rispetto ai risultati).

Non rientra negli obiettivi di questo documento affrontare il tema della professionalità, anche se ha una rilevanza forte sulla qualità dei servizi. D'altra parte le norme che dovranno regolare le *figure professionali* in ambito sociale (DL 112/98) aggiungono un livello ulteriore di complessità, che va trattato a parte. Allo stato attuale della normativa, ciò che viene richiesto e attestato è il titolo di studio e in alcuni casi gli anni di lavoro.

Nell'ambito del punto 2, qualità dei servizi, bisogna considerare in modo distinto: *servizi consolidati*, che possono essere definiti in modo sufficientemente standardizzati su tutto il territorio nazionale; *servizi e interventi sperimentali*, che non sono presenti ovunque e che prendono conformazioni organizzative diverse nelle realtà locali, proprio perché sono dentro un percorso innovativo che non è ancora concluso e riconducibile a standard omogenei.

pubblici

Le norme per l'**autorizzazione** devono essere definite in sede nazionale, comprendere le norme di sicurezza per gli ambienti e l'applicazione dei contratti di lavoro.

Le norme per la **certificazione** sono definite da UNI e dovranno riguardare soprattutto il soggetto fornitore e i servizi consolidati. Devono includere il rispetto delle norme per l'autorizzazione. Il certificato di qualità attesta in modo distinto il fornitore e ogni singola linea di servizio prodotta dall'ente.

Le norme per l'**accreditamento** sono definite dalle Regioni, all'interno di alcuni criteri nazionali; dovranno riguardare i fornitori, i servizi consolidati e anche quelli innovativi, quando diventano oggetto di politiche promozionali. Su questa base, gli Enti Locali rilasciano un attestato distinto per il fornitore e i singoli servizi. In via ordinaria possono richiedere l'accreditamento solo i fornitori certificati, per semplificare le procedure (vedi oltre). Ma vanno previsti anche percorsi alternativi per fornitori che non sono certificati (situazioni transitorie e contesti anomali, per es. assenza di norme Uni e presenza di norme regionali; scarsità di enti di certificazione nel territorio di riferimento, ecc.). Gli attestati sono registrati nell'albo dei fornitori accreditati tenuto a livello regionale.

Accreditare la capacità progettuale, comprare risultati e non prestazioni.

La qualità del fornitore dovrà attestare che l'organizzazione è capace di assumere una logica progettuale, sa interpretare le esigenze sociali del territorio e sa combinare le risorse attive e inesprese. Il fornitore è di qualità quando agisce come moltiplicatore delle energie locali. A titolo solo indicativo, vengono qui elencati alcuni criteri per la certificazione e l'accreditamento del fornitore:

- il fornitore possiede strumenti per conoscere la domanda insoddisfatta;
- possiede strumenti per attivare le risorse comunitarie, associazioni, volontariato;
- possiede strumenti per progettare nuovi servizi con finanziamenti pubblici;
- possiede strumenti per progettare nuovi servizi con la contribuzione degli utenti;
- ha curriculum aziendale che attesta esperienza nella gestione di servizi;
- ha legami attivi e consolidati con le risorse comunitarie locali;
- procedure per selezionare, motivare, inserire nuovi operatori;
- strumenti per coordinare e supervisionare il lavoro degli operatori;
- procedure per l'aggiornamento continuo degli operatori;
- solidità aziendale (bilancio economico e patrimoniale);
- produttività sociale (bilancio sociale).



La qualità del servizio consolidato dovrà attestare l'impiego di metodologie ritenute appropriate dalla comunità scientifica e l'adattamento continuo dei metodi alle nuove esigenze, comunque espresse. A titolo indicativo ecco alcuni criteri di qualità del servizio:

- viene erogato sulla base di procedure formalizzate e appropriate;
- esiste un regolamento di servizio;
- fornisce all'utente una guida per l'uso;
- promuove forme associative di utenti;
- ha strumenti consolidati di verifica dei risultati;
- coinvolge gli utenti nella valutazione periodica del processo e dei risultati;
- ha strumenti dedicati per il dialogo interattivo con gli utenti (telefono, sportello, ecc.);
- ha strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- ha la figura del facilitatore di qualità.

Molti di questi criteri valgono anche per i servizi innovativi. Quando il servizio non può basarsi su procedure formalizzate e metodi ritenuti appropriati dalla comunità scientifica sono cruciali gli strumenti di verifica periodica, supervisione, partecipazione degli utenti al controllo di qualità.


La qualità dell'intervento per il singolo utente deve:

- rispondere al programma d'intervento individuale, concordato con l'utente e con eventuali altri operatori co-responsabili
- attestare i risultati conseguiti in termini di: risoluzione del problema, miglioramento, benessere complessivo, riduzione del danno.

### Un sistema di controllo semplificato

Bisogna evitare lavoro burocratico pesante sia agli enti pubblici che agli enti del privato sociale. Se gli Enti Locali dovessero svolgere in proprio tutto il controllo dei fornitori, dovrebbero mettere piedi un apparato pesante di agenzie e di ispettori. Nella sanità il sistema ruota attorno ad agenzie pubbliche regionali, perché i servizi sono gestiti da grandi aziende e hanno un elevato livello di standardizzazione. Nel sociale, come si è detto, i servizi sono prodotti da aziende, molte più piccole, in forma reticolare e diffusa. Il Comune, ente titolare dei servizi sociali - anche quando li gestisce mediante consorzi, istituzioni e aziende speciali - non ha un apparato sufficiente per controllare sistematicamente tutta la qualità dei servizi.

Nel sociale, dunque, la via più economica è di appoggiare una parte del controllo sugli enti di certificazione. Per ottenere questo risultato, i criteri nazionali e le norme regionali per l'accreditamento dei servizi sociali (L. 112/98) dovranno richiedere il possesso della certificazione. Le Regioni potranno aggiungere dei requisiti specifici di volta in volta ritenuti utili per un dato servi-



zio, soprattutto nell'ambito dei servizi innovativi e rinviare per il resto alle norme Uni. In questo scenario, se per essere accreditati, i fornitori dovranno in primo luogo avere la certificazione in quanto aziende che producono servizi alla persona e alla comunità, i compiti ispettivi delle Regioni e degli enti delegati verranno alleggeriti di molto. L'attestato per l'accredimento verrà rilasciato dal Comune (o dalla Provincia), con la sola verifica dei requisiti aggiuntivi eventualmente richiesti dalle norme regionali e nazionali. L'attestato segnala anche la presenza (assenza) di specifiche qualità richieste dal Comune stesso per servizi innovativi o per tipologie di utenti che richiedono una tutela particolare.

Questo sistema è economico perché:

- socializza il lavoro di controllo; una quota viene svolta dal sistema privato di certificazione e una parte dal sistema pubblico di accreditamento;
- alleggerisce per i fornitori la produzione di attestati; la certificazione viene svolta (con cadenza annuale o semestrale) a un costo contenuto; l'accredimento non deve essere ripetuto per ogni singola gara o affidamento; il fornitore che viene acquistato in tutto o in parte dall'ente pubblico verrà valutato solo in merito al progetto presentato alla gara e alle specifiche del particolare servizio acquistato (con retta o buono servizio);
- un accordo tra regioni può consentire al fornitore di essere in regola su un territorio più vasto, senza dover produrre nuova documentazione;
- riduce il tempo e il costo delle procedure di affidamento sia per l'ente pubblico che per i soggetti affidatari, in quanto tutta la documentazione riguardante il fornitore è controllata con la certificazione e anche gran parte della documentazione sui servizi. Per l'affidamento vengono esaminati solo i requisiti richiesti dal contenuto specifico del servizio da affidare. L'ente locale potrà così ridurre il ricorso a gare d'appalto e utilizzare maggiormente l'affidamento diretto.

Questo sistema è praticabile perché:

- in una situazione di concorrenza, quando soprattutto il cittadino avrà maggiore possibilità di scegliere il fornitore, gli stessi fornitori saranno interessati a migliorare la propria qualità e a testimoniarla all'esterno con la certificazione;
- i requisiti per la certificazione (norme UNI) possono essere definiti in modo molto vicino ai requisiti per l'accredimento, cosicché l'ente pubblico debba controllare solo il possesso di pochi requisiti aggiuntivi, ritenuti rilevanti rispetto a esigenze specifiche (servizi innovativi, particolarità di certi utenti, ecc.).

In altre parole la certificazione garantisce la capacità del fornitore di gestire interventi sociali in generale e relativamente a specifiche aree di bisogno. Que-

sti criteri di qualità vengono recepiti dalle norme dello Stato e delle Regioni per l'accreditamento. La certificazione garantisce la veridicità delle dichiarazioni fatte dal fornitore e l'affidabilità del suo sistema organizzativo. Es.: la convenzione stabilisce quali risultati devono essere prodotti. Il fornitore presenta la documentazione dei risultati prodotti e la certificazione deve garantire sul sistema di rilevazione delle informazioni e di produzione dei dati relativamente ai risultati. Questo vale per tutti i criteri di qualità sui quali si basa il processo di certificazione che attesta la capacità dell'ente fornitore di gestire il bisogno.

QUALITA'	UNI	Stato	Regione	Ente Locale
ente fornitore	Norme volontarie Certificazione		albo fornitori accreditati	
servizio consolidato	Norme volontarie Certificazione	norme generali per il territorio nazionale	norme aggiuntive per accreditamento	Accreditamento
intervento per il singolo soggetto				acquisto e monitoraggio dei risultati

Il numero degli enti certificati non deve essere vincolato alla domanda potenziale. Questo evita che si formi un oligopolio e sviluppa una offerta di qualità per i servizi di mercato. L'accreditamento dà diritto a:


- funzionare sul libero mercato
- partecipare a gare pubbliche
- ricevere un affidamento diretto
- partecipare al mercato incentivato dall'ente pubblico (rette e buoni).

### Guidare la transizione

È necessario accompagnare la transizione alle nuove regole, tenendo conto che nessuno degli attori in gioco è preparato ad affrontare il cambiamento. Si tratta di programmare tutte le azioni necessarie per adeguare i Comuni, il privato sociale, i cittadini utenti ad orientarsi nel nuovo sistema dei servizi.

In particolare i fornitori non devono centrare tutte le loro energie sul possesso dei requisiti per essere certificati; è importante incoraggiarli a investire sul miglioramento continuo, per adottare una cultura orientata al cliente-utente. Il sistema di convenzioni in vigore ha sviluppato nei fornitori una cultura esecutiva, orientata agli adempimenti e non ai risultati. Ciò ha mortificato l'autonoma capacità progettuale dei fornitori e ha limitato la capacità di ascolto dei bisogni espressi dal cittadino. Per trasformare i fornitori in soggetti che rispondono ai risultati è necessaria una riconversione interna di grande portata, che riguarda il modo di lavorare dei singoli operatori, dei quadri intermedi e della dirigenza.

L'attenzione del legislatore e del governo dovrà concentrarsi nei prossimi anni sulla transizione dalle norme vigenti al nuovo regime. L'esempio di altri



Paesi europei mostra che un cambiamento normativo di questa portata è possibile solo se si mette in atto un piano culturale e formativo massiccio e coordinato a tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del privato sociale. Il successo è dunque affidato da un lato alla convergenza culturale degli attori e dall'altro alla sincronia dei passaggi da attuare:

- Uni deve definire norme di settore specifiche diverse da quelle su cui si basa la certificazione dell'industria;
- Lo Stato deve definire i criteri essenziali per i servizi consolidati;
- Le Regioni devono definire criteri aggiuntivi relativamente ai propri contesti territoriali e devono attivare i meccanismi per svolgere la funzione di accreditamento e di incentivazione della qualità;
- Gli enti locali devono mettere a punto procedure per l'affidamento senza convenzione (rette, buoni servizio) e gare di appalto centrate sulla qualità e sui risultati;
- I fornitori devono attivare il proprio sistema di qualità per il sociale.

Lo Stato e le regioni devono costruire un vero e proprio piano coordinato di assistenza tecnica e incentivi economici rivolto alle imprese sociali e private che intendono investire per la qualità al proprio interno e per la certificazione. Si tratta di valutare realisticamente il costo che grava sui fornitori per la realizzazione di un cambiamento così rilevante (riconversione culturale, formazione dei quadri interni, elaborazione di procedure e strumenti di monitoraggio della qualità, certificazione).

Questa riconversione costa e impegna egualmente anche gli organi di governo nazionali, Regionali e degli Enti Locali; pertanto va guidata con linee di indirizzi, formazione, monitoraggio e assistenza tecnica rivolta ai dipendenti pubblici. Infine, quando il sistema sarà a regime, gli organi di governo dovranno continuare a promuovere il miglioramento continuo con incentivi, riconoscimenti ai casi di eccellenza e divulgazione delle buone pratiche.

La presente rassegna aggiorna la precedente, pubblicata sul n. 8 di "Pianeta Infanzia", riportando una descrizione delle principali leggi regionali promulgate in materia d'infanzia e famiglia dal 1 gennaio al 31 agosto 1999.

### REGIONE BASILICATA

#### L.R. 29 marzo 1999, n. 9

*Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale*

(B.U.R. n. 20 del 30 marzo 1999)

Volendo promuovere iniziative concrete di solidarietà per tutti coloro che hanno subito violenze sessuali, la Regione istituisce un fondo di solidarietà per donne, uomini, bambini e bambine che necessitano di tutela e sostegno giudiziario. Il fondo è intitolato all'avvocato Ester Scardaccione, presidente della Commissione regionale pari opportunità, prematuramente scomparsa, per riconoscerle la dedizione con cui si è dedicata alle vittime di reati.

Il fondo viene utilizzato per coprire integralmente le spese legali per la costituzione di parte civile, sostenute dalle persone che hanno subito violenze sessuali.

Il 20% del fondo di solidarietà deve essere destinato al finanziamento di campagne sia di prevenzione, sia di educazione alla non violenza (con particolare riguardo a bambine, bambini e donne che si trovano in posizioni a rischio) promosse dalla Commissione regionale

per la pari opportunità tra uomo e donna.

### REGIONE CALABRIA

#### L.R. 29 marzo 1999, n. 8


*Provvidenze a favore di soggetti affetti da particolari patologie*

(B.U.R. n. 34 del 3 aprile 1999)

Con questa legge la Regione Calabria si fa carico di oneri assistenziali per gli interventi, non rientranti nelle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale, a favore di soggetti affetti da particolari patologie.

Rientrano nelle patologie e negli interventi che legittimano l'impegno finanziario della Regione:

- i trapianti d'organo e di tessuti, comprensivi di assistenza post-operatoria in Italia e all'estero;
- neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie antiblastiche in Italia;
- sindromi rare, congenite o acquisite;
- patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;
- trattamento terapeutico con metodo Doman;
- fecondazione assistita.



Le prestazioni assistenziali previste in forma di rimborso, sono erogate ai residenti nella Regione che abbiano un reddito lordo familiare non superiore ad ottanta milioni annui.

Nel rimborso delle spese rientrano anche le spese di viaggio e di permanenza connesse a interventi di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono professionalità specifiche e che non sono immediatamente disponibili nell'ambito del servizio regionale o nazionale. Nel caso in cui le cure siano rivolte a minori, e quando sia necessaria la presenza di entrambi i genitori, i rimborsi sono estesi a questi ultimi.

#### REGIONE EMILIA ROMAGNA

##### **L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

*Riforma del sistema regionale e locale*  
(B.U.R. n. 52 del 26 aprile 1999)

Con la presente legge la Regione vuole riqualificare e alleggerire gli apparati burocratici, semplificare le procedure amministrative ed introdurre misure finalizzate all'inserimento di regole di concorrenzialità, al fine di garantire maggiore efficacia nella gestione dei servizi pubblici locali.

Per far sì che le finalità su indicate si concretizzino, l'art. 2 definisce i principi generali e distribuisce le funzioni tra i vari livelli di governo locale e gli obiettivi da perseguire:

- valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, per attuare il principio di sussidiarietà;

- razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
- valorizzazione dell'apparato organizzativo già esistente, assegnando alle strutture già esistenti le nuove funzioni.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi sociali, la Regione detta norme sui principi e criteri generali per la riforma organica della legislazione. La normativa deve garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sia individuale che sociale, con particolare riguardo alle persone e alle famiglie, per la collaborazione dei vari soggetti coinvolti sia in ambito sociale che sanitario. Per quanto riguarda i minori la programmazione è volta a garantire il soddisfacimento dei bisogni in ambito scolastico ed educativo.

La Regione deve inoltre promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate per far in modo che le cause di disagio sociale siano rimosse o ancor meglio prevenute.

I servizi, infine, devono essere in grado di garantire flessibilità e personalizzazione nelle risposte, anche mediante strumenti che misurino e controllino i risultati ottenuti.

##### **L.R. 25 maggio 1999, n. 10**

*Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato*  
(B.U.R. n. 69 del 27 maggio 1999)

La norma in esame si pone il fine di rendere effettivo il diritto allo studio e di far sì che ogni persona abbia

la possibilità di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo sia statale che non; inoltre vuole concretizzare il diritto di apprendimento per tutto l'arco della vita della persona.

Perché tali diritti si concretizzino, la Regione promuove interventi mirati a rimuovere ostacoli di natura economica, sociale e culturale; promuove inoltre le azioni di prevenzione e di recupero del disagio giovanile. Tra le finalità della legge rientra l'attività di sostegno del sistema scolastico e formativo, che deve costantemente rapportarsi con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.

Viene individuato e promosso un sistema di interventi per favorire il diritto allo studio di alunni di scuole statali e non, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le offerte educative e formative rispettando le identità pedagogico-didattiche, culturali e la libertà di scelta educativa delle famiglie.

Tali interventi vengono indirizzati, in particolare, verso la popolazione con livelli di scolarità più bassi, che vive spesso in gravi situazioni di disagio.


Per la legge in questione, vengono identificati come soggetti formativi:

- le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli enti locali, nonché da enti, associazioni e fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i comuni;
- le scuole statali;
- le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fini di lucro, denominati "scuole non statali".

L'art. 2 determina le tipologie di interventi volti a realizzare l'accesso e la frequenza alle attività formative; tra esse ricordiamo: la fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare, il servizio di mensa, i servizi di trasporto e facilitazioni del viaggio, i servizi e i sussidi per i soggetti portatori di handicap. Vengono inoltre menzionati tra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alla scuola, forniture di attrezzature e di strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, utilizzati per progetti di sperimentazione didattica e progettazione educativa. Rientrano nelle finalità menzionate nell'art. 2 tutte quelle azioni che sono volte a prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché il sostegno a servizi educativi per minori.

L'art. 3 descrive i servizi educativi per minori, specificando che essi hanno come fine quello di potenziare le opportunità educative; debbono inoltre avere carattere educativo e ricreativo, rientrare nell'orario non scolastico ed essere destinati a soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie elencate sopra.

Il titolo IV della legge è dedicato alla definizione delle modalità degli interventi che sono sopra elencati.



**REGIONE LOMBARDIA**  
.....

**L.R. 11 febbraio 1999, n. 8**

*Interventi a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome.*  
(B.U.R. n. 6 del 12 febbraio 1999, suppl. ord.)

Seguendo i principi sanciti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dell'articolo 3 del proprio Statuto, la Regione Lombardia garantisce il diritto di libertà di educazione, e, in base a tale principio, riconosce la funzione sociale delle scuole materne. Per far sì che tale funzione sia promossa appieno, vengono sviluppate e sostenute le attività mediante interventi finanziari volti a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle scuole statali e non statali sull'intero territorio regionale.

A beneficiare del sostegno finanziario sono tutte le scuole materne non statali e non comunali, purché non abbiano fini di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

Per far sì che il principio della libertà di educazione sia effettivo, viene garantito dall'art. 2 della presente legge il rispetto delle differenti tradizioni culturali, religiose ed educative.

Anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie, la Regione annualmente interviene con propri contributi per sostenere i costi di gestione delle scuole non statali e non comunali. I contributi sono erogati mediante i comuni che stipulano apposite convenzioni sulla base di criteri proposti al Consiglio regionale dalla Giunta regionale e debbono

avere una durata minima di tre anni, rinnovabili tacitamente in mancanza di disdetta.

**REGIONE MOLISE**  
.....

**L.R. 26 aprile 1999, n. 16**

*Istituzione del servizio per il trasporto di emergenza neonatale*  
(B.U.R. n. 8 del 30 aprile 1999)

Per garantire al neonato una migliore assistenza nella struttura più idonea alle sue necessità e per far sì che il rapporto tra costi e benefici sia il più favorevole nell'organizzazione delle cure perinatali, la legge istituisce il Servizio di trasporto di emergenza neonatale.

Lo STEN (Servizio trasporto emergenza neonatale) è integrato nel Sistema di emergenza territoriale, il cui numero telefonico unico è 118. Lo STEN è la struttura di collegamento tra i punti di nascita periferici e il Centro di terapia intensiva neonatale, deve consentire un rapido e sicuro trasporto dei neonati che hanno necessità di assistenza superiore rispetto a quella garantita dall'ospedale di nascita. Lo STEN ha il compito di effettuare trasporti di neonati, al momento della nascita, quando non sia stato possibile effettuare il trasferimento materno - fetale; trasporti di neonati ad altri centri chirurgici non presenti nella sede del Centro di terapia intensiva neonatale; trasporti diagnostici o trasporti back-transport, cioè dal luogo di nascita dopo la risoluzione della fase acuta della malattia.



## REGIONE SARDEGNA

### L.R. 26 febbraio 1999, n. 8

*Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali".*  
(B.U.R. n.7 del 8 marzo 1999)

Con la presente legge la Regione Sardegna trasferisce ai comuni alcuni servizi e sussidi a favore di particolari categorie di cittadini, così come previsto dall'art. 4. Tra le altre, sono trasferite le funzioni amministrative concernenti gli interventi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni, nonché dei nefropatici.

Rientrano, inoltre, nelle funzioni trasferite le risorse necessarie per il rimborso delle spese per il trasporto degli handicappati e il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche.

È la Regione che determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite, al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.

L'art. 6 della norma in esame prevede che, ai comuni che a decorrere dall'anno 1999 provvedano all'assunzione di operatori sociali, siano erogati contributi ad integrazione di quelli già erogati dall'art. 55 della L.R. n. 4 del 1988, con una quota pari all'80% della spesa loro sostenuta.

Gli articoli successivi prevedono la ripartizione dei contributi in base ai capitoli di spesa definiti; in parti-

colare, l'art. 11, prevede che, vista l'urgenza e l'inderogabilità di interventi, quali l'affidamento di minori ed anziani disposti dai giudici o altre gravi emergenze documentate dai comuni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni.

## REGIONE TOSCANA

### L.R. 10 marzo 1999, n. 11

*Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile, per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti*  
(B.U.R. n. 19 del 19 marzo 1999)

La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e alla lotta diffusa contro i poteri occulti, sostiene iniziative di sensibilizzazione particolarmente rivolte ai giovani.

Vengono promossi differenti interventi, tra i quali la raccolta e la diffusione di informazioni bibliografiche, documentarie e statistiche, la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale documentale e direttivo della scuola, la valorizzazione delle tesi di laurea relative ai temi in questione.

Sono previste inoltre azioni volte a rendere sicura la città.

La Giunta regionale svolgerà le funzioni amministrative di attuazione



della legge, e il Consiglio regionale approverà direttamente le direttive triennali di attuazione della legge.

Al fine di svolgere attività di consulenza è costituito il Comitato tecnico scientifico, che ha tra i suoi componenti un sovrintendente scolastico regionale, un capo d'istituto e un insegnante, un esperto di metodologia didattica, un esperto del Centro di documentazione culturale della legalità democratica.

**L.R. 14 aprile 1999, n. 22**

*Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti*

(B.U.R. n. 12 del 23 aprile 1999)

Per raggiungere la piena e completa realizzazione dei diritti alla persona, mediante l'integrazione dei diritti sociali e sanitari, quelli relativi alla casa, all'istruzione, al diritto allo studio, alla cultura, al tempo libero, alla formazione, al lavoro e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona, la legge definisce il quadro degli interventi educativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, non compresi nella precedente legge regionale n. 72/97 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati".

La legge si impegna a rispettare i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989) e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Pertanto, la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi sono total-

mente volte al rispetto della libertà e della dignità, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, garantendo uno sviluppo armonico e completo dell'identità di bambine e bambini. La legge si impegna inoltre a far sì che essi partecipino alla vita sociale, culturale ed economica, ottenendo una realizzazione individuale e sociale.

Il Titolo II è interamente dedicato alla definizione e alla suddivisione dei compiti tra gli enti locali; la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento degli interventi educativi, definendo i criteri per la gestione dei servizi, gli standards strutturali e qualitativi, i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi per minori, ripartendo le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e realizzando progetti innovativi e sperimentali.

Per raggiungere i fini e gli obiettivi elencati, la Regione promuove attività di ricerca, di studio, di documentazione, di sperimentazione collaborando con università, enti ed istituti di ricerca e documentazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi.

La Provincia, secondo la legge 142/90, "Ordinamento delle autonomie locali", concorre alla elaborazione del piano regionale di indirizzo e in particolare partecipa alla definizione del piano zonale per gli interventi. Il Comune, invece, gestisce i servizi e gli interventi di propria competenza in forma diretta, in associazione con più Comuni o mediante delega alla Comunità montana.

Il Titolo III è dedicato agli interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adolescenti: diversificati, per garantire azioni adeguate alla domanda, ed "elastici" per assicurare un adeguamento ai differenti bisogni.

Gli interventi da realizzare previsti dalla legge sono:

- nido di infanzia e tipologie organizzative complementari ad esso;
- interventi di continuità educativa per il tempo libero, rivolti sia all'infanzia che all'adolescenza;
- tutti gli interventi che non rientrano nelle prime due categorie, ritenuti utili per dare risposte ai differenti bisogni.

Il nido d'infanzia, secondo l'art. 12, è un servizio educativo e sociale rivolto a tutti i bambini da tre mesi a tre anni, dove sono assicurati giornalmente programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano. Tale servizio concorre, con le famiglie, alla crescita, alla cura, alla formazione, allo sviluppo e al benessere psicofisico del bambino.

Oltre agli asili nido, la legge prevede i "servizi educativi complementari", nati per rispondere alle differenziate esigenze delle famiglie. Si tratta di luoghi in cui i bambini, in presenza dei loro genitori o meno, possono svolgere attività ludiche, culturali, didattiche e di aggregazione sociale.

La normativa non si rivolge soltanto alla prima infanzia, infatti l'art. 15 prevede interventi mirati all'infanzia e all'adolescenza, in particolare per l'utilizzo del tempo libero, che si concretizzano in progetti finalizzati a promuovere una socializzazione posi-

tiva dei giovani e a dare continuità educativa nei periodi di vacanza.

Tutti gli interventi previsti sono caratterizzati dal coinvolgimento diretto della famiglia che si esprime riguardo alle scelte educative e partecipa ad esse.

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### L.R. 27 gennaio 1999, n. 4


*Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (B.U.R. n. 6 del 2 febbraio 1999)*

La legge 77 del 1994 detta i principi a cui debbono rispondere gli asili-nido della Regione Valle d'Aosta: l'art. 1 definisce l'asilo-nido come servizio socio-educativo, avente come scopo primario lo sviluppo della personalità dei bambini sino a tre anni, attraverso attività formative, educative e pedagogiche.

La legge del 1999, apporta modifiche al testo del '94: in particolare l'art. 5 prevede che attualmente gli asili non possano essere costituiti con un numero di posti inferiori a quindici.

Modifiche sono introdotte anche dall'art. 14, che prevede la possibilità da parte degli enti locali di gestire gli asili-nido mediante forme dirette ed indirette, prioritariamente attraverso cooperative sociali; resta comunque agli enti locali la vigilanza e il controllo sugli stessi.

L'art. 32 della legge del '94 è stato modificato dalla normativa in esame,



e sancisce che il rapporto medio tra educatore e bambini non deve essere superiore ad uno a sei; tale rapporto è ridotto ove siano presenti bambini portatori di handicap, ed in base alla gravità dei casi viene anche previsto personale d'appoggio.

**L.R. 12 gennaio 1999, n. 3**

*Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili*  
(B.U.R. n. 4 del 19 gennaio 1999)

Sono promosse dalla Regione Valle d'Aosta le iniziative e gli interventi volti a favorire la vita di relazione alle persone disabili; con l'art. 1 si prevedono azioni per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici pubblici e privati, quali condizioni essenziali per favorire la partecipazione alle attività sociali da parte dei disabili.

L'art. 2 stabilisce che per perseguire le finalità sopra elencate sono previsti numerosi interventi, in particolare: la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione volte alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale; i finanziamenti per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati, nonché per l'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi per la locomozione ad uso privato.

**REGIONE VENETO**

**L.R. 16 agosto 1999, n. 38**

*Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto*  
(B.U.R. n. 71 del 17 agosto 1999)

La Regione, per attuare la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", riconosce alto valore scientifico e sociale alla costituzione di banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali, da cui ricavare cellule che impiantate possono costituire un'alternativa al trapianto di midollo osseo.

La Giunta regionale promuove campagne di sensibilizzazione mirate allo stimolo e all'educazione a una cultura del dono del midollo osseo e dei cordoni ombelicali, stabilisce inoltre i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto e alla conservazione dei cordoni ombelicali, nonché alla individuazione e alla tipizzazione dei donatori.

**Legge n. 10, 11 febbraio 1999**  
**Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza**

(B.U.R. n. 16 del 17 febbraio 1999)

**Art. 1.**

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.

**Art. 2.**

(Finalità e principi)

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.

2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.

3. A tal fine i Comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali,


garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.

**Art. 3.**

(Commissione consultiva)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali-Presidente;
- b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
- c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati dall'ANCI di Puglia;
- d) un membro, esperto in materia, designato dall'UPI di Puglia;
- e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
- g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;



- h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;
- j) due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
- k) dirigente Settore servizi sociali della Regione;
- l) dirigente Ufficio minori della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

#### **Art. 4.**

*(Centro regionale di documentazione)*

1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La Giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

- a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.

3. Per sostenere le attività del presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.

#### **Art. 5.**

*(Ambiti territoriali)*

1. L'Assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sen-

tito il parere della Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'UPI e dell'ANCI di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

#### **Art. 6.**

*(Competenze delle Province)*

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.
2. Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

#### **Art. 7.**


*(Piani territoriali di intervento)*

1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:
  - a) definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;

- b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
- c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
- d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della L. 285/1997;
- e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
- f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:
  - 1) del livello territoriale di intervento;
  - 2) dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
  - 3) della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;
  - 4) della durata e dei tempi di realizzazione;
  - 5) della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.



**Art. 8.**

*(Finanziamenti)*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue:

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla L. 285/1997.

4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:

- a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;

b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;

c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;

d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. 285/1997;

e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.

5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.

6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.

**Art. 9.**

*(Norma finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio previ-




ste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.

2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per l'infanzia e l'adolescenza - legge 285/1997 e legge 451/1997 - Entrate vincolate".

3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge 285/1997 e legge 451/1997".

4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per interventi in favore dei minori - Legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo".

107



## Regione Toscana

### Legge n. 22, 23 aprile 1999 Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti

(B.U.R. n. 12 del 23 aprile 1999, parte Prima, Sezione I)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione con la presente legge definisce il quadro degli interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adolescenti, non ricompresi dalla LR 3 ottobre 1997, n. 72 (*Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati*), tesi a garantire i diritti di questi soggetti sociali, e a tal fine promuove e coordina interventi educativi unitari e globali, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, anche attraverso la loro integrazione con quelli sociali e sanitari, con quelli relativi alla casa, all'istruzione, al diritto allo studio, alla cultura, al tempo libero, alla formazione, al lavoro e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona.

2. La Regione opera nel rispetto dei principi della convenzione ONU, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo*, fatta a New York il 20 novembre 1989, della quale assume le finalità, a fondamento degli interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. A tal fine la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno, dell'autorganizzazione, della integrazione delle diverse culture, garantendo il diritto all'educazione, all'istruzione e promuovendo la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

4. La Regione indica, quale principio prioritario della programmazione degli interventi educativi, la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, da attuarsi attraverso lo strumento della concertazione.

**TITOLO II**  
**SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E**  
**ORGANIZZAZIONE**

**CAPO I**  
**I SOGGETTI ISTITUZIONALI**

**Art. 2**  
*(La Regione)*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi generali della programmazione, approva:

- a) il Piano di indirizzo per gli interventi educativi, redatto con il concorso di enti locali, istituzioni pubbliche e dei soggetti privati operanti nel settore;
- b) i Regolamenti di attuazione della presente legge.


2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi educativi;
- b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li regolano;
- c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento della autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché dei requisiti qualitativi aggiuntivi necessari per l'accredimento;

- d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi;
- e) controllo e verifica dell'attuazione del Piano di indirizzo per gli interventi educativi;
- f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;
- g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano di indirizzo per gli interventi educativi;
- h) promozione e coordinamento di interventi educativi unitari e globali a livello regionale;
- i) realizzazione, sentiti i Comuni interessati, di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale.

3. La Regione per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, promuove attività di studio, ricerca, documentazione, e la sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, con la collaborazione dell'Università, di Enti e Istituti di ricerca e di documentazione, secondo le previsioni del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, e persegue altresì il coordinamento e l'integrazione dei flussi informativi con quelli attinenti all'intervento sociale al fine di ottenere una rappresentazione globale delle problematiche, anche avvalendosi dell'Osservatorio Sociale di cui all'articolo 64 della LR 72/1997.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Regione in collaborazione con le agenzie educati-



vi presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica.

**Art. 3**

*(La Provincia)*

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", concorre alla elaborazione del piano regionale di indirizzo di cui all'art. 6.

2. In particolare la Provincia:

- a) concorre alla definizione del piano zonale per gli interventi educativi di cui all'art. 8 della presente legge, approvato dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 12 della LR 72/1997, al fine di coordinare gli interventi di propria competenza;
- b) partecipa, in relazione agli interventi di propria competenza, alle sedute della articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, che hanno ad oggetto la formazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;
- c) elabora ed attua progetti ed interventi in materia di orientamento e formazione professionale ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Provincia in collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica.

**Art. 4**

*(Il Comune)*

1. Il Comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di servizi ed interventi educativi di cui alla presente legge.

2. Il Comune gestisce i servizi e gli interventi di propria competenza in uno dei seguenti modi:

- a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla L. 8 giugno 1990 n. 142;
- b) in associazione con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria di cui all'art. 19 della LR 72/1997, attraverso le forme previste dalla L.142/1990;
- c) mediante delega alla Comunità montana.

3. I Comuni concorrono alla programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano regionale di indirizzo di cui all'articolo 6, mediante programmi e progetti educativi contenuti nel Piano comunale annuale relativo all'offerta complessiva degli interventi educativi di cui alla presente legge. Il Piano comunale annuale comprende l'offerta complessiva degli interventi educativi ed in particolare:

- i servizi erogati direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 6;
- i programmi e i progetti educativi comunali attuativi del piano di indirizzo regionale;
- progetti, interventi, attività complementari e organiche presentate o concordate con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica, con le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale, nonché dei privati, o di reti anche informali di persone e famiglie.

4. L'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci valuta il Pia-

no annuale, di cui al precedente comma, per la parte attuativa degli obiettivi del Piano regionale di indirizzo, e individua le priorità per la formazione del Piano di zona.

5. Il Comune gestisce nelle forme prescelte, anche avvalendosi dei soggetti iscritti agli albi relativi di cui alle LL.RR. 26 aprile 1993 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, 28 gennaio 1994 n. 13 e successive modifiche e integrazioni e 9 aprile 1990 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, relative al volontariato, alla cooperazione sociale, all'associazionismo e di altri soggetti del privato sociale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25 della LR 72/1997, i propri interventi contenuti nei piani educativi zonali approvati ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della presente legge, e sostenuti da finanziamenti regionali.

6. I Comuni per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con Enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 5 e autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del rispettivo Regolamento di cui all'articolo 11. In presenza delle suddette convenzioni, i Comuni, anche in forma associata, assicurano il coordinamento tecnico pedagogico con gli altri analoghi servizi pubblici eventualmente presenti sul proprio territorio.

7. Le strutture pubbliche che ero-

gano i servizi di cui alla presente legge devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal rispettivo Regolamento di cui all'articolo 11, per l'accreditamento dei soggetti privati.

## CAPO II

### I SOGGETTI PRIVATI

#### Art. 5

*(Autorizzazione e accreditamento)*

1. I Comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo nel rispetto della normativa vigente.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti di cui all'articolo 11.

3. Il Comune, nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti di cui all'articolo 11 e del Piano comunale annuale di cui all'articolo 4, comma 3, e nell'ambito delle risorse programmate, concede, ai soggetti privati che ne facciano richiesta, l'accreditamento ai fini del convenzionamento di cui all'articolo 4, comma 6.


## CAPO III

### STRUMENTI, PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE ED AMBITI TERRITORIALI

#### Art. 6

*(Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi)*

1. Il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi è l'atto di programmazione settoriale con cui la



Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce, coordina ed integra tra loro, le politiche educative.

2. Il Piano è costituito da due parti distinte, la prima delle quali orienta ed indirizza gli interventi di competenza degli Enti locali, al fine di rendere omogenei ed elevare progressivamente gli standard delle prestazioni educative, la seconda specifica e rende operativi i progetti di interesse regionale, di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera i), individuati dal programma regionale di sviluppo.

3. La prima parte del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, relativa agli interventi degli enti locali, è a sua volta articolata in tre parti:

a) il programma finanziario annuale, con il quale sono assegnate alle zone, di cui all'articolo 8, e agli eventuali progetti di interesse regionale, le risorse allocate nel bilancio regionale, indicando:

1. la disponibilità complessiva delle risorse e l'indicazione delle fonti relative di finanziamento, con evidenza dei relativi capitoli di bilancio e specificazione di eventuali vincoli di destinazione derivanti da finanziamenti statali o comunitari;
2. l'eventuale individuazione per tipologia di spesa;
3. l'eventuale stanziamento riservato ai progetti di interesse regionale, non superiore al dieci per cento della disponibilità complessiva;

4. la quota delle risorse complessive, compresa tra il dieci per cento ed il venti per cento, attribuita ai Comuni che adottano la forma associata di gestione con tutti i Comuni ricompresi nella zona di cui all'articolo 8, comma 1, per la parte prevalente degli interventi educativi;

b) Il disciplinare di attuazione, contenente:

1. i criteri e i parametri oggettivi di ripartizione tra i diversi ambiti territoriali, determinati tenendo conto, tra l'altro, dei servizi e progetti esistenti nelle zone, dei bisogni rilevati nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale, delle indicazioni fornite dai soggetti titolari delle funzioni con distinta evidenza per i finanziamenti statali;

2. le modalità e procedure essenziali per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;
3. le modalità di monitoraggio, valutazione e documentazione;
4. i termini e modalità di rendicontazione;
5. gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le condizioni e modalità di eventuale revoca e ridestinzioni dei finanziamenti;

c) Il dispositivo di piano, comprendente:

1. gli obiettivi generali cui deve essere rivolta l'azione degli enti locali e le priorità da assumere;
2. le tipologie e le caratteristiche degli interventi da privilegiare;
3. le forme di raccordo e di integrazione tra gli interventi educativi

- e quelli di assistenza sociale;
4. i criteri generali per la valutazione e la selezione dei progetti e degli interventi e per l'attribuzione dei finanziamenti ai destinatari, con previsione di eventuali vincoli di concorso finanziario e di fattispecie di esclusione;
  5. la definizione degli indicatori per la verifica di efficacia degli interventi;
  6. gli eventuali altri interventi previsti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c).

4. La seconda parte del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, relativa ai progetti di interesse regionale contiene:

- a) la specificazione di ciascun progetto in conformità alle disposizioni della presente legge;
- b) la ripartizione tra i progetti, delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale, relativamente agli interventi diretti della Regione nel settore di competenza del piano;
- c) le determinazioni tecnico progettuali e le modalità ed i tempi di attuazione;
- d) le forme di collaborazione, anche mediante convenzioni o accordi di programma, con i soggetti istituzionali, sociali e privati il cui concorso è necessario per la realizzazione degli interventi;
- e) le metodologie per la valutazione e la verifica degli effetti che ciascun progetto produce negli ambiti territoriali interessati;
- f) i progetti attivati dalla Regione con quote riservate di finanziamenti derivanti da leggi statali.


## Art. 7

*(Elaborazione e approvazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi)*

1. La Giunta Regionale predisporre il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi assicurando la partecipazione, anche mediante forme di concertazione, dei soggetti istituzionali e sociali interessati.

2. La Giunta Regionale, acquisiti i pareri di cui al comma 1, presenta il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi al Consiglio Regionale per la sua approvazione, almeno tre mesi prima della data di prevista decorrenza; il Piano ha validità triennale, di norma coincidente con quella del programma regionale di sviluppo e ne segue i criteri di scorrimento e le modalità di aggiornamento. Il relativo programma finanziario è aggiornato di norma annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono, di norma, la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenti la necessità.

3. Ai fini della formazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, il Consiglio regionale definisce, su proposta della Giunta, direttive in ordine alle modalità di raccordo e di integrazione tra il Piano Regionale di indirizzo per gli interventi educativi, il Piano di indirizzo per il diritto allo studio, il Piano integrato sociale regionale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della LR 72/1997.



4. In concomitanza con la presentazione del Piano Regionale di indirizzo e del suo aggiornamento, la Giunta Regionale è tenuta a presentare una dettagliata relazione al Consiglio Regionale contenente un'analisi sui risultati conseguiti nell'attuazione della presente legge nell'anno precedente. La relazione dovrà contenere un rendiconto finanziario per ogni Piano di Zona con la quantificazione dei soggetti beneficiari dei singoli interventi.

#### **Art. 8**

*(La zona: il piano zonale  
per gli interventi educativi)*

1. L'ambito territoriale di associazione tra i Comuni per la programmazione e la realizzazione di interventi educativi coordinati ed integrati, e di riferimento per l'allocazione delle risorse necessarie a garantirne l'efficienza con il conseguimento degli obiettivi della programmazione zonale, è la zona di cui all'articolo 19 della LR 72/1997.

2. Il piano zonale per gli interventi educativi è l'atto in cui sono riassunti, coordinati e integrati, i programmi ed i progetti di intervento dei comuni, della Provincia e degli altri soggetti pubblici o privati, di cui al precedente articolo 4, comma 3; esso individua l'entità dei finanziamenti messi a disposizione per ciascun progetto da parte dei Comuni e gli altri soggetti pubblici o privati, le risorse regionali integrative eventualmente necessarie per la completa realizzazione di ciascun programma o progetto, ed i rispettivi soggetti attuatori.

3. Il piano zonale per gli interventi educativi definisce, altresì, le modalità di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione, gli indicatori di verifica dell'efficacia e della qualità degli interventi.

4. In particolare il piano zonale per gli interventi educativi deve prevedere l'integrazione ed il coordinamento con le azioni per il diritto allo studio e con i progetti integrati di area di cui agli articoli 9 e 10 della LR 19 giugno 1981, n. 53, "Interventi per il diritto allo studio", e successive modificazioni.

5. Il piano zonale degli interventi educativi concorre al coordinamento degli interventi di politica sociale, assumendo le indicazioni di cui all'art. 28, comma 2, della LR 72/1997 ed individuando specificatamente i programmi e gli interventi educativi che afferiscono ai progetti integrati di sostegno, atti a garantire risposte globali ai bisogni rilevati e contenuti nel piano zonale di assistenza sociale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della LR 72/1997.

6. Il piano zonale per gli interventi educativi è approvato e trasmesso alla Giunta Regionale, ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della presente legge, a cura della articolazione territoriale della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 12 della LR 72/1997, entro i termini indicati dal Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi.

7. La Provincia può trasmettere alla Giunta Regionale propri pareri ed osservazioni nell'ambito delle ma-



terie di competenza in merito al piano zonale per gli interventi educativi.

### TITOLO III GLI INTERVENTI EDUCATIVI

#### Art. 9

*(Finalità degli interventi)*

1. Gli interventi educativi sono rivolti all'infanzia e agli adolescenti e sono realizzati con contenuti e modalità tali da assicurare la massima diversificazione dell'offerta in relazione ai diritti dei cittadini, l'elasticità dell'organizzazione e la flessibilità delle risposte per un loro adeguamento ai diversi bisogni.

2. Le modalità programmatiche ed operative saranno tese alla integrazione delle politiche rivolte ai cittadini utenti ed all'ottimizzazione dell'uso delle risorse, secondo i criteri di economicità e qualità degli interventi.

3. La Regione assume altresì, all'interno degli strumenti della programmazione, le finalità proprie delle seguenti tipologie di intervento:

- a) servizi educativi per la prima infanzia;
- b) servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- c) azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento e la fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche culturali ed etniche.

4. Fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 34 della LR 72/1997, la Regione, al fine di assicurare l'efficacia degli interventi, persegue:


- a) la promozione di interventi educativi a partire dai primi anni di vita che assolvano a compiti di prevenzione rispetto a difficoltà nei percorsi di crescita dei bambini e dei ragazzi;
- b) la valorizzazione in ogni tipologia di intervento di una progettazione pedagogica che attenga alla dimensione organizzativa, relazionale e culturale del servizio stesso;
- c) l'integrazione e il coordinamento dei diversi interventi sociali, culturali e formativi;
- d) la messa in rete dei servizi e delle opportunità per coordinare le risorse e per favorirne la fruizione in relazione ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie;
- e) la realizzazione di attività nelle scuola ed in collaborazione con essa per dare continuità agli interventi educativi nel tempo dell'extra-scuola.

#### Art. 10

*(Tipologie degli interventi)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, consistono in:

- a) servizi di nido di infanzia, e nuove tipologie organizzative di servizi educativi complementari al nido;
- b) interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti;
- c) ogni altro intervento ritenuto utile per dare risposta a nuovi e diversi bisogni.



### Art. 11

*(Regolamenti di attuazione)*

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i Regolamenti che disciplinano le modalità di rilascio e di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi di cui agli articoli 12 e 13, nonché all'art. 15 limitatamente a quelli che si realizzano in forma residenziale, prevedendo, in particolare, per ciascuna tipologia di intervento:

- a) i requisiti tecnico-strutturali;
- b) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
- c) i moduli operativi ed organizzativi;
- d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori, compresa l'applicazione del contratto di lavoro relativo alle mansioni svolte;
- e) la formazione continua del personale;
- f) le modalità di partecipazione delle famiglie utenti all'accesso e alla gestione dei servizi.

2. I Regolamenti disciplinano altresì i requisiti ulteriori richiesti al fine dell'accREDITAMENTO dei servizi realizzati da parte dei privati, comprendendo, per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 12, il coordinamento tecnico pedagogico.

### Art. 12

*(Nido di infanzia)*

1. Il nido di infanzia, come servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, ove si assicura, quotidianamente, la realizza-

zione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo pomeridiano, concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido di infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra sessi.

3. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi di infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi di infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano.

4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micro nidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima del micro nido sarà determinata dal regolamento di cui al precedente articolo 11.

### Art. 13

#### *(Servizi educativi complementari per la prima infanzia)*

1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo.


2. I servizi integrativi possono comprendere:

a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali

ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);

b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni, affidati ad educatori con specifiche competenze professionali, per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;

c) servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare), sia presso il domicilio degli educatori (educatore a domicilio), con le stesse caratteristiche di professionalità, nonchè di stabilità e continuità degli interventi, sulla base di standard strutturali ed organizzativi



individuati nel Regolamento di cui al precedente articolo 11.

**Art. 14**

*(Regolamenti comunali)*

1. Il Comune, nell'ambito del proprio Regolamento, da adeguarsi a seguito dell'approvazione dei Regolamenti regionali attuativi della presente legge, determina le modalità di funzionamento, i criteri di accesso alle diverse tipologie di servizi e determina le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione ai nuclei mono-parentali, alle condizioni socio-economiche e professionali dei genitori, nonché ai bambini portatori di handicap.

**Art. 15**

*(Interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti)*

1. Gli interventi di continuità educativa per il tempo libero e nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, si concretizzano nella realizzazione di progetti e di attività finalizzati a promuovere una socializzazione positiva, favorire, attraverso l'uso del tempo libero, l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria individualità personale e sociale, la creatività e la partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla decisione e alla progettualità.

2. Per detti interventi, al fine di promuovere un sistema formativo integrato, è opportuno prevedere il supporto di operatori educativi con spe-

cifica competenza professionale, forme di continuità con la scuola pur nella valorizzazione della specificità delle diverse esperienze, l'integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie.

3. Detti interventi debbono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo della famiglia che si esprime nella partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione.

**Art. 16**

*(Coordinamento ed integrazione degli interventi)*

1. I Comuni garantiscono il coordinamento e l'integrazione della programmazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 15 e 19 della presente legge con forme e modalità che assicurino la loro messa in rete, una accessibilità ottimale, ed il controllo e la verifica di qualità.

**TITOLO IV**

**NORME FINALI**

**Art. 17**

*(Strutture del demanio regionale)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi servizi, la Regione può mettere a disposizione dei soggetti gestori, nelle forme previste dalla LR 16 maggio 1991, n. 20 Demanio e patrimonio della Regione Toscana, strutture del proprio demanio con vincolo di destinazione per la durata del servizio.

**Art. 18**

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'anno 1999 agli oneri finanziari di cui alla presente legge si

fa fronte con la seguente variazione di bilancio sia per la competenza che per la cassa da apportare nella parte spesa:

- in diminuzione:

Cap. 17060 L. 4.500.000.000 =

Euro 2.324.056,05

Cap. 17070 L. 3.800.000.000 =

Euro 1.962.536,22

Cap. 17080 L. 600.000.000 =

Euro 309.874,14

Cap. 17095 L. 1.500.000.000 =

Euro 774.685,35

Cap. 17330 L. 4.100.000.000 =

Euro 2.117.473,29

- di nuova istituzione:

cap. 17097 "Interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Gestione ordinaria (LR n. 22/99)

L. 12.400.000.000

Euro 6.404.065,55

cap. 17098 "Interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Investimenti" (LR n. 22/99)

L. 2.100.000.000

Euro 1.084.559,45

2. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 19

(*Norme transitorie*)

1. In attesa della legge regionale organica sulle politiche rivolte ai giovani, la presente legge e gli strumenti di programmazione da essa previsti disciplinano interventi rivolti a favorire:

- a) esperienze di autogestione di spazi ed attività, favorendo l'alternanza studio-lavoro; l'imprenditoria giovanile e la sperimentazione di lavori innovativi;

- b) lo sviluppo e qualificazione della circolazione dell'informazione anche mediante la creazione di apposite strutture informative collegate in rete;
- c) forme di mobilità e di integrazione con i Paesi dell'Unione Europea.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano stralcio per l'anno 1999, contenente:

- a) priorità ed obiettivi per l'anno 1999;
- b) i criteri per la attribuzione delle risorse alle zone.

3. Il primo Piano regionale triennale di indirizzo per gli interventi educativi è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1999.

4. Il Piano stralcio di cui al comma 2 e il Piano regionale di indirizzo di cui al comma 3 definiscono le quote spettanti ai Comuni, al fine di garantire la continuità nei finanziamenti sperimentali triennali in atto, nella misura prevista dalle relative deliberazioni consiliari.

5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 11 della presente legge, rimangono validi i regolamenti regionali 25 giugno 1992, n. 3, e 21 febbraio 1995, n. 7, ad esclusione delle disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

#### Art. 20

(*Abrogazioni*)

1. È abrogata la LR 2 settembre 1986, n. 47, "Nuova disciplina degli asili nido".



# GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

20 NOVEMBRE 1999

121

*In occasione della ricorrenza del decimo anno dalla firma della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) il 20 novembre 1999 è stata celebrata in Italia, in maniera solenne nella sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la Giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La legge n. 451 del 1997 prevede che: "il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata". Per rispondere a questo preciso obbligo di legge la Commissione parlamentare per l'infanzia ha curato la celebrazione del 20 novembre, ed ha fatto precedere la celebrazione stessa, da una settimana per l'infanzia, ricca di incontri in varie città italiane e di iniziative.*

*I relatori della Giornata erano i Presidenti delle due Camere onorevole Luciano Violante e senatore Nicola Mancino, il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia onorevole Mariella Cavanna Scirea, il Ministro per la solidarietà sociale onorevole Livia Turco ed il Presidente del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza professor Alfredo Carlo Moro. I loro contributi, seppure di taglio diverso, hanno disegnato con chiarezza e dettagliatamente il panorama, fatto di luci e ombre, sui diritti dei bambini in Italia.*

*Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, non potendo presenziare direttamente, ha trasmesso un telegramma che riportiamo di seguito unitamente agli altri interventi.*

## Contributi e interventi

Carlo Azeglio Ciampi

### Testo del telegramma

Sono spiacente di non poter partecipare alla Giornata per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che verrà celebrata in Parlamento nella decima ricorrenza della firma della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York, alla presenza dei Presidenti del Senato e della Camera, dei rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.


Esprimo vivo apprezzamento per questa significativa iniziativa che celebra la Giornata italiana per l'Infanzia auspicata dalla Convenzione.

Questo evento rappresenta un'occasione importante per sottolineare quanto di positivo è stato fatto, ma anche e soprattutto per rilanciare con forza i contenuti del nostro impegno in questo settore.

Non devono esserci confini o barriere dinanzi ai drammatici problemi di fame, di salute, di sfruttamento dei bambini.

La sfida epocale posta dal nuovo millennio si compie nel segno dei diritti fondamentali dell'uomo e della democrazia: affermare i diritti dell'infanzia significa affermare i diritti della persona umana.

Dobbiamo essere tutti consapevoli che l'impegno per la libertà e la pace è lotta per il progresso civile, culturale ed economico in tutto il mondo, soprat-



tutto nelle società più povere dove la pratica dello sfruttamento dei minori è consuetudine di vita.

L'obiettivo prossimo è quindi il consolidamento della tutela e della protezione nel mondo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il nostro Paese ha raccolto le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti dei minori attraverso l'istituzione di una Commissione bicamerale di coordinamento delle attività istituzionali e con l'impegno del Governo ad operare attivamente in questa direzione.

La Convenzione vincola la responsabilità delle Nazioni che vi hanno aderito e sviluppa la cooperazione e la solidarietà che vi hanno aderito e sviluppa la cooperazione e la solidarietà tra i Paesi della Comunità internazionale in questo campo.

L'Italia e i Paesi dell'Unione Europea sono impegnati a garantire una efficace tutela ai diritti dei minori e a rendere praticabili le condizioni di vita adeguate allo sviluppo fisico, emotivo, educativo e morale dei bambini.

Sono certo che il lavoro della Commissione da Lei presieduta saprà proseguire nella realizzazione di questo essenziale compito che dà piena attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e di giustizia sociale, valori fondanti della nostra democrazia.

Accolga, gentile Presidente, un augurio di buon lavoro. A tutti giunga l'incoraggiamento a continuare nell'impegno a sviluppare la riflessione sul ruolo che le Istituzioni e la Società civile debbono svolgere nel cammino di progresso dell'umanità.

#### Luciano Violante

Signore e signori buongiorno e benvenuti. Ringrazio innanzitutto il Presidente del Senato per essere qui con noi, il Ministro Livia Turco, la Presidente della Commissione, il professor Moro, tutti quanti voi. In occasione di questa giornata, come forse avete già visto, i mezzi di informazione hanno giustamente messo in luce tutto quello che non va nel rapporto tra i bambini e il mondo degli adulti. Sono emerse queste quattro grandi categorie: i bambini operai, i bambini oggetto sessuale, i bambini soldato, i bambini discriminati perché poveri o perché non in grado di difendersi dalle violenze del mondo degli adulti. Fra questi ultimi rientra il problema, tra i più gravi, delle condanne a morte dei bambini che anche paesi molto civili praticano tuttora.

In molti casi però alcune di quelle categorie appartengono più al nostro mondo dei paesi ricchi che al mondo dei paesi poveri. Pensiamo ai bambini 'oggetto sessuale' o quelli che diventano 'bambini operai'. Com'è noto, chi sfrutta sessualmente i bambini - per la maggior parte dei casi - fa parte della categoria delle persone abbienti, del mondo ricco, del nostro mondo. Proprio come nell'altro caso dei bambini costretti al lavoro, molto spesso sfruttati da imprese della nostra parte del mondo. In un'epoca che sembra aver fatto pro-


prio l'interventismo umanitario, credo che si debba fare una riflessione su come si può intervenire nei confronti dei paesi o delle imprese o di quel mondo che sfrutta in questo modo i bambini. Si può andare dal boicottaggio delle aziende che sono accusate di utilizzare i bambini - come hanno fatto per esempio alcune organizzazioni private che hanno visto recepito il loro messaggio - al boicottaggio di paesi che consentono il turismo sessuale nei propri confini, fino a grandi campagne di convinzione. Ci sono una serie di mezzi che si possono adoperare, nel senso che molto spesso si guarda a questi problemi come a problemi di altri, diversi da noi, e molto spesso invece nascono dentro i nostri confini.

Detto questo, però, credo sia giusto anche riflettere su quanto, di buono, il nostro Paese ha fatto, per evitare di limitarsi a prendere in considerazione soltanto gli aspetti negativi.

A questo proposito intendo ringraziare tutti i componenti della Commissione per l'infanzia, presieduta dalla Presidente Cavanna Scirea, per l'impegno che mettono nel loro lavoro e per aver organizzato questa giornata. Ricordo che anche il Senato, come dirà il Presidente Mancino, ha un suo organismo *ad hoc* per queste questioni.

Nella nuova legge finanziaria sono stanziati 170 miliardi per gli asili nido, 84 miliardi e mezzo per la partecipazione dei giovani, mi pare che siano 460 miliardi per la tutela della maternità, per l'integrazione di alunni con handicap sensoriali nelle scuole sono previsti 70 miliardi circa. Aggiungo due aspetti molto importanti: il riconoscimento del diritto all'istruzione e il riconoscimento del diritto alla salute per i bambini immigrati extracomunitari, sia pure irregolari. Credo sia un fatto di grande civiltà questo: beneficiano della scuola circa 51 mila bambini. Penso all'assegno per i nuclei familiari poveri con tre figli minori e ad altre iniziative di questo genere, all'avvio - finalmente - di una politica per la famiglia, che non può che agevolare i bambini poveri. Ma non voglio portar via il mestiere alla ministra Turco che poi si soffermerà su questo. Intendo solo dire una cosa e finisco: guardiamo anche alle cose che siamo capaci di fare. Perché se guardiamo alle cose che siamo capaci di fare forse riusciamo anche a fare le altre.

Ed ora, la parola al Presidente Mancino per il suo intervento.





La celebrazione della Giornata dell'Infanzia e dell'Adolescenza è certamente un momento utile per ripercorrere le tappe di un cammino che ha portato finalmente a considerare il minore come un cittadino titolare di diritti. Essa, però, è anche - e soprattutto - un'importante occasione per approfondire le questioni ancora aperte e prepararsi alle nuove sfide.

Ometto di commentare le tappe più importanti, a partire da quella d'inizio secolo, quando a L'Aja per la prima volta l'attenzione fu rivolta al di là del mondo degli adulti; a quella del 1919 con la prima regolamentazione dell'accesso dei ragazzi al lavoro nelle industrie; a quella del 1924 con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo redatta dalla Società delle Nazioni.

Con la solenne Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 risalta ancora la mancanza di una più puntuale considerazione della condizione dei minori.

Il vero e proprio salto di qualità è stato segnato dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, emanata dall'ONU il 20 novembre 1989: dalla semplice enunciazione di principi morali dichiarati, si è passati alla convenzione, strumento giuridicamente vincolante nei confronti degli "Stati-Parti", definito come "incontro di volontà fra più soggetti su questioni di interesse comune".

L'obbligo di intervenire positivamente sul piano legislativo e operativo, l'adeguamento degli strumenti legislativi, l'accettazione del sistema di controllo internazionale, previsto attraverso il *Comitato sui diritti del bambino*, sono stati e sono non solo dei punti fermi per l'azione degli Stati, ma il risultato di un lungo e difficile cammino.

Rispetto ai documenti precedenti, oltre che la natura giuridica, anche il contenuto della Convenzione è apparso subito di grande rilievo. Accanto ai diritti di identità, e ai diritti alla protezione e alla difesa da ogni tipo di abuso o sfruttamento, discriminazione o violenza, sono stati sanciti i diritti indispensabili alla crescita, in un contesto di grande attenzione alle libertà fondamentali.

Si può dire che nel costante riferimento al "superiore interesse del bambino" siano stati presi in considerazione, a misura di bambino, i diritti dell'uomo: una significativa equiparazione, per niente scontata fino ad allora, circa diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali, oltre ai diritti relativi alle situazioni anomale o di emergenza che possono colpire e segnare soprattutto - e anche in modo assai grave - l'età evolutiva.

Con la ratifica e la esecutività della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia anche in Italia si è passati sempre di più da un'azione fondata sulla semplice proibizione di comportamenti negativi ad un impegno in positivo di mobilitazione e di sostegno.

A livello internazionale, la politica svolta dal nostro Paese, dopo una fase iniziale in cui non sono mancati anche rilievi critici, negli ultimi anni ha riscosso apprezzamenti da parte del Comitato ONU.

Tuttavia, insieme ai traguardi finora raggiunti, sono ancora presenti nella qualità della vita infantile del nostro Paese numerosi problemi che richiedono, per la loro soluzione, un'attenzione sempre maggiore ed iniziative sempre più mirate. Permangono sacche di povertà segnate da carenza di assistenza medica, da condizioni igieniche precarie, talora da servizi scolastici scadenti, spesso addirittura da mancanza di servizi per le famiglie con bambini. Sono ancora numerosi gli abbandoni scolastici; si registrano inoltre numerose forme di disagio, specialmente adolescenziale, che determinano sempre più frequenti cadute nella devianza e nella tossicodipendenza o favoriscono addirittura adesioni e collegamenti con la criminalità organizzata.

Si ripetono purtroppo gli atti di violenza anche sessuale nei confronti dei minori, gli abusi e i maltrattamenti, mentre esiste, anche se sotterranea, una preoccupante diffusione dello sfruttamento del lavoro minorile, specialmente di bambini immigrati.


Non trascuriamo i fenomeni conseguenti ai mutamenti economico-sociali: le nuove povertà, soprattutto negli ambienti urbani investiti da ondate di migrazione interna; le difficoltà dei rapporti di vicinato nei nuovi insediamenti urbani; un ambiente urbano che spesso non tiene conto delle esigenze dei bambini; le necessità di lavoro di entrambi i genitori che spesso creano situazioni diffuse di solitudine infantile.

Particolarmente inquietante è la casistica dei molti bambini "invisibili", cioè dei minori utilizzati per commettere reati da organizzazioni criminali prive di scrupoli, talvolta addirittura con il consenso delle famiglie; dei minori stranieri oggetto di forme di sfruttamento, dal lavoro nero alla prostituzione minorile alle attività illecite connesse con lo spaccio della droga, fino alla pedofilia e pornografia; dei minori nomadi, spesso utilizzati per il furto o l'accattonaggio.

Una specificità tutta nostra è quella relativa ai figli dei pentiti che subiscono i danni causati dallo sradicamento dell'ambiente e del disorientamento affettivo ed amicale; ai bambini che vivono in carcere con le madri recidive nei loro reati; ai minori stranieri, vittime incolpevoli delle condizioni economiche della famiglia di origine.

Benché siano da ritenersi superate alcune critiche rivolte in passato all'Italia dal Comitato dell'ONU per il controllo della piena attuazione della Convenzione nel nostro Paese, restano, però, in piedi alcune carenze legislative e amministrative: il coordinamento non ancora del tutto soddisfacente fra i diversi organismi coinvolti, a livello nazionale, regionale e comunale; la necessità di un rafforzamento della Conferenza Stato-Regioni; una sempre più adeguata preparazione professionale degli operatori sociali; una più convinta e diretta partecipazione dei cittadini nell'affrontare le tematiche relative ai bambini.

Sul piano più generale, costituisce un motivo di profonda preoccupazione il crescente squilibrio a livello economico e sociale tra il nord e il sud del Paese. In molte aree del Mezzogiorno la disoccupazione è su percentuali a due



cifre e in alcune Regioni si raggiungono punte oscillanti fra un quarto ed un terzo della popolazione.

Realtà di questo tipo costituiscono non solo motivo di disaffezione politica e istituzionale, ma rappresentano anche il terreno di coltura ideale per i fenomeni di disagio sociale; così le problematiche giovanili finiscono per essere di più difficile soluzione.

Nell'approfondire le questioni al centro di questa giornata, non si può prescindere dalle realizzazioni e dalle prospettive legislative per la piena attuazione della Convenzione del 1989. Innanzitutto l'ambito istituzionale.

Per la prima volta, nel nostro Paese, è stata elaborata una strategia complessiva con il Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza approntato dal Governo italiano tramite il Ministro per la Solidarietà Sociale. Al Ministro Livia Turco - che nei giorni scorsi, riscuotendo molti consensi, ha avanzato anche la proposta del difensore civico dei bambini - va dato atto che, con quel piano, si è realizzato un salto di qualità nelle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche attraverso il coinvolgimento diretto di Amministrazioni ed Enti locali ed un ruolo più significativo delle famiglie, delle associazioni, del privato sociale, del volontariato, della scuola.

Sul piano istituzionale è stata varata quest'anno la Commissione bicamerale per l'infanzia, presieduta dall'onorevole Mariella Scirea, con compiti di indirizzo e controllo sulla attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai minori, cui rinnovo fervidi auguri di buon lavoro.

Da circa due anni, presieduta dalla senatrice Carla Mazzuca Poggiolini, opera in Senato la Commissione Speciale per l'infanzia, equiparata alle commissioni permanenti, impegnata nello sforzo di far corrispondere la legislazione nazionale agli impegni sottoscritti dall'Italia nelle Convenzioni internazionali.

Il Parlamento ha approvato la legge di ratifica della Convenzione de L'Aia a tutela dei minori in stato di adottabilità e ha istituito un'Autorità centrale che regola e controlla lo svolgimento delle procedure dell'adozione internazionale.

Tra le convenzioni all'esame del Parlamento, di particolare importanza è la Convenzione europea di Strasburgo sul diritto del minore ad avere voce nell'ambito dei procedimenti giudiziari che lo riguardano, all'esame del Senato per la sua ratifica.

Altre convenzioni internazionali già ratificate necessitano invece di puntuali norme di attuazione in sede amministrativa, come quelle de L'Aja e di Lussemburgo relative alla sottrazione dei minori in campo internazionale, per una miglior tutela delle decisioni relative all'affidamento dei minori nell'ambito di procedure di separazione o divorzio tra genitori di nazionalità e culture diverse, fenomeno in forte aumento in Italia.

In Senato, si concluderà a giorni, in aula, la discussione della Relazione su TV e minori, con l'approvazione di un documento, che auspico unitario, così da costituire un forte atto istituzionale e politico di indirizzo parlamentare sul terreno della tutela dei minori dalla violenza delle immagini. Inoltre è in discussione un provvedimento specifico, relativo alla promozione di cartoni animati di qualità, italiani ed europei, per la televisione.

Ricordo, poi, l'approvazione in tempi rapidi, anche grazie all'impegno della Commissione Speciale Infanzia del Senato, della legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori, mentre ora ci si sta concentrando, tra aula e commissioni, sulla riforma della legge sull'affidamento e l'adozione nazionale, sulla delicata questione del diritto dell'adottato alla ricerca dei propri genitori biologici, sull'istituzione dello psicologo scolastico, sul varo della legge sui congedi parentali.

L'attenzione istituzionale ai temi e ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, perciò, non manca. In questo campo, però, la delicatezza e la complessità delle questioni e dei soggetti richiede che anche altri facciano la loro parte: non più soltanto la famiglia, la scuola, la Chiesa, ma anche la televisione, la strada, il gruppo dei pari, l'associazionismo.

Questa nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza stenta a farsi strada nel mondo adulto, dove permangono pregiudizi e contraddizioni che occorre rimuovere.

La grande sfida partita nel 1989 con la Convenzione sui diritti del fanciullo costringe tutti, pur nelle differenze di ruoli e competenze, a ripensare in termini nuovi i compiti educativi della società.

La ricomposizione degli interventi da modulare sull'intera gamma di rapporti inerenti alla vita umana, una legislazione propositiva, coerente con gli "orizzonti europei" e ricca di elementi innovativi; la scelta di interventi mirati e flessibili; il superamento della settorialità, il coordinamento di sforzi e competenze; un'efficace sperimentazione e verifica delle esistenze; l'effettiva partecipazione di quanti, a vario titolo, operano in organismi o servizi a contatto con la fascia minorile: questi sono alcuni dei capisaldi su cui basare l'azione coordinata dei pubblici poteri e dei soggetti privati.

In questo modo la vita del minore, la sua crescita affettiva, psicologica e culturale, saranno efficacemente e utilmente coordinate con il processo della sua formazione di persona e di cittadino.



Desidero ringraziare in primo luogo i Presidenti delle Camere che hanno consentito e sostenuto questa iniziativa rendendola, poi, oggi più significativa con la loro presenza e con le loro parole.

Ringraziamento egualmente sentito a tutte le autorità presenti ed a quanti sono in questa sala in rappresentanza di organismi del volontariato e della società civile.

Il tema dell'infanzia, della tutela di questo momento così delicato e ricco dello sviluppo della persona umana, è in questi anni di fine millennio più che mai all'ordine del giorno nella politica di ogni paese, sia esso ricco e sviluppato ovvero povero e arretrato. Questa presa di coscienza è stata alla base della Convenzione di New York firmata il 20 novembre del 1989.

In realtà la questione della tutela dell'infanzia si è affermata sia pure con enormi difficoltà e lentezza, come una questione di civiltà e di democrazia cioè uno dei temi su cui si può realmente misurare la dimensione del progresso civile di un popolo.

Il ritrovarci oggi qui, in questa solenne sala a celebrare la giornata del 20 novembre, deve acquistare il significato non solo e non tanto di una generica testimonianza ma la dichiarazione di un impegno morale e politico, per il conseguimento di quegli obiettivi che la convenzione di New York di dieci anni fa ha indicato e che il nostro paese intende onorare con il concorso, possibilmente univoco, del Parlamento e del Governo.

La celebrazione di questa data e la necessità quindi di richiamare su di essa l'attenzione della comunità nazionale è stata anche voluta, come tutti voi sapete, da una legge dello Stato. La stessa legge che ha istituito la Commissione parlamentare per l'infanzia, commissione che ho l'onore di presiedere, e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, un organismo ausiliario del Governo. Una decisione così eccezionale per quello che è il carattere della norma legislativa, che in genere fissa date e celebrazioni solo quando sono già maturate nella coscienza e nella storia di un paese, può avere a mio avviso un significato ulteriore e più profondo.

Questa norma, infatti, serve anche a fissare una scadenza, una soglia temporale, che di continuo si rinnova, per imporre a tutti una verifica di quanto si è realmente nel frattempo realizzato, di quali passi avanti si sono compiuti, di quanti obiettivi si sono raggiunti.

In effetti, uno dei grandi problemi del nostro tempo, presenti un po' dovunque ma in misura forse maggiore nel nostro paese, è lo scarto tra le dichiarazioni di principio e la realtà, tra le norme ed i fatti.

Troppo spesso una legislazione, pur avanzata e intrinsecamente buona, rimane sulla carta, inattuata, generando così disorientamento e sfiducia nei cittadini per quanto era nelle loro attese e nelle loro speranze. Disorientamento e sfiducia che crescono quando poi non si riesce a comprendere di chi sia la responsabilità delle cose non fatte.

Io mi auguro che ciò in questo caso non avvenga. Questo mio auspicio può trovare sostanza negli atti e nelle decisioni del Governo e del Parlamento. Il primo si è, infatti, dotato di un Osservatorio nazionale che non solo è uno strumento prezioso per conoscere ed operare ma, in sinergia con il Centro nazionale di documentazione e di analisi, con tanto prestigio e competenza diretto dal professor Moro, costituisce efficace struttura per l'azione del Ministero degli Affari sociali.

Il Parlamento, dal suo canto, ha voluto istituire una specifica commissione bicamerale che sia di sollecitazione e stimolo del Governo, ne sostenga e orienti, anche con atti di indirizzo, l'azione. Una voce unitaria, sintesi di entrambi i rami del Parlamento, si è così unita al prezioso lavoro legislativo che resta affidato alle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato.

A questo compito, parlo anche a nome di tutti i miei colleghi, ci siamo dedicati in questi primi mesi di attività della Commissione avviando un'indagine conoscitiva sull'attuazione della convenzione di New York ed individuando una serie di temi.


Intorno a questi temi, per una più concreta analisi ed elaborazione, abbiamo costituito specifici gruppi di lavoro, che voglio qui ricordare. Il gruppo di lavoro *Affidamento, Affidato e Adozioni* coordinato dall'onorevole Anna Serafini, il gruppo di lavoro *Immigrazione e Scomparsa Minori*, coordinato dal senatore Giuseppe Maggiore, il gruppo di lavoro *Lavoro Minorile e Sfruttamento Minori*, coordinato dall'onorevole Elisa Pozza Tasca, il gruppo di lavoro *Mass Media Dichiarazioni Giudiziali e Minori*, coordinato dal senatore Athos De Luca, il gruppo di lavoro *Servizi Sociali e Infanzia* coordinato dal senatore Antonino Monteleone e il gruppo di lavoro *Libertà del Fanciullo e Giustizia Minorile*, coordinato dall'onorevole Dino Scantamburlo.

La società moderna ha certamente cancellato e sostanzialmente ridotto antiche piaghe che in primo luogo colpivano l'infanzia: penso alla mortalità infantile, alla denutrizione, alle malattie.

Ma questi progressi non sono omogenei, non si sono realizzati ovunque in tutti i paesi. Dobbiamo purtroppo citare alcuni dati.

Secondo le stime dell'OIL (Organizzazione Mondiale del Lavoro) abbiamo almeno 250 milioni di bambini lavoratori nel mondo, stime UNICEF ci dicono che almeno 130 milioni di bambini in età di scuola elementare nei paesi in via di sviluppo non dispongono dell'istruzione di base, almeno 300 mila bambini soldato sono attualmente impegnati in conflitti nel mondo. E ancora, da dati UNICEF sappiamo che 12 milioni di bambini muoiono per varie cause ogni anno e che circa 170 milioni di bambini soffrono di malnutrizione e di questi circa il 50% muoiono a causa di questo.

Un compito, dunque di solidarietà, di soccorso ai più deboli che non può essere trascurato dagli stati, dai cittadini delle nazioni più fortunate che debbono agire innanzi tutto con una politica di pace e di giustizia economica internazionale, che favorisca il sostegno allo sviluppo e la cooperazione tra i popoli.



Ma se vecchi mali sembrano destinati a scomparire o comunque sono sotto controllo, anche nei paesi con maggior benessere economico, esistono grandi minacce, anche di carattere nuovo, contro l'infanzia, contro i diritti dei fanciulli.

Per questo non possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi su fenomeni quali il coinvolgimento dei minori in organizzazioni criminali, le forme varie di sfruttamento, dal lavoro minorile allo sfruttamento sessuale, alla pedofilia, che oggi viaggia anche attraverso Internet e che nello stravolgere i ruoli del fanciullo e dell'adulto crea una devastazione psicologica ed un deserto morale che colpiscono la persona umana nel delicato momento della propria crescita individuale.

Se questi sono fenomeni, in qualche misura estremi, ampio è il territorio da capire, da sondare, da conoscere ancor di più e meglio, del disagio giovanile.

Termine riassuntivo questo per alludere ad un fenomeno diffuso che colpisce centri e periferie del nostro paese, che non può liquidarsi con prediche o con facili analisi sociologiche. Un fenomeno che ci riguarda tutti, che è nelle nostre famiglie, che ci pone interrogativi non solo sul futuro - in quale società vivranno i nostri figli - ma anche sul passato e sul presente. Quale società abbiamo costruito, quale società stiamo noi oggi costruendo, con la nostra responsabilità di adulti, di donne ed uomini che sono e debbono essere non solo padroni della propria vita ma responsabili delle loro scelte, delle loro opere, della loro capacità di educare, di costruire, di conservare ed al tempo stesso innovare valori e principi di libertà e di moralità.

Su questo punto ritengo di insistere. In effetti il vero problema moderno, di questo nostro mondo contemporaneo, è quello di far coesistere la libertà di ciascuno, che deve interamente dispiegarsi, con delle regole di comportamento che debbono non solo consentire la coesistenza tra individui ma anche conservare e sviluppare la stessa personalità umana. In altre parole il problema di una libertà che non neghi se stessa. Una libertà che non finisca all'alba in una pasticca di ecstasy o in un cartoccio di lamiere insanguinate.

L'impegno che ci attende è dunque delicato e non di breve periodo. Per quanto ci riguarda confermo l'intendimento della Commissione di operare con continuità, raccogliendo tutte le istanze e segnalazioni che ci perverranno, sostenendo l'azione di tutti i poteri pubblici che in questo settore hanno compiti e responsabilità, controllando l'efficacia e l'operatività della legislazione vigente; indicando nuove soluzioni legislative che l'esperienza suggerisca opportune.

Vorrei chiudere questo intervento citando l'articolo 3 della Convenzione di New York, che ci indica con estrema chiarezza la strada da seguire: "In tutte le questioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni, pubbliche o private, di assistenza sociale, di tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

Grazie signor Presidente. E' motivo di conforto per i nostri bambini e per la società tutta poter celebrare il decennale della Convenzione Internazionale per l'Infanzia all'insegna di fatti concreti.

Se guardiamo ai provvedimenti promossi in questi anni dal Governo, alle leggi promosse dal Parlamento, agli interventi degli Enti locali, all'iniziativa ed alla sensibilità inedita dei sindacati e del volontariato possiamo dire senza retorica che i bambini e le bambine sono entrati nell'agenda politica del nostro Paese.

Se questo sta avvenendo non è per illuminazione dei politici e degli amministratori, ma è merito, anzitutto, del cambiamento culturale promosso e alimentato dall'azione quotidiana, tante volte oscura, profusa in tanti anni da parte dei molti operatori, medici, giudici minorili, anziani, insegnanti, volontari. Ed è merito dell'impegno di tanti genitori e di tante famiglie.

La proposta pedagogica della Convenzione ONU sull'infanzia - che invita a rispettare l'età dell'infanzia come autonoma e peculiare stagione della vita; ad amare e rispettare i bambini guardandoli e ascoltandoli come persone che hanno da dire e da dare tanto, e non solo, come cuccioli che hanno bisogno di infinito amore, di infinite tenerezze e di tanto tempo - si sta incontrando con il sentire e le culture di un numero sempre maggiore di donne e di uomini. La diffusione di questa proposta sta rompendo la concezione appropriativa del bambino, quel "bambino-risorsa" pensato a misura dell'adulto, che ha segnato una lunga fase della storia dell'umanità e di cui restano ancora tracce pesanti.


*In testa ai miei pensieri. Io, cittadino oggi*, con questo slogan il Governo - in particolare il Dipartimento degli Affari Sociali - ha inteso esprimere l'intenso lavoro di questi anni, svolto anche grazie al Centro di documentazione e analisi di Firenze e all'Osservatorio dell'infanzia che vivamente ringrazio. Ci ha mossi una consapevolezza, vorrei dire una scelta strategica: un paese che non investe sull'infanzia, che non dedica attenzione ai più piccoli, è un paese che non ha futuro e che disprezza le sue più preziose risorse.

Un'economia che non si misurasse con l'infanzia, con i problemi della formazione, della prevenzione del disagio, del sostegno ai genitori, sarebbe infatti un'economia di sperpero, che prepara il peggio per le generazioni che verranno.

Un Governo che non sapesse mettere i bambini "in testa ai suoi pensieri" sarebbe un Governo di piccolo cabotaggio, miope, incapace di preparare il paese alle sfide del nuovo millennio.

Occuparsi di minori significa riformare il *welfare*, rendere più umane le città, praticare una dimensione della democrazia non disegnata solo sugli interessi economici e sul voto di scambio.

Infatti, proprio a partire dai bambini abbiamo cominciato a costruire il nuovo *welfare*. Un *welfare* che combatte le povertà, aiuta le famiglie, riconosce i





bambini e gli anziani in un vincolo di reciprocità e di solidarietà. Un *welfare* locale e comunitario.

Emblematico di questo nuovo *welfare* è quella piccola grande legge, detta 285 del '97 recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che ha innescato un meccanismo di coinvolgimento, partecipazione e passione, di tanti operatori, amministratori, volontari, proprio a partire dai quartieri in cui è nata la legge stessa: i quartieri poveri e difficili di Palermo, di Napoli, di Taranto e di altre città.

A tuttora 2950 progetti, cioè servizi e opportunità concrete, si stanno attivando su tutto il territorio nazionale con gli 860 miliardi degli anni '97-'98-'99.

Si è innescato un meccanismo positivo di costruzione di una progettualità nuova, attivato attraverso il lavoro a rete, le sinergie, gli accordi di programma, gli investimenti sulla formazione della professionalità degli operatori.

Diritti dei bambini significa anzitutto risorse.

E' molto importante che siano fortemente aumentate le risorse stanziare per i bambini.

Dai 30 miliardi annui della L. 216/91 ai 320 miliardi annui della 285/97.

Gli 8000 miliardi per le famiglie.

Gli investimenti per l'istruzione.

Famiglia, istruzione, lotta allo sfruttamento minorile, attenzione alla salute, integrazione dei bambini stranieri, cooperazione con i bambini di altri paesi del mondo (Kosovo ed Albania), iniziative internazionali per affermare i diritti umani ed i diritti dei bambini, prevenzione dell'abuso, interventi nelle città: sono questi gli interventi che abbiamo attivato in questi anni.

Leggi 285/97, 451/97, 269/98, Adozioni internazionali, Immigrazione. Ma anche campagne di sensibilizzazione ed informazioni sempre sorrette dalla concretezza dell'azione. A questo proposito mi è gradito ricordare la mostra con i disegni dei ragazzi, esposta nelle sale della Camera dei Deputati.

E cito ancora: lotta alla povertà minorile in Italia e nel mondo; contrasto delle forme di abuso e violenza; lotta al degrado urbano e costruzione di nuovi modi di essere città; completamento delle politiche per la famiglia, per la scuola, per i servizi della prima infanzia. Ed inoltre rafforzamento degli strumenti di tutela a partire dalla riforma del diritto minorile.

Oltre alle leggi citate, che intendiamo applicare al meglio, desidero ricordare quelle che sono ancora all'attenzione del Parlamento e per le quali auspichiamo una rapida approvazione: la legge sui congedi parentali, sugli asili nido e la legge quadro di riforma dell'assistenza.

È necessario volgere l'impegno anche verso azioni concrete che cambino, anche nelle piccole cose, la vita dei bambini. Penso al diritto al gioco, ai regolamenti dei condomini, ai cortili. Penso alla necessità di dotare i nostri straordi-

nari musei di percorsi per i bambini. Di adattare gli autogrill, i supermercati, le stazioni, gli aeroporti alle esigenze dei bambini.

Entro Natale, l'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia, dopo un lavoro intenso concluderà il 2° Piano d'Azione che verrà trasmesso per il suo esame alla Commissione Bicamerale Infanzia.

I bambini ci pongono le sfide più impegnative. Restituire ai bimbi il gioco; fare in modo che più nessun bambino chieda l'elemosina ai nostri semafori: sono due facce della stessa medaglia. Sono i due volti quotidiani della nostra modernità. Una modernità che ci suggerisce che a fine millennio la questione essenziale è sempre la stessa: la dignità ed il valore delle relazioni umane.

Guardando al nuovo millennio, è questo ciò che dobbiamo recuperare: la dignità umana, la cura delle relazioni, la capacità di costruire la "comunità".


Ricordiamoci che il diritto primo dei nostri figli è di essere amati, rispettati, curati; è di poter vivere in ambienti veramente umani; è di non essere soli.

Se ci pensiamo, amore, comunità, tempo, stanno diventando risorse insufficienti nella nostra vita quotidiana.

Concludo con una riflessione: mentre l'esperienza di diventare padre e madre di un bambino proprio, appartiene all'ordine delle possibilità e delle scelte, l'esperienza della nascita e della relazione genitoriale è patrimonio di ogni singola persona e della comunità nel suo insieme.

Mettiamo a disposizione il sentimento dell'essere o dell'essere stati figli, per sentirci padri e madri di tutti i nostri bambini, per condividere la responsabilità, la cura e l'ascolto dei più piccoli da parte di tutti gli adulti.

I nostri figli saranno meno soli e noi adulti avremo recuperato un senso più profondo e più caloroso della nostra vita.



Anche prima dell'approvazione della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 l'ordinamento giuridico, ed il costume, avevano incominciato a prestare una certa attenzione ai diritti di personalità del soggetto in formazione; a riconoscere che non era solo un figlio di famiglia in proprietà dei genitori, ma un'autonoma persona le cui giuste aspettative e attitudini dovevano essere riconosciute e rispettate; a considerarlo non più come una *cosa* che deve essere plasmata dall'adulto, ma come un essere umano avente una sua autonoma personalità, sia pure ancora incompiuta, da potenziare e valorizzare; a guardare al minore, e alla sua debolezza, non come a un potenziale pericolo per la società e perciò da isolare e controllare a vista, ma come ad una autentica ricchezza da sviluppare.

La Convenzione ONU di New York - bisogna riconoscerlo - ha fortemente sviluppato una nuova e più pregnante attenzione ai bisogni del soggetto in formazione, non solo perché ha espressamente evidenziato accanto ai diritti individuali anche quelli sociali del minore, predisponendo strumenti di controllo perché i diritti possano essere concretamente goduti, ma anche perché ha previsto interventi positivi di promozione a tutela di ogni bambino, con problemi o non. È una pedagogia dello sviluppo umano che viene proposta dalla Convenzione e pertanto essa si rivolge, e impegna, non solo il politico o il legislatore o il giurista, ma ogni persona che comunque ha relazioni con chi, attraverso un difficile itinerario maturativo, ha bisogno - per non perdersi - di un forte aiuto e sostegno.

A dieci anni dall'entrata in vigore della Convenzione dell'ONU è possibile, e doveroso, fare un primo bilancio: sia sul piano delle strategie istituzionali (legislative e amministrative) per rendere effettivi i diritti riconosciuti; sia sul piano dello spontaneo accoglimento dei principi della Convenzione nel rapporto quotidiano tra mondo adulto e mondo dell'infanzia. Di questo secondo aspetto vorrei brevemente occuparmi, perché del primo, altri - ben più autorevoli di me - hanno già riferito.


È innegabile che notevoli passi avanti sono stati compiuti in questi ultimi anni nei confronti del bambino: più diffusa è la comprensione dei bisogni fondamentali che devono essere appagati; maggiore lo spazio riconosciutogli e la possibilità di una sua effettiva partecipazione alla vita familiare e sociale; più rilevante il rispetto della sua identità che non può essere conculcata; più ampia la solidarietà verso il bambino in difficoltà (basti pensare alla diffusione dell'affidamento familiare).

Ma non possiamo ignorare che, nei rapporti tra mondo degli adulti e mondo dei bambini, sono anche presenti rilevanti ambiguità che possono gravemente inquinare le relazioni interpersonali indispensabili per un'armonica crescita e così misconoscere di fatto quei diritti ridotti a mere declamazioni.

Una prima osservazione. Il bambino che viene oggi ossessivamente preso in considerazione dall'opinione pubblica è sempre e solo quello sessualmente abusato, sadicamente maltrattato, drammaticamente abbandonato. Il bambino comune - con le sue ordinarie e spesso traumatiche difficoltà di crescita, con la sua sostanziale solitudine - è di fatto assente ed il messaggio che viene quotidianamente veicolato è che il bambino o è gravemente maltrattato da un mondo crudele o è, se ciò non avviene, sempre un bambino felice e senza problemi. È certo positivo che nel mondo di oggi, al contrario di altre epoche storiche, la brutta violenza fisica sull'infanzia sia universalmente deprecata e che, superando ancestrali rimozioni, si incominci a riconoscere che la decantata tenerezza verso l'infanzia spesso nasconde l'aggressività dell'adulto verso chi disturba ed è percepito come rivale, ovvero un oscuro senso di proprietà che si estrinseca nella profonda convinzione di poter fare del figlio ciò che si vuole. Temo però che l'attuale enfattizzazione delle violenze fisiche e sessuali sui minori finisca con il nascondere e giustificare una rimozione collettiva del ben più corposo fenomeno delle molte violenze psicologiche che egualmente, e talvolta ancor più pesantemente, distruggono i nostri figli; delle troppe onnipotenze adulte che quotidianamente vengono esercitate e rischiano di bloccare o pregiudicare gravemente il processo di maturazione; di tutte quelle trascuratezze che isteriliscono l'itinerario costruttivo di una personalità. Vi è il concreto pericolo che si rinunci oggi ad alzare la mano sui ragazzi ma che vengano egualmente posti in essere comportamenti che possono danneggiarne irreversibilmente il processo di sviluppo: chi ha esperienza di adolescenti conosce bene molti casi di bambini non fisicamente abusati ma egualmente terrorizzati, bloccati, regrediti, devastati. Non ci si può preoccupare del pianto lacerante di un bambino percosso ed ignorare nel contempo tanto pianto silenzioso di esseri distrutti che non hanno più lacrime per esternare la propria intensissima sofferenza e il proprio profondo disagio.

Vi è poi il rischio che, per difendere i ragazzi da una società che si descrive tutta come pericolosa e ostile verso l'infanzia, si accentui un'iperprotezione che finisce con il danneggiarne l'equilibrato sviluppo e l'armonica crescita: se la società è solo una società cattiva, malata, nemica si rischia di sottrarre la società ai bambini e i bambini ad essa, con la conseguenza che la società si imbarbarisce sempre di più e chi si affaccia alla vita finisce col costruirsi una personalità timida ed insicura - e perciò alla perenne ricerca di sostegno e protezione e quindi di dipendenza - ovvero aggressiva, per attrezzarsi ad un'autotutela: l'accentuazione della aggressività gratuita di tanti giovani non può avere in ciò la sua radice?

Una seconda osservazione. Nei confronti dei bambini si contrappongono spesso due diverse concezioni che tendono a radicalizzarsi, drasticamente contrapponendosi anziché integrandosi: da una parte vi sono coloro che, per ri-



spettare il minore, puntano tutto sulla sua piena autodeterminazione; dall'altra coloro che accentuano la sua necessità di protezione a cagione della sua incompiutezza umana.

Nasce così il rischio che, per considerare il minore come persona già compiuta e assicurargli libertà, lo si esponga ad ogni forma di manipolazione e di sfruttamento ovvero che un accentuato protezionismo si risolva in una nuova forma di paternalismo che non dice più ai bambini "state zitti, so io cosa va bene per voi" ma che - ottenendo lo stesso risultato - dice "parlate bambini, io sono la vostra voce".


In realtà, il mondo degli adulti è chiamato a comporre l'apparente antinomia *autonomia - dipendenza*. Nel processo formativo del ragazzo è sempre necessario un adeguato dosaggio, opportunamente bilanciato, tra libertà e limitazione, tra autodeterminazione e vigilanza e sostegno. Il soggetto in età evolutiva è sempre tra Scilla e Cariddi: tra una dipendenza che rischia di farsi così forte ed incidente da impedire il suo superamento (e che perciò si risolve in una passivizzazione) ed un'autonomia che, priva di punti di riferimento, rischia di consegnare il ragazzo ad altre dipendenze e di condannarlo ad un solipsismo negatorio dell'autentico sé che si esprime solo nella relazione. Si può naufragare - nel processo di costruzione di una compiuta personalità - tanto per carenza di autonomia quanto per carenza di dipendenza. Sul primo versante c'è il rischio dell'infantilismo, dell'autosvalutazione, del gregarismo; sul secondo versante il rischio dell'onnipotenza ovvero, di contro, il rischio dell'impotenza e della conseguente frustrazione.

Una terza osservazione. La società e la famiglia tendono sempre più a far scomparire l'infanzia come momento autonomo ed essenziale nel processo di crescita, come un cammino che deve essere scandito da tappe successive per immettere con gradualità, e quindi serenità, il ragazzo nell'età adulta. Invece il ragazzo di oggi subisce un processo di rapidissima adultizzazione, senza avere tempo e modo di metabolizzare le esperienze e di costruirsi a poco a poco. Non solo, per un malinteso rispetto della libertà del ragazzo, lo si abbandona precocemente, ma si tende anche a svelare al ragazzo tutta la realtà della vita - anche con le sue brutture - perché solo così chi si affaccia alla vita avrà una conoscenza del reale, perché tacere sarebbe ipocrisia, perché è necessario preparare il ragazzo ed attrezzarlo per tempo ad affrontare un mondo che è anche giungla. Ma se si riceve il pesante fardello della conoscenza prima di avere la capacità di sostenerlo ne deriva assai spesso solo confusione, paura, senso di impotenza, esigenza di fuggire, bisogno di reagire sviluppando una propria aggressività. Tra i diritti dei bambini oggi maggiormente violati vi è certamente il diritto ad essere compiutamente e serenamente bambino.

Una quarta osservazione. La nuova attenzione verso il bambino che si è venuta opportunamente sviluppando nel nostro secolo, rischia di assumere connotati non positivi se l'attenzione al bambino come persona bisognosa di aiuto per svilupparsi in umanità, viene sostituita da una attenzione al bambino come mera risorsa per l'adulto. Non possiamo non rilevare, con grande preoccupazione, che il bambino va divenendo sempre più spesso:

- una mera risorsa per genitori che accampano diritti su di lui e che attendono da lui solo gratificazioni personali, talvolta utopiche, o una monetizzazione delle sue qualità e abilità;
- una rilevante risorsa per la pubblicità, sia come consumatore da conquistare - anche imponendogli comportamenti e acquisizioni di cose del tutto superflue -, sia come strumento privilegiato di propaganda di prodotti, nonostante si veicolino così immagini deformate del bambino, delle sue esigenze e dei suoi problemi;
- una risorsa per il mercato del lavoro perché la sua utilizzazione nel *lavoro nero* assicura a bassissimo costo prestazioni non irrilevanti sul piano economico;
- una risorsa per la criminalità organizzata, e in genere per la criminalità adulta, che sempre più utilizza un soggetto penalmente irresponsabile - e che si contenta di ridotti profitti - in attività delinquenziali;
- una risorsa per gli appetiti sessuali degli adulti cosicché va sviluppandosi, non solo nei paesi del terzo mondo ma anche nei paesi europei, la prostituzione minorile e la pedofilia;
- una rilevante risorsa per i mezzi di comunicazione di massa che hanno scoperto che i casi di bambini disgraziati o devianti suscitano morbosa curiosità nel grosso pubblico e quindi aumenti nelle tirature o nell'audience e che ridurre il bambino a controfigura deformata dell'adulto - utilizzando, ridotto a scimmia ammaestrata, per una clonazione di non esaltanti personaggi adulti - suscita ilarità e interesse nel pubblico;
- una risorsa terapeutica per gli stessi servizi che non infrequentemente utilizzano il bambino come aiuto nei confronti di adulti in difficoltà (il malato mentale, il tossicodipendente, la giovanissima ragazza madre), senza rendersi conto che il tempo che si concede all'adulto, e che dovrebbe servire al suo recupero, talvolta oltretutto illusorio, può provocare nel bambino danni irreversibili.

Ma se si perde il senso del bambino come *valore* - e la verticale caduta non solo in Italia del tasso di natalità potrebbe esserne un'inquietante spia - sarà inevitabile non solo il suo sfruttamento, ma anche la sua sostanziale emarginazione dalla vita sociale. E ancora una volta i diritti declamati saranno stati sostanzialmente *vilipesi*.



Perché l'itinerario formativo si possa compiere in modo adeguato è indispensabile che il ragazzo sia - come dice la Convenzione dell'ONU - "preparato a vivere una vita individuale nella società ... e allevato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, e solidarietà". Non basta, pertanto, che al ragazzo siano fornite le informazioni necessarie per conoscere la vita o che ad esso sia assicurata un'istruzione e cioè una serie di conoscenze tecniche e culturali: per aiutare la costruzione di personalità capaci di essere soggetti di storia individuale e collettiva è necessario che qualcuno si ponga accanto al ragazzo proponendogli, non imponendogli, interpretazioni di una realtà che spesso gli appare assai confusa e prospettandogli valori su cui costruire il proprio impegno nella vita e nella storia.

Sembra, invece, che la funzione educativa degli adulti vada oggi sempre più illanguidendosi, quasi che educazione sia sinonimo di manipolazione: costituisce una miscela esplosiva per tanti giovani la sussistenza, oggi, di forti condizionamenti sociali e di proposte educative assai deboli, di grandi opportunità riconosciute e di scarse valutazioni della loro congruità per la propria autentica crescita in umanità. Eppure mai come oggi, per sopravvivere e non naufragare nella vita, è indispensabile costruirsi una personalità non facilmente condizionabile, non ripiegata narcisisticamente su se stessa, non predisposta per insicurezza al continuo cambiamento, non bisognosa di continua verifica attraverso l'approvazione di altri, non dominata dal bisogno del possesso per ritenersi valida, non tentata continuamente dalla fuga.

È indispensabile che si aiuti il ragazzo a riconoscere che la vita si radica non solo sulla rivendicazione dei diritti ma anche sull'esercizio dei doveri di solidarietà: non si aiuta il ragazzo a liberarsi dai suoi condizionamenti e dalle sue onnipotenze se si sottace che la vita di relazione implica anche limitazioni alla assoluta libertà per una più compiuta crescita globale. Non si cresce in umanità concedendo tutto e non richiedendo alcunché; sollecitando la richiesta di avere e trascurando l'esigenza di dare; potenziando la tendenza a fare ciò che voglio più che ciò che devo per il mio e l'altrui bene.

Porsi accanto al ragazzo per aiutarlo nella difficile costruzione della propria autentica identità esige nell'adulto la capacità di porsi in ascolto del ragazzo, per capirne bisogni e potenzialità e decifrarne le reali richieste: un ascolto di ciò che il ragazzo tende ad esprimere con atteggiamenti e comportamenti più che con la verbalizzazione dei suoi problemi, con i suoi silenzi più che con le sue parole. Ed implica inoltre che l'adulto sia capace di superare stereotipi e pregiudizi e di non restare sempre identico a se stesso ma di saper crescere insieme al ragazzo: gli adulti di oggi sono veramente capaci di ciò? Sanno essere autenticamente adulti, imperfetti, ma adulti?


Per crescere il ragazzo ha assoluto bisogno di una relazione verticale che porti non solo alla possibilità e appetibilità della identificazione con la figura

di adulto, ma anche alla possibilità di conflitti e di momenti di allontanamento e di tensione. Con fantasmi di padri non si cresce; senza chiari punti di riferimento si annega; senza una compressione delle infantili onnipotenze non ci si struttura. Il difficile compito dell'educatore è quello di saper essere nel contempo prescrittivo ma non intrusivo; autorevole ma non autoritario; capace di sapere accettare l'allontanamento, facendosi però percepire come sempre pronto ad accogliere e sollecitare il ritorno.

Dobbiamo tornare a riconoscere che sono ancora attuali e vitali alcune metodologie educative e che il ragazzo di oggi ha bisogno di essere aiutato:

- a saper volere, e cioè a saper passare da motivazioni al comportamento orientate esclusivamente da influssi estrinseci, a orientamenti radicati su motivazioni intrinseche, per essere padrone delle proprie azioni e per saper gestire la propria libertà. Il che significa stimolare l'impegno anche nelle piccole cose, abituare a superare l'emotività del momento e i deliri di onnipotenza, saper accettare le piccole sconfitte nella vita, saper perseverare senza cedere alla tendenza tutta attuale del *prendi, usa e butta*;
- a saper ascoltare passando dal monologo al dialogo, dalla chiusura egocentrica all'apertura socializzante: il che significa abituarlo a rispettare la *parola*, superando la tendenza al mero chiacchericcio a cui ci ha abituato la civiltà, si fa per dire, televisiva; stimolarlo a porsi in ascolto non solo degli altri ma anche di sé, lasciando per ciò lo spazio necessario e facendo in modo che il ragazzo non abbia paura di restare con se stesso e non senta il bisogno di intontirsi nel rumore continuo;
- a saper sviluppare un adeguato spirito critico, e cioè la capacità di riflettere e di vagliare le varie proposte prima di accettarle, di saper controllare il proprio pensiero sottoponendolo a verifica, di saper mutare parere senza sentirsi per questo sconfitto ma piuttosto arricchito, di sapersi liberare dai pregiudizi sociali, dalle banalizzazioni dei problemi, dagli inveterati stereotipi.

Alcuni decenni fa un sociologo aveva pronosticato che il nostro sarebbe stato il secolo dell'infanzia: ma qualche anno dopo un altro sociologo ha affermato mestamente che questo va divenendo il secolo degli adulti che - al di là di tanta retorica imperante - finiscono con l'utilizzare e sfruttare l'infanzia e misconoscere i bisogni e diritti. La Convenzione ONU stimola tutti ad una nuova tensione ideale per invertire la tendenza e per assicurare a chi si affaccia alla vita, e spesso la trova tanto agra, condizioni che facilitino il suo compiuto sviluppo umano.





## Gli Atti della Conferenza nazionale (Firenze, 19-21 novembre 1998)

Gli Atti della Conferenza nazionale, di cui si riporta l'indice, sono disponibili in versione cartacea e se ne può fare richiesta tramite fax al Centro di Documentazione.

Il sito del Centro, [www.minori.it](http://www.minori.it), offre la possibilità di scaricare la versione elettronica dell'intero volume.

### INDICE Programma della Conferenza

#### Giovedì 19 Novembre Giornata di apertura

##### Saluto delle Autorità

Mario Primicerio, *Sindaco di Firenze*  
Vannino Chiti,  
*Presidente della Regione Toscana*

##### Relazione di apertura dei lavori

Livia Turco,  
*Ministro per la solidarietà sociale*

##### Sessioni tematiche

###### I bambini sono cambiati?

Silvia Vegetti Finzi

###### L'impegno del Parlamento

Carla Mazzuca Poggiolini  
Marida Bolognesi

###### Le politiche regionali per l'infanzia

Tiziana Arista

###### Le politiche dei comuni

Bianca Tricarico  
Mario Primicerio  
Antonella Spaggiari

#### Venerdì 20 Novembre

##### Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

##### Le nuove generazioni a confronto con il Governo:

*I ragazzi e le ragazze  
interrogano Massimo D'Alema*

#### Sabato 21 Novembre

##### Giornata conclusiva

##### Relazioni dei coordinatori dei seminari Il disagio dei bambini e prospettive di tutela

Alfredo Carlo Moro



##### Opportunità e prospettive della legge 285/97 e della legge 451/97

Paolo Onelli

##### Riforma dei Servizi per l'Infanzia e per la famiglia

Daniela Lastri

##### Le azioni contro lo sfruttamento dei bambini nel lavoro in Italia e nel mondo

Maurizio Sacconi

##### Mass media e nuove generazioni

Francesco Tonucci

##### Comunicazioni

Teresa Mattei

##### Conclusioni

Luigi Berlinguer  
Rosy Bindi  
Patrizia Toia  
Livia Turco

## Tribunali per i Minorenni

Ogni anno, in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario, i presidenti dei Tribunali per i Minorenni presentano ai Procuratori generali presso le Corti di Appello una relazione che riporta la situazione della giustizia minorile nel distretto di loro competenza.

Nell'intenzione di fornire uno spaccato delle condizioni dei minori presenti in diverse aree del paese si presentano ampi stralci delle relazioni dei Tribunali per i Minorenni di Bari, Bologna, Catania, Roma e Torino per l'anno 1999, di maggior rilevanza per l'ambito civile e penale.

Le relazioni possono essere considerate un interessante 'termometro' dell'evoluzione o involuzione della società italiana, relativamente ad alcuni aspetti significativi delle aree geografiche di cui si occupano.

Per quanto offrano una prospettiva, ovviamente parziale e relativa ad un ambito tematico molto specifico – quello dell'incontro dei bambini e dei giovani col sistema giudiziario – esse toccano alcune situazioni nevralgiche e presentano aspetti che possono utilmente essere considerati come indicatori ambientali.

Le attività in cui i Tribunali sono impegnati, infatti, riflettono notevoli differenze riguarda: la situazione ambientale ed il contesto generale, sociale, economico e demografico; i gruppi di popolazione giovanile che vengono in contatto con la giustizia (giovani del posto, residenti temporanei, stranieri immigrati); i tipi di problematiche prevalenti ed infine anche il rapporto tra le strutture giudiziarie e gli enti locali, in merito all'organizzazione, l'offerta quantitativa e la competenza collaborativa dei servizi.

### Relazioni annuali 1999 (estratti)

#### Tribunale per i Minorenni di Bari

##### Omissis

Quadro omogeneo della situazione della giustizia minorile nel distretto giudiziario di Bari per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998.

#### A) Criminalità minorile

##### A1) I dati

In tema di criminalità minorile rileviamo che si è registrata quest'anno una diminuzione delle denunce penali che sono passate dalle 2.156 del 1996/97 alle 1.882 del 1997/98 con una diminuzione di 284 unità. La stessa tendenza si coglie analizzando alcuni tipi di reato. Sono diminuite le denunce per furto (da 442 a 384 = -58), quelle per estorsione (da 35 a 24 = -11), quelle per spaccio di sostanze stupefacenti (da 146 a 138 = -8).

Sono aumentate invece le denunce di altri reati, quelle per delitti contro la persona (da 163 a 184 + 21), quelle per rapina (da 49 a 75, di cui 16 per tentata rapina), quelle per reati associativi (416 e 416 bis c.p.), che sono passate da 6 a

unilici

13 (+7), mentre sono state 8 quelle ex art. 74 DPR 309/90. Sono altresì aumentati i procedimenti per omicidio e tentato omicidio passati da 4 a 16 (4 per omicidio e 12 per tentato omicidio).

Praticamente identico è rimasto il numero di arresti e fermi, che sono stati 184, di cui 175 arresti e 9 fermi, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati complessivamente 183.

Analizzando questi dati è agevole rilevare che ci si è trovati quest'anno a registrare un andamento contraddittorio della devianza, perché da un lato si rileva una diminuzione numerica delle denunce, mentre dall'altro si coglie un accentuarsi del degrado qualitativo, desunto dall'aumento dei reati più gravi, dalle modalità delle condotte criminose serbate dai minorenni in occasione della consumazione di tali reati, dalla loro aggregazione a malavitosi adulti di accertata pericolosità.

Questo andamento contraddittorio si era già rilevato negli anni precedenti con la sola eccezione dell'anno scorso, quando si registrò sia un peggioramento complessivo del livello quantitativo che di quello qualitativo.

Guardando peraltro all'evoluzione tendenziale della devianza minorile, quale si è manifestata negli ultimi tre-quattro anni, si può dire che il livello quantitativo si è sostanzialmente stabilizzato intorno alle 1800/2000 denunce penali annuali con poche significative oscillazioni di anno in anno. Il degrado qualitativo, invece, si radica sempre più. Indicativi di quest'ultima affermazione sono stati i molteplici episodi criminosi registrati nel periodo in esame: tra questi indubbiamente il più clamoroso è stato quello a carico di un giovane quattordicenne, figlio di un boss del Borgo Antico di Bari, che, sorpreso da una pattuglia della Polizia di Stato in possesso di una mitraglietta mentre si accingeva a compiere una spedizione punitiva nei confronti di un clan rivale, ha sparato contro le forze dell'ordine. Il procedimento penale che ne è scaturito si è concluso in tempi brevi (all'udienza del 6/4/98 con rito abbreviato) con la condanna del ragazzo alla pena di quattro anni di reclusione per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da guerra.

È stato l'allarme sociale determinatosi in occasione di tale vicenda che ha indotto la Procura Generale di Bari d'intesa con la Procura Nazionale Antimafia, la Procura Distrettuale Antimafia e la Procura Minorile, ad assumere due iniziative originali e meritevoli di essere segnalate perché risultano essere le uniche del genere in Italia.

La prima è consistita in un incontro svoltosi il 23/12/97 nella sede della Procura minorile con i rappresentanti della Magistratura inquirente barese e della Polizia giudiziaria per realizzare un più efficace coordinamento dei rispettivi interventi. I frutti di questa iniziativa sono stati rilevanti ed hanno consentito ai magistrati della Procura minorile di intervenire nelle vicende giudiziarie di criminalità organizzata coinvolgenti anche minorenni, in modo più efficace che in passato grazie alla tempestività e completezza delle comunicazioni di

notizia di reato ed al coordinamento operativo attuato con i magistrati della Procura Distrettuale Antimafia (con cui è stato anche realizzato un protocollo d'intesa redatto in data 24/10/97).

La seconda è consistita in un altro incontro di tutti i rappresentanti della Magistratura inquirente (ed anche del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari) con autorevoli componenti degli Enti locali e del Ministero di Grazia e Giustizia per un confronto sulle ulteriori possibili iniziative dirette a realizzare un'azione di prevenzione e recupero sociale per i ragazzi difficili. L'incontro si è svolto il 13/2/98 presso gli Uffici della Corte di Appello di Bari.

È scaturita anche da questa iniziativa la deliberazione del 10/4/98 n. 995 con cui la Giunta Regionale della Regione Puglia, ritenendo necessario realizzare un raccordo tra autorità giudiziaria minorile e autorità amministrativa ha promosso la costituzione di comitati di coordinamento provinciale tra gli enti locali, i tre tribunali per i minorenni pugliesi e lo stesso Ente Regione per affrontare, nel modo più completo, il problema della criminalità minorile sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello degli interventi di risocializzazione dei minori. Si tratta di iniziative molto utili che hanno visto unita l'intera magistratura inquirente barese nello sforzo di fornire risposte adeguate alle problematiche più complesse delle giovani generazioni del nostro distretto.


Iniziative tanto più meritevoli in quanto il rilevante numero di procedimenti per reati associati, segnalato in precedenza, dimostra che la malavita organizzata continua ad utilizzare ampiamente minorenni.

**Omissis**

#### **A2) Le cause dell'aggravarsi del fenomeno**

Esse sono state già delineate nella relazione redatta per il discorso inaugurale dell'anno e vanno qui ribadite.

- 1) L'accentuarsi nei minorenni di una mentalità ispirata alla mafiosità, che si va estendendo dagli adolescenti ai bambini. A darne conferma è sufficiente un episodio criminoso che ha avuto per protagonisti minori infraquattordicenni ed è avvenuto a Palombaio ... **Omissis**. Una bambina intendeva acquistare un giornalino con le foto dell'attore Leonardo Di Caprio e, non trovandolo all'edicola, ne ha fatto circolare la voce tra i compagni di scuola, uno dei quali glielo ha procurato. Non avendo la bambina con sé la somma di Lit. 3.000, costituente il prezzo del giornalino, ha detto al compagno di scuola che lo vendeva che gli avrebbe portato la somma il giorno dopo, ma si è sentita rispondere che il pagamento, se effettuato il giorno successivo, avrebbe comportato il versamento di una somma triplicata. Avendo la piccola tardato qualche giorno nel pagamento, il prezzo è passato a Lit. 50.000. Il tutto è stato scoperto dalla madre della piccola, la quale ha trovato sua figlia, mentre stava sottraendo tale somma dalla sua borsetta.



- 2) Continuano a ripetersi reati ascrivibili a condotte devianti immotivate (lancio di pietre dai cavalcavia, molestie a persone anziane ecc.).
- 3) Non si attenua il fenomeno dell'immigrazione clandestina che riguarda anche minorenni non accompagnati, alcuni dei quali sono stati arrestati perché trovati in possesso di grandi quantità di sostanza stupefacente.
- 4) Non si attenua il dramma delle minorenni extracomunitarie deportate in Italia a fine di sfruttamento sessuale. Ci riportiamo peraltro per l'approfondimento delle cause qui sommariamente indicate a quanto già osservato più dettagliatamente nella relazione svolta lo scorso anno.

#### **A3) I problemi connessi all'applicazione della L. 15/2/1996 n. 66 contro le violenze sessuali**

In relazione all'applicazione della legge sulla violenza sessuale **Omissis** si rileva che il coordinamento tra le persone ed il tribunale prescritto dall'art. 609 decies c.p. non sempre viene attivato nel modo più valido, essendo la comunicazione prevista dalla legge effettuata spesso con ritardo e talora in modo tale che non consente al giudice minorile d'intervenire validamente a tutela della bambina abusata. Sarebbe quanto mai opportuno che la Procura Generale assumesse l'iniziativa di realizzare anche in questo settore un coordinamento più adeguato tra gli Uffici giudiziari del distretto, con la redazione di protocolli d'intesa.

Va aggiunto che mancano nel nostro territorio servizi specializzati in grado di attivare interventi qualificati a sostegno di minori abusati e che anche l'ascolto di tali minorenni, nel corso del procedimento, non sempre viene attuato nella forma protetta (cioè in ambiente munito di specchio unidirezionale, come è l'Istituto di criminologia dell'Università degli Studi di Bari), che è certamente la più adeguata a salvaguardare tali minorenni. Risulta peraltro che nel prossimo autunno si svolgerà a Bari per iniziativa della Fondazione Giovanni Paolo II un corso molto qualificato per la formazione di operatori in tema di abuso sessuale, con l'intervento di esperti specializzati del Centro per il bambino maltrattato di Milano, un organismo particolarmente apprezzato. Sarebbe auspicabile la partecipazione spontanea anche di magistrati del distretto oltre che di operatori della polizia giudiziaria.

**Omissis**

#### **F) Il funzionamento dell'amministrazione della giustizia minorile.**

##### **F.2. La giustizia civile minorile.**

**Omissis**

##### **F.2.3. L'art. 37 L. 184/1983 ed i minorenni albanesi non accompagnati**

**Omissis**

Si sottolinea la gravità del problema dei minorenni stranieri non accompagnati. Nel solo primo semestre 1997 sono stati promossi ben 185 procedimenti di abbandono relativi in massima parte a minori albanesi non accompagnati dai genitori. Si perpetua così il fenomeno che - iniziatosi nell'ormai lontano 1991 con l'arrivo a Bari della motonave Vlora brulicante di albanesi clandestini - tra cui molti minorenni senza genitori - non ha avuto finora interruzioni, ma solo periodiche attenuazioni della sua portata, riacutizzandosi l'anno scorso a seguito del secondo esodo albanese ma continuando quest'anno con un flusso meno clamoroso ma non meno consistente. Resta difficile reperire ospitalità negli istituti assistenziali o in ambienti protetti dai quali, peraltro, questi ragazzi scappano dopo breve periodo.

In altri casi, i minorenni sono giunti in Italia con una prospettiva chiara, quella di essere affidati a parenti albanesi (o a persone che indicano come tali), e che sono già giunte in precedenza sistemandosi in varie parti d'Italia, parenti di cui essi avevano spesso con sé non solo il domicilio preciso, ma anche il numero di telefono: a queste situazioni si riferiscono prevalentemente i casi di affidamento familiare disposti che sono stati complessivamente 61. Per altri 24 minori poi è stata disposta l'archiviazione del procedimento, perché i ragazzi per i quali il procedimento era stato aperto si sono allontanati dal campo in cui erano stati sistemati, rendendosi irreperibili. In 88 casi infine è stato disposto il rimpatrio, da realizzarsi con le garanzie più adeguate indicate dall'apposito comitato costituito presso il Ministero degli Affari Sociali.

È questo il terzo dei vari profili della questione albanese a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza sia a proposito del problema della devianza minorile per la loro utilizzazione come corrieri della droga, sia per il fenomeno delle cosiddette "nuove schiave" albanesi.

### F.3) L'istituzione dell'Ufficio per la mediazione civile e penale


L'attività dell'Ufficio per la mediazione civile e penale è giunta ormai al suo secondo anno, avendo avuto inizio nel novembre 1996.

Malgrado ciò, è bene ribadirne brevemente significato e contenuto.

S'intende, nell'ambito di questa esperienza, per "mediazione" ogni attività intrapresa da un soggetto neutrale e qualificato che con la garanzia del segreto professionale, si attiva per ricomporre un conflitto tra parti confliggenti, ristabilendo una buona comunicazione tra loro e consentendo un'intesa che consenta la riorganizzazione dei loro rapporti.

L'istituzione di un tale ufficio sotto il profilo della giustizia minorile risponde anche ad altre esigenze:

- 1) dà rilevanza e spazio alla vittima del reato e favorisce la riparazione del danno - non solo economico - da lei subito (cosa che nel processo penale minorile, dove non è possibile la costituzione di parte civile, è del tutto esclusa);
- 2) offre una possibilità di conoscenza più adeguata della personalità del minorenne sottoposto a procedimento penale, perché consente un approfondi-



mento non solo indiretto (tramite le indagini dell'assistente sociale o il raccontarsi del ragazzo stesso) ma anche diretto, relativo cioè al suo modo di atteggiarsi in relazione alla vittima, con cui gli si chiede di incontrarsi.

Il riavvicinamento tra il minorenne indagato e la vittima del reato può assumere rilievo anche ai fini dell'utilizzazione di formule processuali deflative (perdono giudiziale, messa alla prova, proscioglimento per irrilevanza del fatto) oppure per realizzare interventi più adeguati alla personalità del minorenne (ad esempio, prescrizioni in tema di libertà controllata, che non siano quelle abituali e routinarie).

Accanto a questa "mediazione" che attiene al settore penale, l'Ufficio per la mediazione di Bari si occupa nel settore civile di attuare la "mediazione familiare" (che in molti Paesi occidentali è oggi considerata il modello privilegiato di trattamento delle conflittualità nella separazione tra coniugi e nelle problematiche familiari) e quella scolastica.

L'Ufficio ha quindi carattere di globalità e ciò è dovuto alla presenza nel Tribunale per i minorenni di alcuni giudici onorari che da tempo specializzati in tema di mediazione familiare, hanno poi esteso la loro specializzazione alla mediazione penale effettuata presso il *Centre de Médiation et de Formation à la Médiation* di Parigi. A tali operatori se ne sono aggiunti altri provenienti dal privato sociale (Centro Crisi di Bari), dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia e del Comune di Bari. Il lavoro di tale ufficio ha avuto inizio nell'ottobre 1996 dopo la sua presentazione ai Rappresentanti delle associazioni degli Avvocati.

In data 13.06.1997 il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto dell'iniziativa ed ha espresso apprezzamento per essa.

Nel periodo in esame l'Ufficio si è occupato di 38 casi, di essi 22 hanno riguardato la mediazione civile (uno gestito su richiesta della Procura su iniziativa del Tribunale) e 16 la mediazione penale (6 inviati dalla Procura, 10 dal Tribunale). In cinque casi la mediazione ha avuto esito positivo; di essi tre erano mediazioni penali e due mediazioni civili. 14 sono tuttora in corso. Negli altri casi la mediazione non si è realizzata: le ragioni sono varie e vanno da problemi logistici (quali le difficoltà opposte dagli interessati a venire a Bari, per prendere parte alla mediazione), alla non piena accettazione dell'intervento da parte dei servizi sociali territoriali chiamati a preparare le parti al primo incontro, alle resistenze opposte dai soggetti coinvolti. Esse dovranno essere oggetto di attenta analisi nel prossimo futuro.

In occasione dell'incontro svoltosi come si è detto il 11/2/98 presso la Corte d'Appello di Bari tra Autorità giudiziarie e Autorità amministrative è stata proposta la stipulazione di un accordo di programma che consenta all'Ufficio per la Mediazione di passare da una fase sperimentale di volontariato ad una di attività professionale come servizio sociale retribuito (al pari di

quanto già avviene per gli Uffici di Torino e Milano). Il problema, che è all'esame della Commissione regionale competente, non è stato ancora risolto. L'attività dell'Ufficio per la mediazione di Bari ha assunto un tale rilievo che la dottoressa Anna De Vanna, coordinatrice del medesimo, ed il Procuratore della Repubblica per i Minorenni sono stati invitati a svolgere una relazione su questa materia all'incontro svoltosi il 15/5/98 a Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica alla presenza del Presidente del Senato, Nicola Mancino.


#### Omissis

Per quanto attiene, poi, più in generale alle ulteriori difficoltà emergenti per un valido funzionamento della giustizia minorile nel distretto (ancora Capo III della nota inviata) esse riguardano sia l'organizzazione giudiziaria in senso ampio, sia l'organizzazione dei servizi sociali e l'attività degli Enti locali.

### H. L'organizzazione dei servizi sociali e le ulteriori difficoltà dell'organizzazione giudiziaria minorile

H. 1. Per quanto riguarda l'organizzazione giudiziaria valgono le seguenti considerazioni:

- a) Non ha trovato attuazione la disposizione dell'art. 4 comma 2 DL 272/89 per cui ai magistrati destinati alle Sezioni di Corte d'Appello per minorenni, quando sono destinati anche ad altre Sezioni, sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari minorili. Avviene invece che le decisioni di appello in tema di separazione tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle in materia penale affini (ad es. i processi penali a carico dei giovani adulti) non siano tuttora assegnate secondo un tale criterio.
- b) La formazione e l'aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili (art. 5 DL 272/89) non viene realizzata in modo capillare tant'è che sono pochissimi i magistrati delle sezioni minorili e delle procure generali (che si occupano di materia minorile) che vi partecipano. Peraltro anche i corsi del CSM in materia minorile sono stati finora pochi.
- c) Sarebbe anche importante realizzare un coordinamento tra uffici giudiziari minorili e Giudici tutelari per una più valida attuazione della L. 184/83.
- d) Il problema della formazione e dell'aggiornamento ha trovato applicazione per gli avvocati per i quali quest'anno si è svolto il secondo corso di aggiornamento mentre non è stato affrontato per gli operatori minorili dei servizi sociali, per i quali esiste una specifica disposizione normativa (art. 14 DL, 272/89) che non è mai stata attuata nel nostro distretto. E il discorso vale anche per il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni: l'art. 6, comma 3, DL 272/89 è rimasto lettera morta. Gli effetti di questa situazione d'inapplicazione della legge sono molto rilevanti perché legittimano l'atteggiamento molto spesso disimpegnato in relazione alle tematiche della devianza minorile (e quindi alla gestione di messa alla prova, di applicazione di sanzioni sostitutive ecc.) da parte degli operatori sociali degli enti locali.





- e) È mancata l'attuazione delle disposizioni "sociali" del DL 272/89: in particolare non sono stati attivati i servizi diurni previsti dall'art. 1 né gli istituti di semilibertà e semidetenzione, mentre è stata costituita di recente la commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali (art. 13 DL 272/89), la cui attività potrà essere integrata dall'opera dei comitati di coordinamento tra autorità giudiziaria minorile ed autorità amministrativa, istituiti dalla Regione Puglia con la deliberazione suindicata della sua Giunta Regionale.

**H.2.** Per il funzionamento dei servizi sociali va rilevato che:

- a) Del tutto inadeguato è l'attuale contributo operativo dell'Ufficio di Servizio Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, il cui personale è limitato ad appena dodici unità, mentre in organico ne sono previste ventuno per l'intera provincia di Foggia.
- b) Lo svolgimento di un corso di formazione per operatori di polizia svoltosi, a titolo di volontariato, per iniziativa dei nostri uffici lo scorso anno ha dimostrato il grande interesse della polizia giudiziaria del territorio per la materia minorile la necessità che tali iniziative vengano ripetute e l'esigenza di un coordinamento tra servizi sociali e polizia.
- c) Analogo discorso si pone per la Polizia municipale, che è chiamata ad eseguire i provvedimenti civili di allontanamento dei minorenni dalla famiglia su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile e che ha bisogno di acquisire una professionalità specifica in materia.

**H 3.** Infine, del tutto inadeguato è il contributo operativo degli Enti locali.

- a) A tacere della mancanza di programmazioni valide per una efficace prevenzione ed una adeguata tutela dei diritti dei minori, vi è da sottolineare che molto spesso la grande carenza di operatori del servizio sociale spiega da sola l'alto livello della devianza minorile.
- Manca tutt'ora un centro di pronta accoglienza nel distretto per ragazzi fuggiti di casa o comunque bisognosi, con urgenza di una struttura che ne garantisca la protezione: almeno due, uno per provincia. Ciò è stato oggetto di esplicita richiesta agli Enti locali in occasione dell'incontro tra rappresentanti della magistratura e degli Enti locali avvenuto il 13/2/1998.
- b) Non pochi Comuni del distretto continuano ad essere privi di assistenti sociali.
- c) Per i minorenni stranieri nomadi e le loro famiglie è grave anche il mancato apprestamento di campi nomadi per contribuire alla soluzione di questi problemi.
- d) Ancora: non pochi Comuni, richiesti di svolgere tramite i loro uffici di servizio sociale indagini psicosociali ed altri utili interventi, a norma dell'art. 9 DPR 448/88 in favore di minorenni imputati in processi penali, hanno addotto difficoltà varie per non rispondere alle richieste.

e) Si perpetua la difficoltà connessa al fatto che i servizi sociali funzionano solo al mattino (con esclusione del sabato) e, per poche ore, un giorno solo alla settimana, anche di pomeriggio. Restano quindi larghi periodi di tempo sia durante il giorno che nei fine settimana durante i quali le situazioni di emergenza non trovano risposta. Avviene quindi costantemente che le forze dell'ordine che trovino nel corso della loro attività ragazzi allontanati da famiglie in difficoltà o residenti lontano oppure ragazzi stranieri chiedano al P.M. di turno indicazioni per una sistemazione provvisoria ed il P.M. non sia in grado di fornire risposte adeguate. È necessario pertanto che il problema venga affrontato in modo adeguato e che la Regione Puglia crei uno o due presidi (uno per la provincia di Bari e l'altro per quella di Foggia) che possano essere interpellati dalle forze di polizia e fornire risposte alle necessità di interventi assistenziali di emergenza.

**Omissis**

*Il Presidente*

(dott. Francesco Paolo Occhiogrosso)

*Il Procuratore f.f.*


(dott.ssa Maria Procoli)

## Tribunale per i Minorenni di Bologna

### 1. L'attività dell'ufficio

Nel periodo in esame dall'1.7.1997 al 30.6.1998, presso l'Istituto penale minorile (IPM) di Bologna, si sono registrati 89 ingressi di detenuti maschi, di cui 30 italiani e 59 stranieri. Il numero degli stranieri maschi, pur sceso da 74 a 59, continua a superare ormai stabilmente e vistosamente quello degli italiani, a sua volta sceso da 41 a 30. Per le ragazze, i cui dati saranno esaminati solo con riferimento agli ingressi presso il Centro di prima accoglienza (CPA), trovandosi a Milano il più vicino Istituto penale minorile femminile, rimane costante la netta prevalenza delle presenze straniere: 25 slave a fronte di sole 5 italiane, su un totale di 30 ingressi.

Per i maschi stranieri si registra la presenza di tre gruppi etnici prevalenti: quello dei minori nomadi slavi, scesi da 29 a 10, dediti quasi esclusivamente a furti in abitazione; quello dei minori nordafricani, passati da 25 a 26, i quali risultano coinvolti soprattutto in episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti; e quello dei giovani albanesi, passati nel periodo da 16 a 17, responsabili prevalentemente di reati contro il patrimonio; oltre a questi han fatto ingresso in IPM 6 giovani di diverse provenienze a fronte dei 4 del corrispondente periodo precedente.



Per i maschi il numero complessivo degli ingressi è in calo rispetto a quello dello scorso anno, ma si deve registrare come tale riduzione sia da attribuire esclusivamente alla diminuzione delle presenze degli italiani e degli slavi, essendo rimasti costanti, ed anzi lievemente aumentati, sia il numero dei nordafricani che quello degli albanesi.

Per gli italiani la riduzione può essere attribuita all'ormai consolidato funzionamento delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, previste dal CPP minorile, tra le quali in particolare il collocamento in comunità e la permanenza in casa; a riprova di tale valutazione si riporta infatti il numero degli ingressi in CPA (ove soggiornano gli arrestati ed i fermati in attesa dell'udienza di convalida), salito da 129 a 132: se ne ricava quindi non una diminuzione degli illeciti, bensì un minor ricorso al carcere, se pur limitato ai minori italiani.

Quanto alla riduzione del numero dei giovani nomadi slavi, si deve considerare oltre ad un certo adeguamento dei loro spostamenti territoriali alle scelte giudiziarie attuate dai vari uffici, anche e soprattutto un maggior ricorso all'utilizzo di infraquattordicenni per la commissione di furti in abitazione.

Per le femmine si ha un lieve aumento degli ingressi in CPA, da 24 a 30, che riguarda solamente le ragazze straniere slave passate da 19 a 25 e che non appare avere ragioni particolari. Rimane pertanto grave il fenomeno degli stranieri maschi extracomunitari, illegalmente presenti sul territorio e dediti alla commissione di reati di diversa tipologia, dal furto allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione.

Per tutti tali giovani sono inoltre particolarmente ardui i tentativi di recupero in quanto alle difficoltà conseguenti alla diversa mentalità ed alle condizioni di emarginazione, si aggiunge la costante mancanza di identificazione che integra un concreto pericolo di fuga con successiva sottrazione ad ogni intervento.

La già quasi totale inattuabilità pratica dello strumento dell'espulsione, della quale i detenuti stranieri appaiono ben consapevoli, perdura ora anche in virtù della nuova legge sull'immigrazione che esclude per i minori tale possibilità, perfino su loro richiesta.

È altresì conseguentemente mutato il clima dell'istituto che si caratterizza ormai, così come i carceri per gli adulti, per la formazione di diversi gruppi etnici, spesso tra loro in contrasto, con vari episodi di rissa, di danneggiamento e di opposizione agli agenti di custodia. Se oltre all'incidenza degli stranieri si considera che nel periodo estivo grava la presenza di numerosi giovani non residenti nella regione che si recano nelle zone di villeggiatura della riviera, si può ritenere numericamente sotto controllo la devianza minorile stanziale sul territorio.

Sotto il profilo qualitativo appare, però, preoccupante l'estrema gravità dei reati, pur se è anch'essa in parte riconducibile a giovani non residenti nella regione. Come tutti gli anni si porta ad esempio la situazione al 30 giugno 1998, ultimo giorno del periodo in esame, quando, su 24 presenti in istituto (dei quali solo 5 italiani), ben 7 rispondevano di rapina, 10 di reati in materia di stupefacenti, 5 di furto, 1 di violenza sessuale ed 1 di oltraggio a pubblico ufficiale.

Si continua a sottolineare come la presenza degli ultradiciottenni influenzi negativamente la vita dell'istituto che ha in parte assunto, anche per tale motivo, le tipiche valenze negative dell'ambiente carcerario degli adulti.

Si conferma pertanto il preoccupato giudizio già espresso in passato con riferimento alla presenza in istituto dei c.d. "giovani adulti", cioè maggiorenni infraventunenni, arrestati o condannati per fatti commessi da minorenni, il cui permanere presso il carcere minorile dopo il compimento del diciottesimo anno di età è ora imposto dal nuovo CPP (art. 24 disp. att. min.): tale presenza è da valutare in modo totalmente negativo sacrificando le esigenze dei minori a quelle degli adulti, senza peraltro ottenere alcun significativo sfoltimento delle case circondariali.

Quanto alle misure di sicurezza, all'1.7.1997 ne erano in esecuzione, nei confronti di minori o di maggiorenni per fatti commessi quando erano minorenni, complessivamente 3, tra detentive e non detentive. Successivamente, fino al 30.6.1998, è iniziata l'esecuzione di una ed è cessata quella di due misure di sicurezza. In conseguenza erano in esecuzione al 30.6.1998 n. 2 misure di sicurezza, di cui Riformatorio giudiziario n. 1, Casa di lavoro n. 1.


Rimangono quindi decisamente bassi i numeri relativi sia al totale che alle distinte misure di sicurezza e ciò a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale minorile che, richiedendo da un lato l'accertamento di una pericolosità particolarmente qualificata e prevedendo d'altro canto modalità di esecuzione sornite di qualsiasi efficacia deterrente, ha di fatto determinato una quasi totale inapplicabilità di tali misure pur tuttora esistenti e disciplinate dal Codice penale sostanziale.

Anche il limite dei 25 anni, opportunamente posto dal nuovo codice alla competenza prorogata del magistrato di sorveglianza minorile, ha comunque contribuito a ridurre delle misure di sicurezza amministrative dall'ufficio.

Continua di contro a rimanere elevato il numero delle sottoposizioni a sanzioni sostitutive, passate in sette anni da 12 a 47, tra libertà controllata (46) e semidetenzione (1), per le quali si è attuata la sottoposizione agli obblighi, seguendone l'andamento sino all'esito (3 negativi con conseguente trasformazione del residuo in pena detentiva).

Tale incremento trae origine sia dalla ridotta applicabilità delle misure di sicurezza, sia dalla tendenza a definire i procedimenti già in fase di udienza preliminare, ove le uniche condanne possibili, salvo i casi di giudizio abbreviato, sono quelle a pena pecuniaria ed a sanzioni sostitutive, il tutto al fine di limitare al massimo i casi di rinvio a giudizio, anche per la macchinosità del nuovo rito che impone formalità e tempi a volte sproporzionati rispetto alla semplicità dei casi trattati.

Si osserva infine come relativamente alla concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario non emerga nulla di particolare da segnalare, se non un ampio ricorso al lavoro all'esterno, misura che consente di contemperare l'esigenza di controllo con quella di tenere impegnati i giovani, fornendo altresì prospettive concrete di reinserimento.



Rimane inoltre alto il numero dei permessi concessi: 211; 37 istanze di permesso sono state respinte.

Nessuna evasione.

## 2- Situazione ed attività degli istituti

Nonostante la presenza di ben due case di lavoro nella nostra regione (Castelfranco Emilia e Saliceta San Giuliano), rientranti peraltro nella competenza dello stesso magistrato di sorveglianza minorile, a fronte della chiusura di vari analoghi istituti in altre regioni, per le ridotte presenze di internati non si sono evidenziati problemi di alcun tipo. Quanto all'Istituto penale minorile di via del Pratello in Bologna, nel corso del periodo in esame, l'impegno della direzione ha portato a risolvere parecchi problemi e le migliorate condizioni igieniche dei locali hanno avuto riflessi positivi sulla vita interna sia dei ragazzi che degli operatori. Dalla visita effettuata in data 21.10.1997 dall'Ufficio di igiene urbana e delle comunità, è emerso che la struttura, anche se presenta tuttora gravi carenze, è stata oggetto di alcune migliorie rispetto alla precedente ispezione; si consideri, inoltre, che molti lavori di ristrutturazione e di miglioramento non sono stati recentemente avviati in quanto appariva ormai sicuro ed imminente il trasferimento dell'istituto presso altra struttura, eventualità che oggi appare invece piuttosto lontana.

Quanto alle attività ricreative e lavorative organizzate per i minori, si segnala come sia a tutt'oggi purtroppo sospesa, dopo anni di proficuo comune lavoro, la collaborazione con l'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Bologna, con la conseguente interruzione dei laboratori artigianali e della collegata attività del negozio 'Lavorare stanca' di via del Pratello, esperienze che erano risultate particolarmente utili ed interessanti.

I corsi interni di formazione professionale, finanziati dalla Provincia, sono attualmente cinque, articolati in due ambiti, informatica ed edilizia.

Quanto alle attività scolastiche, i corsi sono divisi in due rami, quello elementare o meglio di alfabetizzazione culturale, strutturato in diverse unità modulari, e quello di scuola media attuato tramite le '150 ore'; nello svolgimento di tali attività si è rivelata di grande utilità la collaborazione degli obiettori di coscienza.

Tra le attività di tempo libero e sportive si evidenzia il laboratorio di animazione musicale, quello audiovisivo, i corsi Arciragazzi ed il giornalino; si sono altresì fortemente intensificati i rapporti e le collaborazioni col mondo del volontariato; rimangono costanti i contatti col gruppo Scout che, una volta alla settimana, propone attività interne.

Numerose anche le attività sportive, sia interne con partecipazioni esterne (tornei di pallavolo, basket e calcio), che esterne, tra cui in particolare la frequentazione delle piscine comunali.

Particolare attenzione è stata dedicata ai problemi dei giovani extracomunitari, ricorrendo anche a mediatori culturali, necessari per favorire l'integrazione degli stranieri; attualmente son presenti due mediatori albanesi ed uno arabo, mentre si sta valutando l'intervento di una mediazione culturale slava.

Educatori e psicologi hanno inoltre provveduto, con competenza e professionalità, ad osservazioni sulla personalità di tutti i giovani ristretti in istituto, redigendo relazioni e predisponendo programmi di intervento.

Il miglioramento dei locali, i rapporti tra il personale più tranquilli, le varie attività organizzate, unitamente ai permessi premio che sono stati concessi ed alle ammissioni al lavoro all'esterno, hanno permesso di gestire l'Istituto con sufficiente tranquillità.

Un discorso a parte deve infine farsi per quanto riguarda il locale Centro di prima accoglienza, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 272/89, per la permanenza per un massimo di 48+48 ore dei minorenni, sia maschi che femmine, in attesa dell'udienza di convalida.

Si tratta di struttura dotata di locali adeguati e ben organizzata. Vi hanno fatto ingresso complessivamente 162 giovani, di cui 132 maschi (+3) e 30 femmine (+6).


La struttura del CPA - che già a decorrere dal 1992 aveva dovuto iniziare a funzionare anche quale comunità di transito, con presenze consistenti, in attesa dell'inserimento presso comunità convenzionate, in cronica carenza di posti - dall'agosto del 1996 è stata autorizzata anche all'accoglienza di minori con permanenza media (2-4 mesi), realizzando così uno dei pochi casi di comunità pubbliche.

A ciò si aggiunga che solo tale struttura denominata C.d.T. (Comunità di transito), essendo di fatto "chiusa", a differenza di quanto prevede la legge minorile indicando i criteri cui devono ispirarsi le comunità (art. 10 disp. att. min.), è in grado di assicurare un certo grado di contenimento e sicurezza nei casi, non infrequenti, in cui questo si renda necessario; a tale scopo viene utilizzata anche su richiesta di uffici giudiziari di altre regioni.

Nel periodo in esame gli ingressi presso la C.d.T. sono stati consistenti ed esattamente 56; 44 i maschi, di cui 25 italiani e 19 stranieri, e 12 le femmine, di cui 3 italiane e 9 straniere.

A proposito del massiccio ricorso alle comunità attuato dal nuovo sistema penale, non si possono poi che ribadire le perplessità già evidenziate negli scorsi anni rimanendo assolutamente prevalente la necessità di ricorso alle comunità private, alcune del resto completamente autonome, con personale eterogeneo e caratterizzate dalle più svariate impostazioni educative.

Alla luce dell'esperienza sin qui fatta si ricava un senso di inadeguatezza del sistema la dove impone, anziché consentire soltanto, il ricorso alle comunità quale misura cautelare per certi reati, nonché quale misura di sicurezza detentiva del riformatorio giudiziario; e ciò a prescindere dalla reale efficacia di



tale strumento, che appare sempre più spesso come delega a terzi di funzioni tipicamente statuali.

In conclusione si può comunque ritenere, sulla base dei dati sopra riportati, come, una risposta penale che cerchi di contemperare il momento di controllo e di tutela della collettività con quello del necessario tentativo di recupero dei giovani, verificando però ogni volta l'adeguatezza dei programmi formulati, consenta nella nostra regione, anche grazie alla presenza di efficaci servizi sociali, di contenere il fenomeno della devianza giovanile, che in altre zone ha raggiunto livelli particolarmente preoccupanti.

*Il Magistrato di sorveglianza*  
(dott. Luigi Martello)

*La Presidente*  
(dott.ssa Elisa Ceccarelli)

## Tribunale per i Minorenni di Catania

### Omissis

#### La criminalità minorile

Da molto tempo, questo Ufficio assume a misura del fenomeno la frequenza, in questo Distretto e in ognuno degli altri, degli ingressi di minori italiani, dalla libertà, in custodia preventiva (sinché in vigore in CPP 1931), o in CPA (dall'avvento del DPR 448/88). I quozienti ricavati dalla divisione del numero di tali ingressi per quello dei minori residenti, di età non inferiore a 14 anni, sono stati ordinati in graduatoria per valori decrescenti, nella quale il Distretto di Catania s'è trovato ad occupare o il primo o uno dei primissimi posti, come a gara con le più pesanti delle altre situazioni (Napoli, Bari, Palermo), e si è contrapposto, insieme con queste, alle restanti. La frequenza locale degli ingressi (19,8 per 10.000 minori imputabili) è infatti risultata quasi 6 volte maggiore che la media degli altri 24 distretti; e 10 volte più alta che quella di un sottogruppo di 17. L'operazione compiuta per gli ingressi in genere, a prescindere dalla qualità del reato, è stata poi ripetuta per gli ingressi da indizio di rapina. Dal prospetto che si unisce (periodo 1/7/95 - 30/6/96) si desumono metodo e risultati. Altri scandagli sono stati effettuati relativamente alla discrepanza tra dati demografici (rilevanza percentuale della popolazione del Comune di Catania, rispetto al totale nazionale) e apporto in percentuale, del numero degli ingressi in CPA di minori catanesi, alla massa degli ingressi, in tutto il Paese. La discrepanza tra i due valori ha conferito evidenza alla qualità della situazione nel capoluogo. Essa è risultata estremamente severa in alcuni quartie-

ri della città; l'abbandono dei quali, da parte dello Stato e del Comune fu descritto, per la prima volta, in anni remoti, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, nella generale indifferenza per quelle situazioni.

Non si dispone, per il tempo successivo al 30/6/97, di dati di confronto.

#### Omissis


Ci si deve arrestare, per conseguenza, alla esposizione dei dati locali, e al loro confronto con quelli dell'anno convenzionale precedente.

In assoluto, il numero è sceso, nel distretto, di 43 unità (da 236 a 193) con diminuzione percentuale del 18,2. Ma tendenze in contrasto appaiono subito, se si ha riguardo ai luoghi di residenza degli arrestati e fermati. Mentre forte decremento (40 in assoluto; 30 in percentuale) si registra per Catania città; e diminuzione, quasi eguale, percentualmente (17) alla complessiva, per gli altri Comuni della Provincia etnea, in aumento (+ 8 ; 5,7% ) sono gli ingressi di residenti nel resto del distretto.

Della interpretazione del movimento si è costretti, anche per questo, a fare riserva. Ma un fatto è già acquisito: nonostante il calo nel numero complessivo degli ingressi in CPA, la situazione del distretto di Catania permane gravissima. Ammesso che in nessuno degli altri si siano avuti decrementi, esso si trova a mantenere il 1° posto (16,3 x 10.000 minori imputabili) nella tavola delle frequenze; e gravissima resta la situazione del comune capoluogo, per forte che risulti la diminuzione degli arresti e fermi di catanesi. Con 88 ingressi esso supera di 5 unità la somma di quelli che sono avvenuti negli interi distretti di Firenze (tutta la Toscana, meno la Provincia di Massa e Carrara), di Perugia, di Venezia (tutto il Veneto) e delle Marche.

Non pare di poter variare, in coscienza, quanto già sottoposto circa la genesi della devianza minorile locale, esplosa negli anni '80. L'osservazione della società locale, condotta, con civica tristezza, per lungo seguito di anni, ha persuaso della centrale responsabilità dei comportamenti amministrativi, e istituzionali in genere, nell'insorgere e nel dilagare, imponente, della criminalità comune, di adulti; della criminalità organizzata; della criminalità minorile. Tutto inteso alla privatizzazione illecita di risorse pubbliche (per i canali dell'appalto, delle pubbliche forniture, di altri contratti con privati), l'agire amministrativo ha agitato, alla perversa funzione che così assumeva, tutti gli altri suoi momenti ed aspetti. Ha negato, al soddisfacimento di pressanti bisogni pubblici - anche in tema di riabilitazione dei quartieri degradati, e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, i mezzi che destinava all'arricchimento privato di imprenditori, politici, burocrati; ha aperto, con il depotenziamento dell'apparato di controllo, vaste opportunità, per altri comportamenti criminali; ha fatto posto, nel sistema di dominio e di sfruttamento del campo urbano, alla criminalità subito andata organizzando, favorendola di tenaci disattenzioni, e beneficiando dei suoi favori.

#### Omissis





I minori delle famiglie povere, che un'irresponsabile politica urbanistica concentrava in quartieri nuovi e desolati, si trovarono, nello stesso tempo, privi, in massa, di sostegni educativi, ed esposti ai trascinamenti di quel gran fiume di condotte criminose: e rubarono, rapinarono, estorsero, uccisero e, in parecchi, rimasero uccisi.

### Omissis

All'esito del processo (che per la sua vasta e articolata complessità, per il tempo che il suo svolgersi, incontrastato, ha potuto occupare, e per la qualità delle conseguenze, ben merita di esser detto di storico rilievo), s'è avuto un ingente arricchimento, per certi aspetti favolosi, di cerchie di politici o politicanti, di amministratori, di burocrati, di liberi professionisti postisi al servizio di politici e imprenditori; e dall'opposto lato l'immiserimento dei poveri, in massa, e il loro inselvatichire: una moltitudine che è nella città (o ai suoi margini) ma non è di essa.

### Omissis

#### TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA INGRESSI DI MINORI ITALIANI IN CPA (art. 9 del D. Leg.vo 28/7/89 n.272) dal 1°/7/95 al 30/6/96.

Distretto	Popolazione		N.ro Ingressi	Ingressi x 10.000 min. imputabili
	Min. imputabili	%		
	Ab.			
Catania	118.728	3,55	236	19,8
Napoli e Campobasso	350.065	10,46	564	16,1
Bari	157.949	4,72	211	13,3
Palermo	143.073	4,27	139	9,7
Lecce e Taranto <sup>(1)</sup>	107.236	3,2	102	9,5
Reggio Calabria	39.258	1,17	36	9,1
Caltanissetta	30.105	0,9	27	8,9
Roma	299.950	8,96	255	8,5
Catanzaro	102.658	3,07	66	6,4
Salerno	74.684	2,23	43	5,7
Potenza	39.578	1,18	20	5
Messina	44.772	1,34	21	4,6
Torino	226.713	6,77	79	3,4
Bologna	191.342	5,72	65	3,3
Milano e Brescia	502.300	15	137	2,7
L'Aquila	71.909	2,15	18	2,5
Genova	76.874	2,3	19	2,4
Cagliari e Sassari	115.222	3,44	25	2,1
Trieste	60.360	1,8	10	1,6
Firenze e Perugia	220.791	6,6	36	1,6
Treviso, Distr. di Venezia	249.590	7,46	39	1,5
Ancona	74.386	2,22	8	1
Trento e Bolzano	49.873	0,49	1	0,2

<sup>(1)</sup> Il CPA di Taranto è attivo dal 16/10/195, ospita esclusivamente utenza maschile.

Nel II semestre del '96 e nel primo del '97, il GUP ha trattato 35 procedimenti per reati previsti dall'art. 73 D. Lgs. 309/90.

Nello stesso tempo, sono stati dibattuti davanti al Tribunale 34 processi per violazioni di quelle norme. In 9 di essi la sostanza detenuta per lo spaccio o spacciata era eroina; in 1 cocaina; in 2 marijuana; in 22 hashish. Due degli imputati erano solo assuntori; 12, assuntori e spacciatori; 20, solo spacciatori.

Le dimensioni effettive dei fatti debbono essere stimate come molte volte maggiori, attesa l'altezza, notoria, dei tassi di impunità.

Erano ancora i primi anni ottanta e la malavita dedita allo spaccio di droga poteva guardare con curiosità divertita all'inoffensivo vaniloquio di riunioni e convegni, quando cerchie di cittadini fecero valere la triplice necessità:

- 1) della lotta all'offerta, a quel tempo sostanzialmente incontrastata; per il che era indispensabile la restituzione, a questi luoghi, da parte del Ministero degli Interni, della possibilità di un serio impegno;
- 2) del rafforzamento della capacità individuale di resistenza, non già per mezzo di mera informazione (della quale doveva anzi temersi accendesse pericolosi ardori a diventare esperti di quel mondo) ma con una meditata politica giovanile.
- 3) della vigilanza, intransigente, sugli sforzi di accesso a risorse pubbliche che si andavan compiendo, per disegno di privato arricchimento, da un sedicente volontariato: e ora si sa quanto presaghe fossero quelle preoccupazioni: ora che sono note le favolose ricchezze accumulate da soggetti come il tristamente famoso Cardella.

In tutte e tre le direzioni in parola il T.M. sviluppò, attraverso suoi magistrati, tutta l'azione che le circostanze di volta in volta consentivano. Denunciò al Ministro degli interni l'intollerabile smantellamento della squadra antidroga, ridotta, dal Questore del tempo - lo stesso che aveva partecipato alla inaugurazione di un negozio del Santapaola - a soli sette uomini, tutti prossimi alla pensione, e nessuno dei quali aveva frequentato un qualche corso di formazione; sventò il tentativo di far passare per esistente, e da due anni, al fine di ottenere contributi, una comunità per tossicodipendenti che non esisteva per nulla; descrisse la desolata condizione dei quartieri periferici di Catania (nei quali s'è poi registrato un altissimo tasso di criminalità minorile); ...**Omissis**.

Così, ...**Omissis**..., il capoluogo di questo distretto veniva come rilasciato, dal disarmo della città, ai criminali. Di un quartiere del capoluogo, tra i più abbandonati, un ragazzo poté dire ai giudici minorili in udienza, che in quei luoghi si spacciava droga, impunemente, di notte e di giorno: con coinvolgimento, in quell'attività, di minorenni, impiegativi a turno.

**Omissis**

uratici

**Le declaratorie  
di adottabilità**

Di 49 minori è stata dichiarata adottabilità, nei due semestri di riferimento, a conclusione di procedimenti intrapresi nello stesso periodo (38 minori, come esposto testè) o di meno prossima origine. Di tali declaratorie, 8 han riguardato figli di ignoti.

**Omissis****L'assistenza  
in corso di affido**

Lo stato presente dei servizi sociali locali non consente l'assidua assistenza del caso, agli affidatari ed ai minori affidati, nell'oneroso impegno di adattamento reciproco. Anche per questo è vivamente auspicabile che tali servizi siano promossi, con serietà, l'impianto e lo sviluppo.

**Omissis****Le frodi  
alla legge  
sulla adozione  
di minori****Omissis**

Riconoscimenti falsi si ebbero, per conseguenza, dovunque; e in questo distretto li favori la pratica di certi ospedali. Uno di questi consegnava i neonati, la cui madre avesse dichiarato di non voler essere nominata nell'a.d.n., a chiunque si presentasse a richiederli, come padre deliberato a riconoscerli; e insieme con essi consegnava i relativi certificati di assistenza al parto.

Ma del richiedente non venivano accertate, prima della consegna, le generalità; per cui lo stabilimento non era in grado di dire alcunché né dell'identità dei consegnatari, né del nome e cognome che il bambino, consegnato subito, aveva poi assunto. Riusciva facilissimo così, a chiunque volesse far mercato di neonati l'impossessarsi di esposti, e il passarli, insieme con il certificato anzidetto, a taluna delle persone in attesa.

**Omissis**

Un fatto, di atroce disumanità, va qui ricordato. Certa minore, di sedici anni compiuti, partorì in casa la bambina che aveva concepito con un coetaneo; ma subito dovette ricorrere alle cure del locale ospedale (la madre era incapace di assisterla; del padre ancora ignaro dei fatti, era da temere la collera, al primo suo rientro nell'abitazione). Nell'ospedale essa venne ingannata. Le si fece credere che, essendo ancora minorenni, non poteva né riconoscere né trattenere presso di sé la figlia: la quale fu messa a disposizione di un anziano senza prole, che falsamente la riconobbe e portò via. Il Tribunale dispose l'allontanamento della piccola dal sedicente padre e riunì madre e figlia (entrambe minorenni) in adatto ambiente di accoglienza. I provvedimenti che esso andò prendendo furono impugnati e rimossi, uno dopo l'altro, dalla Corte d'Appello; la bambina fu separata, manu militari, dalla madre, che la teneva presso di sé da oltre un anno, e consegnata al falso padre; la giovane cadde in profonda depressione, e divenne, a 18 anni, enuretica.

Il curatore speciale si negò, con penosi pretesti, al suo dovere. Non volle impugnare il non veridico riconoscimento, palesemente non veridico: ché la puerpera dichiarava non aver mai incontrato l'autore del riconoscimento, a lei

del tutto ignoto, e faceva nome e cognome del vero padre. Quelle due creature furono ancora una volta tradite.

159

Omissis

### Le adozioni internazionali

Per molti un attestato di idoneità all'adozione internazionale non dovrebbe essere negato mai. Coloro che lo chiedono non danno forse prova, con ciò stesso, di effettiva vocazione? E, d'altra parte, quale minore, in abbandono e proveniente da un Paese povero, potrà non trovarsi meglio, fra coloro che lo avranno portato in Italia?

Non sono pochi, però, coloro che dissentono. Nelle università, nelle UU.SS.LL., nelle scuole di servizio sociale, nei Tribunali per i Minori, nelle associazioni più impegnate nel campo, nel Servizio Sociale Internazionale, si pensa che un'adozione, consentita a persone di non certa competenza, può bastare a stravolger la vita dell'adottato, pregiudicandone, in anticipo, anche la capacità di esser buon genitore; si pensa che gli stranieri non possono esser trattati in maniera diversa e men buona che i connazionali, perché la legge non lo consente (e non può consentirvi senza offender la Costituzione); e si pensa che, anzi, attitudini maggiori sono necessarie proprio in chi adotta stranieri.

Il contrasto tra le due posizioni si rivela, in pieno, nella diversità del trattamento che i Tribunali e le Corti d'appello serbano alle istanze. I primi le istruiscono al modo stesso che le altre intese ad ottenere affidi preadottivi; applicano, nel valutarle, non diversi criteri, e ne rigettano alquante. Certe coppie sanno ricavare, dal giudizio, consapevolezza dei propri limiti, e si acconciano al rifiuto; altre reclamano, e quasi puntualmente ottengono accoglimento del reclamo. Negli anni dal 1991 al 1995, nel distretto di Catania, di 118 reclami tre soltanto sono stati rigettati.

Le considerazioni degli esperti, che hanno esaminato la coppia (giudici onorari di affinata professionalità, nel campo della psicologia, della psichiatria e simili) non vengono per lo più, neanche confutate; e i reclamanti vittoriosi introducono in Italia minori sui quali incomberanno, durevolmente, pericoli di cattivo andamento dell'esperienza adozionale. Ma in più casi, la crisi esplose subito: o per cacciata dei minori, da parte degli aspiranti adottanti, inetti a sostenere frustrazioni genitoriali, o per rifiuto degli adottandi, di restar con loro; e tocca al Tribunale di dover cercare rimedio alle conseguenze di valutazioni non sue: iniziando procedimenti di abbandono e affidando i minori a coppie realmente idonee.

Ma del danno viene anche ai coniugi, la cui idoneità sia stata accertata dal Tribunale: perché le agenzie, alle quali essi si rivolgono, mostrano, se sono tra le più premurose del benessere dei minori, di non sapersi tener paghe delle attestazioni provenienti dal Distretto, e fan luogo a nuove e non brevi indagini ulteriori.

Omissis

uridici

**Dati statistici**

Nel periodo di riferimento è stata conferita efficacia, ai sensi dell'art. 32, 1. a., a 68 provvedimenti di autorità straniere, concernenti, in totale, 85 minori, (7 coppie ne avevano 2 per ciascuna; e una ne aveva introdotti 3).

**Stati di appartenenza dei minori**

<b>Colombia</b>	n.	34
<b>Romania</b>	n.	25
<b>Russia</b>	n.	6
<b>Brasile</b>	n.	5
<b>Bulgaria</b>	n.	5
<b>Polonia</b>	n.	6
<b>Ungheria</b>	n.	2
<b>Germania</b>	n.	1
<b>Altri</b>	n.	1

**Abusi, di privati  
e di istituzioni,  
in danno dei minori****Omissis**

2) Il ricovero di minori a convitto - dannoso, di per sé, anche quando ad accoglierli siano buoni istituti - può diventar causa di rovinoso pregiudizio, se le strutture scelte dall'Ente pagatore delle rette siano inadatte. Assai istruttivo, per chi voglia ficcar lo viso a fondo nella realtà catanese e siciliana, è il caso di un istituto del quale il Giudice tutelare del capoluogo andava segnalando al Presidente del Tribunale, di semestre in semestre, la molteplice lesività, per ciascuno dei molti ospiti: era ubicato fuori della città e incuteva perciò, a chi dovesse viverci, un penoso sentimento di esilio; le strutture materiali erano deplorabili; il personale incompetente; le camerate (camerate, sì, e non stanzette) umide e sovraffollate, al punto che solo brevissimo intervallo, di una sessantina di centimetri, si interponeva tra un letto e l'altro; l'attraversamento della strada, separante l'istituto dalla scuola che i ricoverati dovevano raggiungere, era grandemente pericoloso; ed egli stesso, il G.T, aveva trovato a letto, privo di cure, un minore affetto da dolori addominali, con febbre. Sarebbe troppo lungo il riportare tutte le restanti circostanze di danno ai ricoverati, che eran cadute sotto l'osservazione di quel magistrato; o di un magistrato onorario del Tribunale, recatosi a visitar l'istituto insieme col Giudice tutelare; e le altre, dichiarate davanti a collegi in udienza da indagati o imputati che vi erano stati rinchiusi anni prima. Si meravigliava, il Giudice tutelare, che proprio in quella struttura (quanto di peggio, diceva, fosse stato mai concepito, a Catania, in materia di assistenza) il Comune concentrasse tanti minori, mentre altri istituti, del centro, e buoni, avevan posti vuoti in gran numero; e meraviglia suscitava, in tutti, che di una siffatta impresa avesse consentito e consentisse, la Regione siciliana, l'infesto esercizio.

Al Comune e alla Regione il Presidente del Tribunale andò passando le segnalazioni che via via riceveva: ma né l'uno né l'altra vollero far cessare quegli intollerabili fatti. Alla fine, incalzata dalle comunicazioni, la Regione, alla quale era stata fatta giungere riassuntiva esposizione dei fatti, negò al gestore le proroghe o conferme che egli reclamava ma gliene negò con un provvedimento evidentissimamente "suicida", tale che il Giudice amministrativo dovesse necessariamente rimuoverlo - non appena adito - per palese, traboccante illegittimità. Senza alcun accenno ai fatti oggettivi, da tempo noti, la motivazione fece riferimento esclusivo al parere del Presidente del Tribunale per i minorenni, contrario all'accoglimento delle istanze. Immediatamente reagendo, quest'ultimo mise in luce l'antidoverosità di quell'espedito; e fu questo, crediamo, a dissuadere dalla proposizione del ricorso, verosimilmente già pronto.

Apparve necessario, a quel punto, indurre il magistrato a pavido silenzio: e a questo fine fu presentata denuncia contro di lui, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina: per aver comunicato alla Regione, come segnalazioni a lui fatte dal Giudice tutelare circostanze (insussistenti) che il Giudice tutelare non gli aveva mai segnalato. Il Presidente del Tribunale, diceva il denunciante, s'era inventato tutto: sia i fatti, sia la comunicazione che, nel corrispondere con la Regione, assumeva di avere ricevuto, intorno a quei fatti, mendacemente affermati, dal Giudice tutelare. Esaminati gli atti, l'anzidetto Procuratore della Repubblica ha chiesto al GIP di ordinare rinvio a giudizio dell'autore della denuncia, per calunnia in danno dello scrivente.

Tale è la pretesa di sfruttamento, sotto specie di assistenza, dei minori appartenenti a famiglie povere; tale l'intolleranza aggressiva che subito esplode nei confronti di chi, lealmente dedito alla funzione statagli affidata, contrasti quegli abusi. Ma il dato più sconcertante è questo: il gestore dell'istituto, e autore della denuncia, è un ecclesiastico; è, nientemeno, uno dei parroci di Catania.

3) Sono molto più numerosi che in passato i procedimenti *ex art. 330 e ss. Cc. e 8 e ss. della l.a.*, insorti a seguito di violenza sessuale in danno di minori, nell'ambito stesso della famiglia: ed è aperta, come dappertutto, la questione, se l'aumento rifletta quello dei fatti, o sia da ricollegare alla maggiore facilità, rispetto al passato, del loro emergere. Ma per quanto posto si possa fare alle sovrappiendenze che hanno innalzato la probabilità di scoperta dei fatti, l'impressione resta viva, che essi possano esser diventati molto più frequenti anche per gli effetti (di esasperazione dell'erotismo e di erosione dei tabù) che esercitano, su personalità di infelice sviluppo, le comunicazioni di massa, ossessivamente dedite a rappresentazioni della sessualità, spinta al limite ultimo dell'esperibile.

Non è eccezionale, poi, che ai fatti commessi dal padre abbia partecipato o prestato acquiescenza la madre o che essa abbia stroncato ogni accenno agli abusi, da parte della vittima, o che abbia agito sopra costei, al fine di indurla a ritrattazione.

urlici

4) L'impiego di minori, a sottosalario, in occupazioni che li distraggono dalla scolarizzazione d'obbligo, è fenomeno dalle vaste dimensioni del quale si è lungamente posta in rilievo, da questo Ufficio, la ricaduta sui comportamenti. Ripetitivo, incapace di gratificare col progressivo acquisto di competenza, frustrante, il lavoro può suscitare il bisogno di rivalersi con condotte devianti. Inadeguate sono tuttora vigilanza e repressione; ed aumentata, dalla ingrata congiuntura economica, la propensione delle famiglie a mettere a frutto, il più precocemente possibile, la capacità dei ragazzi di contribuire alla soluzione dei quotidiani problemi di sussistenza.

5) Numerosi sono i casi di spaccio di stupefacenti, ad opera di minorenni, che agiscono - lo si può tenere per certo - per conto di adulti. Allo spaccio di droghe, vendute ai minori, si aggiunge così l'impiego di minori nello spaccio. Si tratta, per lo più, di non tossicodipendenti. Le sostanze spacciate sono, in non pochi casi, del tipo eroina.

6) Dell'affido perverso, impiegato per fini diversi da quelli assegnatigli dalla legge, o per fini addirittura opposti, si è detto altrove.

7) Anche per i falsi riconoscimenti richiamiamo quanto esposto in altro luogo della presente relazione.

8) Dei 3.707 minorenni, italiani o stranieri, introdotti nei CC.PP.AA., in tutto il Paese, tra il 1/7/95 e il 30/6/96 (si è già detto della mancanza di dati, per i dodici mesi successivi), la maggioranza (1970; il 54% del totale) fu di non italiani: per lo più nomadi slavi. Particolarmente elevato risulta il contributo, al totale, dei distretti di Roma, Torino, Firenze, Bologna e Treviso, in alcuni dei quali assai basso fu invece il numero degli arresti di italiani.

In questo distretto si ebbero, in quel periodo 7 ingressi di stranieri sul totale di 243; e la limitatezza del numero riflette certo quella dell'afflusso, a sua volta dipendente da circostanze geografiche. Ma è pur da tenere presente che frequenti sono i furti in abitazioni, commessi da ignoti, con modalità caratteristiche dell'agire dei nomadi.

I ragazzi slavi che commettono siffatti reati sono in potere di adulti che se ne proclamano parenti, e che essi dicono, altrettanto persuasivamente, essere parenti loro; ma sono, spesso, "argati": figli di altri, rimastisene in patria, che li han venduti a chi voglia impiegarli anche all'estero, come suoi.

Provvisi di falsi documenti, e assoggettati, da una pedagogia terrificata, a conformare le loro dichiarazioni, anche circa l'età, a quelle apparenze, i minori vengono addestrati al furto in abitazione; e il regime al quale sono soggetti è tale che la Corte d'Assise a Catania ha condannato come rei di riduzione in schiavitù coloro che ne detenevano uno, facendolo passare per loro figlio.

La repressione non è adeguata; se colpisce, come qui, solo gli autori materiali dei fatti (dei quali viene affermata, in grado d'appello, la capacità di intendere e di volere) ma risparmia i congiunti - veri o falsi, che li costringono o istigano. La distanza tra gli accampamenti (Paternò; Plaia di Catania) e i luoghi nei quali vengon commessi i furti dice abbastanza oltre che del ruolo organizzativo dei cennati adulti, della loro politica di evitamento di reazioni, da parte della popolazione dei comuni di dimora, e delle indagini che ne seguirebbero.


Questo Ufficio ha fatto tutto il possibile (denuncia dei fatti; appelli alle autorità amministrative; richiesta ai Carabinieri di Paternò, dopo l'ultimo censimento che aveva pretermesso i campi nomadi, di accertamenti sulla presenza di infradiciottenni) per la protezione di quei minori: ma l'azione sua è destinata a restar vana se altri Uffici amministrativi e giudiziari non si volgono a contrastare quegli abusi.

### I ricoveri negli istituti educativo assistenziali

Il testo dell'art. 155 cc., come novellato nel 1975, dice chiaro come già si fosse affermata un ventennio fa l'idea di necessaria residualità del ricovero di minori in istituto, a convitto, rispetto a sistemazioni di altro genere, più conformi, per loro natura, al loro interesse. Pagine che si possono dire classiche erano state scritte, parecchi anni prima, da un insigne studioso di diritto minore, sensibile alle voci delle scienze dell'educazione. Ma la pratica degli enti locali, massima in Sicilia, non seppe avanzare verso la linea raggiunta dal legislatore: segnata com'era, essa pratica oltre che dalla impenetrabilità degli ambienti amministrativi a quella cultura nuova, dall'interesse degli amministratori a procurarsi o a procurar voti, di lista e di preferenza, sia dai familiari dei minori, che in gran numero venivano rinchiusi in istituto, a titolo educativo-assistenziale, che dai gestori di quelle strutture: in contatto, per la loro attività, con folte schiere di persone influenzabili. Lo confermava l'aumento del numero dei ricoveri, durante le campagne elettorali; l'assegnazione di ricoverandi ad istituti non prossimi; la dispersione, per più istituti, di appartenenti alla stessa fratria.

Non di rado, gli istituti eran troppo grandi e affollati per consentir una qualche attenzione per l'individualità degli ospiti; e risultavano poveri assai di potenzialità educative. Quasi sempre accadeva che nessuno seguisse il corso dei ricoveri, i comuni essendo sprovvisti di Servizio sociale. I rientri in famiglia potevano farsi infrequenti, e infrequenti le visite dei congiunti; e le istituzionalizzazioni si prolungavano così a lungo da produrre i gravi guasti, tante volte descritti dalla psicologia.

Non valse a ridurre le dimensioni del fenomeno, che la L. 431/67 prevedesse periodici accessi, agli istituti, dei GG.TT.: perché né questi, gravati da molte incombenze, come pretori, provvedevano alla bisogna, né gli elenchi che





gli istituti trasmettevano loro, con la stereotipa aggiunta, ad ogni nome di ricoverato, di un "seguito dai parenti" potevano essere assoggettati a sistematico studio.

Era scarsamente probabile, in tale stato di cose, persino l'emergere delle situazioni di vero e proprio abbandono.

Quando la Presidenza del T.M. prese a rivolgere, ai comuni, motivate esortazioni, ad assistere altrimenti (con aiuti diretti alle famiglie, o con ricorso a temporanei collocamenti, che i familiari consentissero, presso estranei bene intenzionati, o con l'utilizzazione degli istituti, per ricoveri a semiconvitto, o altrimenti ancora), e volle accertare il numero dei ricoverati a convitto, questi risultarono intorno a 5.000. L'anno scorso, il 30 di giugno, erano 1.115 (- 77 %). I più importanti fattori del calo paiono risiedere:

1) nel cambiamento profondo che l'attuale Direzione dell'Assessorato municipale catanese ai Servizi sociali ha saputo apportare nonostante resistenze, alla gestione del settore, introducendovi, negli ultimi quattro anni, cultura rinnovatrice, e indipendenza dalle pressioni clientelari;

2) nell'opera di questo Ufficio, incominciata, come testè si accennava, nel 1982, ed estesa a tutto il Distretto: di esigente richiesta ai GG.TT. di accessi ispettivi e relazioni; di diretto esame degli elenchi dei ricoverati; e di interventi, per singoli casi, presso gli stessi istituti, presso le famiglie, e presso i Servizi sociali dove presenti. Il servizio è curato, con lodevole diligenza, da un giudice onorario (dott.ssa Zizza); e giova, oltre che al dépistage degli abbandoni, a far cessare le istituzionalizzazioni non giustificate e a promuovere rapporti più intensi tra ricoverati e familiari. Il Componente privato anzidetto ha fruttuosamente partecipato, talvolta, alle visite ispettive del G.T.

#### Omissis

#### La dispersione scolastica

Il vasto insuccesso della scolarizzazione d'obbligo, con tutto ciò che esso importa (troppo imperfetta socializzazione) contribuisce al disadattamento minorile.

Sino a un certo numero di anni fa il Comune di Catania non formava l'annuale "elenco degli obbligati" senza il quale è praticamente impossibile rilevare i casi di mancata iscrizione a scuola: non era in grado di formarlo, né mediante l'anagrafe automatizzata della popolazione, di cui era sprovvisto, e neanche artigianalmente, con i metodi tradizionali.

Intanto, negli Istituti di custodia preventiva per minorenni si constatava quanto basso fosse il grado di istruzione, in mezzo agli arrestati catanesi; e come non mancassero, tra questi, gli analfabeti. E anche in questa materia occorre che la Presidenza del Tribunale minorile intervenisse, con insistenza, reclamando rimedi a quella lacuna, e attirando attenzione sulle cause dell'abbandono.

no della scuola. Esclusi, nel fatto, da asili nido e scuole materne, gli appartenenti a famiglie povere arrivavano impreparati alla scuola elementare; e frustrati dallo svantaggio di cui erano portatori, lasciavano di frequentare; o continuavano, sì, ad esser presenti, ma con troppo scarso profitto: per cui, passati alla scuola media, grazie a una licenza di routine, non potevano reggere ad impegni tanto più onerosi.

Si auspicava, perciò, che, accertato il fabbisogno complessivo di asili e di primine, si formulasse un serio programma di rapide realizzazioni; e si promuovesse il costituirsi di un fitto tessuto di aiuti, per le altre ore della giornata.


Fu anche messa in luce la necessità di contrastare la propensione delle famiglie all'avvio precoce dei figli al lavoro.

Tra il novembre '94 e il dicembre '95 giunsero, da tutto il Distretto, 368 segnalazioni; ma si può ritenere - anche in relazione ai risultati di una indagine del 1991/92, sulla dispersione in Sicilia - che i fatti siano molto più numerosi. Per il 79%, dette segnalazioni riguardavano la scuola media. Dei 368, ben 171 (47%) risiedevano a Catania; e 117 dei 171 (68,4 %) avevano disertato la scuola media. Altissimo (come ricaviamo dalla rilevazione del '95) il contributo alla massa di taluni quartieri deprivati: l'8° (62 casi), il 13°, il 10°, il 5°.

Il Comune di Catania ha istituito un servizio ("unità di strada" composta da un'assistente sociale e da un vigile urbano), che rilevi, durante le ore di scuola, la presenza per le vie di minori in età scolare; il volontariato di punta si impegna nell'assicurare "doposcuola"; il Tribunale, cui giungono segnalazioni e acconce richieste del PM, compie, doverosamente, ogni possibile sforzo perché il suo intervento non si esaurisca in mere limitazioni della p.p. ma promuova, anche prima che queste siano disposte, un soddisfacente cambiamento delle condotte. Attende al settore, con operosa diligenza, un G.O. di specifica professionalità (Dott.ssa Governali).

#### Omissis

È quasi superfluo accennare alla ricaduta che il troppo frequente fallimento della scolarizzazione d'obbligo ha sullo stesso funzionamento del regime democratico.



Dei due I.P. MM. , di Acireale e di Catania (Bicocca), il primo funziona da custodia preventiva e il secondo detiene condannati in espiazione di pena. I ristretti in quest'ultimo sono, in grandissima maggioranza, ultradiciottenni, ai quali viene risparmiato, da norma ben concepita, il passaggio alle comuni carceri.

Ma grande è la preoccupazione per innovazioni che intervengano al riguardo; e tanto più grande nei magistrati che, in servizio da tempo nel settore giudiziario minorile, constatarono ampiamente, nel vigore di vecchie regole, di quanto danno fosse causa tale transizione alle carceri degli adulti. E può giovarne che qualcuna di quelle esperienze venga rievocata.

Nella Casa circondariale di Catania (Piazza Lanza) - orrendo carcere; per sovraffollamento; per il trovarsi infestato, cronicamente, da ratti; per il bassissimo livello di legalità - i carcerati non mangiavano il cibo apprestato dall'appaltatore (cattivo: e quanto più quel privato aveva interesse a che venisse rifiutato) con garantita possibilità, per lui, di ridurre il numero delle porzioni, pur mettendone in conto tante quante i presenti. I detenuti si alimentavano a loro spese, ognuno di essi facendo apportare i pasti dai familiari, a turno, per lui e per coloro che occupavano la stessa stanza. Tra i ristretti erano anche ragazzi provenienti dalla sezione minorile dello stesso carcere, nella quale avevan compiuto il 18° anno di età; e i familiari si trovavano al bivio, o di affrontare quella rilevante spesa, o di esporre il loro congiunto al disagio di una evidente indigenza, e al pregiudizio del cadere nella dipendenza di malavitosi, in cerca di reclute per i loro *clan*. Chi fu giudice di sorveglianza per i minorenni, in quegli anni, serba ricordo delle accorate implorazioni di poveri genitori, perché si trattenesero i figli nella custodia minorile: essi sarebbero stati costretti, per mantenerli, a commettere a loro volta reati.

Fu uno di detti giudici a denunciare la situazione al Ministro di grazia e giustizia, che dispose ispezione. Ma l'ispezione ebbe luogo senza che l'autore della segnalazione ne sapesse alcunchè; e si concluse con asserto di perfetta regolarità del servizio. Lo avevano detto i funzionari (gli stessi che avevano tollerato quello scempio; gli stessi, ai quali l'appaltatore faceva recare, a titolo d'assaggio, cibi cucinati per loro); lo avevano detto i ristretti interpellati (quelli verosimilmente, che tenevano in pugno l'istituto; o i deboli, ad essi soggetti) e lo aveva detto, ignaro della realtà, il giudice di sorveglianza per i maggiorenni.

Si comprende, certo, l'inattualità, al presente, del contesto che in quegli anni rese possibili fatti del genere; ma non per questo può guardarsi con leggerezza all'ipotesi che ragazzi di appena 18 anni vengano precipitati dall'ambiente penitenziario minorile, nel triste universo della detenzione degli adulti.

È anche vivamente auspicabile che agli II.PP.MM. non vengano destinati agenti stati in servizio, per tempo non breve, nelle carceri ordinarie: specie se in queste essi abbiano dato cattiva prova. È vivo il ricordo dei mali che indusse, anni fa, nell'I.P.M. di Catania Bicocca, la disattenzione per tale criterio: l'organizzazione di una poderosa campagna, alla quale si prestò il quotidiano locale, contro la Direzione; gravi illeciti da parte di coloro che la alimentavano, dall'interno del carcere; il loro arresto; la scomparsa, prima del loro arresto, di due pistole.

### Il servizio sociale dei comuni

La perdurante mancanza, in non pochi comuni, di un ufficio di Servizio sociale, come previsto dalla LRS 22/86, e l'inadeguatezza di esso in molti altri, che pur se ne dicono provvisti, riesce di nocimento al corso della Giustizia Minorile.

Spetta ad essi, infatti, registrare bisogni di provvedimenti nell'uno o nell'altro campo di attività del Tribunale, fornendo ascolto a domande che la loro stessa esistenza incoraggia ad esprimersi, fiduciosamente; e spetta ad essi di penetrare, con l'analisi, la sostanza delle situazioni: al che si accompagna, di solito, dati i contatti che l'inchiesta torna ad occasionare con l'utenza, una benefica attività di sostegno, di guida, di incentivo alla maturazione. E' ad essi, poi, che incombe il trattamento dei casi di affido, sia civile (art. 333 del codice) che rieducativo. Numerosi sono i luoghi del DPR 448/88, e delle relative norme di attuazione, che postulano il loro apporto.

È assai triste che la Regione siciliana - produttrice, in sede legislativa, di buone norme, come sono quelle della legge succitata - pratici poi, come Regione- Amministrazione, lunghe indifferenze, nei confronti dell'attuazione: sino al punto di neanche accertare di questa i limiti, e di non potere corrispondere a richieste di informazione.

È da questo Tribunale che i comuni del distretto hanno ricevuto insistenti sollecitazioni a che si forniscano di Servizio sociale e la Regione ripetute segnalazioni dell'inadempimento; ed è a questo Tribunale ch'è toccato, nella inerzia di quell'ente, procedere di tempo in tempo a rilevazioni, comune per comune; l'ultima delle quali, intrapresa anche ai fini della presente relazione, è ancora in corso. I dati, acquisiti con la precedente, del 1995, componevano un quadro assai desolante: col numero, altissimo, dei comuni ancora sprovvisti (35 su 93); e con quello, altrettanto alto, dei Servizi dalla solo nominale esistenza (21 casi). In parte, il personale non era passato per serie selezioni (fosse stato impegnato, *ad tempus*, dai comuni, o messo a disposizione da private associazioni nel quadro di convenzioni con quegli enti); proveniva da scuole non in grado di condurre i discenti a livelli soddisfacenti di professionalità; ed era quasi sempre numericamente esiguo. Dei comuni renitenti, alcuni erano tra i più gravemente segnati da locale disagio minorile. Nel concreto funzionamento, molto deludente è stato il Servizio sociale di Siracusa. Ma anche per altri, i giudici hanno dovuto prefiggere termini, sollecitare, minacciare di denunce. Per contrasto, un piccolo comune del siracusano si è segnalato, da tempo, per il livello professionale alto, de' suoi operatori, per la loro motivazione al lavoro, e per la rilevanza dei risultati.

L'attuale stato di cose, anche se presenta attenuazioni in certi ambiti territoriali, delle disastrose carenze a quel tempo constatate, non può protrarsi ancora senza che le fasce minorili, specie degli strati più sfortunati della popolazione, ne siano pregiudicate; e senza che il disadattamento minorile, non colto a tempo, e non sovvenuto come d'uopo, si espanda ed aggravi.

L'impellenza di non superficiali cambiamenti è tanto maggiore, dato il ricorrente riferimento da parte di consultori familiari nel declinare interventi richiesti dal T.M. alla centralità che le leggi vigenti conferiscono al ruolo dei servizi sociali municipali, e alla impossibilità di assicurarne, sempre, supplenza.

Omissis

uridici

**Mezzi  
di informazione  
e minori**

Per moltissimi anni la stampa catanese persisté nel voler pubblicare, ad ogni arresto di minorenne, nome e cognome, per esteso, dell'arrestato, e ne pubblicò anche, sempreché poté, non solo l'indirizzo, ma anche la fotografia: a tutta figura, e i tratti del volto non coperti da alcunché, e le manette ai polsi, tra gli agenti che lo avevano preso. Esortazioni, preghiere, proteste non incontrarono che sprezzante riconferma, alla prima occasione, di quella pregiudizievole pratica. Un incontro promosso da giudici del Tribunale Minorenni e da Sostituti Procuratori della Repubblica, negli ultimi anni '70, al fine di approfondire il tema "dell'apporto dei media alla realizzazione dell'interesse minorile", fu disertato dagli operatori di un quotidiano catanese, diffuso in buona parte della Regione, per il solo sospetto - si dovette apprendere - che si potesse toccare quell'argomento.

Catania, la stessa Catania della quale ben altri fatti venivan taciuti, si trovò a lungamente contrapporsi alla cultura del mondo: a quella che in moltissimi paesi aveva ispirato, da tempo, legali divieti in materia, e che nel nostro, pur privo di leggi del genere, ispirava alla stampa opportune autocensure, nelle cronache di fatti - reato, circa l'identità dei minori coinvolti.

Infine, un nuovo Questore intervenne sui funzionari: non cedessero ai cronisti notizie, intorno alle generalità di minorenni, o sarebbero stati perseguiti. Ma i fatti non cessarono del tutto, i minorenni dei quali venivano pubblicati nomi e cognomi, venendo spacciati, nelle stesse cronache, per diciottenni.

Sopraggiunsero, col nuovo CPP, espresi divieti; e nel frattempo la criminalità minorile locale, della quale i giudici minorili avevano additato le cause prime nella criminalità degli adulti, provvisti di potere, aveva cessato dal servire di diversivo.

Servizi, titoli, immagini, presero ad investire scene di abusi in danno di minori, in corrispondenza del rivelarsi dell'interesse per tali temi, di lettori e spettatori (sconcertante interesse, che dà nel morboso e può suggerire ipotesi di profonde ambivalenze), e ad investire le pretese e contese di adulti, in ordine a minori: nel cammino di vita dei quali, indicati per nome e cognome, e non di rado mostrati in effigie a lettori e spettatori vien gettato l'ingombro dell'esser diventati noti, largamente, per incresciose vicende.

A condotte del genere si accompagnano, spesso, attacchi, che altri ordinamenti non tollerano, all'indipendenza dei giudici, se controversie siano in corso in ordine a minori, e grandi clamori sono levati, a favore di una parte. Può richiamarsi, qui, quanto avvenne in un procedimento (di non contestata competenza di altro Tribunale per i Minorenni) riguardante ragazzina, che il bisogno, comprensibile negli adottati, aveva indotto a fuggir dalla casa dei genitori adottivi, residenti in lontana regione, per ritrovare a Catania la famiglia di origine. Il quotidiano locale irruppe nella contesa che ne seguì, tra i primi e il padre della minore; pubblicò e ripubblicò, come a dispetto delle esortazioni e preghiere di questo Ufficio, anche fotografie della ragazzina; e aprì le sue pagi-

ne al padre, favorendogli, di fatto, poderoso appoggio. Costui è ora detenuto, per abusi sessuali in danno di una sorella. Quando la sua cattura è avvenuta, la minore si era liberata di lui da sé, fuggendo per Genova insieme con una sorella, sempre stata a Catania e anch'essa minorenni.

Il comportamento giornalistico ritardò lo scioglimento della vicenda, rinforzando, nel padre, la volontà di ritenere la minore; imponendo al pubblico un'immagine buona di lui; incutendo ai servizi il timore di essere censurati, dalla pubblica opinione, se fermi negli interventi, che l'uomo ostacolava; aiutando costui a dominare la propensione della ragazzina a staccarsene, e alimentando un clamore capace di raggiungere, con i suoi echi, la sede dell'ufficio giudiziario competente. Ed ha inflitto all'interessata danni molteplici.

È un modo, questo, di trattamento dei diritti e interessi dei deboli, come sono per eccellenza i minori, che i responsabili dovrebbero assoggettare, senza ritardo, ad onesta e seria revisione. Esso dev'essere contrastato, se duri, come han fatto, sinora, i giudici del Tribunale per i minorenni, senza riguardo per il disfavore, il dispetto, l'ostilità, che il contrastarlo suscita. Ed è giusto che essi non siano lasciati soli, come sinora.

Omissis

*Il Presidente  
del Tribunale per i Minorenni di Catania  
(dott. Giambattista Scidà)*

## Tribunale per i Minorenni di Roma

### I. - Premessa

Anche quest'anno l'andamento della giustizia minorile nel distretto di Corte d'appello di Roma parrebbe non registrare variazioni degne di nota rispetto a quanto segnalato nelle relazioni precedenti. Non risultano infatti in aumento i procedimenti penali sopravvenuti; non vi sono stati delitti particolarmente gravi commessi da minorenni; e neppure si devono segnalare sino ad ora, nella nostra regione, casi di minorenni coinvolti in associazioni di tipo camorristico o comunque nella criminalità organizzata. Al di là di questa apparente stabilità si notano tuttavia emergere segnali assai preoccupanti del disagio minorile, in particolare concentrati nell'area del *maltrattamento* e quindi dei procedimenti per la limitazione o la decadenza della potestà genitoriale, che hanno avuto un incremento superiore a venti punti percentuali. Si tratta del valore massimo registrato negli ultimi cinque anni, come sarà precisato più oltre.

E benché non direttamente percepibili dalle statistiche giudiziarie occorre dire che molti dei vecchi problemi continuano a rimanere insoluti e per ciò

urgenza

stesso divengono di giorno in giorno più gravi. Va dunque ricordata per prima la condizione degli adolescenti e dei preadolescenti che crescono nei sobborghi anonimi della città senza momenti di aggregazione organizzati, senza adeguati spazi di corretta socializzazione e, spesso, senza validi modelli educativi. Sono queste circostanze certamente patogene che alimentano il malessere e il disadattamento giovanile, e che talora danno luogo a condotte devianti anche violente. I problemi del disagio e del disadattamento adolescenziale dovrebbero essere affrontati vigorosamente dai servizi territoriali dell'ente locale nell'ambito di adeguati progetti di intervento: ma le amministrazioni locali continuano ad essere restie ed evitano di impegnarsi su questi temi.

Desti anche preoccupazione il fenomeno degli abusi sessuali in danno di minori, che i tribunali per i minorenni non possono da soli efficacemente contrastare e che richiede invece un forte e strutturato coordinamento tra e con gli organi deputati a individuare e perseguire gli autori maggiorenni di questi ignobili reati. Una tragica vicenda che ha scosso l'opinione pubblica nel periodo immediatamente successivo a quello preso in esame dalla presente relazione dimostra ulteriormente, se ve ne fosse bisogno, l'urgenza più volte segnalata di quel coordinamento, che tuttavia a livello normativo manca del tutto e che a livello di prassi operative si è rivelato sino ad ora estremamente difficile.

E va ancora ricordata la penosa condizione dei minorenni stranieri, e tra questi quella delle numerose ragazze provenienti dall'Est Europa, oggetto di un ignobile sfruttamento da parte del mondo della prostituzione. L'entrata in vigore della recente legge 6 marzo 1998 n. 40 sulla disciplina dell'immigrazione sembra offrire maggiori spazi di intervento a tutela dei minori: ma è ancora troppo presto per poter esprimere giudizi in proposito.

In questo come in altri campi l'attività della giustizia minorile è inoltre condizionata dalle carenze dei servizi, sia perché le situazioni di disagio sociale e di emarginazione producono di per sé sole domanda di giustizia, sia perché l'efficacia della risposta volta a ripristinare il diritto del minore risente della quantità e qualità dei servizi locali, ai quali il DPR 24.7.77 n. 616 e in buona misura il DPR 1988 N. 448 demandano l'attuazione degli interventi disposti dall'autorità giudiziaria minorile. A queste cause esterne e di carattere generale vanno aggiunte quelle interne e specifiche di questo Tribunale per i Minorenni, quali la carenza del personale amministrativo e il noto distacco di ben tre giudici (sui quattordici dell'organico) al tribunale per i reati ministeriali e il vuoto d'organico derivante dall'avvenuta decadenza dall'impiego di un altro magistrato.

Nonostante questi condizionamenti si è sempre cercato da parte di tutti di lavorare con il massimo impegno, nella consapevolezza che i diritti dei minori non possono essere fatti valere dai diretti interessati, e per questo richiedono una responsabilizzazione ancor maggiore in quanti hanno il compito di promuoverli o di garantirli. La diminuzione delle pendenze civili, di cui si dirà fra breve, testimonia lo sforzo fatto.

Dopo queste premesse, per dare conto del lavoro svolto, vanno esaminati i singoli settori di intervento, suddivisi nelle competenze che la legge attribuisce al tribunale per i minorenni, vale a dire la competenza civile, quella penale e quella amministrativa o rieducativa. Insieme, però, occorre dar conto della situazione organizzativa dell'ufficio, degli sforzi diretti a cercare di migliorarla, e delle principali novità che si sono verificate all'interno del tribunale.

### Omissis

### III. - Competenza civile

Rientra nell'ambito della competenza civile del Tribunale per i Minorenni una serie molto articolata di materie che si è andata aggregando intorno al piccolo nucleo originario (previsto dall'art. 32 del R.D.L. 20.7.34 n. 1404) in forza di modifiche successive e di parziali riforme. Vanno ricordate le principali: la legge 15.5.75 n. 151 di riforma del diritto di famiglia; la legge 4.5.83 n. 184 sull'adozione e l'affidamento familiare (e prima ancora la legge 5.6.67 n. 431 sull'adozione speciale); la legge 15.1.94 n. 64 sugli effetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Questa variegata normativa ha creato una competenza del tribunale minorile alquanto disomogenea: e ciò crea talora problemi organizzativi di un certo rilievo.


Prima di esaminare i singoli settori della competenza civile, è utile uno sguardo d'insieme. Erano pendenti all'inizio del periodo in esame 6.212 procedimenti, contro i 5.930 pendenti all'inizio del periodo precedente. Ne sono sopravvenuti 4.898 contro i 4.606 del periodo precedente, con un aumento pari al 6,34%. Continua dunque, e si rafforza rispetto allo scorso anno, la tendenza alla crescita dei casi civili.

I procedimenti definiti sono stati 4.975 contro i 4.316 del periodo precedente e contro i 3.826 del periodo anteriore, con un aumento del 15,2%. Lo scorso anno, come segnalato nella precedente relazione, l'aumento dei definiti era stato del 12,8%. Si è dunque lavorato ancora di più, e nonostante l'aumento dei sopravvenuti si è riusciti a far diminuire il numero dei pendenti a fine periodo, che sono 6.135. Il calo della pendenza è piccolo, ma registra un'importante inversione di tendenza e rapportato all'insieme è buon testimone dell'impegno che il tribunale in tutte le sue componenti ha profuso nel lavoro quotidiano.

Dei 4.898 procedimenti civili sopravvenuti, 2.082 (2.083, 1.800, 1.693) sono procedimenti relativi alla legge 4.5.1983 n. 184 sull'adozione e sull'affidamento dei minori. Rispetto al periodo precedente il dato globale del settore adozioni non presenta perciò aumenti.

In materia di potestà dei genitori (artt. 330-333 e 336 cod. civ.) i procedimenti sopravvenuti sono stati invece 2.816, con un sensibile calo rispetto agli anni precedenti (2.523, 2.593, 2.360).

Si esamineranno ora separatamente queste due categorie.





**1. Procedimenti in materia di adozione.**

Per una migliore visione del fenomeno si vogliono qui ricomprendere non solamente i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ma anche tutti gli altri relativi alla materia adozionale. Pertanto si esaminerà in questa parte anche l'andamento delle domande di adozione nazionale e internazionale, quello delle adozioni in casi particolari, degli affidamenti preadottivi e delle adozioni propriamente dette, nonché i problemi connessi.

La tabella seguente mostra la suddivisione della materia, raffrontando il dato del periodo in esame con quello dei tre periodi precedenti.

<b>tipo di proc.</b>	<b>94/95</b>	<b>95/96</b>	<b>96/97</b>	<b>97/98</b>
segnalaz. di abb.	329	352	406	379
dichiaraz. di adott.	159	124	186	200
opposizioni	17	24	35	36
domande ad. naz.	547	629	769	791
affidam. preadott.	98	113	127	155
adozioni nazionali	82	108	103	129
domande di idon.	504	536	657	662
effic. provv. str.	244	183	168	162
adoz. min. stranieri	184	241	244	199
adoz. 44/a	2	1	2	2
adoz. 44/b	36	39	36	36
adoz. 44/c	23	25	21	14

Esaminando più da vicino le singole voci, si nota che i procedimenti per la valutazione dello *stato di abbandono* sopravvenuti (379) sono diminuiti rispetto al periodo precedente (406), mentre sono aumentate le dichiarazioni dello stato di adottabilità (200 contro 186).

Le segnalazioni di possibile abbandono provengono quasi esclusivamente dai servizi sociali territoriali e riguardano nella maggior parte casi di incapacità genitoriale grave, di violenze fisiche o psichiche, di trascuratezza. Pochissimi i nati da donna che non consente di essere nominata, e cioè i bambini abbandonati in ospedale alla nascita: appena 10 in tutto il distretto, contro i 36 del periodo precedente.

Pressoché nulle le segnalazioni di abbandono provenienti dai giudici tutelari, la cui attività di vigilanza sugli istituti di ricovero deve essere definita carente. In effetti, il controllo degli elenchi dei minori ricoverati appare fatto sovente in maniera superficiale, e cioè facendo proprie le dichiarazioni delle direzioni degli istituti senza controllarne il fondamento. La riunione di tutti i giudici tutelari del distretto a suo tempo promossa dal Presidente della Corte d'appello ha dato purtroppo modesti risultati. A ciò si aggiunga che appare carente anche la vigilanza amministrativa di competenza degli enti locali (comuni, provincie). Per ovviare almeno in parte a queste lacune, tutti gli elen-

chi di minori ricoverati che pervengono per conoscenza al Tribunale vengono ora sottoposti ad attenta verifica da parte di un gruppo di giudici onorari costituito in via sperimentale per questo scopo, e vengono poi aperte d'ufficio le procedure di adottabilità per tutti i casi che presentano elementi tipici dell'abbandono (prolungato ricovero, scarsità di rapporti, ecc.).

Le *opposizioni* alla dichiarazione di adottabilità sembrano essersi stabilizzate (36 contro 35). Il Tribunale ha pronunciato 21 sentenze di rigetto e nessuna di accoglimento. Si tratta di procedimenti assai delicati, dove entrano in gioco situazioni personali spesso drammatiche e dove l'interesse del minore deve essere valutato con particolare attenzione. Sovente, in caso di rigetto, gli opposenti ricorrono in appello e la decisione definitiva si allontana ulteriormente. Può accadere in tali situazioni che si debba fare ricorso ai cosiddetti "affidamenti a rischio" perché il bambino non sopporta ulteriormente la permanenza in istituto e ha urgente bisogno di cure materne. Drammatica in tali casi la restituzione al genitore, se il giudice d'appello (o di legittimità) ne accoglie dopo lungo tempo l'impugnazione. Unico rimedio sarebbe anche qui rendere più veloci le procedure, studiando forme di "corsie preferenziali" per il giudizio di appello, e a tal proposito si ritiene di dover nuovamente segnalare questa esigenza.


Una figura importante nei procedimenti di opposizione è quella del curatore. A questo incarico vengono solitamente nominati avvocati interessati alla materia. Ottimi risultati hanno dato i corsi di formazione organizzati con grande sensibilità dal Consiglio degli Ordini Forensi di Roma, che hanno permesso di effettuare una "leva" di giovani professionisti preparati e disponibili.

Le *domande di adozione nazionale* sono state 791, con un incremento assai minore di quello registrato nel precedente periodo.

Per determinare il numero di coppie in attesa di adottare, alle 791 domande sopravvenute vanno sommate le 1.340 domande pendenti all'inizio del periodo e sottratte quelle accolte e quelle decadute per decorso biennio.

Si ottiene il risultato di 1.480 domande pendenti alla data del 30.6.98 (periodi precedenti: 1.340, 1.139, 1.093), a fronte delle quali stanno i 200 bambini dichiarati in abbandono nell'anno. Ciò significa che per ogni bambino in abbandono vi sono sette coppie disponibili.

Nell'adozione nazionale assai delicata e importante è l'attività di *abbinamento*, termine usato nella prassi per indicare la ricerca della coppia più idonea per ogni minore dichiarato adottabile. Ciò è particolarmente vero per i casi difficili (bambini handicappati o con handicap, bambini sieropositivi ai test HIV, ecc.), per i quali è allora problematico trovare coppie disponibili. È stato creato a tal fine nel 1996 in via sperimentale un apposito gruppo di giudici onorari particolarmente qualificati (c.d. "Gruppo per le adozioni difficili"), che ha il compito di individuare le coppie disponibili. L'esperimento ha dato ottimi risultati.



Il gruppo si è occupato inizialmente di sette casi molto complessi risolvendone ben cinque, fra cui due casi di nanismo e uno di mielomeningocele. I positivi risultati hanno indotto a rendere il gruppo permanente, e nei primi sei mesi del 1997 sono stati dieci i casi che ha preso in carico.

Nel settore della *adozione internazionale* le domande per la dichiarazione di idoneità (art. 30 legge 1983 n.184) sono state 662 contro le 657, le 536 e le 504 dei periodi precedenti. Si rallenta quindi molto la tendenza all'aumento registrata lo scorso anno.

Le domande per la dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri ai sensi dell'art. 32 legge 1983 n. 184 sono leggermente diminuite, e sono scese da 168 a 162.

Il tribunale ha esaminato 606 (577) domande di idoneità, accogliendone 580 (538, 460, 391) e respingendone 26 (39, 26, 28). La percentuale dei rigetti è dunque scesa ulteriormente (dal 7% dello scorso anno al 4,3% di quello in esame). Si conferma la valutazione negativa di questa tendenza. Sono note infatti le difficoltà che possono insorgere in caso di coppie impreparate al difficile compito dell'adozione internazionale, ed i casi di adozioni fallite sono quasi sempre riconducibili a una valutazione troppo ottimistica sulle capacità degli adottanti.

È da auspicare una giurisprudenza più restrittiva.

Sono stati dichiarati efficaci con gli effetti dell'affidamento preadottivo 146 provvedimenti stranieri (per un totale di 170 minori) contro i 168 del precedente periodo. La diminuzione è dunque assai modesta ma permane un forte scarto con il numero delle dichiarazioni di idoneità (580).

Se ne deduce che la maggior parte delle coppie che ottengono la dichiarazione di idoneità di cui all'art. 30 della legge 1983 n. 184 non arriva all'adozione: o perché non riesce all'estero a ottenere un bambino, o perché non ha utilizzato la dichiarazione di idoneità ed ha abbandonato l'idea dell'adozione internazionale. Non c'è dubbio che una migliore assistenza alle coppie idonee potrebbe evitare un così rilevante spreco di risorse e di disponibilità. È noto però che gli enti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge 1983 n. 184 sono pochi e concentrati in determinate zone del paese. Ciò penalizza le coppie con minori capacità e minori mezzi e viceversa può incentivare le coppie più abili e smaliziate a ricercare strade non sempre limpide per avere un bambino ad ogni costo. Poco più del 10% delle coppie si rivolge agli enti autorizzati: per il resto, nel distretto come in tutto il Paese vale il "fai da te". Questa negativa situazione potrà essere sanata solo con la ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29.5.1993. Il Governo in data 20.6.97 ha presentato al Senato il D.D.L. di ratifica n. 2545, ma la sua approvazione sembra ancora lontana.

I 170 minori stranieri giunti in Italia nel periodo in esame provenivano dai seguenti paesi (a fianco i dati dei due periodi precedenti):

provenienza	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98
Colombia	32	32	34	16
ex URSS	25	18	32	60
Brasile	41	8	26	19
Romania	75	53	20	10
altri		15	16	10
Bulgaria	11	12	16	17
Cile	19	20	15	7
India	9	21	15	7
Polonia	9	16	15	12
Guatemala	--	3	5	6
Messico	--	3	2	4
ex Jugoslavia			2	1
Albania			1	1
Vietnam	--	3	--	
TOTALE	221	205	199	170

Come si vede, i paesi dell'Europa dell'Est sono ancora quelli da dove proviene un grande numero di bambini: 101 su 170, pari al 59,4% (nel periodo precedente 86 su 199, pari al 43,2%). In un anno l'incremento dei bambini dei paesi dell'Est Europa è stato quindi del 16,2%, e quelli provenienti dall'ex Unione Sovietica sono passati da 32 a 60. Il fenomeno è spiegabile con la relativa vicinanza (e quindi con la facile raggiungibilità) e con gli scarsi controlli delle autorità dei paesi di origine. Vi è dunque più di un motivo per considerarlo preoccupante, tanto più che sono tutte adozioni realizzate al di fuori dei canali ufficiali.

Sempre con riguardo ai paesi dell'Est Europa vi è un fenomeno che va ulteriormente segnalato e che può avere effetti negativi. Si tratta degli affidamenti familiari internazionali. Esso ha avuto un eccezionale sviluppo in questi anni, e riguarda bambini che vengono condotti in Italia con l'autorizzazione dei loro governi da organizzazioni private per soggiorni climatici. I bambini provengono spesso da istituti di assistenza oppure da situazioni familiari molto carenti. In Italia vengono collocati presso famiglie disponibili ad ospitarli reperite dalla stessa organizzazione, e i periodi di soggiorno vengono ripetuti anche più volte in un anno presso la stessa famiglia. Sorgono spesso legami affettivi anche profondi fra affidatari e minori. Tutto ciò avviene al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria minorile, che talvolta viene interessata al caso perché la famiglia affidataria presenta istanza per un affidamento definitivo o per un'adozione. Si tratta però di richieste raramente accoglibili, per difetto dei requisiti di legge e perché il bambino - che è cittadino straniero - deve rimpatriare: per cui le aspettative dei ricorrenti e del bambino stesso vanno amaramente deluse.

Al di là delle buone intenzioni, questo fenomeno può porre in essere una sorta di circuito parallelo di adozioni mascherate e dovrebbe quindi trovare una sollecita regolamentazione nella legge o quanto meno in accordi a livello internazionale.

uridici

## 2. Procedimenti in materia di potestà.

L'altro settore in cui tradizionalmente si divide la competenza civile del Tribunale per i Minorenni è quello degli interventi sulla potestà dei genitori, disciplinati quanto al rito dall'art. 336 del codice civile.

Nel periodo considerato sono sopravvenuti 2.816 (2.523, 2.593, 2.360) procedimenti relativi alla potestà dei genitori. Di questi, 1.613 (1.318, 1.351) riguardano casi di cattivo esercizio della potestà con pregiudizio del figlio (negligenza, violenza, ecc.), non tali tuttavia da configurare - almeno nella loro prospettazione iniziale - situazioni di abbandono, e quindi non trattati nell'ambito processuale della legge 1983 n. 184.

È da sottolineare che se si aggiungono a questi 1.613 procedimenti per abuso di potestà i 379 procedimenti iniziati per segnalazioni di abbandono si ottiene la cifra di 1.992 (1.724) procedimenti, che rappresenta un indice significativo per misurare il fenomeno della violenza all'infanzia (c.d. "Child abuse") a livello regionale. A questo proposito l'inversione di tendenza rilevata in passato (cfr. relazione 1994/95) si è purtroppo interrotta, ed anzi si deve segnalare un preoccupante incremento dei casi portati all'attenzione del tribunale che passano da 1.724 a 1.992. È il valore più alto registrato negli ultimi cinque anni.

La seguente tabella mostra più chiaramente il fenomeno.

Periodo	Proc. 330-333	Proc. adott.tà	Totale
93/94	1.279	404	1.683
94/95	1.139	329	1.468
95/96	1.351	352	1.703
96/97	1.318	406	1.724
97/98	1.613	379	1.992

Il settore sopra esaminato presenta difficoltà ulteriori quando la condotta dei genitori configura non soltanto un abuso di potestà ma anche un illecito penale in danno del figlio. Ciò si verifica con una certa frequenza nei casi di abuso fisico e abuso sessuale. In queste ultime ipotesi, come già si è detto, sarebbe necessario un raccordo col pubblico ministero e col giudice penale ordinario allo scopo di coordinare gli interventi e individuare una linea di azione comune nell'interesse del minore. I tentativi di creare momenti di incontro per elaborare strategie coordinate, così come avvenuto in altri distretti, sono però riusciti vani. Parrebbe molto utile presso gli uffici di Procura ordinari l'istituzione di un gruppo di magistrati specializzato in questa delicata materia, come pure parrebbe necessaria la creazione di "corsie preferenziali" presso gli organi giudicanti ordinari.


Molto in questo campo può essere fatto dal mondo della scuola, che tuttavia mostra un'antica difficoltà a raccordarsi con la giustizia minorile. Ciò è

forse dovuto a uno stereotipo del giudice minorile dove predomina il momento punitivo su quello di tutela dei diritti del minore, cosicché la segnalazione sembra essere erroneamente percepita dall'insegnante solo come ultima *ratio* in caso di condotte fortemente devianti del minore e non invece come strumento per difenderlo da abusi o negligenze del genitore. Allo scopo di correggere questa immagine distorta e al fine di creare un'interazione ed un collegamento scorrevoli, d'intesa col Provveditore agli studi di Roma e con la collaborazione di giudici onorari particolarmente esperti è stato istituito un apposito *Gruppo scuola*, che in determinati momenti della settimana è a disposizione degli insegnanti per chiarire le possibilità di intervento a tutela del minore e gli strumenti giuridici esistenti. Dell'esperimento ha dato notizia anche la stampa.

Va ancora segnalata con preoccupazione la perdurante abitudine di giornali e mass media di dare diffusione a fatti di cronaca in cui sono coinvolti come vittime o come autori di reato dei soggetti minorenni. Spesso infatti vengono riferite circostanze che rendono facilmente riconoscibili i minori coinvolti nel fatto, violando così non soltanto i principi deontologici della "Carta di Treviso" ma anche precise norme di legge come l'art. 114 comma 6 del C.P.P. e l'art. 13 del DPR 1988 n. 488 sul processo penale minorile. Scarsa sembra essere stata sino ad ora la reazione per far cessare questo fenomeno, che non di rado è alimentato da notizie fornite alla stampa proprio da chi avrebbe maggior dovere di riserbo.

Per quanto riguarda gli altri settori della competenza civile, si segnala un forte aumento (+18,9%) dei procedimenti di affidamento del figlio nella famiglia di fatto (art. 317 bis cod. civile). Ne erano sopravvenuti 291 nel periodo precedente, mentre sono stati 359 in quello considerato. Si tratta di procedure caratterizzate da accesa conflittualità fra i genitori, non dissimili da quelle che usa trattare il giudice della separazione e dei divorzi ma regolate tuttavia da norme processuali del tutto inadeguate. L'incerta linea di confine fra la competenza del giudice della separazione e del divorzio ed il giudice minorile determina davanti a quest'ultimo un flusso di ricorsi volti a cambiare le condizioni di affidamento del figlio prospettando veri o presunti abusi della potestà genitoriale e chiedendo perciò un provvedimento di decadenza o di limitazione della potestà stessa ai sensi degli artt. 330-333 e 336 cod. civ. Anche qui le carenze della normativa in vigore potrebbero essere attenuate da un miglior coordinamento fra giudice ordinario e giudice minorile, ma è forte l'esigenza di una riforma organica del procedimento civile davanti al tribunale per i minorenni.

Nel caso di matrimoni misti, la richiesta di applicazione delle due convenzioni di Lussemburgo e de L'Aja sul ristabilimento dell'affidamento e sulla sottrazione internazionale dei minori, ratificate con legge 15.1.94 n. 64, va facendosi più frequente. Si tratta come è noto di due strumenti internazionali



molto importanti per una efficace protezione dei minori oggetto di contesa fra genitori di diversa nazionalità.

In materia di interventi sulla potestà va ancora una volta segnalato il fenomeno dei figli dei collaboratori di giustizia soggetti a regime di protezione a norma della legge 15.3.91 n. 82 e del relativo regolamento (D.M. 24.11.94 n. 687). Quando infatti il Tribunale viene richiesto di provvedimenti civili a norma degli artt. 330-333 cod. civ. per comportamenti pregiudizievoli dei genitori in loro danno, l'intervento si rivela difficile per l'impossibilità di fare ricorso all'opera dei servizi sociali, stante il segreto sull'ubicazione del domicilio protetto. In effetti la disciplina sui collaboratori di giustizia ignora del tutto questo aspetto del problema, e la normativa andrebbe rivista anche ai fini di determinare con chiarezza la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria minorile.

Una competenza generalizzata del Tribunale per i Minorenni di Roma, in mancanza di una espressa previsione di legge e sulla sola argomentazione che i collaboratori di giustizia soggetti a regime di protezione sono domiciliati presso il Ministero dell'interno, è da escludere. La questione è stata portata davanti alla Corte di Cassazione con ordinanza 23.9.96 di questo Tribunale, che ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. La Corte ha accolto la tesi prospettata nell'ordinanza, e con sentenza 25.9/8.11.97 n. 11022 sez. prima ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo di originaria residenza del minore, considerando ininfluenti a tal fine gli spostamenti effettuati per ragioni di sicurezza.

#### IV. - Competenza penale

##### 1. Attività del GIP e del GUP

Per quanto riguarda l'ufficio del GIP si è registrata un lieve aumento della sopravvenienza di procedimenti (2.260 contro 2.218). Sono stati definiti 2.224 procedimenti, facendo registrare un lieve aumento della pendenza che è passata da 262 a 300 procedimenti.

Per quanto riguarda l'ufficio del GUP i procedimenti pervenuti sono stati 1.494, quindi meno del periodo precedente (1.786) a conferma della diminuzione già apprezzata negli scorsi anni. Tale dato contrasta con la diffusa opinione di un aumento della devianza minorile, registrandosi invece una diminuzione dei procedimenti per i quali il PMM ha esercitato nei confronti di soggetti minori l'azione penale.

Sotto il profilo lavorativo va segnalata la definizione di 1.930 procedimenti rispetto ai 2.115 del precedente anno, con ulteriore netta diminuzione della pendenza (da 1.204 a 766) con un calo percentuale pari al 36%. Questo positivo risultato premia lo sforzo dell'ufficio del GUP diretto a concentrare in un'unica udienza i procedimenti pendenti a carico di uno stesso minore. Ciò sotto il profilo qualitativo ha consentito di dare una soluzione penale al ragazzo il più adeguata possibile alle sue problematiche, anche se ha comportato un sovraccarico quantitativo per le udienze.


Sono pervenute al GIP 697 richieste di convalida e di contestuale adozione di misure cautelari relative ad altrettanti minori, con una leggera diminuzione rispetto al periodo precedente (708). Per 645 minori si è proceduto alla convalida dell'arresto o del fermo, mentre sono stati 32 i casi in cui il GIP non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la convalida, con una diminuzione percentuale dal 6,7 % al 4,7%.

A proposito della attività del GIP relativamente alla convalida dell'arresto e alla applicazione delle misure cautelari, è opportuno segnalare che tale attività trova come destinatari una quota percentuale di minorenni nomadi o extracomunitari nettamente superiore a quella che è la quota percentuale di commissione di reati agli stessi attribuibili in termini assoluti. In particolare emerge che dei minori che sono entrati in CPA ben 454 sono stranieri o nomadi, pari al 65% e 243 italiani pari al 35%, con una diminuzione percentuale degli stranieri pari al 4,7%, dovuta soprattutto ad un forte calo delle straniere femmine (da 292 a 229). Il riscontro a quanto si è detto si ha in sede in udienza preliminare, laddove nomadi e stranieri rappresentano un indice percentuale molto più basso, indicabile intorno al 30%, del totale dei minorenni giudicati. Questo fenomeno appare spiegabile con le caratteristiche dei minori interessati che spesso, al momento della sorpresa in flagrante, sono privi di documenti e quindi di una identità certa, sono a volte senza fissa dimora e senza esercenti la potestà, sono in numerosi casi gravati di precedenti risultanti dalle schede dattiloscopiche, per cui si trovano in situazioni (pericolo di fuga, pericolo di reiterazione nel reato) che giustificano la adozione della misura precautelare.

All'esito dell'udienza di convalida o direttamente dal PMM, ben 276 minori sono stati liberati, pari al 39,6% (dato che conferma il 39 % del precedente periodo), dei quali 201 stranieri pari al 44,2% e 75 italiani pari al 30,8%. Questo risultato appare in gran parte dovuto alla attività del nucleo di PG istituito presso il PMM volta alla esatta identificazione di nomadi e stranieri in genere. Tale lavoro consiste nel ricostruire, attraverso i rilievi dattiloscopici, gli ingressi in CPA, le perizie sull'età, l'acquisizione dei documenti esibiti in precedenti procedimenti, la storia del singolo minore nell'ambito della sua vicenda penale.

Nei confronti dei rimanenti 421 minori (dato in diminuzione rispetto ai 428 del precedente periodo) si è proceduto alla emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Per 182 minori è stata disposta la custodia cautelare, con un aumento dello 0,3% rispetto al precedente periodo. Per 172 minori è stata disposta la permanenza in casa, con un aumento del 3,2%; per 42 minori sono state disposte le prescrizioni, con una diminuzione dello 0,9%; per 25 ragazzi, infine, è stato disposto il collocamento in comunità, con un aumento dell'1% rispetto al periodo precedente. Percentualmente la applicazione della custodia cautelare è in netto calo per i minori italiani (dal 16,9% al 13,5%) con corrispondente





aumento della applicazione della permanenza in casa (dal 23,9% al 36,2%). Per quanto riguarda gli stranieri e i nomadi si sottolinea un aumento del collocamento in comunità dall'1,4% al 3,7%, con diminuzione delle liberazioni (da 48,8% a 44,2%), nonché una lieve diminuzione della permanenza (da 19,5% a 18,8%) e un leggero aumento della custodia cautelare (da 29,7% a 32,8%).

Notevole è stato l'impegno del GIP in sede di modifica e sostituzione di misure cautelari, al fine di renderle sempre adeguate alla posizione personale e familiare del minore, oltre che alle esigenze cautelari realmente presenti nonché di applicazione di misure non precedute da convalida. In tale contesto sono state emesse 129 ordinanze, delle quali: 57 di permanenza in casa, 50 di custodia cautelare, 19 di prescrizioni e 3 di collocamento in comunità.

Appare meritevole di segnalazione quanto emerge dai dati statistici dell'IPM con riferimento ai motivi delle uscite. Prendendo in esame quelle relative ai soggetti in attesa di giudizio, emerge che solo in 1 caso l'uscita si collega alla concessione del perdono giudiziale, in 4 casi (con netta diminuzione rispetto al periodo precedente 12 casi) alla concessione della sospensione condizionale, mentre in 49 casi coincide con il fine pena e in 47 casi con la decorrenza termini. Da segnalare 3 casi di uscite per messa alla prova. Ampio spazio hanno avuto le modifiche delle misure con 102 ordinanze. In pratica tali dati indicano un corretto uso della custodia cautelare e la particolare attenzione alla possibilità di applicare misure graduate.

Quanto alla tipologia dei reati, per i quali è stato disposto l'arresto e la misura cautelare, va segnalato che sono costituiti per una percentuale elevata da furti aggravati. Un'ulteriore percentuale consistente riguarda reati di rapina, mentre il resto attiene a violazione delle leggi sugli stupefacenti ed altri reati particolarmente rilevanti, quali il tentato omicidio, il sequestro di persona e la violenza sessuale.

I criteri di applicazione delle suddette misure ed in particolare quelli in base ai quali viene adottata la custodia cautelare vanno individuati, oltre che nella gravità del reato, nei precedenti penali e/o giudiziari del minore e nella sua situazione personale e familiare, riferita alla possibilità di recidiva.

Nelle udienze di convalida si è dimostrata sempre più apprezzabile l'opera fornita dal CPA, particolarmente puntuale e qualificata con riferimento a tutti i minorenni arrestati (italiani o stranieri). Fornendo rapidissimamente un quadro, sia pur necessariamente sommario, della personalità del ragazzo, dei suoi precedenti ingressi in CPA, della composizione familiare e degli impegni scolastici e lavorativi in atto, ha consentito al magistrato di decidere sulla libertà del minore con provvedimenti molto più adeguati alla situazione concreta, nel rigoroso rispetto dell'art. 19 cpv. DPR 448/88. A ciò si aggiunga la preziosa presenza in udienza degli operatori del CPA e del SS.

### Omissis

Si sottolinea che è raddoppiato il numero dei casi di esito positivo della messa alla prova.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati non si riscontrano novità rispetto ai periodi precedenti, restando sempre largamente prevalente la categoria dei reati contro il patrimonio seguita dai reati contravvenzionali e da quelli contro la persona, mentre di scarsa rilevanza numerica restano i reati concernenti gli stupefacenti e quelli contro la libertà sessuale.

Va infine segnalato che il numero dei minori giudicati per fatti aggravati dalla finalità di razzismo nel periodo in esame è rimasto inalterato sia in termini assoluti che percentuali, nettamente inferiore all'1%.

Dai dati rilevati nel corso delle udienze preliminari possiamo evidenziare che l'identikit del minore coinvolto in vicende giudiziarie non si è modificato, salvo per quanto riguarda gli infrasedicenni il cui numero è aumentato del 10%.

La carenza più evidente che giova sottolineare è l'assenza di strutture comunitarie pubbliche previste dall'art. 22 c. 1 del citato DPR. A prescindere dal numero di posti estremamente esiguo comunque disponibili nelle comunità esistenti, deve rilevarsi che tali strutture sempre rientranti nell'ambito del privato e del volontariato sociale non presentano una specifica specializzazione nel trattamento dei minori a rischio o a realtà di devianza. In particolare mancano alternative valide per tutti quei ragazzi appartenenti a famiglie e a realtà sociali a rischio per i quali è spesso difficile creare un valido e percorribile programma educativo che veda la possibilità della ripresa degli studi, l'inserimento nel mondo del lavoro, l'assunzione di un impegno sociale, una terapia a livello psicologico utile a contrastare le spinte alla devianza.

Un valido aiuto potrebbe venire dal territorio se questo disponesse di mezzi, personale e strutture in grado di poter rispondere alle esigenze di cui si è detto. Allo stato l'unico punto di riferimento appare il servizio sociale del ministero che da solo non è in grado di fornire una completa soluzione al problema.

## 2. Dibattimento

Nel settore penale dibattimentale il dato relativo alla pendenza dei procedimenti risulta essere positivo, in quanto nel periodo considerato le definizioni sono state 364 a fronte di una sopravvenienza di 323 procedimenti **Omissis** si ritiene di rilevare che il rito direttissimo nel nuovo processo minorile presenta ormai tutte le possibili garanzie per la piena tutela della personalità del minore, e quindi potrebbe auspicabile una sua più larga applicazione tenuto conto dei rapidissimi tempi processuali e della conseguente maggiore efficacia della risposta.

In merito alle modalità di definizione e alla tipologia dei giudizi, i dati risultano essere i seguenti:

condanna

Rito/Esito	giud. ord.	giud. imm.	giud. dd.	totale
Condanna	201	22	7	230
Assoluzione	55	2	0	57
Perdono	36	0	0	36
Bene prova	3	0	0	3
Altra causa	8	0	0	8
Ord. Riunione	30	0	0	30
Totale	333	24	7	364

Per quel che concerne la tipologia dei reati, non si segnala alcuna novità rispetto al passato. Gran parte dei procedimenti trattati riguardano, infatti, i delitti contro il patrimonio commessi da minori nomadi, per i quali, oltre ai problemi di identificazione e alle enormi difficoltà di ricorrere agli strumenti legislativi previsti per il recupero dei minorenni devianti, continua ad essere irrisolta la questione dell'applicabilità di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere (certamente inidonea sul piano del loro recupero nel contesto sociale) o dalla permanenza in casa (altrettanto inadeguata, sia pure sotto il profilo della tutela della collettività).

La pressoché totale mancanza di strutture funzionalmente dirette (o almeno sufficienti a perseguirne le finalità) ad ospitare minori sottoponibili alla misura del collocamento in comunità, rende sostanzialmente desueta tale misura, che per contro dovrebbe essere, anche nello spirito della normativa in materia, quella maggiormente utilizzabile per quelle attività di sostegno e di osservazione necessarie per evitare il definitivo ingresso del minore nel circuito criminale.

### 3. Magistrato di sorveglianza

#### Omissis

Nel campo dell'esecuzione penale si sono verificati 46 interventi del MdS ai sensi dell'art. 146 cp e 684 cpp relativi al differimento dell'esecuzione delle condanne a pene detentive determinato dallo stato di gravidanza o maternità delle condannate, di cui 37 positivi.

Per quanto attiene ai detenuti in regime di semilibertà o affidati al servizio sociale, si continua ad osservare nella stragrande maggioranza dei casi il rispetto delle prescrizioni, a conferma della validità di questi istituti per il reinserimento sociale dei ragazzi. Va sottolineato, in ordine al favorevole esito delle predette misure alternative, il costante e validissimo contributo dei servizi sociali del Ministero della Giustizia.

Per quanto attiene all'IPM Casal del Marmo si sono avuti globalmente 287 ingressi contro i 320 del periodo precedente, con una diminuzione quindi del 10%. I maschi sono stati 148 (con una diminuzione del 13,4%) dei quali 89

stranieri (60,1%) e 59 italiani e 139 le femmine (con una diminuzione del 6,1%), della quali 10 italiane e 129 straniere (92,8%). Complessivamente gli stranieri continuano a rappresentare la maggioranza degli ingressi (76%) a conferma dei dati degli anni precedenti. Si tratta soprattutto di ragazzi provenienti dalla ex Jugoslavia (77%), con presenze ridotte di albanesi (7,8%), di nordafricani (5,5%) e di rumeni (4,6%). Tra le femmine ben 121 provengono dalla ex Jugoslavia. Raffrontando i dati degli ingressi con quelli dei soggetti entrati si rileva come il fenomeno della recidiva abbia riguardato in particolare gli stranieri. Come già sopra detto anche in IPM si è avuto un aumento degli ingressi di ragazzi infrasedicenni che rappresentano il 31% del totale. Da segnalare che anche tra gli italiani sono arrivati a rappresentare il 15,3%. È in pratica sparita la categoria dei “non risulta” a riprova che il lavoro che si sta facendo in relazione alla identificazione sta dando i suoi frutti anche a livello culturale.

È aumentata la percentuale degli ingressi di ragazzi in attesa di giudizio (dal 73,4% all'81,2%).

Una diminuzione si è avuta anche nelle presenze, correlata alla diminuzione degli ingressi già segnalata. Le presenze consunte sono infatti calate globalmente del 9,7%, calo che per le femmine è del 24,1%. Parimenti sono scese le presenze medie giornaliere da 59,1 a 53,5, di cui 21,8 italiani e 31,7 stranieri. Il dato relativo alla permanenza media si mantiene stabile intorno ai 55 giorni, con una netta diversificazione tra maschi (71,4) con un aumento di 7,1 giorni e femmine (35,8) con una diminuzione di 6 giorni a conferma dei dati relativi alle modifiche delle misure e in particolare alla adozione della permanenza in casa che in larga misura ha riguardato le femmine nomadi.

Da segnalare, proprio alla fine del periodo l'inizio della applicazione della cosiddetta Legge Simeone, per la quale sono ancora prematuri i giudizi.


In generale, con riferimento all'IPM, si segnala la validità di uno stretto legame con le strutture da parte del MdS con visite periodiche nel corso delle quali i ragazzi hanno la possibilità di avere un colloquio personale, gli agenti e gli educatori la possibilità di esporre eventuali problematiche, il magistrato la possibilità di verificare l'andamento della vita dell'Istituto e di un confronto costante con la direzione.

Sempre vivo resta l'imbarazzo per il MdS nel dover applicare le norme dell'ordinamento penitenziario degli adulti in attesa di una normativa specifica di cui sempre più si sente la necessità.

Omissis

Roma, settembre 1998

*Il Presidente*  
(dott. Luigi Fadiga)



**5. Caratteristiche  
della criminalità,  
in genere, nel distretto  
del Piemonte e  
della Valle d'Aosta****Tribunale per i Minorenni di Torino****Omissis**

5A. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: A QUELLA MINORILE

**Procura**

I dati statistici confermano le linee di tendenza dell'andamento della criminalità minorile già rilevate negli scorsi anni.

Sono aumentate le notizie di reato iscritte a registro, passate da 3.049 dello scorso anno a 3.458 nel periodo di osservazione; coerentemente è aumentato il numero dei minori sottoposti ad indagine, passato da 4.548 a 5.123.

Ma l'analisi dei dati relativi agli autori dei reati iscritti conferma ancora una volta che non vi è stato, ormai da tempo, nel distretto aumento della delinquenza minorile italiana (il numero relativo resta invariato) bensì aumento di reati commessi da stranieri, che ha raggiunto il 55% del totale (lo scorso anno era poco meno del 50%): degli stranieri il 33% appartengono a gruppi nomadi di origine slava (l'anno scorso rappresentavano il 30%); il 22% appartengono a nazionalità diverse, per la maggior parte nordafricani (lo scorso anno erano il 18,4%).

Sono ulteriormente aumentati i reati commessi da infraquattordicenni, saliti a 1.338 (1.194 lo scorso anno, 906 nell'anno ancora precedente), numero che riguarda quasi esclusivamente i nomadi.

La natura dei reati conferma l'incremento di attività delittuosa riferibile in particolare ai minorenni nomadi, notoriamente dediti al furto.

Infatti, i reati di furto (anche se non tutti addebitabili ai giovani di quella etnia) sono aumentati da 1.305 nello scorso anno a 1.505 nel periodo di rilevazione, rappresentando oltre il 37% del totale dei reati commessi da minorenni nel distretto.

Un po' meno significativo sembra essere l'incremento di reati addebitati a nordafricani, se si tiene conto che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 40/98, negli ultimi due mesi di rilevazione sono pervenute decine e decine di denunce solo per violazione dell'art. 6 della legge citata.

A parziale riscontro si può rilevare che i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti non sono in ascesa ma in lievissima diminuzione, essendosi toccata la punta più alta nel periodo luglio '94 - giugno '95 (in allora 372 reati, scesi a 247 lo scorso anno, ora a 337, in massima parte riferiti a droghe leggere).

Per il resto, la tipologia dei reati resta invariata.

Nessun omicidio a carico di minorenni (uno lo scorso anno), 2 sequestri di persona a scopo di estorsione connessi a sfruttamento della prostituzione (gli indagati sono giovani albanesi inseriti in organizzazioni di connazionali); co-

stante il numero delle rapine (79, lo scorso anno 78 e in quello ancora precedente 91) con le solite modalità proprie dei ragazzi.

185

### Omissis

#### Tribunale

L'elemento di novità rispetto a quanto riferito nelle relazioni relative agli anni precedenti è costituito da un incremento della presenza di cittadini albanesi nel territorio del Piemonte.

Conseguenza di tale incremento è stata la manifestazione di episodi di criminalità organizzata con coinvolgimento di minorenni. Infatti, come per la mafia e la criminalità sarda, l'organizzazione del delitto ha la sua base nella famiglia, per cui tutti i membri vengono coinvolti con compiti diversi, compresi i minorenni.

L'attività criminale è prevalentemente connessa allo sfruttamento della prostituzione e al sequestro di persona a scopo di estorsione. Non è comunque un fenomeno di dimensione allarmante, quanto meno sotto l'aspetto numerico.

La commissione del reato in concorso con i maggiorenni crea non poche difficoltà sul piano della gestione dell'intervento processuale.


La diversa durata dei termini di custodia cautelare rispetto agli adulti, la necessità di rispettare le particolari esigenze di un ragazzo minorenni a mantenere rapporti con la propria famiglia, quanto meno sotto forma epistolare o telefonica, comportano una continua, attenta, equilibrata gestione della situazione onde evitare il pericolo di inquinamento probatorio, facilitato dalla struttura organizzativa a base familiare di cui si è detto e che spesso prevede la presenza di "basisti" tanto in Albania e quanto nei luoghi di approdo degli scafi, nel Sud Italia.

Permane il fenomeno degli stranieri maghrebini coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti, verosimilmente condotti in Italia da adulti che li utilizzano, rimanendo nell'ombra.

Nei loro confronti gli strumenti processuali, gli interventi di sostegno educativo, gli interventi riparativi rivelano una assoluta inadeguatezza.

La legge non consente la custodia in carcere per il piccolo spaccio di eroina ma solo la misura della permanenza in comunità. Le comunità, per la loro organizzazione interna, sono strutture aperte dove non è possibile un controllo assiduo sui movimenti dei ragazzi che vi vengono inseriti. È una costante che, spesso nello stesso giorno, a distanza di poche ore dall'ingresso, i ragazzi si allontanano dalla comunità.

L'essere senza documenti, senza una fissa dimora, li rende nei fatti irreperibili, impedendo in tal modo l'applicazione, prevista dal codice, in caso di fuga dalla comunità, della custodia in carcere.



Lo spaccio di piccole quantità di hashish, attività prevalente fra i maghrebini dei Murazzi e delle zone adiacenti (Via Bava - Piazza Vittorio Veneto - Corso Cairoli) non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare.

Appare evidente il contrasto fra la richiesta della cittadinanza di eliminazione o, quanto meno di contenimento del fenomeno dello spaccio, e la legislazione attuale che è stata giustamente pensata non in termini sanzionatori ma di recupero del minorenne.

Come già detto, anche gli interventi di sostegno e di recupero sociale nei confronti di questa particolare categoria di minorenni sembra evidenziare una sua intrinseca difficoltà di attuazione. Infatti i ragazzi maghrebini, proprio in quanto coinvolti in una organizzazione che li ha comprati e che esercita un fortissimo controllo su di loro, non sono liberi di sottrarsi a quel tipo di vita.

Rifiutano, pertanto, di partecipare a qualunque proposta di reinserimento sociale temendo le vendette degli adulti. Alcuni di loro infatti che hanno provato a sottrarsi a questa nuova forma di schiavitù sono stati sfregiati permanentemente.

Gli omicidi, in misura estremamente contenuta, non appaiono un fenomeno allarmante. Non c'è alcun collegamento a criminalità organizzata ma sono espressione di gravi disagi esistenziali e trovano il loro *humus* in ambienti familiari altamente problematici e spesso patologici.

Nel complesso, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi italiani, si può esprimere un giudizio positivo per la scelta di politica giudiziaria che questo Tribunale porta avanti da anni, con il sostegno organizzativo e strutturale degli enti locali, finalizzata alla prevenzione, attraverso provvedimenti civili, nell'interesse dei minorenni le cui famiglie siano carenti sotto il profilo affettivo-educativo.

#### Omissis

### 9. Reati di violenza sessuale

I reati di violenza sessuale incidono sull'attività del Tribunale per i Minorenni prevalentemente per gli interventi di sostegno da attuare nei confronti delle vittime allorché queste siano minorenni.

Nella maggior parte dei casi si tratta di abuso sessuale consumato all'interno della famiglia da parte del padre, del convivente della madre o di altri familiari. Raramente autori del reato sono fratelli minorenni.

La sottoscrizione di un Protocollo di Intesa fra la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale Ordinario di Torino consente di lavorare in perfetta armonia nel rispetto del segreto istruttorio.

Gli interventi di sostegno alle vittime vengono infatti concordati, quanto a tempi e modalità di esecuzione con i colleghi della Procura Ordinaria si da evitare l'inquinamento probatorio e garantire la segretezza delle indagini preliminari del PM degli adulti.

L'esportazione del Protocollo di Intesa alle altre Procure del Distretto e la sensibilità, in generale, dimostrata dai colleghi di tutte le Procure ordinarie sta consentendo che la tutela alle vittime proceda di pari passo alla raccolta delle prove contro i colpevoli del reato di abuso sessuale.

La realizzazione di una struttura altamente specializzata sul territorio, organizzata dalla Regione Piemonte su sollecitazione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Torino e del Presidente del Tribunale per i Minorenni dovrebbe garantire l'individuazione tempestiva di situazioni a rischio di abusi intrafamiliari ma anche l'eliminazione pressoché totale dell'inquinamento probatorio antecedente alla denuncia, oggi possibile se si pensi alle persone che ruotano intorno al minore abusato (assistenti sociali, psicologhe, insegnanti, parenti) nella fase precedente alla segnalazione dell'eventuale abuso.

L'audizione protetta della vittima in fase di indagini preliminari attraverso l'istituto dell'incidente probatorio si è rivelato mezzo istruttorio di notevole utilità in quanto consente al magistrato inquirente di acquisire una testimonianza nella immediatezza dei fatti e al magistrato minorile di predisporre gli interventi necessari a consentire alla vittima di iniziare la rielaborazione del trauma psicologico conseguente all'abuso patito.

### Omissis


### Procura

Restano valide le osservazioni degli anni scorsi circa la esistenza di una giustizia differenziata per i minorenni italiani e per quelli stranieri, risultando applicabili solo ai primi le misure e gli istituti giuridici introdotti con il DPR 448/88.

Per gli italiani, inoltre, proseguono utilmente gli interventi di mediazione e il progetto sui lavori di utilità sociale, ormai esteso a tutto il territorio regionale.

È doveroso dare atto del grande impegno e della partecipazione fattiva degli enti locali nell'area penale minorile: della Regione Piemonte, innanzi tutto, nella attività di promozione, programmazione e finanziamento delle iniziative utili, nell'ambito delle competenze della Commissione di cui all'art. 13 del DL n. 272/89 (per esempio, corsi di formazione per gli operatori sociali, stanziamenti per lo svolgimento delle attività socialmente utili e per la imminente creazione di un Centro per la Mediazione nella città di Torino, in collaborazione con il Comune, destinato a sostituire l'Ufficio per la Mediazione che sino ad ora aveva operato sperimentalmente presso questi uffici giudiziari); del Comune di Torino, da anni impegnato col personale educativo all'interno del Ferrante Aporti, di tutti gli Enti (Comuni, Consorzi o ASL) che nel distretto hanno competenze socio-assistenziali.

Sin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, le indagini sulla personalità e le condizioni socio-ambientali del minore sono svolte dai





servizi sociali del territorio in cui egli vive anche per l'opportunità di valutare contestualmente la necessità di interventi assistenziali-educativi ovvero di promuovere provvedimenti civili della Autorità Giudiziaria minorile; al Servizio Sociale Distrettuale del Ministero di grazia e giustizia sono riservate le inchieste relative ai minori della città di Torino, oltre agli interventi che la legge demanda a quel servizio in modo esclusivo.

La piena collaborazione tra il servizio ministeriale ed i servizi territoriali nell'ambito penale è da anni, ormai, fatto acquisito.

Le manchevolezze ed i ritardi non sono, dunque, dei servizi sul territorio quanto, piuttosto, di questi uffici giudiziari minorili, che non riescono a far fronte in tempi ragionevoli alla mole di affari e di competenze.

Dovendosi considerare prioritario il settore civilistico, anche ai fini di prevenzione e di contenimento della devianza minorile, i procedimenti penali vengono sovente definiti con ritardi inammissibili, tali da privare di significato qualsivoglia loro conclusione.

La soluzione dei problemi non sta nell'aumento degli organici ma in riforme radicali, che riducano drasticamente l'intervento penale in ambito minorile.

Da più parti si sollecitano depenalizzazioni per le condotte degli adulti; a maggior ragione quelle proposte paiono sensate per i minorenni.

E ciò non soltanto per risolvere le difficoltà enormi della amministrazione della giustizia ma piuttosto per dare risposte più adeguate alla rilevanza sociale di certe irregolarità comportamentali.

Le Raccomandazioni degli Organismi Internazionali competenti (le cosiddette Regole Minime di Pechino per la giustizia minorile) invitano a 'far uscire' quanto prima il minorenne dal 'circuito penale', a limitare al massimo le misure restrittive e le condanne alla carcerazione, considerati, questi, interventi residuali e giustificati solo dalla obiettiva gravità di una condotta non altrimenti contenibile.

Il nuovo processo penale minorile è chiaramente ispirato a quei principi e, di fatto, la percentuale di condanne dei minorenni sottoposti a procedimento penale è bassissima (per la verità lo era anche prima della riforma).

Per conseguire gli obiettivi prioritari di tutela dei minorenni, e indirettamente quelli di protezione sociale, non sarebbe più semplice ed economico 'non fare entrare' il giovane nel circuito penale anziché mettere in moto meccanismi tanto complessi per farlo uscire?

L'accertamento dei fatti di rilevanza penale richiede, giustamente, un complesso sistema di garanzie quali, in effetti, il nostro ordinamento prevede.

Ma pare fuori di ogni logica usare la identica arma (previsione di sanzione penale e, quindi, procedimento penale) per combattere la criminalità più feroce e per correggere il ragazzino che oppone resistenza al poliziotto o scrive sui muri o ruba l'auto per fare un giro.

La maggior parte delle condotte adolescenziali che nella legislazione vigente costituiscono reato non sono espressioni di capacità a delinquere bensì manife-

stazioni occasionali e fisiologiche di una fase di crescita del soggetto, che procede per tentativi ed errori.

Depenalizzare le irregolarità comportamentali dei minorenni, fatta eccezione per le condotte di obiettiva gravità, non significa lassismo né pericolosa indulgenza.

Il sistema attuale realizza il massimo lassismo con il massimo dispendio di mezzi e di energie; perché non essendo la sanzione penale risposta utile, il processo si conclude il più delle volte con un nulla di fatto, non potendosi neppure contare sull'efficacia dissuasiva dell'incontro del ragazzo con l'apparato giudiziario.

I furti in alloggio, gli scippi, le rapine, le lesioni gravi o gravissime, lo spaccio di stupefacenti e delitti ancora più gravi 'meritano' un processo penale a carico di un ragazzo.

Tutto il resto è quanto l'opinione comune definisce, non a caso, 'ragazzate', rispetto alle quali la previsione penale neppure funziona da deterrente perché esse nascono dall'impulso o dall'incoscienza dell'età.

Procedure amministrative meno complesse, meno garantiste, e quindi meno dispendiose, demandate ad operatori dell'area educativo-assistenziale, potrebbero dare al ragazzo che ha violato le regole di condotta una risposta ben più sensata ed utile al suo processo di crescita e di responsabilizzazione.


La guida di un'auto senza patente, che il sistema attuale costringe a considerare 'fatto socialmente irrilevante' e che comporta per il giovane un semplice predicozzo (peraltro fatto da un giudice, presenti accusa, difesa, cancelliere, genitori ecc.) potrebbe invece dare luogo all'imposizione dell'obbligo di restare per un'intera domenica nella sala di ingresso di un servizio di pronto soccorso ospedaliero: il giovane avrebbe di che riflettere, verosimilmente non avrebbe nemmeno interesse a contestare il fatto, eventuali 'errori giudiziari' non avrebbero conseguenze dannose.

In tale ottica di intervento sarebbero da condividere le proposte di abbassamento della soglia di età oltre la quale vi è responsabilità delle proprie azioni; proposte tutt'altro che risolutive quando si tratti di responsabilità penale e di sanzioni conseguenti.

Il progetto di "Attività utili socialmente" per i giovani autori di reato, di cui in altra sede ho riferito, è un tentativo di intervenire utilmente anche ai fini di prevenzione: peccato che, in parallelo, si debba procedere penalmente in un giro kafkiano di incumbenti.

Rimanendo nell'ambito dell'attuale sistema normativo, una proposta concreta più realistica, al momento, riguarda il potere sanzionatorio del Giudice dell'udienza preliminare, disciplinato dall'art. 30 della Legge processuale minorile.

In quella sede, ove di fatto vengono definiti la maggior parte dei procedimenti, il Giudice può irrogare soltanto le sanzioni sostitutive.



Considerato che il GUP è giudice collegiale (composto da un magistrato togato e da due magistrati onorari, mentre in sede dibattimentale si aggiunge un secondo magistrato di carriera), non paiono esservi ragioni per escludere la possibilità che egli condanni ad una pena detentiva non superiore a due anni (limite già previsto) anche quando non ritenga di sostituirla con altra sanzione.

Accade sovente, infatti, che pur in presenza di prova evidente e addirittura in casi di responsabilità non contestata, il GUP sia costretto a rinviare a giudizio per la celebrazione del dibattimento solo a causa di quel limite normativo.

Si è scritto in altro punto di questa relazione che la richiesta di rito abbreviato, per varie ragioni, non è frequente.

Quel rito, comunque, diventa impossibile per gli irreperibili che sono proprio coloro (i nomadi o i nord-africani) rispetto ai quali più frequentemente si perviene a pronunce di condanna a pena detentiva, non essendo giustificate né comunque eseguibili le sanzioni sostitutive.

La celebrazione del dibattimento costringe dunque, in tali casi, ad una laboriosa quanto superflua nuova acquisizione della prova, già esistente agli atti del fascicolo dell'udienza preliminare; ancora una volta in contumacia dell'imputato.

Nel caso in cui poi l'imputato era in stato di custodia cautelare al momento dell'udienza preliminare, attesi i tempi di celebrazione del dibattimento, verosimilmente egli sarà irreperibile al momento della condanna, con le immaginabili conseguenze sulla possibilità di esecuzione della pena.

Si tratterebbe di una ben modesta riforma legislativa che tuttavia, oltre a far risparmiare un'ingente mole di lavoro, porterebbe a più utili risultati.

Torino 31.8.98

*Il Presidente*  
(dott.ssa Giulia De Marco)

*Il Procuratore*  
(dott.ssa Graziana Calcagno)

Con i ragazzi stranieri, invece, non vi è spazio per porre in discussione le loro scelte delinquenziali perchè i condizionamenti ambientali escludono ogni possibilità di comunicazione. Slavi e nord-africani "lavorano" per destinare alle proprie famiglie i proventi dell'attività delittuosa.

Il problema degli slavi è ormai noto e, purtroppo, incancrenito. I giudici minorili sono del tutto impotenti, al riguardo, anche per l'alta percentuale di infraquattordicenni o, comunque, di giovanissimi.

I tentativi di coordinamento e di collaborazione con la procura c/o la pretura di Torino per arrivare a perseguire gli adulti che inducono i ragazzini a rubare e ne sfruttano l'attività sono tutti naufragati. Occorrerebbe davvero da parte delle procure ordinarie una maggiore attenzione al fenomeno poiché è scandaloso che interi nuclei familiari vivano (sovente anche agiatamente) alle spalle di bambini e ragazzini (più spesso femminucce) che, raggiunti i 16-17 anni, saranno anche chiamati a pagare con il carcere e loro soltanto.

Il problema dei nord-africani non è di più facile soluzione. Essi non temono il carcere, avendo forse ben più da temere da chi li "usa" e interessati come sono alla possibilità di forti guadagni (alcuni milioni al mese).

L'unico deterrente alla loro condotta sarebbe la previsione della espulsione dall'Italia o, comunque, il loro rimpatrio.

Tuttavia non è sufficiente la possibilità teorica (che esiste) ma è indispensabile che essi possano verificare che, in caso di loro condotta delittuosa, saranno davvero allontanati dal nostro paese. Il che non accade, se non rarissimamente, perchè questi giovani non sono disposti a mostrare i documenti e perchè non vi è disponibilità da parte delle autorità dei paesi di provenienza a dare la necessaria collaborazione per la loro identificazione.

Senza controlli effettivi e severi per impedire l'ingresso in Italia di ragazzi "irregolari" ed in mancanza di precisi impegni a livello internazionale che rendano possibile il rimpatrio dei giovani impiegati nel traffico di stupefacenti, il problema resterà insolubile e pare destinato ad aggravarsi. Non solo sono aumentati in modo rilevante i minorenni stranieri dediti allo spaccio (e ultimamente anche ai furti e alle rapine) ma, a partire dagli ultimi mesi del '94, si è abbassata di molto la loro età; non sono più ragazzi prossimi alla maggiore età: sempre più di frequente sono ragazzetti di 14-15 anni e talvolta anche minori non ancora imputabili.

I procedimenti penali a carico degli stranieri richiedono un enorme dispendio di energie, uomini e mezzi, con risultati pressoché nulli sia sul piano del recupero sociale dei minori, per le considerazioni sopra svolte, sia sul piano della sanzione.

Uno dei nodi fondamentali del processo minorile è l'accertamento della imputabilità del ragazzo al momento del fatto. Rispetto ai nomadi, in linea di massima, la considerazione del pesante condizionamento socio-ambientale non consente di ritenerli capaci di scegliere liberamente la condotta illecita, essendo anche consapevoli del suo disvalore, se non dopo i 16-17 anni.

Quanto ai nord-africani, salvo i pochi casi in cui è possibile giudicarli in stato di detenzione (sfuggono tutte le ipotesi di spaccio di droghe leggere, che sono di gran lunga le prevalenti), si procede contro fantasmi, dei quali sono note solo le impronte digitali, con inevitabili ripercussioni sulle decisioni di merito.

La recente modifica delle disposizioni di cui all'art. 416 c.p.p., che prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se all'imputato non sia stato notificato l'invito a presentarsi per l'interrogatorio, oltre ad essere in assoluta dissonanza con l'intero sistema processuale minorile, ha introdotto un nuovo e dispendioso quanto inutile fardello di attività processuali.

Per i procedimenti ancora pendenti, nonostante sia scaduto il termine delle indagini, peraltro quasi sempre completate, l'interrogatorio (che a suo tempo era stato ritenuto superfluo) anche quando possibile (per gli italiani) diviene pura formalità perchè, in ogni caso, il suo esito non sarà utilizzabile nel processo.

La situazione diviene grottesca nei procedimenti a carico degli stranieri - in altissima percentuale irreperibili - per la necessità di ulteriori vane ricerche e di conseguenti notifiche al solo difensore. L'unica proposta sensata, al riguardo, sembra essere una disposizione normativa che differenzi la procedura per i minorenni da quella per gli adulti e la riporti alla sua originaria maggiore ragionevolezza ed economicità, sotto tutti i profili.

uridici

### Decisioni

L'adozione del Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet è il risultato di un lungo periodo di dibattito e di consultazione tra le diverse istituzioni dell'Unione europea su questa tematica. Già nell'aprile del 1996, il Consiglio chiese il parere della Commissione a proposito dei problemi posti dal rapido sviluppo di Internet. In risposta a questa richiesta, nell'ottobre dello stesso anno, la Commissione preparò una Comunicazione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, dove mostrava la sua preoccupazione e proponeva l'adozione di una serie di provvedimenti per limitare il flusso di informazioni di questo tipo su Internet. In seguito, nel novembre del 1997, la Commissione avanzò la proposta di adottare un Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet che, dopo un lungo periodo di consultazione, si è concretizzato nell'adozione, da parte del Consiglio e del Parlamento, del documento che qui di seguito si riporta. Il Piano d'azione propone l'adozione di una serie di iniziative volte a combattere contenuti indesiderabili su Internet (azioni concordate insieme all'industria delle telecomunicazioni, agli Stati membri e agli utenti) che comprendono una rete di dispositivi di segnalazione (hot-lines), la promozione di sistemi di autoregolamentazione, lo sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione e di azioni di sensibilizzazione.

Si riportano di seguito le azioni che hanno preceduto l'approvazione del Piano d'azione e la relativa decisione del Parlamento europeo.


### Documenti sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet

**1996** Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, 16.10.96<sup>(1)</sup>

Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione, 16.10.96<sup>(2)</sup>

**1997** Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, 17.02.97<sup>(3)</sup>

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, 24.04.97<sup>(4)</sup>



Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, 26.11.97  
Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet, 26.11.97  
Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet, 26.11.97<sup>(5)</sup>

**1998** Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet, 13.02.98<sup>(6)</sup>

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet", 29.04.98<sup>(7)</sup>

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet, 02.07.98<sup>(8)</sup>

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet, 02.07.98<sup>(9)</sup>

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere un uso più sicuro di Internet, 10.09.98<sup>(10)</sup>

Posizione comune (CE) n. 56/98 definita dal Consiglio il 24 settembre 1998 in vista dell'adozione della decisione n. .../98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, 24.09.98<sup>(11)</sup>

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, 17.11.98<sup>(12)</sup>

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2 lettera d), del trattato CE, sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di

contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, recente modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, 14.12.98<sup>(13)</sup>

- 1999** Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, 25.01.99<sup>(14)</sup>

<sup>(1)</sup> COM (96) 487 del 16.10.96; <sup>(2)</sup> COM (96) 483 del 16.10.96; <sup>(3)</sup> in GUCE C 70 del 6.3.97; <sup>(4)</sup> in GUCE C 150 del 19.7.97; <sup>(5)</sup> COM(97) 582 def.; <sup>(6)</sup> in GUCE C 48 del 13.2.98; <sup>(7)</sup> in GUCE C 214 del 10.7.98; <sup>(8)</sup> in GUCE C 226 del 20.7.98; <sup>(9)</sup> in GUCE C 226 del 20.7.98; <sup>(10)</sup> in GUCE C 324 del 22.10.98; <sup>(11)</sup> in GUCE C 360 del 23.11.98; <sup>(12)</sup> in GUCE C 379 del 7.12.98; <sup>(13)</sup> COM (98) 784 def.; <sup>(14)</sup> in GUCE L 33 del 6.02.99.

### Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,
- visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(3)</sup>.

- **deliberando** secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(4)</sup>,

- (1) **considerando** che Internet offre evidenti benefici, in particolare nel settore dell'istruzione, in quanto mette nuovi strumenti a disposizione dei consumatori, abbassa le barriere alla creazione e alla distribuzione di contenuti e offre am-

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20.7.1998, pag. 33), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 83) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998). Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998.



pio accesso a fonti sempre più ricche di informazione digitale, come riconosciuto dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 17 febbraio 1997, nella loro risoluzione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet<sup>(5)</sup>;

- (2) **considerando**, tuttavia, che i contenuti nocivi o illegali diffusi su Internet, pur limitati, potrebbero influenzare negativamente l'instaurarsi del necessario ambiente favorevole allo sviluppo di iniziative e imprese;
- (3) **considerando** che è essenziale, per garantire che i consumatori traggano pieno vantaggio da Internet, creare un ambiente più sicuro per il suo uso contrastando l'utilizzazione illegale delle possibilità tecniche di Internet, in particolare in caso di reati contro l'infanzia e di commercio degli esseri umani o in caso di diffusione di idee razziste e xenofobe;
- (4) **considerando** che si dovrebbe offrire ai consumatori un elevato livello di protezione; che la Comunità dovrebbe pertanto contribuire con un'azione specifica volta a sostenere e ad integrare le politiche attuate dagli Stati membri in materia di informazioni ai consumatori su un uso più sicuro di Internet;
- (5) **considerando** che la promozione di sistemi di autoregolamentazio-

ne e di controllo dei contenuti all'interno del settore, lo sviluppo di sistemi di filtraggio e di classificazione forniti dal settore, una più vasta conoscenza dei servizi offerti e una maggior cooperazione internazionale tra tutte le parti interessate avranno un ruolo cruciale nel consolidamento di un ambiente più sicuro e contribuiranno a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e alla competitività del settore interessato;

- (6) **considerando** che il 24 aprile 1996 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di redigere un compendio dei problemi posti dal rapido sviluppo di Internet e di valutare, in particolare, l'opportunità di una disciplina comunitaria o internazionale;
- (7) **considerando** che il 23 ottobre 1996 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione;
- (8) **considerando** che nella loro summenzionata risoluzione del 17 febbraio 1997 il Consiglio e i Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno accolto con soddisfazione la relazione del gruppo di lavoro della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e

---

<sup>(5)</sup> GU C 70 del 6. 3. 1997, pag. 1.



nocivo su Internet ed hanno chiesto agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere una serie di azioni;

(9) **considerando** che nella risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet<sup>(1)</sup> il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a rafforzare forme di cooperazione amministrativa basate su orientamenti comuni e ha invitato la Commissione a proporre, previa consultazione del Parlamento europeo, un quadro comune di autoregolamentazione a livello dell'Unione europea;

(10) **considerando** che la dichiarazione ministeriale, adottata alla Conferenza ministeriale internazionale sulle "Reti globali di informazione: realizzare il potenziale", tenutasi a Bonn il 6-8 luglio 1997 su iniziativa del governo tedesco, ha sottolineato il ruolo che il settore privato può assumere nella tutela degli interessi dei consumatori e nella promozione e nel rispetto degli standard etici, grazie ad efficaci sistemi di autoregolamentazione conformi al sistema giuridico e da esso sostenuti; che essa incoraggia gli operatori ad adottare sistemi di classificazione del contenuto aperti e indipendenti dalle piattaforme e a proporre servizi di classificazione adeguati alle esigenze dei vari utenti e al pluralismo culturale e

linguistico europeo; che essa riconosce, inoltre, l'importanza di diffondere sicurezza e fiducia nelle reti globali d'informazione mediante il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e attraverso la salvaguardia degli interessi della società in generale, compresi quelli dei produttori e dei consumatori;


(11) **considerando** che il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana<sup>(2)</sup>, in prosieguo denominata raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana; che il presente piano d'azione sarà attuato in stretto coordinamento con la raccomandazione del Consiglio;

(12) **considerando** che la collaborazione degli operatori del settore nell'adozione di sistemi volontari di autoregolamentazione può contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni illegali su Internet;

(13) **considerando** che il coordinamento a livello europeo di organismi rappresentativi e di autoregolamentazione è essenziale per l'efficacia sul piano europeo di tali sistemi; che, a tale scopo, andrebbe-

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 19. 5. 1997, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 48.



ro incoraggiati sistemi di autoregolamentazione dell'industria, che includano organismi rappresentativi dei fornitori, dei consumatori e degli utenti dei servizi su Internet, e codici di condotta efficaci nell'ambito del vigente quadro normativo e, ove necessario, andrebbero messi a disposizione del pubblico dispositivi di segnalazione («hot-line») che consentano agli utenti di segnalare i contenuti da essi ritenuti illegali;

(14) **considerando** che gli eventuali dispositivi di segnalazione («hot-line») dovrebbero sostenere e promuovere le misure adottate dagli Stati membri; che si dovrebbero evitare inutili ripetizioni; che, ove possibile, si potrebbero istituire dispositivi di segnalazione («hot-line») in collaborazione con le autorità preposte all'applicazione della legge degli Stati membri; che la responsabilità di perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resterebbe di competenza delle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge;

(15) **considerando** che è necessario promuovere la messa a disposizione dei consumatori, a livello europeo, di meccanismi di filtraggio e la creazione di sistemi di classificazione, come la Piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet [Platform for Internet Content Selection (PICS)] lanciata dal consorzio internazionale World-Wide-Web col sostegno della Comunità;

(16) **considerando** che andrebbero incoraggiate le attività di sensibilizzazione svolte negli Stati membri e che dovrebbero avere un valore aggiunto europeo, per far comprendere agli utenti opportunità e inconvenienti di Internet e diffondere l'uso dei servizi forniti dal settore; che, soprattutto, genitori, insegnanti e consumatori andrebbero adeguatamente informati in modo da poter sfruttare pienamente i software di controllo parentale e i sistemi di classificazione; che ci vorrebbe un piano pluriennale d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet («Piano d'azione»);

(17) **considerando** che è essenziale avviare attività di cooperazione con organizzazioni internazionali e paesi terzi, al fine di applicare il presente piano d'azione anche oltre i confini dell'Unione Europea, dato che il carattere globale dei problemi sollevati da Internet richiede soluzioni globali;

(18) **considerando** che qualsiasi azione politica sui contenuti dovrebbe essere complementare alle attuali iniziative nazionali e comunitarie, come sottolinea in particolare il piano d'azione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione - Piano d'azione», e dovrebbe essere attuata in sinergia con altre attività comunitarie in materia, come il programma INFO 2000<sup>(1)</sup>, con i programmi di ricerca comunitaria (programmi di tecnologia avanzata, servizi di comunicazione avanzati, telematica), con le azioni e le iniziative comunitarie a

favore dell'istruzione, della formazione, della cultura, delle PMI e con i fondi strutturali;

(19) considerando che le attività contemplate dal presente piano d'azione dovrebbero tenere conto del lavoro effettuato nel settore della giustizia e degli affari interni;

(20) considerando che andrebbero continuamente e sistematicamente seguiti i progressi del presente piano d'azione per adeguarlo agli eventuali sviluppi del mercato dei contenuti audiovisivi e multimediali; che, a tempo debito, tali progressi andrebbero sottoposti ad un esame indipendente per avere l'informazione di base necessaria ad individuare gli obiettivi delle future azioni in materia di politica dei contenuti; che al termine del presente piano d'azione andrebbe effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti nella presente decisione;

(21) considerando che, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle azioni proposte possono, a causa del carattere transnazionale delle problematiche toccate, essere meglio realizzati a livello comunitario;

(22) considerando che il presente piano d'azione dovrebbe avere una du-

rata di quattro anni, in modo da consentire l'attuazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati;

(23) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del piano d'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1


1. Viene adottato il piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet («il piano d'azione»), come descritto nell'allegato I.

2. Il piano d'azione ha una durata di quattro anni, dal 1 o gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1 o gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 è fissato in 25 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GDecisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

<sup>(2)</sup> GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.



#### Articolo 2

Il piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere l'uso sicuro di Internet e di incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

#### Articolo 3

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, vengono intraprese, sotto la guida della Commissione, le azioni sottoelencate, che sostengono e promuovono le misure nazionali e che sono corrispondenti alle linee d'azione di cui all'allegato I e ai mezzi per attuare il piano d'azione, di cui all'allegato III:

- promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica);
- stimoli a fornire da parte degli operatori del settore di sistemi di filtraggio e di classificazione che consentano a genitori ed insegnanti di selezionare contenuti adeguati ai minori sotto la loro tutela e agli adulti di decidere a quale contenuto legale essi vogliono accedere, e che tengano conto del pluralismo linguistico e culturale;
- diffusione tra gli utenti, soprattutto genitori, insegnanti e bambini, dell'informazione sui servizi offerti dall'industria, affinché essi possano meglio comprendere le opportunità di Internet e trarne vantaggio;

- azioni di sostegno quali la valutazione delle implicazioni giuridiche;
- attività che stimolino la cooperazione internazionale nei settori di cui sopra;
- altre azioni che assecondino gli obiettivi elencati nell'articolo 2.

#### Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione.

2. La procedura di cui all'articolo 5 viene applicata:

- al programma di lavoro, comprese tutte le spese per le attività di cui all'allegato III, punto 9,
- alla ripartizione delle spese di bilancio,
- ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,
- alla valutazione dei progetti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e all'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto, ove questo sia pari o superiore a 300 000 euro,
- alle misure relative alla valutazione del programma,
- a qualsiasi deroga alle norme di cui all'allegato III,
- alla partecipazione a progetti da parte di persone giuridiche di paesi terzi e di organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 3,
- ad altre azioni che dovessero essere intraprese ai sensi dell'ultimo trattino dell'articolo 3.

3. Qualora, a norma del paragrafo 2, quarto trattino, l'importo del

contributo comunitario sia inferiore a 300 000 euro, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione.

4. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 5 dei progressi compiuti nell'attuazione complessiva del programma.

#### Articolo 5

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.


#### Articolo 6

1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.

2. Durante l'esecuzione dei progetti e dopo la loro ultimazione, la Commissione valuta le modalità di attuazione e l'impatto della loro esecuzione per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3. I beneficiari selezionati presentano alla Commissione una relazione annuale.

4. Dopo due anni e alla fine del piano d'azione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dopo averla fatta esaminare dal comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle linee d'azione di cui all'allegato I. Detta relazione presenta altresì conclusioni generali applicabili a tutte le categorie di contenuti illegali. In base a tali risultati la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione.



*Articolo 7*

1. Possono partecipare al presente piano d'azione, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE.

2. La partecipazione, compresa quella ai programmi comunitari, può essere estesa alle persone giuridiche stabilite nei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, nel rispetto delle condizioni concordate nei protocolli addizionali degli accordi di associazione, compresi gli accordi finanziari.

La partecipazione può essere estesa alle persone giuridiche stabilite a Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse norme applicate agli Stati EFTA membri del SEE, secondo le procedure da convenire con tale paese.

3. La partecipazione può essere estesa, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5 e senza il beneficio

di contributi finanziari da parte della Comunità previsti dal presente piano d'azione, a persone giuridiche stabilite in altri paesi terzi e ad organizzazioni internazionali, se tale partecipazione contribuisce effettivamente all'attuazione del piano d'azione e tenendo presente il principio del mutuo interesse.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,  
addì 25 gennaio 1999

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. FISCHER

## LINEE D'AZIONE

Le linee d'azione, insieme alla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana, sono un mezzo per attuare l'approccio europeo all'uso sicuro di Internet, basato sull'autoregolamentazione del settore, sul filtraggio, sulla classificazione e sulla sensibilizzazione. Un sostegno deciso a tale approccio è stato dato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri, nonché nel più ampio contesto europeo della dichiarazione di Bonn, sottoscritta dai ministri di 29 paesi europei.

Le linee d'azione hanno i seguenti obiettivi:

- invitare i soggetti interessati (operatori, utenti) a sviluppare e applicare adeguati sistemi di autoregolamentazione;
- incentivare gli sviluppi sostenendo le dimostrazioni e stimolando l'applicazione di soluzioni tecniche;
- avvisare e informare genitori e insegnanti, soprattutto attraverso le loro rispettive associazioni;
- stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale;
- promuovere il coordinamento a livello europeo e tra i soggetti interessati;
- garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito altrove.

## 1. LINEA D'AZIONE

## 1. Creare un ambiente sicuro

La cooperazione degli operatori del settore e un sistema di autoregolamentazione pienamente funzionante rappresentano elementi essenziali per limitare il flusso di informazioni illegali su Internet.

1. Creare  
una rete europea  
di hot-line

Un modo efficace per limitare la circolazione di materiale illegale è quello di istituire una rete europea di centri (detti «hot-line») che consentano agli utenti di segnalare contenuti da essi incontrati su Internet e ritenuti illegali. Perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resta di competenza delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, mentre la hot-line si limita a rivelare l'esistenza del materiale illegale al fine di limitarne la circolazione. Vanno anche rispettate le differenze tra le culture e i sistemi giuridici nazionali.

Attualmente le hot-line esistono soltanto in pochi Stati membri. Occorre stimolare la loro istituzione in modo da ottenere una copertura geografica e linguistica a livello di Unione europea. Andranno anche attivati meccanismi di

unificati

scambio delle informazioni tra hot-line nazionali e tra la rete europea e le hot-line di paesi terzi.

Perché tale rete sviluppi pienamente le sue potenzialità, è necessario migliorare la cooperazione tra l'industria e le autorità preposte all'applicazione della legge, garantire copertura e collaborazione a livello europeo ed aumentare l'efficienza mediante scambi di informazioni e di esperienze.

Per le organizzazioni partecipanti (20-25) l'azione avrà la forma di un invito a presentare proposte volte a istituire una rete europea di hot-line, collegata a reti analoghe di paesi terzi, a sviluppare approcci comuni e a stimolare il trasferimento di know-how e delle migliori pratiche.

Le organizzazioni partecipanti saranno coadiuvate da un gruppo rappresentativo di esponenti dell'industria (fornitori di accessi e di servizi, operatori di telecomunicazioni e di hot-line nazionali) e di utenti.

Esse dovranno dar prova di capacità previsionale e di innovazione soprattutto nelle loro relazioni con le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge.

## 1.2. Incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta

Affinché l'industria possa contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni di contenuto illegale o nocivo, è importante anche incoraggiare le imprese a sviluppare l'autoregolamentazione attraverso una collaborazione con le altre parti interessate. I meccanismi di autoregolamentazione devono assicurare un elevato livello di protezione e affrontare la questione della rintracciabilità.

Data la natura transnazionale delle reti di comunicazione, l'efficacia delle misure di autoregolamentazione verrà potenziata, a livello di Unione europea, coordinando le iniziative nazionali tra gli organismi responsabili della loro attuazione.

Questa linea d'azione svilupperà orientamenti a livello europeo per codici di condotta allo scopo di trovare il consenso e l'appoggio necessari alla loro applicazione. Mediante un bando di gara verranno selezionate organizzazioni che assistano gli organismi di autoregolamentazione a sviluppare e ad applicare codici di condotta. Parallelamente alla definizione dei codici di condotta, sarà promosso un sistema di marchi visibili «sito di qualità» onde consentire agli utenti di individuare i fornitori di servizi internet che aderiscono a detti codici. Verranno adottate misure per seguire attentamente i progressi, in stretto coordinamento con (a promozione di orientamenti comuni per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana.



## 2. LINEA D'AZIONE

### 2. Sviluppo sistemi di filtraggio e di classificazione

Per l'uso sicuro di Internet è importante che il suo contenuto sia facilmente identificabile. Ciò può essere realizzato grazie a sistemi di classificazione che descrivono il contenuto secondo schemi generalmente riconosciuti (in cui, per esempio, voci come sesso o violenza sono classificate secondo una scala) e a sistemi di filtraggio che consentono all'utente di selezionare il contenuto desiderato. Le classificazioni possono essere allegate dall'estensore del contenuto o da appositi servizi terzi. Esistono numerosi sistemi di filtraggio e di classificazione possibili. Tuttavia, il loro livello di sofisticazione è ancora basso e finora nessuno ha raggiunto una «massa critica» tale da garantire agli utenti che il contenuto cui sono interessati e quello che vogliono evitare venga classificato adeguatamente e che un contenuto perfettamente innocuo non sia bloccato. Basso è anche la diffusione di tali sistemi presso i fornitori di contenuti e gli utenti europei.

Questa linea d'azione si concentrerà sulla dimostrazione delle potenzialità e dei limiti dei sistemi di filtraggio e di valutazione in condizioni reali, con l'obiettivo di incoraggiare sistemi europei e di familiarizzare gli utenti al loro impiego. Tali sistemi, sviluppati con la piena collaborazione di rappresentanti dell'industria, consumatori e utenti, devono essere compatibili e interoperabili a livello internazionale.


#### 2.1. Dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio e di classificazione

Verranno incentivati sistemi di classificazione che siano compatibili a livello internazionale e che soddisfino requisiti europei e in cui il filtraggio e la classificazione siano tali da offrire opzioni praticabili a utenti, genitori e insegnanti. Per raggiungere la massa critica, occorre un'ampia copertura dei siti. Verrà pertanto incoraggiata la classificazione effettuata dai fornitori di contenuti mentre quella effettuata da terze parti indipendenti, con approcci standard, è adatta ai casi in cui il fornitore non qualifichi adeguatamente il contenuto. È necessario soddisfare requisiti specifici degli utenti professionali, istituzionali e del mondo dell'istruzione e quelli degli utenti finali non soddisfatti dai sistemi di classificazione dei fornitori di contenuti.

In seguito ad un invito a presentare proposte, i progetti selezionati dovranno convalidare i sistemi di classificazione rispetto ai contenuti europei, per incoraggiarne l'integrazione nel processo di creazione del contenuto e dimostrare i benefici delle soluzioni tecniche. Ne verrà sottolineata l'utilità e la praticabilità in situazioni «reali» in cui operi un campione rappresentativo di utenti tipici. Potrebbero essere altresì comprese prove sulla sicurezza dei software di filtraggio contro i tentativi di aggiramento o di disattivazione.

Un secondo invito mirerà in particolare a convalidare e dimostrare i sistemi di classificazione di terzi.

Per ottenere il massimo beneficio dai progetti di dimostrazione, è necessario misurare il loro impatto e garantire la diffusione europea dei loro risultati.



**2.2. Facilitare l'intesa  
a livello internazionale  
sui sistemi  
di classificazione**

La valutazione dei progetti di dimostrazione e di diffusione dei risultati sarà oggetto di un apposito bando di gara.

I progetti di dimostrazione di questa linea d'azione possono dare un notevole contributo alle azioni di sensibilizzazione da attuare nell'ambito della linea d'azione 3.

Ai progetti di dimostrazione parteciperanno gli operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di rete, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione dell'industria e dell'applicazione della legge.

La cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'UE e dei suoi partner in altre parti del mondo è particolarmente necessaria nel campo della classificazione, per poter garantire l'interoperabilità.

Presso diversi organismi, sono già in corso lavori sui protocolli e sulla progettazione di un sistema di classificazione che soddisfi i vari requisiti. Perché l'Europa possa farsi ascoltare in sede internazionale, verranno organizzati appositi incontri di concertazione.

**3. LINEA D'AZIONE**

**3. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione**

Un pubblico sempre più vasto si accosta a Internet e beneficia dei nuovi servizi. Ma esiste, allo stesso tempo, un'incertezza su come affrontare i molteplici aspetti della comunicazione via rete; genitori, insegnanti e minori devono essere al corrente delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet ma non sempre conoscono i mezzi per proteggere i minori dai contenuti indesiderati. Le azioni di sensibilizzazione contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la fiducia di genitori e insegnanti nell'uso sicuro di Internet da parte dei minori.

La sensibilizzazione è anche il necessario complemento delle linee d'azione 1 e 2, perché autoregolamentazione e sistemi di filtraggio e classificazione da parte degli operatori sono iniziative fruttuose solo se utenti e potenziali utenti ne sono a conoscenza.

Il Parlamento europeo ha invitato a lanciare una campagna europea e un programma di informazione e sensibilizzazione, finanziati dal bilancio comunitario, per informare genitori e persone a contatto con l'infanzia (insegnanti, operatori sociali, ecc.) sul modo migliore (anche sotto l'aspetto tecnico) di tutelare i minori contro contenuti che potrebbero risultare nocivi al loro sviluppo, al fine di garantirne il benessere.

L'azione europea, basata sulle azioni avviate dagli Stati membri, contribuirà a rafforzare le sinergie, in particolare attraverso scambi di informazioni e di esperienze. Il piano d'azione avvierà iniziative di sensibilizzazione fondate sulla diffusione dell'informazione dai fornitori di accessi verso i clienti e svilupperà altresì materiali per uso scolastico.

Le iniziative di sensibilizzazione trarranno vantaggio da quelle inserite in altri programmi, in particolare MIDAS-NET, che fa parte di INFO 2000. In presenza di più opzioni equivalenti per la distribuzione di informazioni ai gruppi destinatari, verrà scelta quella con il miglior rapporto costi efficacia. Ogni qualvolta ciò sia possibile e opportuno, dovrebbe essere data priorità alla distribuzione elettronica.

L'azione avverrà in due fasi. Nella prima, si identificherà il modo migliore per conseguire gli obiettivi.

Nella seconda, «organismi moltiplicatori» negli Stati membri, come associazioni di consumatori e altre simili, verranno assistiti nell'attuazione dell'azione a livello nazionale.

### 3.1. Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione

Nella prima fase verrà lanciato un invito a presentare proposte per un'azione preparatoria che identificherà gli «organismi moltiplicatori» nonché i canali, i media e i contenuti più appropriati per raggiungere il pubblico interessato, preparare il materiale di base, adattarlo alle specificità linguistiche e culturali e tener conto dei risultati dei progetti di dimostrazione della linea d'azione 2, che daranno un prezioso contributo alle azioni di sensibilizzazione. Verrà preparato anche un piano d'attuazione.


I destinatari sono i genitori e gli insegnanti. L'azione coinvolgerà l'industria (fornitori di servizi Internet, fornitori di contenuti) e gli «organismi moltiplicatori», come le associazioni dei consumatori e il settore dell'istruzione.

### 3.2. Incoraggiare azioni di sensibilizzazione su vasta scala

Un secondo invito a presentare proposte selezionerà iniziative di *follow-up*, finanziate dalla Comunità, in tutti gli Stati membri, servendosi degli «organismi moltiplicatori» nonché dei canali, dei media e dei contenuti identificati nell'azione preparatoria. Scopo dell'azione è rendere consapevoli gli adulti (genitori e insegnanti) delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet, nonché dei modi per identificare i contenuti utili e bloccare quelli dannosi.

Le azioni saranno adeguate alle esigenze degli Stati membri e potranno differire a seconda delle dimensioni, della popolazione, del grado di penetrazione di Internet di questi ultimi. Le azioni saranno di due tipi: quelle centrate sugli insegnanti e sul settore dell'istruzione e quelle destinate al grande pubblico (genitori e bambini).

Le azioni mirate agli insegnanti potrebbero comprendere gruppi di lavoro nonché la preparazione e distribuzione di specifici materiali stampati o multimediali ad un vasto campione rappresentativo della categoria. Potranno essere organizzati una serie di *netday* - manifestazioni per la sensibilizzazione degli utenti - in collaborazione con il piano d'azione «Apprendere nelle società dell'informazione», largamente sostenuto dagli operatori del settore. Le tipiche azioni per il grande pubblico comprenderanno: creazione di siti web, distribuzione di materiale informativo nelle scuole, attraverso fornitori di accessi, nego-



zi e altri punti di vendita di computer, distribuzione di CD-ROM attraverso riviste specializzate. Informazioni più specifiche possono essere fornite contestualmente all'acquisto di apparecchiature o software per l'accesso alle reti ovvero essere date a nuovi abbonati dai fornitori di accesso Internet. Per l'azione di sensibilizzazione saranno usati anche i media tradizionali (stampa, televisione), con campagne pubblicitarie e pacchetti informativi destinati a giornalisti. Sfruttando la piattaforma della Rete europea delle scuole, istituita con l'appoggio dei ministri dell'istruzione degli Stati membri, verranno create e mantenute speciali pagine web.

Scopo del sostegno comunitario è di incentivare la sensibilizzazione su vasta scala, di fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze, in modo da trarre insegnamento continuo dai risultati dell'azione (per esempio, aggiornando il materiale distribuito). Il finanziamento comunitario non supererà generalmente un terzo dei costi ammissibili. L'uso delle reti esistenti permetterà di risparmiare sui costi ma sarà necessario un finanziamento supplementare per produrre il relativo contenuto.

#### 4. LINEA D'AZIONE

#### 4. Azioni di sostegno

##### 4.1. Implicazioni giuridiche

Internet funziona su base globale. Il diritto opera su base territoriale nazionale o dell'Unione europea, nel caso del diritto comunitario. Le altre linee di azione risulteranno più efficaci se si affrontano le questioni giuridiche non trattate da altre iniziative comunitarie, come quelle della legge e delle procedure applicabili.

Se necessario, potrebbe essere organizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 5, una gara d'appalto per valutare le questioni giuridiche sollevate dal contenuto o dall'uso di Internet.

##### 4.2. Coordinamento con iniziative internazionali analoghe

La raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale nei vari campi contemplati da detta raccomandazione, soprattutto mettendo in comune esperienze e pratiche esemplari tra gli operatori e le altre parti interessate nell'UE e in altre parti del mondo. È perciò necessario garantire coerenza tra l'azione europea e analoghe iniziative in altre parti del mondo. Incontri regolari di concertazione potranno essere d'aiuto in questo senso.

Una conferenza internazionale, decisa secondo la procedura di cui all'articolo 5, potrebbe consentire di condividere l'esperienza acquisita tramite le linee d'azione con gli attori interessati in Europa e altrove.

Essa potrebbe trattare tutte le questioni affrontate dal piano d'azione e riunire operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di reti, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali in-

caricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge. Una siffatta conferenza potrebbe inoltre essere funzionale alla diffusione dei risultati del piano d'azione.

La conferenza dovrebbe sviluppare i risultati delle altre conferenze svoltesi su temi connessi, evitando quindi doppioni.

La Commissione consulterà il comitato di cui all'articolo 5 prima di organizzare siffatta conferenza.


#### 4.3. Impatto delle misure comunitarie

Naturalmente, è essenziale valutare approfonditamente se gli obiettivi del piano d'azione e della raccomandazione sono stati raggiunti. Emergerebbero in tal modo anche altre misure che potrebbero essere adottate dagli operatori, dalle Istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai rappresentanti dei consumatori. La valutazione verrà effettuata insieme a quella sulle misure a favore della tutela dei minori e della dignità umana previste dalla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana e sarà lanciata attraverso un bando di gara.

### ALLEGATO II RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Creare un ambiente sicuro	26-30 %
2. Sviluppare sistemi di filtraggio e di classificazione	32-38 %
3. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione	30-36 %
4. Azioni di sostegno	3-5 %
TOTALE:	100 %

### ALLEGATO III I MEZZI PER ATTUARE IL PIANO D'AZIONE

- 
1. La Commissione metterà in pratica il piano d'azione nel rispetto dei contenuti tecnici di cui all'allegato I.
  2. Il piano d'azione sarà attuato attraverso azioni indirette e ovunque possibile sulla base di una ripartizione delle spese. Il contributo finanziario della Comunità non supererà il minimo considerato necessario per un progetto e sarà concesso, in linea di massima, solo se il progetto incontra ostacoli di ordine finanziario che non possono essere superati in altro modo. Inoltre, il contributo finanziario della Comunità normalmente non eccederà il 50 % del costo del progetto, tranne che in casi eccezionali debitamente giustificati.
  3. La selezione dei progetti a costi ripartiti avverrà di norma secondo l'usuale procedura degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficia-

le delle Comunità europee. Il contenuto degli inviti sarà definito in stretta consultazione con gli appositi esperti e secondo la procedura descritta nella decisione. Principale criterio di selezione dei progetti presentati sarà il contributo che essi potranno offrire al raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione.

4. Se del caso, occorrerà allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.
5. La Commissione può anche applicare un piano di finanziamento più flessibile di quello previsto dagli inviti di cui sopra, al fine di incentivare forme di collaborazione, soprattutto tra PMI e organismi delle regioni meno favorite, e misure a lungo termine contro le informazioni di contenuto illegale o dannoso su Internet. Il piano può essere messo in vigore su base permanente.
6. In casi eccezionali, la Commissione provvede ad esaminare proposte di progetti non richiesti, relativi a misure particolarmente urgenti dovute a mutamenti tecnologici che richiedono un cambiamento dell'azione.
7. Le norme dettagliate delle procedure di cui ai punti 5 e 6 verranno applicate ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione e dei regolamenti finanziari della Commissione. Esse saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
8. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro di contratti per studi o servizi saranno banditi pubblicamente ai sensi dei regolamenti finanziari. La trasparenza sarà ottenuta consultando gruppi esterni di esperti (il gruppo di lavoro Internet e il gruppo consultivo giuridico) e diffondendo le azioni di sensibilizzazione attraverso i canali informativi della Commissione.
9. Nel corso del piano d'azione, la Commissione intraprenderà anche attività preparatorie, di accompagnamento e di sostegno tese al raggiungimento degli obiettivi generali del piano d'azione e di quelli specifici di ogni linea d'azione. Tali attività comprendono: studi e sostegno degli scopi generali del piano d'azione; azioni preliminari in preparazione di attività future; misure per facilitare la partecipazione alle iniziative del piano d'azione nonché l'accesso ai risultati da esse prodotti.
10. Tutti i progetti che ricevono un contributo finanziario sono tenuti a evidenziare un riconoscimento del contributo ottenuto.

### Elenco delle risoluzioni riferite all'infanzia e all'adolescenza nel periodo maggio 1998 - agosto 1999

- 1999** Risoluzione sulla violenza contro le donne e il programma Daphne<sup>(1)</sup>, 10/03/99
- Risoluzione sulla protezione della famiglia e dell'infanzia<sup>(2)</sup>, 28/01/99
- Risoluzione sul traffico illegale di neonati provenienti dal Guatemala<sup>(3)</sup>, 14/01/99
- 1998** Risoluzione sui soldati minorenni<sup>(4)</sup>, 17/12/98
- Risoluzione sulla situazione delle madri sole e delle famiglie monoparentali<sup>(5)</sup>, 18/09/99

<sup>(1)</sup> in GUCE C 175 del 21.06.99

<sup>(2)</sup> in GUCE C 128 del 07.05.99, pubblicata nel periodico *Pianeta Infanzia* numero 8, pp. 149-155.

<sup>(3)</sup> in GUCE C 104 del 14.04.99

<sup>(4)</sup> in GUCE C 098 del 09.04.99

<sup>(5)</sup> in GUCE C 313 del 12.10.98


### Risoluzione sulla violenza contro le donne e il programma Daphne

#### Processo verbale del 10/03/99 - B4-0233/99

Il Parlamento europeo,

- **vista** la Giornata internazionale della Donna, celebrata l'8 marzo 1999,
- **vista** la campagna europea 1999 contro la violenza,
- **viste** le sue precedenti risoluzioni sulla violenza e sulle violazioni dei diritti umani subite dalle donne, dagli adolescenti e dai bambini, basate sulle relazioni della commissione per i diritti della donna,

- **vista** la Convenzione ONU del 1979 sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione di Vienna del 1993 sull'abolizione della violenza contro le donne, la Conferenza mondiale del 1994 del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, nonché la Dichiarazione e il programma d'azione approvati alla IV Conferenza mondiale sulle Donne, svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995,



- **vista** la sua dichiarazione scritta 4/98 sulla proclamazione del 1999 come anno europeo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne<sup>(1)</sup>, firmata da 360 deputati del Parlamento europeo,
  - **vista** la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario (programma Daphne) (2000-2004) concernente misure volte a prevenire la violenza sui bambini, sugli adolescenti e sulle donne (COM(99)0082),
- A. considerando le gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne che si producono costantemente in tutto il mondo,
  - B. considerando che il programma d'azione delle Nazioni Unite, adottato a Pechino, definisce violenza contro le donne qualsiasi atto di violenza che si traduce, o può tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, inclusa la minaccia di esercitare tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria della libertà,
  - C. considerando che la violenza nei confronti di donne giovani e adulte avviene perlopiù in seno alla famiglia, sul luogo di lavoro o nella società e include, fra l'altro, maltrattamenti, percosse, la mutilazione dei genitali e sessuale, l'incesto, molestie sessuali, abusi sessuali, la tratta di donne e lo stupro,
  - D. considerando che tutte le forme di violenza basate sul genere e rientranti nella definizione della Convenzione ONU del 1979 dovrebbero essere ritenute reati,
  - E. ricordando il ruolo essenziale che ha svolto nel caso dell'iniziativa Daphne, in particolare, adottando una linea di bilancio specifica (B3-4109) per finanziare misure volte a combattere la violenza contro le donne, gli adolescenti e i bambini,
  - F. considerando la proposta di decisione del Consiglio concernente il programma Daphne (2000-2004), basata sull'articolo 235 del Trattato CE (futuro articolo 308) (COM(98)0335), nonché il cambiamento della base giuridica a favore dell'articolo 129 (futuro articolo 152) (salute), proposto con notevole ritardo dalla Commissione,
  - G. considerando che il programma Daphne dovrebbe contribuire a proteggere da atti di violenza bambini, adolescenti e donne che sono vittime e vittime potenziali della violenza, nonché a incentivare l'informazione e la perizia a livello comunitario, al fine di prevenire ad attenuare le conseguenze della violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne,
  - H. prendendo atto del fatto che la proposta modificata riprende taluni emendamenti del progetto di relazione della sua commissione competente,
1. ribadisce con fermezza il principio secondo cui i diritti delle donne sono parte integrante e inalienabile dei diritti umani universali, co-




me ha riconosciuto la Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti umani;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in sede ONU per trasformare la Dichiarazione di Pechino in una Convenzione vincolante per tutti i suoi firmatari;
3. invita gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di combattere le attività della criminalità organizzata internazionale nel settore della tratta di donne e di adolescenti per lo sfruttamento sessuale;
4. esorta gli Stati membri ad adoperarsi per mettere a punto una strategia efficiente e conforme alla decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azione comunitario pluriennale per favorire un utilizzo più sicuro di Internet per contrastarne i contenuti illeciti e nocivi sulle reti mondiali e al progetto di piano d'azione comune di lotta contro la pornografia infantile su Internet (13673/98);
5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della violenza endemica nella nostra società e a intraprendere tutte le iniziative necessarie nei riguardi degli autori di violenze;
6. invita gli Stati membri a fornire assistenza immediata e attiva ai superstiti di violenze, a finanziare servizi indipendenti che offrano loro rifugio e protezione e a creare organi incaricati di assicurare la

cooperazione fra le agenzie, per sostenere le donne e i bambini dipendenti nella ricostruzione della propria vita;

7. ricorda con preoccupazione che in molti Stati membri le procedure giuridiche spesso dissuadono le donne dal tradurre i propri aggressori dinanzi alla giustizia, invita gli Stati membri a riesaminare la gestione delle procedure giuridiche e a intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;
8. pone l'accento sull'importanza di un approccio coordinato per esaminare su scala nazionale il problema della violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, di conseguenza, plaude alle iniziative adottate in taluni Stati membri per introdurre una strategia che concerne vari servizi governativi, al fine di prevenire la violenza e affrontarne le conseguenze;
9. sottolinea il ruolo indispensabile delle organizzazioni non governative nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, pertanto, esorta gli Stati membri a sostenere attivamente lo sviluppo di tali organizzazioni e a creare a tal fine un quadro finanziario adeguato;
10. condanna la pratica delle mutilazioni sessuali e plaude agli sforzi di taluni Stati membri volti a perseguire in giudizio i responsabili;
11. deplora fermamente il fatto che la Commissione abbia ceduto all'opposizione di taluni Stati membri e



modificato, nell'ultimissima fase della procedura, la base giuridica del programma Daphne, sostituendo l'articolo 235 con l'articolo 129 del trattato;

12. ritiene che il programma Daphne rappresenti un importante passo avanti nella lotta contro la violenza e apporti un valore aggiunto alle azioni locali, regionali e nazionali messe a punto su scala europea;
13. insiste affinché le iniziative previste nel programma attuale, comprese quelle attinenti alla tratta di donne, agli abusi sessuali e alla scomparsa di bambini, siano riprese nella proposta modificata della Commissione, il che implica un'interpretazione più estensiva

del concetto di salute, ovvero uno stato di benessere fisico, mentale e sociale tale quale definito dall'OMS;

14. invita il Consiglio e la Commissione ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare che il programma Daphne entri effettivamente in vigore il 1° gennaio 2000;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 4.5.1998, pag. 184.

## Risoluzione sul traffico illegale di neonati proveniente dal Guatemala

### Processo verbale del 14/01/99 B4-0058, 0062, 0089, 0096 e 0103/99

Il Parlamento europeo,

- **vista** la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
  - **vista** la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
  - **vista** la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993,
  - **vista** la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 sul miglioramento del diritto e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori <sup>(1)</sup>,
- A.** considerando che le adozioni internazionali, se eseguite con procedure corrette e garanzie per il neonato o il fanciullo, gli offrono spesso l'opportunità di migliori condizioni di vita, e che l'adozione internazionale costituisce anche

una forma importante di cooperazione internazionale,

B. considerando che è prioritario non penalizzare l'adozione internazionale in quanto tale, ma correderla di norme trasparenti ed equilibrate,

C. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo riconosce l'adozione internazionale quale alternativa unicamente se il fanciullo non può essere seguito in modo adeguato nel suo paese d'origine e che essa invita tutte le parti ad adottare misure atte a garantire che dall'adozione internazionale non si ricavano indebiti utili finanziari,

D. considerando che negli ultimi anni, a causa dei conflitti interni e della recente catastrofe dell'uragano tropicale Mitch, è aumentato il numero dei minori orfani e abbandonati, nonché il numero delle persone disposte a dare in adozione i loro figli per ragioni economiche,

E. considerando che nel 1997, in Guatemala, un piccolo gruppo di legali ha realizzato più di 2.000 adozioni internazionali a un costo medio di 15-20.000 dollari USA,


F. considerando che le adozioni internazionali in Guatemala sono quasi raddoppiate negli ultimi 12 mesi,

G. preoccupato per le notizie secondo cui i metodi illegali di adozione sono ancora prassi comune in Guatemala,

H. considerando che l'attuale codice penale guatemalteco non considera il traffico di fanciulli come un reato e che il furto di fanciulli comporta unicamente una condanna a un anno con la sospensione della pena,

I. considerando che le ONG impegnate a favore dei diritti dei fanciulli e quelle che si oppongono all'adozione illegale di neonati in Guatemala sono state fatte segno di minacce e intimidazioni,

1. riconosce il ruolo importante svolto dalle adozioni internazionali legali;
2. invita la Commissione e gli Stati membri ad esercitare una maggiore pressione sul governo guatemalteco affinché esso promuova le adozioni nazionali, ratifichi la Convenzione dell'Aia sull'adozione internazionale, rafforzi le sue leggi sull'adozione internazionale e dia esecuzione al Codice relativo ai giovani e agli adolescenti, con cui il Guatemala onorerà i suoi obblighi nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
3. invita il governo guatemalteco e gli Stati membri a perseguire quanti siano coinvolti nel traffico illegale di neonati e fanciulli;
4. rivolge un appello alla Commissione e agli Stati membri affinché sostengano finanziariamente i programmi della Procura generale del Guatemala che vigila affinché i processi di adozione si svolgano



- con tutte le garanzie legali, nazionali e internazionali;
5. invita gli Stati membri a garantire che solo a organismi pubblici o accreditati dallo Stato, che non abbiano fini di lucro, sia consentito di operare in qualità di intermediari nelle procedure di adozione;
  6. esprime grave preoccupazione per il fatto che quanti operano per prevenire il traffico illegale di fanciulli siano soggetti a minacce e intimidazioni, ed esorta il governo guatemalteco a garantirne la sicurezza;
  7. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare particolarmente sul caso di Bruce Harris, direttore esecutivo dei programmi per l'America latina della Covenant House (Casa Alleanza), di origine britannica, che è stato accusato di diffamazione dopo essersi espresso in merito al processo di adozioni internazionali in Guatemala;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo e al Congresso del Guatemala, alle Nazioni Unite e all'UNICEF.

<sup>1)</sup> GU C 20 del 20.1.1997, pag. 176.

## Risoluzione sui soldati minorenni

### Processo verbale del 17/12/98 B4-1078, 1109, 1137, 1141 e 1155/98

Il Parlamento europeo,


- **vista** la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989,
  - **viste** la relazione ONU della signora Graca Machal del 1996 (A/51/306) e la nomina del signor Olara Otunnu a rappresentante speciale dell'ONU sull'impatto dei conflitti armati sull'infanzia,
- A.** considerando che attualmente oltre 300 000 minori prendono parte a conflitti armati in tutto il mondo e che un numero ben maggiore è arruolato,
  - B.** considerando che i minori soffrono in maniera sproporzionata per i rigori della vita militare, sia sotto il profilo fisico che emotivo,
  - C.** considerando che un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite esamina dal 1993 la possibilità di adottare un protocollo aggiuntivo alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che fissa a 18 anni l'età minima per il reclutamento nelle forze armate,
  - D.** accogliendo positivamente la creazione di una "coalizione internazionale" per porre fine al reclutamento di minori nelle forze armate di tutto il mondo,

- E. considerando che soltanto quattro Stati membri dell'Unione prevedono un'età minima di 18 anni per il reclutamento: Belgio, Danimarca, Spagna e Svezia,
- F. considerando che lo statuto del Tribunale penale internazionale, elaborato a Roma nel luglio 1998, stabilisce per la prima volta che il reclutamento di minori al di sotto di 15 anni costituisce un crimine di guerra,
- G. accogliendo favorevolmente la nuova politica delle Nazioni Unite riguardo all'età minima per la partecipazione ad operazioni ONU di Caschi blu, osservatori militari e polizia civile,

- 1. rifiuta l'impiego di minori in conflitti armati sia da parte di truppe governative regolari che di gruppi armati di opposizione;
- 2. reputa urgente l'adozione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che proibisca il reclutamento e la partecipazione di minori a conflitti armati e invita l'Unione europea ad appoggiare iniziative internazionali a tal fine e ad adottare disposizioni analoghe nei suoi Stati membri;
- 3. invita il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite ad ultimare con urgenza l'elaborazione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e invita il Consiglio ad approvare una risoluzione comune allo scopo di promuovere l'adozione di

suddetto protocollo e di includere nelle politiche dell'Unione la lotta contro l'impiego di soldati minorenni in conflitti armati;

- 4. invita la Commissione a destinare risorse alla smobilitazione e alla reintegrazione nella società di minori che hanno partecipato a conflitti armati;
- 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sull'impatto dei conflitti armati sull'infanzia e alla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.



## Risoluzione sulla situazione delle madri sole e delle famiglie monoparentali

### Processo verbale del 18/09/98 - A4-0273/98

Il Parlamento europeo,


- **vista** la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ratificata dagli Stati membri,
  - **vista** la sua risoluzione dell'8 luglio 1986 sulle famiglie monoparentali<sup>(1)</sup>,
  - **vista** la relazione della Commissione intitolata "Le donne nella Comunità europea"<sup>(2)</sup>,
  - **vista** la "Relazione demografica 1997" elaborata dalla Commissione<sup>(3)</sup>,
  - **visto** il suo studio intitolato "Famiglie monoparentali negli Stati membri dell'Unione europea"<sup>(4)</sup>,
  - **visto** l'articolo 148 del regolamento,
  - **vista** la relazione della commissione per i diritti della donna (A4-0273/98),
- A.** considerando che chiunque ha il diritto a un'esistenza dignitosa e, nel caso in cui non possa guadagnarsi i mezzi a tal fine necessari attraverso prestazioni di lavoro né li abbia a disposizione in altro modo, percepisce dallo Stato un reddito minimo garantito,
- B.** considerando che i bilanci pubblici subiscono crescenti pressioni, tra cui quelle concordate a titolo dei criteri di convergenza dell'UEM,
- C.** considerando che gli stanziamenti destinati alla previdenza sociale costituiscono tradizionalmente un'ampia e spesso la maggior parte dei bilanci pubblici,
- D.** considerando che le indennità per i genitori soli e i loro figli a carico rappresenta un'importante voce di bilancio in molti Stati membri, e che il desiderio di nuove politiche tendenti al risparmio in questo settore è attualmente in primo piano nell'ambito del dibattito sulla politica sociale,
- E.** considerando che la pur necessaria riduzione della spesa pubblica non può gravare sulle famiglie più deboli quali spesso sono quelle monoparentali,
- F.** considerando che numerosi Stati membri stanno rivedendo le politiche rivolte ai genitori soli, principalmente dal punto di vista del bilancio,
1. sottolinea che, rispetto alle famiglie biparentali, le famiglie monoparentali percepiscono spesso redditi sostanzialmente inferiori e sono pertanto più spesso soggette a versare in situazioni di indigenza, e di emarginazione sociale;
  2. sottolinea che tra l'80 e il 90% di questi genitori soli sono donne, le quali agiscono in qualità di capofamiglia e si assumono tutte le re-

sponsabilità del fornire tanto il sostentamento quanto le cure;

3. sottolinea che la famiglia monoparentale può nascere da situazioni molto differenti, che per sua natura questa tipologia familiare si trova in condizioni di particolare vulnerabilità e che quindi può necessitare interventi di sostegno specifici, e ritiene pertanto necessario uno studio sulle diverse tipologie di famiglie monoparentali al fine di individuare le politiche più opportune;
4. riconosce che la tipica madre sola spesso è disoccupata oppure ha un impiego a tempo parziale, caratterizzato da un salario e da una sicurezza del posto di lavoro inferiori alla media, e tale da offrire scarse possibilità di acquisire nuove o importanti qualificazioni, il che blocca le opportunità di un avanzamento nella carriera o di un miglioramento dell'idoneità all'impiego; è preoccupato per il fatto che, in parte a causa della mancanza di un'adeguata politica delle autorità, si ha l'idea errata che la madre sola spesso sia deliberatamente disoccupata oppure preferisca un impiego a tempo parziale con un salario inferiore rispetto ad un impiego a tempo pieno ben retribuito, e che pertanto tragga eccessivi vantaggi dal sistema di previdenza sociale;
5. insiste sul fatto che le madri sole, in particolare, ma anche i padri soli potranno avere pari accesso al mercato del lavoro soltanto se si

effettueranno sforzi significativi per investire, in tutte le scuole pubbliche o riconosciute dallo Stato, in strutture finanziariamente accessibili di assistenza ai bambini e di doposcuola, senza le quali è impossibile per un genitore solo conciliare la vita privata con quella lavorativa;

6. ricorda che, quantunque i regimi di previdenza sociale rappresentino un'ampia fetta della spesa pubblica, si dovrebbero appoggiare le famiglie monoparentali in situazione economicamente precaria di modo che i loro redditi corrispondano alle loro necessità essenziali;
7. osserva con preoccupazione che, nei recenti dibattiti sulle nuove politiche tendenti a ridurre i costi della previdenza sociale, la questione delle indennità per i genitori soli ha occupato un posto di rilievo;
8. mette in guardia contro l'eventualità di ridurre le madri sole a capri espiatori nel quadro di tale dibattito, e propone di tenere una discussione seria sulle linee direttrici e le politiche intese ad aiutare i genitori soli ad integrarsi su un piede di parità nella società, allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane, dal punto di vista tanto della società quanto e soprattutto degli stessi genitori soli e dei loro figli;
9. non accetta l'opinione secondo cui la condizione di genitore solo sia il risultato di una scelta oppure una situazione che volontariamen-



- te danneggia il sistema, ragion per cui tutte le parti interessate devono assistere i genitori soli, valorizzando le politiche volte a consentire loro di godere del massimo livello possibile di indipendenza sociale ed economica;
10. invita le autorità ad individuare e riconoscere gli ostacoli che la maggior parte dei genitori soli desiderosi di inserirsi o reinserirsi nella vita attiva devono affrontare per non dover più dipendere dalla previdenza sociale, e ciò sul piano dell'accesso all'occupazione, all'istruzione ed alla formazione, e principalmente dell'accesso a strutture finanziariamente sostenibili per l'assistenza ai bambini e il doposcuola anche durante il periodo di formazione e di ricerca dell'impiego, giacché senza di ciò tutte le altre misure a sostegno delle madri sole rischiano di essere investimenti sprecati;
  11. rifiuta il modello volto a costringere le madri sole a lavorare negando loro le indennità a meno che esse non abbiano un'occupazione, dato che è incompatibile con la filosofia europea dello Stato sociale, basata sulla solidarietà e non sulla punizione;
  12. invita gli Stati membri ad analizzare approfonditamente la situazione dei genitori soli tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e locale, dove ci potrebbero essere notevoli variazioni, prima di formulare obiettivi realistici per migliorare la loro situazione, anche per quanto riguarda l'accesso al lavoro;
  13. invita la Commissione a indagare se e in quale misura i datori di lavoro, al momento di selezionare i candidati, diano prova di ingiustificata reticenza o si rendano colpevoli di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle madri sole;
  14. chiede agli Stati membri di migliorare le rispettive prassi e regimi giuridici per ottenere che entrambi i genitori adempiano a tutti i loro obblighi nei confronti dei figli, non ultimo sul piano dell'assistenza e del supporto finanziario, cercando di evitare una notevole riduzione del loro tenore di vita;
  15. sollecita gli Stati membri ad adoperarsi affinché i rispettivi sistemi giuridici, coadiuvati da un'adeguata consulenza pedagogica, cerchino di elaborare formule ottimali di custodia congiunta, con il necessario supporto informativo e campagne di divulgazione degli eventuali benefici per quanto riguarda la giusta ripartizione delle responsabilità familiari nei casi in cui esistano due genitori;
  16. chiede agli Stati membri che in sede di elaborazione e applicazione delle rispettive politiche fiscali studino e valutino la possibilità di ridurre gli oneri fiscali, senza tuttavia alcuna ripercussione diretta o indiretta sui lavoratori, per le imprese che pongono a disposizione del loro personale un servizio di asilo-nido e di accoglienza dei bam-



bini, particolarmente nei casi in cui l'organizzazione del lavoro preveda turni od orari non rispondenti a quelli dei servizi di tale tipo;

17. invita pressantemente gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad adattare le loro normative e procedure in materia di divorzio onde consentire ad ambo i partner di addivenire, con o senza l'aiuto di un operatore sociale, ad un'intesa di divorzio, da sottoporre successivamente al giudice per verifica e conferma, nella quale siano disciplinati gli obblighi reciproci in materia di custodia e educazione dei figli;
18. esorta gli Stati membri a rivedere una serie di politiche in materia di previdenza sociale, fiscalità, diritti pensionistici e diritto ad un alloggio dignitoso, che devono considerarsi diritti diretti e non derivati, e quindi ad attuare misure di sostegno per favorire l'occupazione e l'inserimento nel mondo del lavoro;
19. insiste sul fatto che il miglioramento della situazione delle famiglie monoparentali deve avere la priorità rispetto alle considerazioni relative al disavanzo pubblico; insiste altresì sul fatto che una revisione coordinata delle politiche economiche e finanziarie deve essere accompagnata dalla revisione di altre disposizioni in materia di previdenza sociale, come i diritti diretti e derivati della persona;
20. sottolinea l'imminente revisione dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, basata sul principio della

coesione economica e sociale, che potrebbe fornire un importante contributo al miglioramento della situazione delle famiglie monoparentali;


21. sottolinea il fatto che le Comunità sono obbligate dal principio della parità di opportunità tra uomo e donna ad inserire tale dimensione in tutte le loro politiche, e chiede che sia prestata particolare attenzione alla situazione dei genitori soli;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle parti sociali europee.

<sup>1)</sup> GU C 227 dell'8.9.1986, pag. 31.

<sup>2)</sup> EUROSTAT, Lussemburgo, ISBN 92-826-3136-2, 1992.

<sup>3)</sup> DG V, Unità V/E.1, Serie "Occupazione e affari sociali", settembre 1997.

<sup>4)</sup> Parlamento europeo, Studi e documentazione, W-9, giugno 1996.






# ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

## UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen

223

L'UNESCO *International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen*, con sede in Svezia, è un Centro internazionale di ricerca e di scambio di informazioni sugli effetti provocati sui bambini dalla violenza nei *mass media*. Istituito nel 1997 dal Nordicom (Centro nordico di informazione per la ricerca sui *mass media* e la comunicazione), riceve finanziamenti dal governo svedese e dall'UNESCO. Il lavoro del Centro si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini, che stabilisce nell'articolo 17 il loro diritto ad essere informati, ma anche ad essere protetti da informazioni che possono minacciare il loro benessere e sviluppo.




Il Centro fornisce informazioni relative al rapporto tra bambini e giovani e la violenza dei *mass media*:

- risultati di ricerche svolte, o in corso, su questo tema;
- accesso e uso dei *mass media* da parte dei bambini;
- corsi di formazione e studio su bambini e *mass media*;
- alternative costruttive alla violenza nei *mass media*;
- misure e attività che aiutano a limitare la violenza gratuita nei programmi televisivi, nei film e nei *media* interattivi.

Il Centro di ricerca stimola così le iniziative e le azioni di contrasto alla violenza gratuita e offre le basi per la formulazione di politiche adeguate in questo settore. Per il lavoro del Centro è stata fondamentale la creazione di una rete internazionale con centri di smistamento di informazione in Europa, Africa, America del Nord, America Latina, nel mondo Arabo, in Asia e Australia.

Il Centro pubblica, inoltre, la rivista *News on Children and Violence on the Screen* e un annuario. La rivista, biennale e nata nel 1997, offre *abstracts* delle ricerche in corso e delle nuove pubblicazioni, prepara bibliografie, fornisce informazioni su seminari, corsi, conferenze e centri di ricerca, informa sulle politiche e sulla legislazione europea, ecc. La rivista può essere consultata e scaricata dal sito <http://www.nordicom.gu.se/unesco/newsletter.html>



L'annuario contiene articoli di carattere scientifico, sintesi di ricerche in corso, segnalazioni di nuovi libri, statistiche e indagini su attività e legislazione. Ad oggi sono stati pubblicati due numeri: *Children and Media Violence* (1998) e *Children and Media Image, Education and Participation* (1999). Il primo volume presenta delle ricerche sulle conseguenze dell'esposizione del minore ad immagini violente della televisione. Il secondo volume si pone l'obiettivo di stimolare iniziative e programmi per lottare contro la violenza gratuita.

The UNESCO International Clearinghouse on children and violence on the screen  
Nordicom, Göteborg University Box 713  
SE 405 30 Göteborg - Svezia  
Tel. +46 31 773 49 53 Fax +46 31 773 46 55  
E-mail: nordicom@jmg.gu.se  
<http://www.nordicom.gu.se/unesco.html>

### National Children's Bureau

Il *National Children's Bureau* (NCB) è nato in Gran Bretagna, come istituto di beneficenza, nel 1963. Tra i suoi membri figurano enti locali, aziende sanitarie, associazioni, asili nido, scuole e università. Possono costituirsi come membri anche le persone fisiche. Viene finanziato da enti locali, fondazioni di beneficenza, governo centrale ed enti privati. L'obiettivo del NCB è la promozione del benessere e degli interessi di tutti i bambini e i giovani, in ogni aspetto della loro vita.

Si occupa in particolare:

- di svolgere ricerche;
- di identificare, sviluppare e promuovere 'buone pratiche';
- della difesa e dell'elaborazione di politiche per l'infanzia a livello locale e centrale;
- della diffusione di informazione presso professionisti, politici, familiari, bambini e giovani;
- di rendere pubblico il parere dei bambini.

Queste attività vengono svolte nel rispetto dei principi e dei valori della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989.

La biblioteca del NCB possiede il più ricco fondo librario sull'infanzia del Regno Unito, con più di 30mila pubblicazioni, 350 periodici britannici ed in-

ternazionali e un'ampia banca dati sulle organizzazioni che si occupano del benessere dell'infanzia. Inoltre, il NCB pubblica anche l'importante rivista *Children and Society*, che informa tutti coloro che lavorano con e per i bambini, sugli sviluppi significativi e sui risultati di ricerche che interessano la vita dei bambini e dei giovani.

Nel sito web si trova una presentazione del Centro e dei diversi gruppi di lavoro, delle ricerche in corso e quelle già concluse, delle loro pubblicazioni, delle conferenze e seminari della stagione e dei servizi della biblioteca. Inoltre, il sito presenta le attività dei diversi enti associati al NCB.


National Children's Bureau  
8 Wakley Street  
London EC1V 7QE, UK  
Tel: +44(0)171 843 6000  
e-mail:  
membership@ncb.org.uk  
<http://www.ncb.org.uk/>



## Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire

L'*Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire* (INJEP) è un centro di ricerca e di formazione facente parte del Ministero della gioventù e dello sport del governo francese. Ha funzioni di promozione dell'educazione popolare, di favorire lo sviluppo della vita associativa, di partecipazione alla messa a punto di azioni per la gioventù e di promozione dello sviluppo della cooperazione internazionale. Si pone come obiettivo lo sviluppo, lo scambio e il confronto di esperienze e di informazioni sulle questioni relative ai giovani e alle politiche che li riguardano.

Il centro di documentazione dell'*Institut* mette a disposizione del pubblico un fondo di 40 mila titoli specializzati sui temi della gioventù, della vita associativa, dell'animazione e dell'educazione popolare. Le pubblicazioni a cura dell'INJEP comprendono due collane, *Documents de l'INJEP* e *Dossiers pédagogiques*, e la rivista *Jeune Débats Jeunesse*.



Il sito web del INJEP è suddiviso in diverse sezioni: introduzione all'INJEP; il *Consiglio permanente della gioventù*; le novità; la formazione; il centro di risorse documentarie; le pubblicazioni; la rivista AGORA; i programmi per la gioventù della Comunità europea; la rete di informazione internazionale Infojeunesse; le azioni internazionali; gli studi e le ricerche e il gruppo di lavoro sulla gioventù e la società dell'informazione. L'INJEP, inoltre, ospita il sito web del progetto europeo CHIP (*Child Immigration Project*). È di particolare interesse la possibilità di fare ricerca nella loro banca dati documentaria.

Il *Consiglio Permanente della gioventù* è stato istituito nel gennaio del 1998 presso il Ministero della gioventù e degli sport. Questo organo cura l'elaborazione di pareri e di proposte su tutte le questioni relative i giovani, prevedendo la possibilità che essi stessi si esprimano in relazione alle nuove norme che riguardano i loro diritti sociali, politici ed economici. In seguito sono stati creati i *Consigli locali della gioventù*, con l'obiettivo di migliorare, a livello locale, le condizioni di vita quotidiana dei giovani. A febbraio di questo anno è uscito il primo numero della rivista *Journal des Conseils de la Jeunesse*.

INJEP


9-11 rue Paul Leplat 78160

Marly le roi - FRANCE

Tel : 01 39 17 27 27

Fax : 01 39 17 27 90

<http://www.injep.fr/>



*I provvedimenti giudiziari, brevemente commentati, selezionati per la presente rassegna, costituiscono alcune delle pronunce giurisdizionali pubblicate tra il giugno del 1998 e l'aprile del 1999 che riguardano il minore e la famiglia.*

*La rassegna non pretende di essere esaustiva, ma cerca di offrire un quadro della concreta applicazione della tutela dei diritti dei minori in Italia.*


La Corte Costituzionale (Sent. n. 347 del 26 settembre 1998, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1999, n. 1, 11) ha statuito l'inammissibilità - con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (malgrado dalla norma censurata emerga una situazione di carenza legislativa con implicazioni costituzionali) della questione di legittimità dell'art. 235 c.c., nella parte in cui non è preclusa l'azione di disconoscimento di paternità al marito impotente che abbia, prima, prestato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie, e, successivamente, dopo la nascita di due figli a seguito dell'inseminazione, denunciati allo stato civile come legittimi, abbia revocato il consenso, rimanendo legittimato all'azione ex art. 235 c.c.: l'inseminazione eterologa non costituisce in tal caso adulterio ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 c.c. cit.

Sempre in materia di filiazione il Tribunale di Parma (Sent. 17 ottobre 1998, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1999, n. 1, 221) ha stabilito che, qualora il figlio nato in costanza di matrimonio dei genitori sia stato

registrato allo stato civile come nato da padre ignoto e da donna che non consente d'essere nominata a causa ed in conseguenza di gravi e drammatici problemi psicologici affliggenti i genitori, è consentita, al fine di far acquisire all'infante lo status (del tutto veridico) di figlio legittimo, la proposizione dell'azione di reclamo della legittimità, che ben può essere promossa nei confronti di entrambi i genitori da un curatore speciale del minore.

Nel caso in specie si trattava di bambina, il cui gemello era morto precocemente a seguito di aborto spontaneo, nata, dopo solo 25 settimane di gestazione, in condizioni fisiche assai precarie e con notevoli probabilità, in caso di sopravvivenza, d'essere gravemente minorata (cieca) o, comunque, priva di autonomia e d'ogni capacità di relazione.

In tale caso, afferma il Tribunale, la prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità, la cui presunzione non vale come integrativa del titolo, può essere suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà di tipo



psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo, nonché dal fatto che i genitori abbiano successivamente reso una dichiarazione di “riconoscimento” del figlio, pur rifiutata dall’ufficiale di stato civile.

**Il Tribunale per i minorenni di Salerno (Sent. 16 giugno 1998**, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1999, n. 1, 196) ha affermato che, qualora il Tribunale per i minorenni accolga la domanda di legittimazione proposta, ex art. 284 c.c. dal padre naturale in un momento successivo alla legittimazione del figlio medesimo da parte della madre, il minore, divenuto a quel punto figlio legittimo di entrambi i genitori, assumerà necessariamente ed automaticamente il cognome del padre.

In materia di adozione e stato di adottabilità è di rilevante interesse la sentenza del **Tribunale per i minorenni di Perugia del 20 luglio 1998** (in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1999, n. 1, 205). Con questa pronuncia si è stabilito che, qualora l’affidamento provvisorio di un infante ad una coppia di coniugi aspiranti all’adozione sia avvenuto, sulla base del confronto fra le domande di adozione istruite ed in esito a giudizio comparativo tra le coppie richiedenti, diretto alla scelta della coppia nel caso di specie più idonea, tale affidamento è equiparabile al vero e proprio affidamento preadottivo.

Da ciò deriva che gli affidatari possono, ex artt. 267 e 268 c.p.c.,

svolgere nel giudizio di opposizione allo stato di adottabilità instaurato dalla madre di sangue, intervento dipendente, prima della precisazione delle conclusioni finali.

Si afferma ancora nella sentenza che un’iniziale brevissima incertezza della madre naturale circa il riconoscimento del proprio nato, superata dalla tempestiva denuncia anagrafica e dal contestuale riconoscimento del figlio, non può costituire in alcun modo serio e rilevante indizio dello stato di abbandono. Infatti, dopo la tempestiva denuncia anagrafica ed il contestuale riconoscimento del proprio figlio naturale, lo stato di abbandono dell’infante non sussiste qualora siano dimostrati: l’effettiva offerta di cure e di affetto verso il neonato da parte della madre; l’assenza in quest’ultima di disfunzioni psichiche o di disturbi tali da impedire o rendere assai difficile l’assolvimento dei doveri parentali; il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti genitoriali, anche alla luce dei rapporti della madre con un figlio nato in precedenza.

Dopo la revoca del decreto di adottabilità di un figlio affidato provvisoriamente ad una coppia aspirante all’adozione, per insussistenza dello stato di abbandono, la sentenza di accoglimento dell’opposizione materna è provvisoriamente eseguibile e pertanto l’infante va immediatamente restituito alla madre naturale.

Se non sussiste stato di abbandono, né è configurabile la violazione dei doveri parentali ex artt. 147 e 261 c.c. da parte della madre naturale



opposti (vittoriosamente) alla dichiarazione di adottabilità, non possono essere emessi dal Tribunale provvedimenti cautelari a tutela del figlio, sia perché procedimenti ex artt. 8 della legge 184/83 e 330 e seguenti c.c., essendo alternativi, e non autonomi, non possono essere avviati contemporaneamente, sia perché non ricorrono, sul piano sostanziale e formale, i presupposti per l'emissione di provvedimenti cautelari.


A conclusione della pronuncia, comunque, il Tribunale ritiene che in un caso siffatto – in cui sia stata accolta l'opposizione materna allo stato di adottabilità di un figlio naturale, affidato provvisoriamente ad una coppia aspirante all'adozione e disposta la restituzione dell'infante alla madre di sangue – sia opportuno l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali territoriali di primo e secondo grado, che procedano all'attuazione dell'ordine di restituzione con le cautele del caso più idonee a prevenire i presumibili, ed assai probabili, problemi collegati sia al ricongiungimento alla madre di un bambino in tenerissima età, sia al distacco di quest'ultimo dalla famiglia aspirante all'adozione che ne aveva ottenuto (in via provvisoria, ma prodromica ad un provvedimento definitivo) l'affidamento, sia al graduale inserimento del minore nella famiglia di sangue materna.

La Corte Costituzionale (Sent. 3 luglio 1998, n. 240, in *Famiglia e diritto*, 1998, 415) ha stabilito che l'adozione ordinata è ancorata a presupposti, finalità e requisiti diversi da

quelli sanciti *ex novo* per l'adozione legittima (ora obbligatoriamente prevista per i minori dalla l. 4 maggio 1983 n. 184), e, all'opposto di questa, mantiene all'adottato i diritti e doveri verso la famiglia di origine, escludendo, però, secondo l'art. 300 c.c., qualsiasi rapporto verso i parenti dell'adottante. Pertanto, in relazione a tale diversità di situazioni, non è palesemente irrazionale né discriminatoria la disciplina desumibile dall'art. 27 della citata l. n. 184 del 1983 e connessa con le specifiche connotazioni delle due forme di adozione, secondo cui chi sia stato adottato, all'epoca minore, prima della nuova legge, non ha diritti successori, in rappresentazione dell'adottante premorto, verso i parenti di questo.

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona (Ord. del 15 gennaio 1998, in *Giustizia Civile*, 1998, I, 1711) ha affermato la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, lett. a) e c) della legge n. 184/83, nella parte in cui non consente l'adozione nei casi particolari da parte dei parenti entro il quarto grado dei minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potestà.

La Corte di Cassazione (Sez. I, Sent. 6 maggio 1998, n. 4541, in *Giustizia civile*, 1998, I, 3144) ha affermato che il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo di un minore, emesso da un'autorità straniera nei confronti di cittadi-



ni italiani (residenti o no nel nostro paese), non è ex art. 32 l. 184/83 direttamente trascrivibile in Italia o sottoponibile a giudizio di delibazione in senso stretto, essendo necessaria per il nostro ordinamento un'apposita "dichiarazione di efficacia" pronunciata con decreto motivato del Tribunale dei minori. Pertanto, ha concluso la Cassazione, il certificato di nascita del minore, redatto dall'autorità straniera a seguito di provvedimento di adottabilità, non è trascrivibile, se incompatibile con le risultanze del provvedimento italiano di adozione.

La Corte di Cassazione (Sez. V, Sent. 22 gennaio 1998, in *Rivista penale*, 1998, 575) ha stabilito che l'elemento oggettivo del reato di abbandono di minorenni o incapaci è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sull'agente, da cui derivi uno stato di pericolo per l'incolumità della persona incapace di provvedere a se stessa, venendo in considerazione un reato di pericolo, che non può essere commesso da chiunque ma soltanto dal soggetto qualificato dal rapporto di protezione che lo lega alla vittima. La condotta, inoltre, deve essere oggettivamente idonea a determinare, anche in via potenziale, l'aggressione del bene protetto dalla norma incriminatrice; ne consegue che il criterio giuridico di determinazione del fatto oggettivo, necessario per accertare se una determinata azione o omissione costituisca abbandono di persona

incapace, deve essere correlato da una parte alla pericolosità del fatto e dall'altra parte al contenuto dell'obbligo violato e alla natura dell'incapacità.


La Corte d'appello di Ancona (Sez. minorenni, decr. 26 marzo 1999, in *Famiglia e diritto*, 1999, n. 5, 467) ritorna sul tema del ruolo dei genitori nelle scelte riguardanti la terapia medica del figlio; nello specifico si tratta di decidere se la scelta della terapia a cui sottoporre il figlio può essere imposta da esigenze di tutela della sua salute e occorre definire la natura del consenso che i genitori sono chiamati ad esprimere sulla terapia medica. Il pubblico ministero, su segnalazione della direzione sanitaria dell'ospedale in cui il minore era ricoverato, chiede al tribunale per i minorenni che ai genitori venga sospesa la potestà e il ricovero in ospedale del minore affetto da osteosarcoma osteoblastico midollare, motivando la richiesta sulla base di un presunto rifiuto da parte dei genitori di sottoporre il figlio al trattamento sanitario necessario per salvargli la vita e la loro contestuale decisione di ricorrere per il figlio ad una terapia alternativa giudicata dai sanitari non idonea. Il Tribunale per i minorenni decide così di sospendere la potestà dei genitori in base all'art. 333 c.c. e di nominare un tutore provvisorio del minore; accertata da parte dei giudici l'inidoneità da parte del tutore nominato a compiere le scelte che le circostanze imponevano e visto che i genitori avevano riac-

compagnato il figlio spontaneamente in ospedale per sottoporlo a cure mediche necessarie, i giudici decidono di revocare il provvedimento sospensivo, provvedono a nominare, ex art. 78, comma 2 c.p.c., un curatore speciale incaricato di prendere tutte le decisioni in ordine alle terapie mediche da effettuarsi sul bambino, ravvisando un conflitto di interessi tra i genitori e il minore derivante dalla volontà dei primi di sottoporre il bambino alla “terapia Di Bella” in attesa di ricovero in ospedale. I giudici d’appello decidono di annullare il provvedimento del tribunale di primo grado ritenendo inammissibile il ricorso all’art. 78, comma 2, c.p.c. trattandosi di norma diretta a far valere in sede giudiziaria un diritto di natura patrimoniale e non a tutelare il diritto alla salute; la Corte ritiene inoltre che manchino i presupposti poiché non si tratta di risolvere un conflitto di interessi fra l’esercente la potestà ed il figlio, ma di accertare se la loro decisione sia effettivamente la più idonea a salvaguardare l’integrità psico-fisica del minore.

**Il Tribunale di Palermo (ordinanza 8 gennaio 1999, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1999, n. 1, 226)** ha stabilito che dopo la morte del partner è legittimo proseguire nei tentativi di inseminazione artificiale da parte della donna con il seme del marito defunto iniziati prima della morte del coniunto. Il divieto di porre in essere pratiche di procreazione assistita, previsto dal codice deontologico di autoregolamentazione,

non giustifica il rifiuto posto in essere dal Centro medico specialistico, osservante il predetto codice. Il codice deontologico di autoregolamentazione non può incidere negativamente mediante un proprio precetto sui principi costituzionali e sulla normativa ordinaria vigente che tutelano i diritti fondamentali della persona umana anche nascitura. La finalità perseguita dall’art. 30 Cost., di tutelare il diritto dei figli di crescere all’interno di una famiglia dove vi siano due distinti modelli di sesso differente, trova un limite nel diritto alla vita del nascituro e nel diritto della madre all’integrità fisica e psichica, diritti anch’essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 32 della Costituzione. Tali diritti sono da considerarsi con un valore più incisivo, diretto e concreto. Sopprimendo gli embrioni crioconservati e già sorti si provocherebbe un danno nettamente maggiore, per gravità e per irreversibilità, del danno che subirebbe il nascituro crescendo in una famiglia in cui manca una figura genitoriale.

Ritenendo il contratto d’opera professionale stipulato dai coniugi con il Centro medico specialistico valido ed efficace anche dopo la morte del marito, il Tribunale di Palermo ammette un provvedimento cautelare d’urgenza, ex art. 700 c.p.c. che obblighi a una prestazione di *facere* infungibile, che non è suscettibile di esecuzione specifica, ma è tuttavia egualmente idoneo a produrre effetti mediante la volontaria esecuzione dell’obbligato, e può inoltre costitui-



re presupposto per conseguenze giuridiche provocate dall'inosservanza dell'ordine, in primo luogo l'imposizione del risarcimento del danno da parte della donna nei confronti del Centro medico.

La **Suprema Corte** con **Sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999**, (in *Archivio Corte di Cassazione RV 524754*) ha affermato che l'istituto di istruzione ha il dovere di sorvegliare gli allievi per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, fino a quando non subentrano i genitori o le persone da questi incaricate; il dovere di sorveglianza permane per tutto il tempo del servizio scolastico, e non può essere interrotto per assenza dell'insegnante. La Corte di Cassazione, valutando l'assenza dell'insegnante un fatto prevedibile e normale, ha confermato la sentenza di merito,

condannando l'istituto statale a risarcire i danni riportati da un ragazzo che, uscito anticipatamente da scuola per assenza dell'insegnante, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti.

La **Corte d'appello di Roma** (**Sent. n. 2478 del 27 luglio 1999**, in *Guida al Diritto del 16 ottobre 1999 n. 40, 79*) ha stabilito che, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi conto soprattutto del carattere di stabilità che conferisce certezza al rapporto di fatto tra due persone, rendendolo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per i rapporti che riguardano i figli minori, sia per i rapporti patrimoniali tra coniugi separati, in tal caso per quanto riguarda l'attribuzione dell'assegno dopo la separazione della coppia.

## Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza, articolo 16 legge 22 maggio 1978, n. 194: sintesi della Relazione ed osservazioni sull'informazione statistica

Il Ministro della Sanità fornisce al Parlamento una relazione annuale, corredata di dati statistici, sull'attuazione della legge 194/78 sulle norme per la tutela della maternità e l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

La Relazione del 6 agosto 1998 fornisce i dati preliminari - suddivisi per regione - relativi al 1998 e quelli definitivi del 1997 che mostrano anche le caratteristiche socio-demografiche delle donne che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza: classe di età, stato civile, titolo di studio e condizione professionale.


Il confronto dei dati - 1998 e 1997 - mostra che nel 1998 sono state notificate 138.219 IVG con una riduzione dell'1,6% rispetto al 1997 (140.525 IVG) (tavola 1). Il tasso di abortività per il 1998 è di 9,7 (n. IVG per 1.000 donne di 15-49 anni), con una lievissima variazione rispetto al 9,8 del 1997, mentre il rapporto di abortività (n. IVG per 1.000 nati vivi) è pari a 268,2 di poco superiore a quello del 1997 (265,7).

Il confronto dei dati delle IVG del 1998 con quelli del 1982 - anno in cui si è registrato il più alto ricorso all'IVG con 234.801 interventi - mostra una riduzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza del 41%, riduzione che è ancora più marcata (43%) se il confronto avviene tra i tassi di abortività degli stessi anni. I dati provvisori del 1998 non offrono la disaggregazione dei dati per età, quindi il dato sulle IVG delle minorenni è riscontrabile solo nei dati analitici del 1997.

Le interruzioni volontarie di gravidanza per le minorenni relative al 1997 (tavola 2) sono 3.625, con un tasso di abortività di 3,8 (n. IVG delle minorenni per 1.000 donne di 15-17 anni). È minima la quota delle minorenni di età molto basse che ricorrono all'aborto. Negli ultimi anni circa il 5% - 192 IVG nel 1997 - delle minorenni che sono ricorse all'interruzione di gravidanza aveva meno di 15 anni.

Gli aborti delle minorenni rappresentano altresì il 2,6% del totale degli aborti, e il dato significativo a questo proposito è che le punte massime registrate in Valle d'Aosta 4,0%, Piemonte 3,7% e in Sardegna 3,4% non si discostano sensibilmente dal valore nazionale, mentre questa stessa percentuale è abbastanza simile al Nord come al Sud.

A cura del Centro nazionale.



Un elemento significativo a proposito dell'aborto delle minorenni riguarda il tipo di assenso dato ad esse per il ricorso all'aborto. L'assenso può essere infatti dato dai genitori o, in mancanza di questi, dal giudice.

Altri tipi di assenso riguardano l'urgenza di procedere all'aborto e il superamento dei 90 giorni di gestazione, ma assieme questi due motivi assommano a soli 12 casi annui, per cui si può circoscrivere l'analisi all'assenso dei genitori e a quello del giudice (tavola 3 e 4).

L'assenso dei genitori, d'altro canto, può non esserci non soltanto in quanto negato da questi ultimi, ma anche in quanto le minorenni possono decidere di rivolgersi direttamente al giudice senza prima parlarne con i genitori.

È chiaro, pertanto, che quanto maggiore è l'assenso dei genitori rispetto a quello del giudice tanto più si può parlare di interruzione di gravidanza accettata dai genitori.

Su 100 interruzioni di gravidanza di minorenni nelle quali è indicato il tipo di assenso, 65 hanno l'assenso dei genitori e 34 quello del giudice, cosicché l'assenso del giudice è poco più della metà dell'assenso dei genitori; ovvero si hanno poco meno di due assenti dei genitori per ogni assenso del giudice.

Le maggiori proporzioni dell'assenso dei genitori si registrano nelle regioni del Nord e in quelle del Centro come la Toscana e le Marche.

Le regioni dove l'assenso del giudice è più frequente di quello dei genitori sono: Lazio, Molise e Basilicata. In Basilicata il 100% - 4 IVG - degli assenti viene dato dal giudice.

Un dato abbastanza clamoroso è quello del Lazio, unica tra le grandi regioni, dove l'assenso viene dato in misura maggiore dal giudice rispetto ai genitori.

Tavola 1 - IVG e tassi di abortività per regione - Anni 1997-1998

Regioni	I.V.G.		TASSI DI ABORTIVITA' PER 1.000 DONNE 15-49 ANNI	
	1998	1997	1998	1997
Piemonte	11.349	11.236	11,2	10,9
Valle d'Aosta	297	272	10,3	9,4
Lombardia	21.331	21.282	9,5	9,5
Bolzano	552	526	4,9	4,6
Trento	1.081	1.103	9,5	9,7
Veneto	5.893	6.061	5,3	5,4
Friuli-Venezia Giulia	2.296	2.280	8,3	8,1
Liguria	3.998	3.978	11,0	10,8
Emilia-Romagna	10.893	10.934	11,8	11,8
Toscana	9.081	9.137	11,0	11,0
Umbria	2.401	2.547	12,4	13,1
Marche	2.451	2.661	7,2	7,8
Lazio	14.697	15.589	11,0	11,6
Abruzzo	2.917	2.983	9,4	9,6
Molise	975	1.100	12,3	13,8
Campania	13.685	13.709	9,1	9,0
Puglia	15.611	16.392	14,7	15,3
Basilicata	934	844	6,1	5,6
Calabria	4.618	4.447	8,8	8,5
Sicilia	10.344	10.544	8,0	8,1
Sardegna	2.815	2.900	6,4	6,6
<b>ITALIA</b>	<b>138.219</b>	<b>140.525</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>

Fonte: Ministero della Sanità




Tavola 2 - IVG di donne minorenni e tassi di abortività in donne di 15-17 anni (\*) - Anno 1997

Regioni	< 15 anni	15-17 anni	totale < 18 anni	
Piemonte	30	388	418	7,3
Valle d'Aosta	1	10	11	7,5
Lombardia	29	559	588	4,6
Bolzano	1	14	15	1,9
Trento	0	23	23	3,4
Veneto	5	130	135	2,1
Friuli-Venezia Giulia	2	55	57	3,9
Liguria	6	104	110	6,0
Emilia-Romagna	7	216	223	4,7
Toscana	4	171	175	3,8
Umbria	2	49	51	4,3
Marche	3	55	58	2,7
Lazio	22	405	427	5,2
Abruzzo	1	61	62	2,8
Molise	3	29	32	5,4
Campania	11	208	219	1,7
Puglia	23	474	497	5,7
Basilicata	0	5	5	0,4
Calabria	7	87	94	2,1
Sicilia	27	299	326	3,1
Sardegna	8	91	99	3,0
<b>ITALIA</b>	<b>192</b>	<b>3.433</b>	<b>3.625</b>	<b>3,8</b>

Fonte: Ministero della Sanità

(\*) I.V.G. delle minorenni per 1.000 donne di 15-17 anni



Tavola 3 - Interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni secondo il tipo di assenso per regione <sup>(\*)</sup> - Anno 1997

Regioni	TIPO DI ASSENSO					totale *
	genitori	giudice	urgenza	>90 giorni	dato non indicato o non analizzabile	
Piemonte	166	56	0	0	79	301
Valle d'Aosta	7	3	0	0	0	10
Lombardia	366	177	0	0	0	543
Bolzano	7	3	0	0	0	10
Trento	16	6	1	1	6	30
Veneto	108	29	0	0	11	148
Friuli-Venezia Giulia	36	5	0	0	0	41
Liguria	68	34	0	0	4	106
Emilia-Romagna	207	36	1	0	0	244
Toscana	101	37	0	0	97	235
Umbria	19	25	0	0	10	54
Marche	37	17	0	0	4	58
Lazio	155	148	4	0	90	397
Abruzzo	23	20	0	0	15	58
Molise	12	14	0	0	5	31
Campania	73	48	0	0	152	273
Puglia	225	138	0	0	86	449
Basilicata	6	6	0	0	4	16
Calabria	57	27	0	0	9	93
Sicilia	112	43	9	0	143	307
Sardegna	53	18	0	0	28	99
<b>ITALIA</b>	<b>1.854</b>	<b>890</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>743</b>	<b>3.503</b>

(\*) Il totale degli assensi per alcune regioni non corrisponde al numero di minorenni in quanto alcune non avevano necessità perché coniugate

**Tavola 4 - Interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni secondo il tipo di assenso per regione <sup>(a)</sup>  
Composizione percentuale\* - Anno 1997**

Regioni	TIPO DI ASSENSO				totale
	genitori	giudice	urgenza	>90 giorni	
Piemonte	74,8	25,2	0,0	0,0	100,0
Valle d'Aosta	70,0	30,0	0,0	0,0	100,0
Lombardia	67,4	32,6	0,0	0,0	100,0
Bolzano	70,0	30,0	0,0	0,0	100,0
Trento	66,7	25,0	4,2	4,2	100,0
Veneto	78,8	21,2	0,0	0,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	87,8	12,2	0,0	0,0	100,0
Liguria	66,7	33,3	0,0	0,0	100,0
Emilia-Romagna	84,8	14,8	0,4	0,0	100,0
Toscana	73,2	26,8	0,0	0,0	100,0
Umbria	43,2	56,8	0,0	0,0	100,0
Marche	68,5	31,5	0,0	0,0	100,0
Lazio	50,5	48,2	1,3	0,0	100,0
Abruzzo	53,5	46,5	0,0	0,0	100,0
Molise	46,2	53,8	0,0	0,0	100,0
Campania	60,3	39,7	0,0	0,0	100,0
Puglia	62,0	38,0	0,0	0,0	100,0
Basilicata	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
Calabria	67,9	32,1	0,0	0,0	100,0
Sicilia	68,3	26,2	5,5	0,0	100,0
Sardegna	74,6	25,4	0,0	0,0	100,0
<b>ITALIA</b>	<b>67,2</b>	<b>32,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

\* Composizione percentuale calcolata sui soli valori indicati

**Relazione annuale, ed. 1998: sintesi della Relazione ed osservazioni sull'informazione statistica\***

1. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, fornisce annualmente informazioni qualitative e quantitative riguardo a:

- Operazioni antidroga e sequestri di stupefacenti.
- Persone deferite alle Autorità Giudiziarie.
- Decessi per abuso di sostanze stupefacenti.

Scopo di questa nota è quello di mettere in evidenza, laddove possibile, la posizione specifica del minore in merito agli argomenti sopra citati.

Nel periodo preso in esame, che va dal 1993 al 1997, emerge una forte stabilità sia del numero di operazioni antidroga portate a termine dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici doganali (20.182 nel 1993, 20.183 nel 1997), che delle persone deferite alle Autorità Giudiziarie (33.146 nel 1993, 32.999 nel 1997).

In questo contesto i minori si inseriscono come elemento di spiccato dinamismo.

I minori imputabili, di età dunque non inferiore ai 14 anni, deferiti alle Autorità Giudiziarie erano 796 nel 1993 e sono 1.232 nel 1997, facendo segnare un incremento percentuale del 54,7%.

Il sempre maggiore coinvolgimento della popolazione minorile nelle attività criminose è testimoniato anche dall'andamento crescente della percentuale di minori indagati sul totale delle persone indagate: si passa dal 2,40% del 1993 al 3,73% del 1997, che costituisce il valore più alto nel periodo preso in considerazione. L'area geografica maggiormente interessata da questo fenomeno è l'Italia meridionale/insulare che fa registrare un valore minimo dell'indicatore del 3,17% nel 1994 ed uno massimo, proprio nel 1997, del 4,24%. Nonostante ciò, la regione che ha la più alta incidenza percentuale di minori indagati è il Piemonte.

È possibile affinare ulteriormente l'analisi sui minori deferiti alle Autorità Giudiziarie introducendo la provenienza degli stessi. Nel periodo 1993-1997 il 23% delle persone indagate sono straniere, percentuale che sale fino al 30% tra i minori, ovvero ogni 10 minori indagati 3 sono stranieri. In valori assoluti i minori stranieri indagati nel periodo 1993-1997 sono stati 1.543 con un valore massimo nel 1995 di 413 unità. Il fenomeno assume una più forte connota-

A cura del Centro Nazionale.

uridici

zione procedendo lungo la penisola da sud a nord: il valore più alto dell'incidenza percentuale dei minori stranieri sul totale dei minori indagati si registra in Piemonte, ben 735 minori su 932 minori indagati nel quinquennio, pari al 79% del totale sono stranieri. Generalmente, la condotta criminosa di cui si macchiano i minori deferiti alle Autorità Giudiziarie, a prescindere dalla provenienza, è quella relativa all'attività di vendita di sostanze stupefacenti, titolo di reato segnalato al 5° e 6° comma dell'art. 73 del T.U. 309/90.

2. Per ciò che concerne le sostanze stupefacenti sequestrate, in netto aumento sono i sequestri di marijuana e notevoli sono anche quelli di anfetaminici. Le significative variazioni delle quantità sequestrate di queste sostanze potrebbero essere indicative di un mutamento della domanda, che si orienterebbe verso il consumo di stupefacenti ritenuti più compatibili con le esigenze della vita sociale. Questa lettura sembra adattarsi in modo particolare proprio alle fasce d'età giovanili, forti consumatrici di queste sostanze. Il dato è confermato anche dall'aumento dell'età media dei consumatori di droghe pesanti.

3. Come si è detto sopra, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga fornisce i dati relativi ai decessi da abuso di sostanze stupefacenti. Al riguardo è necessaria una precisazione circa la natura dei casi inclusi nella statistica: sono considerati solo i decessi strettamente correlati a causa tossicologica diretta, ovvero, vengono esclusi i casi dovuti a complicanze patologiche (epatiti, AIDS), incidenti sul lavoro e stradali, suicidi e altri fatti da considerarsi cause primarie di decesso. Nelle tavole presentate, a causa delle fasce di età quinquennali proposte, non è possibile sapere quanta parte del fenomeno riguardi i minori di 18 anni. La classe 15-19 cela, con ogni probabilità, rischi diversi di decesso, maggiori con l'aumento dell'età, supposizione avallata anche dal numero di casi della classe di età 20-24, in cui i decessi - relativamente al 1997 - sono 176 a fronte dei 23 della classe 15-19. Questi 23 decessi riguardano tutti minori italiani e mostrano, come accade nell'intera popolazione, una netta prevalenza maschile: 16 dei 23 casi segnalati. Il decesso per abuso di sostanze stupefacenti non è un fenomeno molto diffuso nelle età adolescenziali, difatti i decessi della fascia giovanile 15-19 anni rappresentano, nel corso del periodo 1993-1997, uno scarso 2-3% del totale dei decessi per abuso di sostanze stupefacenti. I valori massimi regionali, per il 1997, si hanno in Emilia Romagna e in Campania, entrambe con 5 casi; peraltro queste regioni fanno registrare valori molto alti anche del fenomeno nel suo complesso. Una lettura dei valori annuali del periodo 1993-1997 mette in risalto come il fenomeno sia tipico delle fasce d'età più avanzate e particolarmente di quella compresa tra i 25 e i 29 anni. Procedendo in questa lettura annuale è bene chiarire che i valori del 1997 sono del tutto provvisori e quindi un'interpretazione dei dati a favore di una attenuazione del fenomeno potrebbe risultare azzardata.

4. Infine, un ulteriore strumento di valutazione dei decessi dei minori per abuso di sostanze stupefacenti ci è dato dalla casistica raccolta dal Gruppo Tossicologi Forensi. I dati, completi sotto l'aspetto scientifico, possono risultare carenti sotto quello numerico perché relativi ad una casistica meno ampia rispetto a quella collezionata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. I decessi di minori segnalati da questa fonte per il 1996, ultimo anno disponibile, sono appena 8. Confrontando questo dato, per quanto parziale, con quello proveniente dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di 35 minori nella classe 15-19 anni, si avvalorava l'ipotesi di un più alto rischio di decesso al crescere dell'età che comporterebbe un maggior numero di casi proprio nell'ultimo anno della fascia di età 15-19 anni.


A graphic consisting of two large, stylized vertical bars representing the number '11'. The bars are filled with a dense grid of small black dots. Below the bars, the word 'indici' is written in a similar dotted font.

Tavola 1 - Persone deferite alle Autorità giudiziarie suddivise in classi di età - Anni 1993-1997

Regioni	15-19		20 e oltre		Totale		% 15-19 sul totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Piemonte	2	1	102	13	104	14	1,9	7,1
Valle D'Aosta	0	0	5	1	5	1	0,0	0,0
Lombardia	2	0	165	12	167	12	1,2	0,0
Trentino Alto Adige	0	0	14	1	14	1	0,0	0,0
Veneto	1	0	76	15	77	15	1,3	0,0
Friuli Venezia Giulia	1	0	19	2	20	2	5,0	0,0
Liguria	1	0	59	2	60	2	1,7	0,0
Emilia Romagna	2	3	126	3	128	6	1,6	50,0
Toscana	1	0	60	9	61	9	1,6	0,0
Umbria	0	0	13	1	13	1	0,0	0,0
Marche	1	0	19	1	20	1	5,0	0,0
Lazio	1	1	143	13	144	14	0,7	7,1
Abruzzo	0	0	16	3	16	3	0,0	0,0
Molise	0	0	0	0	0	0	-	-
Campania	4	1	103	0	107	1	3,7	100,0
Puglia	0	0	55	2	55	2	0,0	0,0
Basilicata	0	0	3	0	3	0	0,0	-
Calabria	0	0	16	1	16	1	0,0	0,0
Sicilia	0	0	34	1	34	1	0,0	0,0
Sardegna	0	1	26	1	26	2	0,0	50,0
<b>ITALIA</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1.054</b>	<b>81</b>	<b>1.070</b>	<b>88</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>

Tavola 2 - Minori stranieri deferiti alle Autorità giudiziarie - Anni 1993-1997

Regioni	1993			1994			1995			1996			1997		
	minori stran.	tot.	% min. stran.	minori stran.	tot.	% min. stran.	minori stran.	tot.	% min. stran.	minori stran.	tot.	% min. stran.	minori stran.	tot.	% min. stran.
Piemonte	63	90	70,00	203	243	83,54	269	314	85,67	89	129	68,99	111	156	71,15
Valle D'Aosta	0	0	-	0	0	-	0	2	0,00	2	2	100,00	0	1	0,00
Lombardia	22	83	26,51	20	79	25,32	39	113	34,51	23	95	24,21	55	149	36,91
Trentino Alto Adige	8	10	80,00	9	10	90,00	6	13	46,15	0	8	0,00	4	23	17,39
Veneto	2	27	7,41	14	35	40,00	7	42	16,67	8	36	22,22	9	49	18,37
Friuli Venezia Giulia	0	2	0,00	6	17	35,29	2	10	20,00	1	19	5,26	0	20	0,00
Liguria	45	61	73,77	47	63	74,60	53	79	67,09	45	67	67,16	35	57	61,40
Emilia Romagna	9	42	21,43	16	55	29,09	12	69	17,39	22	64	34,38	37	102	36,27
Toscana	7	38	18,42	13	38	34,21	11	59	18,64	22	70	31,43	81	147	55,10
Umbria	0	5	0,00	1	9	11,11	2	12	16,67	3	13	23,08	2	10	20,00
Marche	1	18	5,56	1	14	7,14	1	44	2,27	0	33	0,00	1	25	4,00
Lazio	16	72	22,22	13	71	18,31	8	55	14,55	21	70	30,00	3	50	6,00
Abruzzo	1	11	9,09	1	28	3,57	0	19	0,00	0	17	0,00	1	32	3,13
Molise	0	1	0,00	0	2	0,00	0	7	0,00	0	2	0,00	0	5	0,00
Campania	3	153	1,96	0	156	0,00	1	146	0,68	4	127	3,15	1	101	0,99
Puglia	2	63	3,17	1	57	1,75	2	72	2,78	6	88	6,82	16	127	12,60
Basilicata	0	5	0,00	0	5	0,00	0	13	0,00	0	8	0,00	0	12	0,00
Calabria	0	26	0,00	0	35	0,00	0	27	0,00	0	42	0,00	1	37	2,70
Sicilia	1	85	1,18	2	60	3,33	0	72	0,00	0	102	0,00	0	108	0,00
Sardegna	0	4	0,00	0	10	0,00	0	19	0,00	0	17	0,00	0	21	0,00
<b>ITALIA</b>	<b>180</b>	<b>796</b>	<b>22,61</b>	<b>347</b>	<b>987</b>	<b>35,16</b>	<b>413</b>	<b>1.187</b>	<b>34,79</b>	<b>246</b>	<b>1.009</b>	<b>24,38</b>	<b>357</b>	<b>1.232</b>	<b>28,98</b>

Tavola 3 - Decessi per abuso di sostanze stupefacenti per classi di età - Anni 1993-1997

Anni	Classi di età						Totale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40 e +	
VALORI ASSOLUTI							
1993	22	184	293	237	110	42	888
1994	28	175	288	232	101	43	867
1995	31	193	381	322	189	79	1.195
1996	35	235	429	501	247	119	1.566
1997	23	176	342	318	195	105	1.159
VALORI PERCENTUALI							
1993	2,5	20,7	33,0	26,7	12,4	4,7	100,0
1994	3,2	20,2	33,2	26,8	11,6	5,0	100,0
1995	2,6	16,2	31,9	26,9	15,8	6,6	100,0
1996	2,2	15,0	27,4	32,0	15,8	7,6	100,0
1997	2,0	15,2	29,5	27,4	16,8	9,1	100,0

Tavola 4 - Decessi per abuso di sostanze stupefacenti per classi di età e sesso - Anni 1993-1997

Anni	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40 e +		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1993	21	1	167	17	252	41	212	25	93	17	36	6	781	107
1994	22	6	159	16	269	19	221	11	95	6	40	3	806	61
1995	27	4	166	27	349	32	292	30	176	13	72	7	1.082	113
1996	32	3	210	25	393	36	461	40	224	23	108	11	1.428	138
1997	16	7	161	15	321	21	301	17	176	19	96	9	1.071	88



Tavola 5 - Decessi per abuso di sostanze stupefacenti per classi di età, sesso e regione - Anno 1997

Regioni	15-19		19 e +		Totale		% 15-19 sul totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Piemonte	2	1	102	13	104	14	1,9	7,1
Valle D'Aosta	0	0	5	1	5	1	0,0	0,0
Lombardia	2	0	165	12	167	12	1,2	0,0
Trentino Alto Adige	0	0	14	1	14	1	0,0	0,0
Veneto	1	0	76	15	77	15	1,3	0,0
Friuli Venezia Giulia	1	0	19	2	20	2	5,0	0,0
Liguria	1	0	59	2	60	2	1,7	0,0
Emilia Romagna	2	3	126	3	128	6	1,6	50,0
Toscana	1	0	60	9	61	9	1,6	0,0
Umbria	0	0	13	1	13	1	0,0	0,0
Marche	1	0	19	1	20	1	5,0	0,0
Lazio	1	1	143	13	144	14	0,7	7,1
Abruzzo	0	0	16	3	16	3	0,0	0,0
Molise	0	0	0	0	0	0	-	-
Campania	4	1	103	0	107	1	3,7	100,0
Puglia	0	0	55	2	55	2	0,0	0,0
Basilicata	0	0	3	0	3	0	0,0	-
Calabria	0	0	16	1	16	1	0,0	0,0
Sicilia	0	0	34	1	34	1	0,0	0,0
Sardegna	0	1	26	1	26	2	0,0	50,0
<b>ITALIA</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1.054</b>	<b>81</b>	<b>1.070</b>	<b>88</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>

## CENSIS

### La ricerca CHIP e la condizione dei minori di origine immigrata in Italia\*

Ormai tutti sanno che i minori stranieri aumentano ogni anno; le iscrizioni scolastiche per il 1997-1998 ne indicavano più di 63.199, di cui più di 56.713 appartenenti a paesi in via di sviluppo. Il Censis stima che questo numero supererà le 100.000 unità nel 2000, a seguito dei ricongiungimenti familiari, che si raddoppiano da un anno all'altro. Sono moltissimi infatti i lavoratori immigrati che, avendo stabilizzato la loro vita in Italia, ora richiamano i figli dal paese di origine. A fine '98 gli stranieri con prole regolarmente soggiornanti erano più di 163.907, un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. L'universo minorile straniero comprende anche un numero crescente di nascite in Italia da genitori stranieri, una percentuale delle nascite che va ben oltre l'effettiva presenza nella popolazione.

Comunque, questi dati danno soltanto un'immagine parziale del vero numero di minori di origine immigrata, che comprende anche i figli di matrimoni misti (stranieri e italiani), gli stranieri diventati cittadini italiani, e, in un certo senso, le migliaia di bambini adottati dall'estero. Infatti i minori di origine immigrata in Italia sono molto più numerosi di quanto si pensi. Soltanto a Milano nel '95 gli alunni figli di coppie miste erano 9.344, oltre gli 11.235 alunni stranieri che figuravano regolarmente nelle statistiche. I minori di origine immigrata sfiorano i 200.000, circa il 3% della popolazione minorile.

Ben prima del *boom* di questa popolazione, il Censis ha pensato di sviluppare un progetto triennale di ricerca (iniziato nel '98 con il sostegno della DG XII della Commissione Europea) per analizzare la condizione del minore di origine immigrata in Italia e in sei altri paesi (Inghilterra, Francia, Belgio, Svezia, Grecia, e Israele). Lo scopo del Child Immigration Project (CHIP) è di capire l'entità di questo gruppo, le sue caratteristiche, gli indicatori del suo *well-being*, e il successo delle politiche e pratiche implementate a favore del suo inserimento nel paese d'accoglienza.

I minori di origine immigrata in Italia non rappresentano un gruppo omogeneo, né dal punto di vista delle loro culture né dal punto di vista del loro inserimento. Inoltre, il panorama di immigrazione in Italia sta cambiando così rapidamente che è difficile prevedere i futuri flussi. CHIP, in ogni caso, è arrivato a fare alcune osservazioni sulla realtà italiana.

---

\* A cura di Jonathan Charloff, collaboratore del CENSIS.

### 1. Arrivano le famiglie, arrivano i minori

La popolazione di minori stranieri sta aumentando con ritmo crescente. La sanatoria del '95-'96 ha regolarizzato centinaia di migliaia di stranieri che poi hanno chiesto, e in molti casi ottenuto, il ricongiungimento. I dati nazionali più recentemente pubblicati non riflettono ancora questo cambiamento; in ogni caso, un'analisi dei dati locali e provinciali, laddove disponibili, può essere utile per dare un'idea. Per esempio, soltanto a Torino, nei 10 mesi da marzo del '98 a gennaio del '99, tra le prime 12 comunità straniere, i minori sono aumentati del 27%. A Milano, nel corso dell'anno scolastico '97-'98, si sono iscritti 764 nuovi alunni stranieri, un aumento di più del 10%. A Prato, nella sola comunità cinese, la popolazione è cresciuta di 2.201 persone nel 1998, e poi è salita di ulteriori 1.059 unità nelle prime 6 settimane del '99, per un totale di 8.395 permessi di soggiorno; questa crescita riflette soprattutto i ricongiungimenti familiari, che riguardano molti minori.

### 2. La legge affronta i problemi, ma l'implementazione tarda ad arrivare

Il Testo Unico in materia di immigrazione, che comprende la L. 40/98, stabilisce, a livello nazionale, certi diritti per i minori che prima non erano espliciti oppure erano soggetti a leggi regionali. Ora un minore in Italia ha diritto a prestazioni sanitarie a prescindere dalla nazionalità e dal fatto di essere in regola. Inoltre, tutti i minori presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico. La legge impegna la scuola a fornire servizi aggiunti per facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri e la tutela della loro cultura e lingua d'origine.


La legge, comunque, è piuttosto vaga per quanto riguarda le misure specifiche, e lascia alle autonomie locali il compito di sviluppare e implementare iniziative ai sensi della legge. Inoltre, l'attesa dell'approvazione del regolamento di attuazione si è trascinata per mesi, lasciando molte associazioni e enti locali senza una chiara idea del percorso da seguire per realizzare tali interventi.

### 3. Gli interventi sono poco coordinati e non garantiscono copertura del territorio

C'è un evidente bisogno di adattare il modo di fornire i servizi per la nuova utenza di immigrati, sia adulti che minori. Nascono molte iniziative di comunicazione e di informazione, come gli sportelli per gli stranieri, e l'impiego di 'mediatori interculturali', di profilo professionale ancora poco definito, è diffuso in molti enti e servizi locali.

L'area che più riguarda i minori, la scuola, è ormai campo di azione per una varietà di iniziative a favore dell'inserimento degli alunni immigrati. Nel caso di certe sfide, come l'insegnamento della lingua italiana, sono emerse strategie diverse, e ancora non prevale nessun singolo approccio.

Un tema di importanza centrale nei recenti testi e nel discorso pubblico è l'interculturalismo, il dialogo tra culture e la coltivazione di un'apertura culturale da parte di tutti i soggetti dell'universo scolastico. Negli ultimi anni l'inter-



culturalismo si è consolidato come obiettivo della scuola, ma gli interventi per garantire una capacità di dialogo e un fondamentale revisionamento del processo pedagogico non sono così facilmente realizzabili.

Infatti, da un'indagine Censis realizzata a maggio del '99, emerge che in tutta Italia il 40,9% delle scuole elementari, il 32,8% delle medie, e il 15,5% delle superiori hanno dato vita ad iniziative didattiche di tipo interculturale nell'anno scolastico 1998-99. Esiste una grande differenza nella diffusione di queste iniziative sul territorio: per le scuole elementari, il 24,5% delle scuole nel Mezzogiorno hanno avviato iniziative, contro il 59,2% nel Nord Ovest e il 46,5% nel Nord Est.

In ogni caso, la ricerca CHIP ha rivelato che, in Italia, si applica l'etichetta 'interculturalismo' a iniziative di tutti i tipi: corsi di formazione del personale scolastico, che variano nell'impegno dalle 8 alle 500 ore; animazione nelle classi, con durata e scopo variabile; e moduli didattici su culture diverse. A volte sono operatori qualificati a svolgere tali iniziative, immigrati istruiti e formati sull'argomento, che lavorano insieme con l'insegnante per il massimo effetto. Altre volte, invece, sono italiani o immigrati impreparati, buttati nell'aula scolastica, con pochi risultati. Tutta questa attività passa per 'interculturalismo' nelle scuole.

#### 4. L'inizio di una lenta trasformazione culturale

L'arrivo di ragazzi di culture diverse porterà, come è già successo in altri paesi, alla contaminazione reciproca delle culture e a un arricchimento della cultura giovanile italiana. Inoltre, il confronto permette all'Italia di riformularsi e confezionarsi con un'autoconsapevolezza finora mancante. I primi segnali vengono dall'ampliamento dell'insegnamento, dove i testi scolastici cominciano a rendere conto che il pubblico non prende più per scontata la base culturale italiana e dove i lettori sono, a volte, l'Altro dei testi di storia, geografia, religione, arte ecc.

Per i gruppi di immigrati, l'immigrazione già ha portato ad una trasformazione della cultura d'origine (cambiano i ruoli all'interno della famiglia, per esempio), per cui i ragazzi crescono come immigrati e non come cinesi, marocchini o albanesi. Inoltre, ricerche sui principali gruppi in Italia, già indicano che l'integrazione sociale avviene velocemente, e che soltanto alcuni gruppi riescono a mantenere una coesione nei confronti della società italiana. Tutto ciò è di buon augurio per una crescita sociale.

### Verso città amiche delle bambine e dei bambini Forum internazionale, Molfetta 4-6 novembre 1999

Il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (UNCHS-Habitat), il Comitato Italiano per l'UNICEF e il Comune di Molfetta, ha organizzato, per il terzo anno consecutivo, il Forum Internazionale "Verso città amiche delle bambine e dei bambini" che si è svolto a Molfetta dal 4 al 6 novembre 1999.

Molfetta è stata l'unica città del sud ad aver ottenuto il riconoscimento attribuito per il 1998 dal Ministero dell'Ambiente a 15 Comuni italiani, e ciò ha motivato la scelta di svolgere proprio in questa città il III Forum Internazionale.

L'iniziativa è compresa tra le attività che il Ministero dell'Ambiente è impegnato a realizzare nell'ambito del progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" in attuazione del Piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza.


Il Forum, al quale sono invitati amministratori locali, delegazioni da città estere, rappresentanti di associazioni ed esperti, è un'iniziativa annuale per promuovere la riflessione, l'approfondimento, lo scambio di esperienze tra città che in Italia ed in diverse parti del mondo con modalità ed approcci diversi hanno avviato impegnandosi a migliorare l'ambiente urbano con interventi specifici per le bambine e i bambini.

L'obiettivo è discutere quanto c'è ancora da fare su questi temi, ma anche mostrare quanto è stato già realizzato e quanto è possibile fare già da ora.

Fra le delegazioni straniere presenti le città di: Aarhus (Danimarca), Scutari (Albania), Salvador de Bahia (Brasile), Nairobi (Kenia).

Per quest'anno il III Forum, che celebra anche il decennale della Convenzione di New York sui diritti dei bambini, è stato articolato nelle tre giornate del 4,5,6 novembre 1999 in tre sessioni di lavoro:

- la prima dedicata alla forme di partecipazione dei bambini alla vita delle comunità locali e alla possibilità di avviare interventi di miglioramento e riqualificazione di spazi della città attraverso il loro coinvolgimento nella fase progettuale e realizzativa di tali interventi;
- la seconda, dal titolo "La città e l'accoglienza. I percorsi dell'integrazione", vuole essere l'occasione per discutere le possibili forme di sostegno e di aiuto da parte degli enti locali nei confronti dei bambini immigrati, anche alla luce della recente crisi albanese e del conflitto in Kosovo;
- la terza "I bambini e la strada" metterà a confronto esperienze di città europee e città dei Paesi in via di sviluppo caratterizzate da un elemento comune, l'impegno a combattere l'esclusione sempre più accentuata del soggetto infanzia dalla vita sociale.



Nei giorni del Forum:

- È stata allestita una mostra con i materiali, i progetti e le realizzazioni delle 15 città italiane che hanno ottenuto per il 1998 il Riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" attribuito dal Ministero dell'Ambiente. Le 15 città sono Fano, Ferrara, Modena, Pesaro, Rivoli, Molfetta, Bolzano, Pistoia, Cinisello Balsamo, Padova, Empoli, Ravenna, San Lazzaro di Savena, Cuneo, Torino.
- È stato presentato il sito internet e la banca dati del Ministero dell'Ambiente ([www.cittasostenibili.minori.it](http://www.cittasostenibili.minori.it)) che raccoglie informazioni e documenti inerenti le attività del Ministero sul progetto città sostenibili delle bambine e dei bambini.
- È stato presentato l'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e le associazioni Agesci, Arciragazzi, CTS ambiente, Democrazia in erba, Italia Nostra, Legambiente, Uisp, WWF per la realizzazione di iniziative comuni finalizzate a sostenere e promuovere la partecipazione dei bambini e delle bambine ai progetti e alle attività per migliorare le città finalizzati a garantire: pari opportunità per tutti i bambini, la loro autonomia, la possibilità di vivere in un ambiente salubre, la possibilità di socializzare e di stare assieme, la possibilità di giocare anche in luoghi non specificamente dedicati alle attività ludiche, la possibilità e migliorare il proprio territorio ed ambiente di vita;
- È stato presentato il programma di attività relativo al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e il Consiglio Nazionale degli Architetti, che prevede, tra le altre cose:
  - l'allestimento di una mostra itinerante con incontri, seminari, tavole rotonde presso gli ordini provinciali degli Architetti;
  - l'avvio di una campagna di sensibilizzazione e di informazione sui diritti dei bambini per una città sostenibile rivolta agli iscritti dell'ordine, agli amministratori locali e ai tecnici delle Amministrazioni pubbliche;
  - concorsi di fotografie a premi finalizzato all'osservazione critica della vita delle città e al coinvolgimento propositivo;
- Sono stati realizzati momenti di spettacolo e di gioco in varie aree della città e proiezioni video dell'iniziativa "La liberazione dei cortili" realizzata in 10 città italiane. Presso gli Istituti scolastici cittadini sono state allestite mostre con progetti e plastici relativi all'attività di recupero e della sistemazione realizzata dagli studenti di Molfetta della spiaggia "Lama Cupa".

Come anticipazione sulla pubblicazione integrale degli atti si riportano l'intervento di apertura del Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Valerio Calzolaio, la relazione di Mehr Khan, Direttrice UNICEF-ICDC, il programma di attività interenti il Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Accordo volontario siglato con le associazioni Agesci, Arciragazzi, CTS ambiente, Democrazia in erba, Italia Nostra, Legambiente, UISP e WWF.

Il programma dettagliato del Forum ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet del progetto [www.cittasostenibili.minori.it](http://www.cittasostenibili.minori.it).

Celebrare il decennale della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia è l'occasione per suscitare un confronto tra ambiti disciplinari diversi e diversi livelli di governo sulle rispettive azioni e strategie per raggiungere l'obiettivo della promozione di diritti ed opportunità per i bambini e le bambine.

Il mondo in cui viviamo spesso mostra nei confronti dell'infanzia un atteggiamento contraddittorio.

Da una parte i bambini sono desiderati, amati e vezzeggiati in forme assolutamente sconosciute non solo in altre epoche ma anche in altre culture.

Dall'altra parte gli abusi e le violenze nei confronti dell'infanzia sembrano costantemente aumentare ed assumere le forme più subdole e crudeli. Abbiamo dato forma ad un ambiente sociale, ambientale e familiare che spesso non è *per* ma è *contro* l'infanzia.


Si tratta di un contraddizione pesante (rispetto alla quale non ci sono soluzioni "facili") ma che va affrontata con tutti gli strumenti e le strategie possibili.

Negli ultimi anni vi è stata una produzione normativa rilevante e innovativa (Piano di azione, legge 285, riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini") che è un segnale forte di impegno del Governo sui temi della promozione dei diritti e delle opportunità delle e dei bambini.

Il Ministero dell'Ambiente è impegnato dal giugno 1996 nell'attuazione del progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini", contribuendo con le proprie attività all'attuazione del Piano d'azione del governo per l'infanzia e l'adolescenza.

Ovviamente il miglioramento della qualità urbana deve essere affiancato da interventi efficaci nelle politiche territoriali (la pianificazione, la mobilità urbana, la protezione dei sistemi naturali locali, la lotta all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico) ed in settori diversi (quali lo sport, i servizi sociali, l'istruzione), tutti ambiti fondamentali per le ricadute sulle condizioni materiali di vita anche dei cittadini più giovani.

L'azione del Ministero dell'Ambiente nel corso del 1999 ha inteso dare continuità alla istituzione del riconoscimento "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" e a garantire, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, la raccolta di dati e di informazioni relative alle migliori esperienze in atto in Italia sui temi della sostenibilità urbana in favore dell'infanzia con l'obiettivo di promuovere lo scambio di esperienze e la circolazione di materiali utili all'attivazione di programmi e progetti, come dimostrano anche i dati relativi al riconoscimento 1998 e alla attività dello sportello informativo che abbiamo pubblicato nei documenti di lavoro.



Per “ripensare” le città occorrono nuove competenze professionali sia sotto il profilo più strettamente organizzativo delle pubbliche amministrazioni, che sotto il profilo dell’aggiornamento delle competenze.

Su questo terreno è sempre più urgente e necessario fornire momenti di formazione per quanti, tecnici ed operatori, sono impegnati nella realizzazione e nella gestione di progetti *con* e *per* i bambini, soprattutto per valorizzare e diffondere strategie efficaci per la loro partecipazione e coinvolgimento.

Per questo sono stati firmati un Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti ed un accordo con le associazioni Agesci, Arciragazzi, Cts, Democrazia in erba, Italia nostra, Legambiente, Uisp, WWF che saranno presentati nel corso dei lavori di questo pomeriggio.

Vorrei sottolineare uno degli aspetti caratterizzanti il Forum di quest’anno: l’invito alle città premiate dal Ministero dell’Ambiente con il riconoscimento sottolinea uno degli obiettivi propri del riconoscimento, quello di individuare azioni e programmi per migliorare le città e renderne possibile la conoscenza, la diffusione e soprattutto la replicabilità. È per questo che a questo III Forum Internazionale, iniziativa che il Ministero dell’Ambiente ha reso annuale grazie anche ad un’Intesa con il Comitato Italiano per l’Unicef, abbiamo invitato tutte le 15 città italiane premiate con il riconoscimento ad allestire spazi espositivi nei quali sarà possibile distribuire materiali ed illustrare le diverse attività realizzate.

A queste città va il nostro ringraziamento ed in particolare al Comune di Molfetta che ci ospita e che ha offerto un’attiva collaborazione alla organizzazione di questo evento, anche con il coinvolgimento di insegnanti e studenti, di associazioni e di tutte le risorse attive sul proprio territorio.

Il III Forum ha soprattutto una “vocazione” internazionale che per questa edizione assume valenza particolare alla luce dell’esperienza di solidarietà internazionale che la regione e le città della Puglia hanno realizzato nei mesi del conflitto in Kosovo e ancor prima durante la crisi albanese.

Il confronto tra città diverse, per estensione e grado di sviluppo, è stato oggetto anche dei due precedenti Forum di Napoli e Torino. Città italiane e straniere sono state invitate a discutere assieme le azioni, le strategie e le politiche attuate in favore dell’infanzia. La gamma delle esperienze presentate è stata assai variegata: dare priorità ai bisogni dei bambini significa per alcune amministrazioni comunali dell’Emilia Romagna combattere il fenomeno della solitudine infantile, mentre per i rappresentanti delle città angolane e cambogiane, a Torino lo scorso anno, fare in modo che i loro bambini non finiscano giocando all’aria aperta su qualche mina inesplosa.

In questi giorni sono presenti delegazioni dalle città di Aarhus, Nairobi, Salvador de Bahia, Scutari, Sarajevo che riteniamo possano aggiungersi alle città già intervenute ai precedenti Forum per contribuire alla creazione di una rete internazionale di città amiche dell’infanzia anche con il sostegno dell’UNICEF internazionale e ICDC di Firenze.



Nel momento in cui diamo inizio a questo importante incontro consentiteci brevemente di fare un passo indietro e considerare in modo ampio il grande quadro urbano.

Non tutte le città sono così accoglienti come Molfetta, né hanno lo stesso spirito generoso che caratterizza le città di questo bellissimo tratto di costa italiana.

Più della metà degli attuali sei miliardi di abitanti del mondo vivono in città. Il loro numero continua a crescere. In 25 anni, sei bambini su dieci nei paesi in via di sviluppo vivranno in città, e più della metà di loro sarà povero.

Le città rappresentano la speranza di una vita migliore per i milioni di persone che combattono con la povertà in ambienti rurali senza risorse. E questa è la loro principale scommessa. Ma molto spesso quella speranza si trasforma in disperazione. Invece del lavoro che cercavano, quelle persone trovano periferie sovraffollate, malsane e pericolose, dove devono combattere per sopravvivere in condizioni gravose.

Spesso vivono in baracche, attaccate ai più scoscesi versanti di colline o sorte ai margini di linee ferroviarie o di discariche. In questi luoghi sono in trappola senza acqua e fognature, senza lavoro o mezzi per cambiare le proprie esistenze.

Per la maggior parte di loro le condizioni economiche si aggravano poiché viene meno un'estesa comunità familiare e sopraggiungono povertà e solitudine.

Gli studi effettuati dimostrano che i bambini che vivono in queste condizioni subiscono più abusi e abbandoni anche da parte dei genitori e parenti.

L'estrema povertà e le difficoltà generano violenza.

L'alta densità abitativa contribuisce a diffondere malattie che possono essere prevenute, morti premature e invalidità.

La mancanza della necessaria istruzione obbliga i bambini al lavoro.

Strade pericolose e malsane riducono il diritto del bambino al gioco e ad una crescita serena.

L'impatto globale sui bambini è devastante.


Ma se raramente riscontriamo condizioni così devastanti in Paesi ricchi, non c'è da compiacersi neppure in questi ultimi.

La povertà è relativa ma c'è spesso più desolazione nel benessere.

Nelle aree urbane dei paesi ricchi, i genitori sono troppo impegnati per trascorrere del tempo con i loro figli e talvolta troppo spaventati per lasciarli andare fuori di casa. Così, molti bambini crescono in compagnia della televisione senza la possibilità di socializzare con altri bambini, un elemento essenziale per il loro sviluppo sociale.

Sappiamo che non deve essere così.

Vediamo un quadro differente qui a Molfetta: una città che si occupa dei bisogni e dei diritti dei suoi bambini e li coinvolge nella progettazione della città.



Molfetta è una città amica dei bambini, impegnata a garantire l'accesso a servizi adeguati per tutti loro, una città dove ogni cittadino partecipa nelle decisioni che riguardano l'intera comunità.

Il nostro obiettivo è assicurare che ogni città diventi amica dei bambini.

Forse un obiettivo ambizioso, ma che può essere ottenuto, come dimostra la crescita di questa iniziativa "Città amiche delle bambine e dei bambini".

E ciò può essere ottenuto se c'è una sufficiente volontà politica, se le comunità sono mobilitate e partecipano insieme negli sforzi, con la messa in rete delle esperienze e con l'accesso a sufficienti risorse.

Le città contengono molte delle risposte ai loro problemi.

Lasciatemi fare un esempio in riferimento al mio Paese, il Pakistan, che con una popolazione di circa 150 milioni di persone e molti problemi, è stato molto sui giornali ultimamente.

Ho trascorso parte della mia infanzia a Karachi, che era una piccola città tranquilla quando il Pakistan fu creato.

Oggi, più di 50 anni più tardi, è una città di più di 10 milioni di persone, in maggioranza disperatamente poveri e senza possibilità d'accesso a servizi od occupazione.

Da questa loro estrema povertà è venuta fuori una storia importante e positiva. 15 anni fa un uomo aiutava uno degli insediamenti più poveri, l'agglomerato di Orangi, a diventare un'orgogliosa comunità autosufficiente.

Akhtar Hamid Khan, sociologo e progettista con una vasta esperienza nel campo dello sviluppo sociale, persuase gli abitanti di Orangi ad organizzarsi per mettere insieme le proprie risorse e le proprie capacità per ripulire il loro insediamento e per costruire i propri servizi.

Oggi tutte le case di Orangi hanno servizi igienici collegati ad una rete di fognaria interrata.

L'agglomerato ha 500 scuole, frequentate anche da donne, e prestiti e mutui per avviare piccole attività... e tutto questo è stato ottenuto grazie all'impegno autonomo dei residenti.

Il giorno che ho visitato Orangi, alcuni anni fa, c'erano esperti dell'UNICEF, della Banca Mondiale e di altre organizzazioni, che erano là per imparare la lezione dagli abitanti di Orangi.

Qui in Italia, il progetto "Bambino urbano" che è iniziato a Milano nel 1989, ha mostrato come anche comunità meglio strutturate possono impegnarsi per migliorare le vite dei propri cittadini.

Milano mostra molti dei problemi di una grande e moderna città: povertà, criminalità e disuguale accesso ai servizi di base.

È stato creato un consiglio per il benessere dei bambini ed è stato avviato un progetto pilota con lo scopo di coinvolgere la comunità nella progettazione della città.

I bambini hanno suggerito cambiamenti e realizzato una mappa chiamata “Spazi amici per noi.”

L'iniziativa ha coinvolto positivamente circa 300.000 persone.

Di nuovo, ciò dimostra che finanziamenti, volontà politica, partecipazione della comunità, persone decise che lavorano assieme, che condividono conoscenze e competenze, ottengono di più.

La rete delle Città amiche delle bambine e dei bambini, nella quale l'Italia ha giocato un ruolo chiave, per l'impulso deciso dell'On. Valerio Calzolaio, è stata una preziosa fonte di discussione e di scambio di idee per molte città in tutto il mondo.

Ci sono molte persone qui oggi che hanno il merito di aver contribuito a questo successo, ma voglio ricordare una persona che oggi non è più con noi: Aldo Farina – il direttore del Comitato italiano per l'UNICEF, che ha dedicato la sua passione ed il suo lavoro ai bambini e si è impegnato per rendere le città più sane ed amichevoli per loro.

Amici, noi ora vogliamo che questa iniziativa possa ancora andare più avanti: l'UNICEF, e altri partners, tra cui il Centro delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, l'Istituto degli Innocenti e naturalmente il Comitato Italiano per l'UNICEF, stanno attualmente studiando la possibilità di istituire un Segretariato internazionale delle Città amiche delle bambine e dei bambini presso il Centro di ricerca degli Innocenti a Firenze. Ciò in collaborazione con il segretariato italiano di cui ha parlato il Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF, Giovanni Micali.

Che cosa dovrebbe fare un Segretariato internazionale?

Dovrebbe contribuire a costruire un patrimonio di conoscenze sulle città, i loro problemi e le soluzioni orientate al benessere dei bambini che possono modificarli.

Inoltre dovrebbe documentare le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Dovrebbe realizzare ricerche specialistiche ed identificare metodologie innovative ed efficaci nonché costituire un insieme di conoscenze e risorse per affrontare specifiche tematiche.

Tutte queste informazioni dovrebbero essere inserite in un database regolarmente aggiornato ed accessibile elettronicamente attraverso Internet.

In breve, dovrebbe facilitare la diffusione e la messa in rete delle informazioni, in modo da sostenere questo movimento amico dell'infanzia che voi tutti avete iniziato, un movimento dedicato a rendere le città luoghi di speranza per il futuro.

Grazie.



## **Programma di attività relativo al Protocollo di intesa fra il Ministero dell'Ambiente e il Consiglio Nazionale degli Architetti**

### **Premio del CNA "Città sostenibili delle bambine e dei bambini"**

Il Consiglio Nazionale degli Architetti istituisce il premio "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" per i migliori progetti eseguiti o in fase di esecuzione che hanno interessato la riqualificazione dell'ambiente in relazione all'infanzia.

I progetti, scelti dagli Ordini provinciali e dai bambini delegati dai Circoli didattici, sono esaminati dal Ministero dell'Ambiente, da rappresentanti di chiara fama designati dal CNA e da rappresentanti delle Associazioni giovanili.

### **Concorsi di progettazione**

Il Consiglio Nazionale degli Architetti curerà la predisposizione di bandi di gara per concorsi di progettazione che favoriscano la realizzazione di progetti che hanno come finalità anche la sostenibilità degli interventi a difesa dell'ambiente e per la vivibilità degli spazi a favore delle bambine e dei bambini.

### **Mostre itineranti**

Il Consiglio Nazionale degli Architetti predisporrà l'allestimento di una mostra itinerante su materiale fornito dal Ministero dell'Ambiente.

I pannelli espositivi saranno inviati agli Ordini provinciali che cureranno l'allestimento "in loco" e la promozione di iniziative (incontri, seminari, tavolo rotonde, ecc..) per il progetto "Città Sostenibile dei bambini e delle bambine".

### **Informazione e sensibilizzazione**

Il Ministero dell'Ambiente e il Consiglio Nazionale degli Architetti avviano una campagna di informazione e di sensibilizzazione sui diritti dei bambini per una città sostenibile.

Il CNA provvederà alla consegna agli Ordini di materiale informativo, che sarà approntato dal Ministero dell'Ambiente, per la distribuzione in occasione di manifestazioni specifiche o in occasione di eventi istituzionali agli iscritti agli Ordini, agli Amministratori locali, ai tecnici delle Amministrazioni Pubbliche.

### **Coinvolgimento delle scuole**

Il Ministero dell'Ambiente e il CNA promuoveranno presso il Ministero della Pubblica Istruzione specifiche iniziative per la sensibilizzazione degli studenti, nonché di incontri fra architetti e bambini nelle scuole, presso gli Ordini, nei cantieri delle città, in occasione di mostre, ecc..

### Progettazione condivisa

Il CNA, attraverso il coinvolgimento degli Ordini, si rende promotore della compilazione di elenchi da inviare al Provveditorato agli studi che evidenzino architetti iscritti disponibili a fornire assistenza nella realizzazione di progetti particolari, emersi dai concorsi di idee od altre attività promosse in ambito scolastico e/o cittadino, che abbiano visto il coinvolgimento diretto dei bambini.

### Concorsi di fotografia a premi

Il Ministero dell'Ambiente e il CNA promuovono concorsi di fotografia a premi rivolti a bambini e scolaresche sul tema della "Città" evidenziando di volta in volta aspetti da approfondire, privilegiare o mettere in discussione.

Il concorso è finalizzato alla promozione dell'osservazione critica della vita della città e al coinvolgimento propositivo.


### Accordo volontario tra il Ministero dell'Ambiente e le Associazioni Agesci, Arciragazzi, CTS ambiente, Democrazia in erba, Italia Nostra, Legambiente, Uisp, WWF

Il tema della sostenibilità urbana è uno degli ambiti prioritari verso i quali il Ministero dell'Ambiente ha orientato le proprie politiche. Nel contesto delle politiche a sostegno della sostenibilità urbana è inserito l'impegno per città sostenibili delle bambine e dei bambini perchè avviare politiche di sostegno per uno sviluppo sostenibile, soprattutto in riferimento alla dimensione urbana, non può prescindere anche dal riconoscimento dei diritti, dei bisogni e delle esigenze dei bambini e delle bambine.

Le aree urbane rappresentano il punto più critico di ogni strategia volta a conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile perchè in esse si manifesta quasi l'intera gamma dei problemi ambientali, con ripercussioni evidenti sulla salute delle popolazioni e sulla qualità della vita.

Accanto ad interventi normativi specifici la sostenibilità urbana riferita ai bisogni dell'infanzia va perseguita anche con "azioni positive" che rafforzino una diversa cultura dell'infanzia, basata sul riconoscimento da un lato dei bisogni e delle esigenze dei bambini ma anche e soprattutto sulla necessità di una loro concreta partecipazione alla vita della comunità locale.

Il miglioramento della qualità della vita nelle città dipende da una correlazione di interventi in campo ambientale, economico, sociale, che vanno proposti, attraverso il coinvolgimento degli amministratori locali e la partecipazione dei cittadini grandi e piccoli, modelli culturali e stili di vita "solidali ed eco-compatibili" che invertano le attuali tendenze.



Nella costruzione delle “Città sostenibili dei bambini e delle bambine” le organizzazioni non governative, in particolare le associazioni di protezione ambientale hanno un ruolo centrale: non solo di stimolo verso le amministrazioni locali, ma soprattutto di azione con la costruzione di progetti pilota come opportunità per sperimentare modalità innovative di intervento e di modifica dei processi urbani.

Premesso che:

- il Ministero dell’Ambiente sulla base degli impegni sanciti dalle Conferenze ONU di Rio de Janeiro (1992) e Istanbul (1996) promuove quei processi che possano migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle bambine nelle città;
- in attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 il Ministero dell’Ambiente, anche nell’ambito del Piano d’azione del Governo per l’infanzia e l’adolescenza, ha avviato il progetto “Città sostenibili delle bambine e dei bambini”;
- il progetto “Città sostenibili delle bambine e dei bambini” prevede la realizzazione di attività di informazione, documentazione, formazione e diffusione degli interventi più significativi nelle aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole dell’ambiente in relazione all’infanzia, ed istituisce il riconoscimento “Città sostenibile delle bambine e dei bambini”;
- la legge 344/97 all’art. 2 promuove la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per città amiche dell’infanzia;
- il Ministero dell’Ambiente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.1998 n. 369 è tra le Amministrazioni componenti l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza che ha tra gli altri il compito di redigere ogni due anni il Piano d’azione del Governo per l’infanzia e l’adolescenza;
- la partecipazione al Piano d’azione comporta per il Ministero dell’Ambiente l’individuazione di azioni e programmi di propria competenza finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine;
- l’azione delle associazioni non governative e delle associazioni di protezione ambientale è un elemento essenziale nella attivazione di un coinvolgimento attivo delle comunità locali nell’elaborazione e nell’attuazione di progetti orientati verso la sostenibilità;
- è opportuno ricercare forme di “pianificazione partecipata” per dimensionare e qualificare le città a misura di tutti i cittadini, quindi anche di quei soggetti sociali “deboli”: bambini, giovani, donne, anziani, che hanno poca voce nelle sedi istituzionali;
- è necessario incentivare progetti piloti, campagne nazionali di informazione finalizzate a sollecitare la partecipazione dei bambini e delle bambine ai processi di miglioramento della qualità urbana;

- le associazioni Agesci, Arciragazzi, Cts, Democrazia in erba, Italia Nostra, Legambiente, Uisp, WWF, hanno realizzato progetti di partecipazione dei minori allo sviluppo e alla conoscenza del territorio nonché al miglioramento della qualità urbana finalizzati a garantire: pari opportunità per tutti i bambini; la loro autonomia; la loro partecipazione alle scelte che si operano sulla città; la possibilità di vivere in un ambiente salubre; la possibilità di socializzare e di stare insieme; la possibilità di giocare anche in luoghi non specificamente dedicati alle attività ludiche; la possibilità di apprendere divertendosi; la possibilità di contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso forme di cittadinanza attiva;
- il Ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" ha istituito il riconoscimento "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" per premiare gli interventi migliori e più innovativi realizzati con e per i minori;
- in relazione al riconoscimento è necessario prevedere strumenti per consentire la valutazione da parte dei bambini e delle bambine dei progetti attivati dagli enti locali.

Sulla base delle considerazioni espresse nelle premesse le parti concordano che obiettivi del presente Accordo sono:

- la realizzazione annuale di un seminario nazionale destinato ai bambini e alle bambine impegnati in esperienze associative nel campo della partecipazione e del miglioramento della qualità urbana;
- la progettazione e la realizzazione di una Campagna nazionale, completa di materiali didattici, finalizzata a promuovere la partecipazione dei bambini e delle bambine allo sviluppo del territorio nonché il monitoraggio e la valutazione della qualità ambientale e dei progetti realizzati dagli enti locali anche sulla base delle modalità e degli indicatori individuati per l'attribuzione del riconoscimento "Città sostenibili delle bambine e dei bambini";
- individuazione e promozione di progetti pilota particolarmente innovativi in tema di progettazione partecipata;
- l'individuazione di ulteriori forme di partenariato con soggetti istituzionali;
- la realizzazione di opportune forme di coordinamento affinché le campagne realizzate dalle Associazioni firmatarie siano parte integrante ed arricchente del progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini".

Molfetta, 4 novembre 1999

Ministero dell'Ambiente

Agesci  
Arciragazzi  
CTS ambiente  
Democrazia  
in erba

Italia Nostra  
Legambiente  
Uisp  
WWF Italia



## Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

### Seminario nazionale "L'attuazione della legge sull'adozione internazionale" Istituto degli Innocenti, Firenze, 5-6 novembre 1999

In data 5 novembre 1999, dalle 10.00 alle 18.00, e 6 novembre dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza (Firenze, Istituto degli Innocenti) si è svolto un seminario ristretto sull'attuazione della legge sull'adozione internazionale, al quale ha partecipato un gruppo limitato di esperti e di testimoni privilegiati.

Al centro dei lavori si è collocata la legge n. 476 del 31 dicembre 1998 di ratifica della Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale.

Proprio con l'attuazione di questa legge risulterà profondamente modificato l'intero sistema procedurale per la realizzazione delle adozioni di bambini stranieri nel nostro paese, con nuovi e impegnativi compiti per tutti i soggetti che sono chiamati istituzionalmente ad operare in questo settore:

- i servizi degli Enti locali che dovranno preparare, valutare e sostenere l'aspirante famiglia adottiva;
- i giudici dei Tribunali per minorenni che dovranno valutare l'idoneità prima e la correttezza della procedura adozionale dopo;
- gli enti autorizzati, attraverso cui gran parte della procedura si svolgerà e che dovranno necessariamente ampliare il proprio raggio di azione;
- la polizia di confine che dovrà vigilare sull'ingresso nel paese di bambini provenienti dall'estero per evitare ingressi clandestini;
- i consolati italiani all'estero per l'attività relativa al visto di ingresso e per il necessario sostegno agli enti autorizzati;
- il Ministero degli esteri che dovrà necessariamente proporre e stipulare convenzioni bilaterali con i paesi da cui provengono bambini per adozione e che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja.

Poiché, inevitabilmente, la prima applicazione di una legge così impegnativa comporterà problemi non solo interpretativi ma anche organizzativi di un certo rilievo, si è ritenuto opportuno realizzare questo seminario ristretto, a cui hanno partecipato alcuni responsabili di amministrazioni interessate al problema, alcuni esperti nella tematica dell'adozione internazionale e alcuni operatori del settore, per dibattere insieme e prefigurare i problemi che possono sorgere per una corretta ed efficace applicazione della nuova legge.

Si riportano di seguito il programma del seminario e la sintesi dei lavori.



**Venerdì 5 novembre 1999 (h. 10-18)**

- h. 10 Apertura dei lavori**  
 Presiede il seminario C.A. Moro, *Presidente del Centro nazionale di documentazione*
- h. 10.10 Presentazione del seminario**
- h. 10.25 Relazione introduttiva**  
 L. Fadiga, *Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma*
- h. 10.45 Contributo su "Ruolo dei Tribunali per i Minorenni nell'adozione internazionale"**  
 A. Vaccaro, *Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza*
- h. 11.15 Discussione**
- h. 13 Pranzo**
- h. 14.30 Contributo su "I servizi pubblici per l'adozione internazionale e nazionale - prassi e raccordi fra soggetti interistituzionali"**  
 L. Luzzatto, *Psicologo Consigliere onorario di Corte d'Appello, Roma*
- h. 14.40 Contributo su "Adozione internazionale, ruolo dei servizi territoriali e sostegno alla coppia adottante"**  
 A.M. Colella, *Dipartimento per gli Affari Sociali*
- h. 15 Discussione**
- h. 16.30 Contributo su "L'adozione internazionale: compiti e procedure per l'attuazione della legge"**  
 I. Menichini, *Ministero degli Esteri*
- h. 17 Discussione**
- h. 18 Sospensione dei lavori**

**Sabato 6 novembre (h. 9 - 13)**

- h. 9 Contributi su "Percorsi, opportunità e difficoltà per gli Enti autorizzati nell'adozione internazionale"**  
 I rapporti con i paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja  
 M. Griffini, *Esecutivo del Coordinamento degli Enti*  
 I rapporti con i paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja  
 V. Dragone, *Esecutivo del Coordinamento degli Enti*
- h. 9.40 Discussione**
- h. 11 Sintesi sulle principali attenzioni per l'attuazione della L. n. 476/98**
- Conclusioni**
- h. 13 Chiusura dei lavori**



uridici

### Sintesi dei lavori del seminario, con prima individuazione dei nodi critici emersi per ciascuna delle quattro parti di articolazione del programma, e conclusioni

#### PARTE 1: Le questioni sul tappeto ed il ruolo dei giudici

Il seminario nazionale è iniziato con una relazione di Luigi Fadiga dalla quale sono emerse alcune preoccupazioni. In primo luogo ci sono alcuni interventi urgenti da fare, ad esempio creare un piccolo gruppo di lavoro nel medio periodo. Inoltre, a proposito degli enti autorizzati, va rilevato che in questi ultimi tempi sono state rilasciate un grande numero di autorizzazioni, subito prima e subito dopo l'approvazione della L. 476/98, mentre sarebbe bene che il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero degli esteri riflettessero un momento poiché la questione è complessa e delicata.

Fadiga ha inoltre evidenziato come non si stia in alcun modo preparando il passaggio delle competenze dal Ministero degli esteri, e come questo comporti il rischio che vi sia un deposito intempestivo dello strumento di ratifica della Convenzione dell'Aja. Fadiga chiede, in sostanza, di prepararsi prima e poi di ratificare. Occorrerebbe anche iniziare una campagna di sensibilizzazione ed informazione sulla L. 476/98, rivolta all'opinione pubblica, per spiegare alla gente cosa succederà e cosa cambierà.

Infine occorrerà fare particolare attenzione al fenomeno del *turismo dei minori*, provenienti soprattutto dalla Bielorussia. A tale riguardo il relatore ha sottolineato la faciloneria e la superficialità, se non l'ignoranza, di molti che hanno a che fare col fenomeno.

Di seguito ha svolto la propria relazione Angelo Vaccaro che ha puntato il dito sul ruolo dei giudici dei Tribunali dei Minorenni (TM). Per Vaccaro il ruolo del giudice, specie nella fase iniziale e di necessaria transizione, dovrà essere particolarmente ligio e attento alla tradizione italiana. Vaccaro ha poi sottolineato come le norme della Convenzione dell'Aja abbiano immediata efficacia in Italia perché la L. 476/98 si applica se, e in quanto, non contraddica la Convenzione.

Vivace è stato poi il dibattito che è seguito ai due contributi.

L'invitato del Ministero degli Esteri, Isabella Menichini, ha risposto a Fadiga sottolineando che il deposito dello strumento di ratifica sarà fatto una volta che l'autorità centrale sarà pronta. Anna Maria Colella, del Dipartimento per gli Affari Sociali (DAS), ha invece richiamato la posizione di alcuni che pensano che il deposito vada fatto ora. La sensazione di Moro è che il deposito non vada fatto prima della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali, prevista dalla L. 476/98. Vaccaro ha fatto presente che, se i tempi restano lunghi, dopo il deposito avremo una paralisi senza la legge di attuazione e ci sarà un vuoto che la giurisprudenza colmerà con effetti non sempre positivi.

Moro ha così sintetizzato: prima si elabora il regolamento di attuazione, poi si deposita lo strumento di ratifica nel periodo intermedio, prima della costituzione della Commissione. In questo modo, si è detto, si arriva al ‘traguardo’ quasi simultaneamente, senza grandi vuoti temporali e accorciando i tempi.

Il presidente dell’AiBi, Marco Griffini, ha poi sottoposto all’attenzione dei presenti diverse problematiche: la Commissione sulle adozioni internazionali deve darsi una strategia; occorre rendere operativo un blocco assoluto con i paesi ratificanti che non vogliono trattare con noi, finché tutto non sia in regola (vedi, ad esempio, la creazione di un’autorità centrale); infine bisogna tener conto del fatto che, legata alla nuova legge, si è diffusa una sorta di aspettativa ad avere più adozioni in meno tempo.

Il giudice Pasquale Andria, riguardo agli enti autorizzati, ha fatto presente la necessità di una loro più omogenea distribuzione nel territorio nazionale ed ha sottolineato l’importanza di criteri di trasparenza e credibilità per il rilascio delle autorizzazioni.

Il procuratore Franco Occhiogrosso ha invece ribadito la necessità di un coordinamento interistituzionale tra i ministeri.

Il giudice Pomodoro segnala, fra l’altro: il pericolo di degiurisdizionalizzazione per un fenomeno come l’adozione che deve restare un rimedio estremo, con rigidi criteri di selezione delle coppie; il rischio di espropriare la Commissione di una sua competenza, con il proliferare di autorizzazioni ad enti nuovi; il fatto che non si parli di dotare i TM con strutture e personale adeguati, rischiando di lasciare una riforma significativa come senza nessuno strumento per attuarla in modo soddisfacente.

Dragone, per il Coordinamento degli Enti, chiede se la preferenza di un paese indicato dalla famiglia debba per forza essere recepita, oppure se l’ente è libero di scegliere il paese secondo le disponibilità e le esigenze. Sulla Commissione per l’adozione internazionale, Fadiga ha sottolineato come questa sarà una sorta di *mini-parlamento* che decide a maggioranza e che avrà una composizione diversificata. Questo potrebbe, però, costituire un’arma a doppio taglio.

#### Punti nodali e critica

- Appare, quindi, auspicabile:
- non rilasciare facili autorizzazioni agli Enti, almeno fino alla nascita della Commissione;
  - porre attenzione al momento nel quale si deposita lo strumento di ratifica della Convenzione, per evitare vuoti legislativi od intempestività;
  - invitare i giudici dei TM ad essere ligi e attenti, particolarmente nei primi tempi, per non alimentare l’opinione diffusa che la L. 476/98 dia semplicemente diritto a più adozioni in meno tempo.

uridici

**PARTE 2:**  
**I servizi territoriali:**  
**le ASL e le Regioni**

Colella, del DAS, rileva che la nuova legge non assegna alcun fondo ulteriore ai servizi territoriali e che i TM sono sotto-organico. Molte Regioni, poi, hanno legiferato sui servizi e questo porta le ASL a dover fare la propria parte e a mettere a disposizione gli psicologi ed il personale sanitario per gli accertamenti richiesti dai TM.

Si conviene però che non si può proporre un modello unico imposto dal centro.

Moro osserva che l'omogeneità di valutazione è essenziale non solo per una questione di giustizia, ma anche perché le relazioni dei servizi sociali vanno alle autorità centrali estere che possono, altrimenti, trovarsi disorientate.

Lo psicologo Luzzatto ha illustrato, quindi, il protocollo che la Regione Lazio ha approntato, riconoscendo nell'adozione e nelle coppie che vi si affacciano, uno snodo importante per i servizi sociali. Lo psicologo ha poi affermato l'importanza per i servizi di avere strumenti sia auto-valutativi sia di valutazione incrociata. Fra l'altro, il modello di una équipe dei servizi dedicata all'adozione per ogni ASL è stato rilevato come un modello insostenibile. Quindi, se è vero che questo può allungare i tempi, Luzzatto ha espresso la necessità di dare qualità al tempo e di fare in modo che il tempo che passa possa essere 'costruito' assieme alle coppie. Luzzatto ha poi messo in luce come, nella formazione delle coppie, ci sia una necessità di cooperazione ed interscambio tra enti autorizzati e servizi.

Pierro, rappresentante delle Regioni, ha diffuso i dati di un questionario inviato alle Regioni per rilevare il modello organizzativo attualmente in uso per l'adozione. Ne sono emersi alcuni dati interessanti fra cui qual'è l'organo deputato a seguire la materia (in dieci regioni l'assessorato alle politiche sociali, in sei quello alla sanità e alle politiche sociali, in una l'assessorato alle politiche della qualità della vita) e da chi è svolta l'indagine psico-sociale sulla coppia (in dieci regioni se ne occupano i consultori, in cinque le ASL, in dodici i Comuni - tenendo conto della presenza di risposte multiple).

Pierro ha inoltre chiesto, a livello nazionale, una disponibilità economica per rafforzare la professionalità degli operatori ed ha indicato alcune sperimentazioni in atto in Veneto, Lazio, Marche e Lombardia. Inoltre, deve essere concordato un protocollo operativo per aver chiaro come si devono distribuire i compiti. In conclusione, ha ribadito il necessario collegamento tra enti autorizzati e regioni.

### Punti nodali e criticità

- È necessario:
- reperire ulteriori risorse economiche per i servizi territoriali;
  - rendere omogenee le relazioni dei servizi sociali destinate alle autorità centrali straniere, anche se appare difficile imporre un modello unico dal centro;
  - accompagnare la coppia dando qualità al tempo;
  - proporre criteri autovalutativi e incrociati per valutare il lavoro dei servizi territoriali.
  - poiché permane una diffusa disomogeneità nelle Regioni, per quanto riguarda chi si occupa di adozioni, appare necessario concordare un protocollo operativo in merito.

### PARTE 3: Il Ministero degli Esteri

Menichini, per il Ministero degli esteri, ha illustrato con la sua relazione i passaggi che il ministero ha dovuto compiere per arrivare agli accordi bilaterali con il Perù e con la Romania. La difficoltà maggiore che si è incontrata è stata quella di dover tenere presente l'interesse primario del minore in contesti non sempre governati da norme chiare, dove spesso, in realtà, il 'mercato dei bambini' era praticato, se non addirittura accettato. Menichini ha ricordato alcune attività che il ministero ritiene di vitale importanza per proseguire nel cammino di attuazione della L. 476/98: mantenere una stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici all'estero, per favorire una proficua attività negoziale; verificare il passaggio tra l'Autorità centrale individuata per gli accordi bilaterali già finalizzati e il nuovo organismo; verificare con attenzione gli enti che operano nelle ex-repubbliche sovietiche; attuare una campagna di sensibilizzazione e stimolo perché tutti i paesi di origine si attrezzino e sottoscrivano la Convenzione dell'Aja; infine, rivolgere una particolare attenzione ai progetti di cooperazione e sviluppo nei paesi di origine, favorendo anche l'adozione a distanza e altri strumenti di solidarietà internazionale

### Punti nodali e criticità

In sintesi, da un lato gli accordi bilaterali appaiono molto importanti perché rendono più chiari, e quindi più controllati, i procedimenti di adozione con i paesi di origine, garantendo meglio i diritti dei bambini; d'altra parte accordi bilaterali sotto forma di protocolli non sono da escludere, anzi, sono importanti anche per i paesi che hanno ratificato, mentre sono ineludibili per quelli non ratificanti.



**PARTE 4:**  
**Gli enti autorizzati**

La relazione di Griffini ha sollevato alcuni interrogativi e sottolineato alcune necessità. Possono gli enti costringere le coppie ad essere verificate dopo che hanno avuto il decreto di idoneità dal TM? Per Griffini sì, altrimenti gli enti non sarebbero che dei *passacarte*.

Dato che molti paesi richiedono relazioni post-adozione, possono gli enti costringere i genitori adottivi a rilasciarle? Come fare perché i costi delle partecipazioni a progetti di solidarietà, che alcuni stati richiedono, non ricadano sul costo dell'adozione? infine, può l'ente autorizzato rifiutare di lavorare per una coppia che, pur in possesso di un decreto di idoneità rilasciato dal TM, appaia, agli occhi dell'ente, non in grado di adottare perché non accetta alcuni principi dell'ente stesso?

Accanto a questi interrogativi vengono ribadite alcune necessità: in primo luogo occorre che nella Commissione per le adozioni internazionali si ritagli uno spazio anche per la consulenza degli enti; inoltre, è importante che tutti gli enti autorizzati abbiano bilanci trasparenti, per evitare che si verifichino abusi.

Dragone, per il Coordinamento degli enti, ha poi ribadito la necessità di agire con rigore per il rilascio delle autorizzazioni agli enti, tracciando un resoconto dei rapporti, non sempre facili, con alcuni paesi non firmatari della Convenzione dell'Aja (India ed Etiopia).

Nel successivo dibattito sono emersi almeno due punti sui quali tutti hanno convenuto: l'adozione non è un diritto e quindi non si può 'pretendere' di adottare; è necessaria, inoltre, una comunicazione circolare tra le varie realtà, specialmente tra TM ed enti.

**Punti nodali  
e criticità**

È ribadita la necessità che gli enti autorizzati non abbiano un ruolo di soli *passacarte*; per quanto riguarda il problema dei costi e della trasparenza dei bilanci di tutti gli enti, si insiste sulla necessità di più controlli e di rigore nel rilascio delle autorizzazioni; si conferma l'importanza della relazione con la coppia adottante, sia da un punto di vista formativo che di valutazione da parte degli enti i quali si chiedono se possono o meno rifiutare di seguire una coppia che risulti a loro avviso 'non idonea'.

Al termine il presidente Moro ha ipotizzato che il decreto d'idoneità, rilasciato dai Tribunali dei Minorenni alle coppie, sia formalizzato in maniera più neutra, senza eccedere in indicazioni troppo specifiche.

Un altro aspetto problematico toccato nel seminario è stato quello delle relazioni post-adozione che alcuni stati stranieri richiedono periodicamente alle coppie e agli enti che hanno seguito l'adozione internazionale.


Moro ha affermato che queste relazioni, sebbene sembrino urtare contro il dettato dell'art. 34 della L. 476/98, sono in ogni caso richieste ed è spesso difficile soddisfare questa necessità a causa dell'assenza di norme specifiche che le impongano e per la volontà spesso contraria dei genitori adottivi nel rilasciarle. Moro ha proposto che gli enti autorizzati facciano firmare alle coppie aspiranti all'adozione, una preventiva dichiarazione nella quale s'impegnino a fornire, su richiesta, periodiche relazioni. Su questo punto Griffini ha obiettato che questa dichiarazione viene già fatta firmare prima dell'iter, ma in concreto non si ha nessun potere di imporre un simile adempimento da parte dei genitori adottivi. Moro ha risposto che in questo caso ci si può rivolgere al Tribunale dei Minorenni per chiedere la revoca del decreto d'idoneità, o perlomeno per fare iniziare un procedimento di verifica della situazione della coppia che si rifiuta di stendere le relazioni richieste.

L'art. 36 della L. 476/98 riprende quanto disposto dalla Convenzione dell'Aja del 1993, prevedendo il consenso dei genitori naturali «ad un'adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine». A questo riguardo Moro afferma la consapevolezza della pericolosità di questa norma, che potrebbe prefigurare un'adozione di tipo consensuale. Moro, però, aggiunge anche che la *ratio* di questo precetto è quella di porre un freno a chi andava in certi paesi, si *impossessava* in qualche maniera del bambino e poi, una volta in Italia, faceva dichiarare dal giudice italiano l'adozione legittimante, magari ad insaputa dei genitori naturali. A vigilare sulla procedura, per Moro, sono chiamati gli enti autorizzati e la Commissione centrale.

Ferma è stata poi la presa di posizione di Moro sui *soggiorni temporanei* di minori in Italia. Per il presidente i giudici devono convincersi che non si tratta in alcun modo di bambini abbandonati e che in questi casi va esclusa la possibilità di procedere ad adozioni 'parallele'.

Infine il presidente Moro si è concentrato su alcuni punti importanti da mettere a fuoco per approntare una migliore attuazione della L. 476/98.

\*) Si è ravvisata la difficoltà di conoscenza di quali siano i paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja e quali no. Oltre a questo, si pensa sia necessario avere una panoramica sulle procedure richieste dai vari paesi, in particolare i non firmatari della Convenzione, e fare in modo che que-



ste informazioni entrino in circuito tra i vari organismi interessati all'adozione internazionale in Italia.

- \* ) Si reputa necessario studiare ed approfondire il problema degli accordi bilaterali con i paesi non firmatari della Convenzione dell'Aya.
- \* ) Si sollecita l'Associazione dei giudici minorili ad una riflessione sulla corretta attuazione della L. 476/98, magari facendosi carico di una pubblicazione che possa, pur lasciando liberi i giudici, dare importanti e utili suggerimenti a riguardo.
- \* ) Si sottolinea la necessità di creare un comitato ad hoc per il coordinamento tra le Regioni.
- \* ) Si auspica un maggiore approfondimento relativo al problema del trasferimento delle competenze dal Ministero di grazia e giustizia alla Commissione per le adozioni internazionali, attraverso il Dipartimento degli Affari Sociali.
- \* ) Si propone che, per quanto riguarda la campagna per l'adozione, ritenuta opportuna e necessaria, televisioni e giornali ne siano esclusi per i pericoli di distorsione del messaggio della legge. Viene proposto quindi un opuscolo, da preparare in maniera mirata e da distribuire a cura dei Tribunali dei Minorenni alle coppie che si avvicinano all'adozione internazionale.

I lavori del seminario si sono chiusi con la proposta di almeno un altro incontro, da svolgersi entro i prossimi tre/quattro mesi, in modo da poter elaborare ulteriori strumenti per contribuire ad un miglior funzionamento della nascente Commissione per le adozioni internazionali.



*Diamo notizia, qui di seguito, dei convegni e dei seminari di cui è stata data comunicazione al Centro Nazionale nel periodo indicato.*

Firenze,  
30 aprile 1999

**Educare alla legalità - riflessioni e strumenti**  
**Organizzato da:** Regione Toscana, Cultura Legalità Democratica  
**Per informazioni:** Regione Toscana, Centro di documentazione Cultura Legalità Democratica, via Cavour, 18, 50129 Firenze, Tel.: 055/4384780, Fax: 055/214144

Napoli,  
30 aprile 1999

**Violenza sui minori: strategie di protezione sociale. Incontro - dibattito**  
**Organizzato da:** Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Scienze Relazionali - Facoltà di Sociologia  
**Con il Patrocinio di:** Regione Campania, Provincia Di Napoli  
**Per informazioni:** Facoltà di Lettere e Filosofia - Via Porta di Massa, 1, Napoli.

Roma,  
6-7 Maggio 1999

**Minori e adolescenti tra disagio e normalità: nuovi luoghi per una qualificata proposta educativa**  
**Organizzato da:** EdG - Emarginazione e disagio giovanile, OdC - Servizio Civile Obiettori di Coscienza  
**Per informazioni:** Ufficio SCS, Via Marsala, 42, 00185 Roma, Tel.: 06/4940522, Fax: 064463614, e-mail: scs@cnos.org

Cascina (Pi),  
17-22 maggio 1999

**Bambini - Diritti - Istituzioni, Azioni e pensieri di bambini e adulti per la costruzione della nonviolenza attiva**  
**Organizzato da:** Comune di Cascina, Torre della Pace, Crescere Insieme, Associazione culturale e solidale - Pontedera, Arci Ragazzi - Scandicci  
**In collaborazione con:** Provincia di Pisa, Regione Toscana  
**Per informazioni:** Manuela Fredianelli, Torre della Pace, Tel. 050/719249

Firenze,  
21 maggio 1999

**I diritti dei minori nell'epoca della globalizzazione. Seminario interregionale**  
**Organizzato da:** Regione Toscana, C.N.C.M., F.I.C.E.  
**Per informazioni:** C.N.C.M., P.zza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel. e Fax: 055/2347041

uridici

- Perugia,  
24 maggio 1999
- Aspetti metodologici della valutazione della qualità dei servizi socio-educativi per l'infanzia. I Seminario del programma biennale di formazione-ricerca e scambio interregionale per la valutazione della qualità dei servizi attivati in attuazione della Legge 285/97**
- Organizzato da:** Regione dell'Umbria Assessorato alle Politiche Sociali  
**Per informazioni:** Simonetta Silvestri, Tel.: 075/5045688, Fax: 075/5045695, Simona Pagnotta, Tel.: 075/5045254, Fax: 075/5045569
- Venezia  
10 giugno 1999
- Separazione coniugale e tutela dei minori. Seminario di studio**
- Organizzato da:** Associazione Centro S. Maria Mater Domini O.N.L.U.S.  
**Per informazioni:** Sabina Carboni, Associazione Centro S. Maria Mater Domini, S. Croce, 2117 Venezia, Tel. e Fax: 041-5240711
- Mestre (Ve),  
17 giugno 1999
- Adozione e affidamento: il punto della situazione**
- Organizzato da:** Osservatorio Politiche sociali e volontariato del Comune di Venezia, Associazione Centro S. Maria Mater Domini O. N. L. U. S. di Venezia, Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie (ANFAA)  
**Per informazioni:** Associazione Centro S. Maria Mater Domini, S. Croce, 2117 Venezia, Tel. e Fax: 041-5240711
- Corigliano Scalo (Cs),  
28 giugno 1999
- Il lavoro minorile nel territorio della Sibaritide e del Pollino. I risultati di una ricerca: una sfida per il futuro**
- Organizzato da:** Comune di Corigliano Calabro - Castrovillari - Rossano - Cassano - Trebisacce - CGIL Territoriale  
**Per informazioni:** Tina de Rosis, Settore Socio-Culturale Comune di Corigliano Calabro (CS), Tel 0983/891806
- Firenze,  
28-29 giugno 1999
- Congresso di studi zingari**
- Organizzato da:** Comune di Firenze, Università di Firenze - Dipartimento di Studi sociali, The Gypsy Lore Society  
**Con il patrocinio di:** Provincia di Firenze, Quartiere 1, Provveditorato agli Studi di Firenze  
**Per informazioni:** Dipartimento di Studi Sociali, Università degli Studi di Firenze, via Cavour, 82, 50129 Firenze, Tel.: 055/2757754, Fax: 055/2757750, e-mail: lpiasere@cesit1.unifi.it
- Courmayeur (Ao),  
21-28 agosto 1999
- Religioni, guerre e sviluppo. X Settimana di Educazione alla Mondialità**
- Organizzato da:** Volontariato internazionale per lo sviluppo  
**Per informazioni:** V.I.S., via Appia Antica, 126, 00179 Roma, Tel. 06/5130253, Fax: 06/5130276, e-mail: vis@volint.it, <http://www.volint.it>

- San Cosmo Albanese  
(Cz),  
1 agosto 1999
- Bambini e adolescenti, finalmente protagonisti. I diritti e le opportunità della legge 285/97**  
**Organizzato da:** Comune di Corigliano Cal. - Assessorato alle Politiche Sociali  
**In collaborazione con:** Comune di S. Demetrio Corone, Comune di S. Giorgio Alb., Comune di S. Cosmo Alb., Società Coop. Trimeria - Gioventù ONLUS
- Firenze,  
13 settembre 1999
- La condizione dei minori in Toscana e l'attuazione della Legge 285/97.**  
**Organizzato da:** Regione Toscana - Giunta Regionale  
**Per informazioni:** Regione Toscana - Giunta Regionale, Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, Osservatorio Sociale, e-mail: v.biagi@mail.regione.toscana.it, m.mezzacappa@mail.regione.toscana.it, Fax: 055/4383124  
 Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel.: 055/2491743, Fax: 055/2491744
- Reggio Emilia,  
23 settembre 1999
- GioVaniglia. Infanzia, adolescenza, creatività giovanile. Diritti e opportunità. La proposta delle cooperative a Reggio Emilia.**  
**Organizzato da:** Legacoop Reggio Emilia  
**Per informazioni:** Legacoop Reggio Emilia, Tel.: 0522/530920
- Roveredo in Piano  
(Pn),  
24 settembre 1999
- L'educazione extrascolastica - Promozione della persona. Convegno**  
**Organizzato da:** Comune di Roveredo in Piano, Progetto Giovani  
**In collaborazione con:** ANPE Friuli Venezia Giulia  
**Con il patrocinio di:** Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone
- Roma,  
28 settembre 1999
- Inaugurazione di "Tetto azzurro". Centro Provinciale di Roma Giorgio Fregasi per la diagnosi, il trattamento e l'accoglienza del bambino maltrattato**  
**Organizzato da:** Provincia di Roma, Telefono azzurro  
**Per informazioni:** Il Telefono azzurro, via Titta Scarpetta, 25/A, 000153 Roma, Tel.: 06/58320492, Fax: 06/5817547, <http://www.azzurro.it>
- Roma,  
1 ottobre 1999
- La promozione del benessere nell'adolescenza: aspetti teorici ed applicativi. Convegno**  
**Organizzato da:** Centro interuniversitario per la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali; Fondazione Cristina Mazzotti  
**Con il patrocinio di:** Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Ministero di Grazia e Giustizia

unicici

**Per informazioni:** Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma,  
Tel.: 06-4991.7532/7665, Fax: 06-4451667, e-mail: caprara@axrma.uniroma1.it

Udine,  
5-14 ottobre 1999

**Maltrattamento e abuso sessuale dei minori: come riconoscerli, come prevenirli**

**Organizzato da:** Coordinamento regionale di Tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia

**Con il patrocinio di:** ASS n. 4 "Medio Friuli", ASS n. 6 "Friuli Occidentale", Comune di Udine

**Per informazioni:** ANFAA-UD, via F.lli De Gasperi, 1, Fax: 0432/295921, Coordinamento regionale di Tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia, via Donatello, 3, 34128, Trieste

Lecce,  
6-7 ottobre 1999

**"Le nuove frontiere dell'adozione". La Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori stranieri adottati e le prospettive di riforma dell'Adozione Nazionale. XIII Convegno nazionale dell'A.I.M.M.F.**

**Organizzato da:** Associazione Italiana dei Magistrati per minorenni e per la famiglia (A.I.M.M.F.)

**Con il patrocinio di:** Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero per la Solidarietà Sociale, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Comune di Lecce

**Per informazioni:** Comitato organizzatore, presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, Tel.: 0832/391626; Segreteria organizzativa, T.A. Congressi & Servizi s.a.s., via Zuccaro, 8, 73100 Lecce, Tel.: 0832/346009, Fax: 0832/340240, e-mail: asmeren@tin.it

Torino,  
7-9 ottobre 1999

**Immigrazione dall'Albania tra accoglienza e pregiudizio**

**Organizzato da:** Gruppo Abele, Università della Strada, Commissione Europea - Segretariato Generale Task Force Giustizia e Affari Interni

**Per informazioni:** Carmine Lanni, Centro Studi del Gruppo Abele, Corso Trapani 95/a - 10141 Torino, Tel.: 011/3841053 - 3841065, Fax: 011.3841055, e-mail: gaincoop@tin.it - csabele@tin.it

Firenze,  
7 ottobre-11 novembre  
1999

**Confronti sulla mediazione familiare. Corso di formazione per operatori sociali sul tema**

**Organizzato da:** Regione Toscana, Istituto degli Innocenti

**Per informazioni:** Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze, Tel.: 055/2491728-29, Fax: 055/241663

Firenze,  
8 ottobre 1999

**Affido familiare. Proposta di modifica articoli 1-5 della legge 184/83.  
Giornata di studio**

**Organizzato da:** Fondazione il Forteto onlus, Regione Toscana - Assessorato Politiche Sociali, Provincia di Firenze - Assessorato Politiche Sociali, Comune di Firenze - Assessorato Politiche Socio Sanitarie e Assessorato Istruzione, Formazione professionale e Politiche dei minori e degli adolescenti

**Per informazioni:** Fondazione il Forteto onlus, Valentina Ceccherini, Frazione Orticaia, 16, 50062 Dicomano (Fi), Tel.: 055/838013, Fax: 055/8387589; e-mail: forteto@dada.it

Firenze,  
8 ottobre 1999

**"No Barriers". La comunicazione e l'informazione ai disabili attraverso i mass media. Convegno**

**Organizzato da:** Comune di Firenze, Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, Comunità europea

**Per informazioni:** Coop. L'abbaino, via delle Panche, 65, 50141 Firenze, Tel.: 055-4221036, Fax: 055/4368771, e-mail: enaip@dada.it

Torino,  
8-9 ottobre 1999

**Professione mediatore. Una nuova risorsa per il benessere della famiglia e della comunità**

**Organizzato da:** Associazione Internazionale Mediatori Sistemici

**Per informazioni:** A.I.M.S., Corso Francia, 89, 10143 Torino, Tel. 011/7767831, Fax: 011/7767831, e-mail: aims@alpcom.it

Riccione (Rn),  
8-10 ottobre 1999

**Valorizzare il quotidiano. 4° convegno nazionale della "Globalità dei linguaggi"**

**Organizzato da:** Comune di Riccione, Assessorato Servizi Sociali - Politiche giovanili, Centro "Globalità dei linguaggi", MCE (Movimento di Cooperazione Educativa)

**Per informazioni:** Comune di Riccione, Ufficio Servizi Sociali - Politiche Giovanili, Tel. 0541/608255, Centro Globalità dei Linguaggi, Tel. e Fax: 051/577605, e-mail: stefani@muspe.unibo.it, www.centrogdl.org

Cecina (Li),  
14 ottobre-20 novembre  
1999

**"Genitori + Figli = ..." Laboratorio di Genitorialità.  
Percorso formativo per genitori, insegnanti, educatori**

**Organizzato da:** Ministero per la Solidarietà Sociale, Regione Toscana, Comuni di Bibbona, Casale M.Mo, Castagneto C.cci, Castellina M.ma, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano M.mo, Santa Luce

**Per informazioni:** Centro Fantasia, via F.lli Rosselli, 57023 Cecina (Li), Tel.: 0586/631729, Fax: 0586/631031, e-mail: cedre@etrurianet.it

uridici

Ostuni,  
11-17 ottobre 1999

**Un mare di incontri nella Città bianca: storie, giochi, libri ed altro dei bambini del Mediterraneo**

**Organizzato da:** Comune di Ostuni - Assessorato alle Politiche Sociali, Regione Puglia - Assessorato alla P.I. e Cultura, Ministero Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, coordinamento attività studenti, Scuole elementari e medie di Ostuni

**Per informazioni:** Assessorato alle Politiche Sociali, Corso Vittorio Emanuele, 37, 72017 Ostuni (Br), Tel.: 0831/333449, Fax: 0831/307223, e-mail: medinilla@mail5.clio.it, Sito internet: [www.pastis.cnrsn.it/mediterraneo](http://www.pastis.cnrsn.it/mediterraneo)

Bellaria - Rimini,  
15-16 ottobre 1999

**Le Comunità di accoglienza: crisi o speranza. Originalità a confronto. Convegno nazionale**

**Organizzato da:** Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

**Con il patrocinio di:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali, Associazione Nazionale dei Magistrati per i minorenni, Regione Emilia Romagna - Assessorato alle Politiche Sociali

**Per informazioni:** Associazione Com. Papa Giovanni XXIII, via Mameli, 1, 47900 Rimini, Tel.: 0541/55503-55025, Fax: 0541/22365, e-mail: [apg23@rimini.com](mailto:apg23@rimini.com)

Cattolica (Rn),  
15-17 ottobre 1999

**Il sapere e il "sapore". Educatori di comunità per minori tra professionalità e condivisione. Seminario nazionale**

**Organizzato da:** Coordinamento nazionale comunità accoglienza

**Per informazioni:** C.N.C.A., Tel. 0734/672504-672120 fax 0734/675539, e-mail: [cnca.segreteria@sapienza.it](mailto:cnca.segreteria@sapienza.it); [cnca@sapienza.it](mailto:cnca@sapienza.it), [cnca.segreteria@flashnet.it](mailto:cnca.segreteria@flashnet.it) sito internet: <http://www.cnca.it>

Firenze,  
20 ottobre 1999

**La condizione giovanile in Toscana. Convegno nazionale**

**Organizzato da:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo

**Per informazioni:** Regione Toscana - Giunta regionale, Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, Tel. 055/4382371-4382381-4382383, Fax: 055/4382302-4382366, e-mail: [a.pacini@mail.regione.toscana.it](mailto:a.pacini@mail.regione.toscana.it)

Firenze,  
21-22 ottobre 1999

**Nuove leggi per diritti di sempre. Convegno nazionale**

**Organizzato da:** Regione Toscana

**Per informazioni:** Regione Toscana - Giunta regionale, Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, Tel. 055/4382371-4382381-4382383, Fax: 055/4382302-4382366, e-mail: [a.pacini@mail.regione.toscana.it](mailto:a.pacini@mail.regione.toscana.it)

- Prato, 22 ottobre 1999 **La gestione dei servizi sociali. Percorsi compiuti e trasformazioni in atto**  
**Organizzato da:** Comune di Prato - Istituzione per i Servizi Sociali, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  
**Per informazioni:** Istituzione di Servizi Sociali - Comune di Prato, via Pugliesi, 26, 59100 Prato, Tel.: 0574/615931, Fax: 0574/615937
- Livorno, 23 novembre - 11 dicembre 1999 **Una famiglia in più su cui contare. Ciclo di incontri**  
**Organizzato da:** Centro Servizi Volontariato Toscana  
 In collaborazione con: Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie Livorno (anfaa), Ubi minor - Coordinamento associativo per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini Pistoia  
**Per informazioni:** anfaa sezione livornese, Tel. e Fax: 0586/941710
- Firenze, 27 ottobre 1999 **Verso il centro regionale contro le discriminazioni. Seminario di studi**  
**Organizzato da:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo  
**Per informazioni:** Regione Toscana - Giunta regionale, Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, Tel. 055/4382371-4382381-4382383, Fax: 055/4382302-4382366, e-mail: a.pacini@mail.regione.toscana.it
- Milano, 28 ottobre 1999 **La famiglia, fondamento della sussidiarietà. Contributo alla revisione della legge 184 sull'affido.**  
**Organizzato da:** Federazione Compagnia delle opere non-profit, Associazione Fraternità, Federazione opere accoglienza minori  
**Con il patrocinio di:** Regione Lombardia  
**Per informazioni:** Associazione Fraternità, via Terni, 14, 26013 Crema (Cr), Tel.: 0373/80756, Fax: 0373/80752, e-mail: assfraternità@chizzoli.it
- Pistoia, 29-30 ottobre 1999 **A regola d'arte. Percorsi di educazione visiva**  
**Organizzato da:** Comune di Pistoia, Assessorato alla Pubblica Istruzione  
**Per informazioni:** Areablu, via S.Maria Maggiore, 51100 Pistoia, Tel. 0573/57074; Comune di Pistoia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, via S. Andrea, 16, 51100 Pistoia, Tel.; 0573/371823/371849, Fax: 0573/371843, e-mail: eda@comune.pistoia.it
- Livorno, 29 ottobre - 19 novembre 1999 **Le didattiche attive per l'educazione ai diritti del bambino. Maltrattamenti: come prevenire, aiutare e intervenire. Corso di aggiornamento per docenti della scuola dell'obbligo**  
**Organizzato da:** Comune di Livorno, Unicef  
**Con il patrocinio di:** Provincia di Livorno  
**Per informazioni:** Comune di Livorno, Ufficio "Progetti socio educativi", via delle Acciughe, 5, Tel.: 0586/820617-618, Comitato Provinciale di Livorno per Unicef, via Cimmarosa, 18, Tel.: 0586/851341, Fax: 0586/858491






- Milano,  
5 novembre 1999
- Bambini stranieri, scuola e salute**  
**Organizzato da:** Fondazione Cariplo per le iniziative e lo studio sulla  
multietnicità, I.S.MU.  
**Con il patrocinio di:** Società Italiana di Medicina delle Migrazioni ( S.I.M.M.),  
Gruppo di Lavoro "Bambino Immigrato" della Società Italiana di Pediatria  
I.R.R.S.A.E. Lombardia  
**Per informazioni:** Fondazione Cariplo - I.S.MU., Foro Bonaparte, 22, 20121  
Milano, Tel.: 02/72023375, Fax: 02.876042, e-mail [ismu@ismu.org](mailto:ismu@ismu.org),  
<http://www.ismu.org>
- Riva del Garda (Tn),  
5-7 novembre 1999
- La Qualità dell'integrazione scolastica. Handicap, disturbi  
dell'apprendimento e differenze individuali. 2° convegno internazionale**  
**Organizzato da:** Centro Studi Erickson, Provincia autonoma di Trento,  
Regione autonoma Trentino-Alto Adige  
**Per informazioni:** Centro Studi Erickson, C.so Buonarroti, 13, 38100 Trento,  
Tel.: 0461/829833, Fax: 04161/829754, e-mail: [info@erickson.it](mailto:info@erickson.it), sito web:  
<http://www.erickson.it>
- Firenze,  
8 novembre -  
14 dicembre 1999
- Io non sono razzista ma... Tre itinerari per una società interculturale**  
**Organizzato da:** Comune di Firenze - Assessorato alla Pubblica Istruzione  
**In collaborazione con:** La Direzione Sicurezza Sociale, Coop Unicop Firenze  
**Per informazioni:** Assessorato Pubblica Istruzione, Tel.: 055/2625615, Fax:  
055/2625763, e-mail: [interventi.educativi@comune.fi.it](mailto:interventi.educativi@comune.fi.it), Unicoop Firenze,  
Segreteria Organizzazione ai Consumi, Tel.: 055/2341241, Fax: 055/245616,  
e-mail: [doc.firenze@dada.it](mailto:doc.firenze@dada.it)
- Montecatini Terme  
(Pt),  
10 Novembre 1999
- Il Lavoro minorile in Italia: non basta dire di no. Seminario di studio**  
**Organizzato da:** BICE - Bureau Internazionale Cattolico per l'Infanzia  
**Per informazioni:** Ufficio del BICE per l'Italia, via della Quietè, 61, 51100  
Pistoia, Tel. e Fax 0573/401804, e-mail: [biceit@tin.it](mailto:biceit@tin.it) , Sito internet:  
[www.citrag.it/bice](http://www.citrag.it/bice)
- Milano,  
11-12 Novembre 1999
- Come & dove crescere imparando**  
**Organizzato da:** Comune di Milano, Educazione, Provveditorato agli Studi di  
Milano  
**Per informazioni:** Progetto Prevenzione e Recupero Abbandono Scolastico,  
Coordinamento Centri Educazione Permanente, Via G. D'Annunzio 15/17  
20123 Milano, Tel.: 02/860818-89010393, Fax 02/8690324, e-mail :  
[coordinamento@iol.it](mailto:coordinamento@iol.it)



- Monselice (Pd),  
19 Novembre 1999
- Conferenza Regionale Minori. Le Politiche Regionali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza**  
**Organizzato da:** Regione Veneto - Assessorato alle Politiche Sociali, Osservatorio Regionale sull'Infanzia e l'Adolescenza  
**Per informazioni:** Osservatorio Regionale Infanzia e Adolescenza, Tel.: 0424/526134, Fax 0424/526142, e-mail: ulsstre@keycomm.it
- Napoli,  
19-20 novembre 1999
- Pediatria: dalla ricerca alla clinica, 1999. Convegno nazionale**  
**Organizzato da:** Associazione culturale pediatri Regione Campania, Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Pediatria  
**Per informazioni:** ACS International, Divisione congressi, via F.S.Nitti, 15, 00191 Roma, Tel.: 06/3295804, Fax: 06/3292961, e-mail: acsit@tin.it
- Forlì,  
20 novembre 1999
- 0-18 un'età quanto garantita? Convegno**  
**Organizzato da:** Provincia di Forlì-Cesena, Unicef - Comitato nazionale  
**Per informazioni:** Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Politiche Sociali, Tel.: 0543/714236, 0547/368620
- Roma,  
20 novembre 1999
- I diritti dei bambini: proposte e prospettive per una concreta applicazione della Convenzione ONU**  
**Organizzato da:** Il Telefono Azzurro  
**Per informazioni:** Il Telefono Azzurro, via Titta Scarpetta, 25/A, 00153 Roma Tel. (0039) 06 58320492, Fax (0039) 06 5817547, e-mail: childta@tin.it, <http://www.azzurro.it>
- Roma,  
22 novembre 1999
- La Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo: dieci anni dopo. Convegno**  
**Organizzato da:** Accademia Nazionale dei Lincei, Comitato italiano per l'Unicef  
**In collaborazione con:** SIOI, Società Italiana per la Organizzazione Internazionale  
**Per informazioni:** Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Corsini, via della Lungara, 10, 00165 Roma, Tel.: 06/6838831, Fax: 06/6893616, e-mail: segreteria@accademia.lincci.it, sito internet: <http://www.lincci.it/>
- Lucca,  
22-28 novembre 1999
- Settimana dell'Infanzia, dell'Adolescenza e delle Famiglie**  
**Organizzato da:** Provincia di Lucca, Regione Toscana, Comuni della provincia, Centro nazionale volontariato, Azienda USL Lucca, Versilia AUSL 12, Provveditorato agli Studi di Lucca  
**Con il patrocinio di:** Unicef



**In collaborazione con:** Associazioni di Volontariato, Ce.S.Vo.T.,  
Associazionismo, Cooperative Sociali, Commissione Provinciale Pari  
Opportunità

**Per informazioni:** Cristina Baglini, Assistente Sociale Settore Politiche Sociali,  
Provincia di Lucca Cortile degli Svizzeri, Tel.: 0583/417364, Fax:  
0583/417334, e-mail: sociale@provincia.lucca.it

Torino,  
23 novembre 1999

### **Mafie, droghe e conflitti in Africa. Seminario di studio**

**Organizzato da:** OGD (Observatoire géopolitique des drogues), ICEI (Istituto  
cooperazione economica internazionale), *Narcomafie*, mensile del Gruppo  
Abele di Torino

**In collaborazione con:** CEDRA (Centro di documentazione e ricerche su  
Asia, Africa e America Latina), Acra (Associazione rurale in Africa e America  
Latina), LVIA (Associazione internazionale volontari laici)

**Con il contributo di:** Commissione europea

**Con il patrocinio di:** Regione Piemonte

**Per informazioni:** Lucia Bianco Tel.: 011/3841051, Lidia Barberis Tel.:  
011/3841061, Fax: 011/38.41.055, e-mail: csabele@tin.it

Livorno,  
23 novembre -  
11 dicembre 1999

### **Una famiglia in più su cui contare. Corso di formazione**

**Organizzato da:** Centro Servizi Volontariato Toscana (CESVOT)

**In collaborazione con:** Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie  
Livorno (anfaa), Ubi minor - Coordinamento associativo per la tutela e la  
promozione dei diritti dei bambini Pistoia

**Per informazioni:** anfaa sezione livornese, Tel. e Fax: 0586/941710

Capodarco  
di Fermo (Ap),  
26-28 novembre 1999

### **Di Razza & di Classe. Seminario di Formazione per giornalisti sui temi del disagio e della marginalità**

**Organizzato da:** Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Ordine  
dei giornalisti Usig Rai F.N.S.I.

**Con il patrocinio di:** Ministero per la Solidarietà Sociale

**Per informazioni:** C.N.C.A., via Vallescura, 47, 63010, Capodarco di Fermo  
(AP), Tel.: 0734/672504-672120, Fax: 0734/675539, e-mail:  
cnca.segreteria@sapienza.it

Torino,  
1 dicembre 1999

### **Il tempo dei giovani. Un'agenda per il 2000**

**Organizzato da:** Rete delle città di Ancona, Ferrara, Padova, Torino, Venezia

**In collaborazione con:** Servizio Tossicodipendenze della Ass n. 4 di Udine

**Per informazioni:** Comune di Torino Settore Gioventù, Ufficio Promozione  
Progetti Adolescenti, Via Assarotti, 2, Tel: 011/4424982-35, Fax: 011/4434817,  
e-mail: adolescenza@comune.torino.it

- Mestre,  
1 dicembre 1999 **Minori a rischio in una società adultocentrica. Confronto - dibattito**  
**Organizzato da:** Centro S. Maria Mater Domini - O.N.L.U.S.  
**In collaborazione con:** IAL Veneto  
**Per informazioni:** Centro S. Maria Mater Domini, S. Croce 2117, 30135  
 Venezia, Tel. e Fax: 0039/41-5240711, e-mail: smdomini@provincia.venezia.it  
 Sito internet: <http://www.provincia.venezia.it/smdomini/index.htm>
- Perugia,  
3 dicembre 1999 **Città anch'io. Azioni positive per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Legge 285/97. Convegno**  
**Organizzato da:** Comune di Perugia - Assessorato alle politiche sociali, Comuni di Corciano, Deruta, Torgiano, Regione Umbria - Assessorato alle politiche sociali  
**Con il patrocinio di:** Ministero per la Solidarietà Sociale  
**In collaborazione con:** Azienda USL n. 2, Provveditorato agli Studi di Perugia, Centri di Giustizia Minorile, Terzo settore  
**Per informazioni:** Giuseppina Mancini, Tel.: 075/5773911, Fax: 075/5773916, M. Rita Baldassarri, Tel. 075/5773851, Fax: 075/5773916, e-mail: d.picchiotti@comune.perugia.it
- Genova,  
4 dicembre 1999 **Cercando l'Europa dei Bambini. Convegno internazionale**  
**Organizzato da:** Legambiente  
**In collaborazione con:** Comune di Genova - Assessorato alla scuola e servizi educativi, Centro Rinaldo Sanna, Crea
- Lecce,  
10-11 dicembre 1999 **Quando nasce un bambino: genitorialità, procreazione e benessere. Convegno nazionale di studi**  
**Organizzato da:** Provincia di Lecce - Assessorato alle Politiche Sociali e alla Sanità  
**Con il patrocinio di:** Ministero della Sanità, Ministro per la Solidarietà  
**Con la partecipazione di:** Organizzazione Mondiale della Sanità, Unicef  
**D'intesa con:** Università degli Studi di Lecce, AUSL LE/1, AUSL LE/2
- Brescia,  
10-11 dicembre 1999 **La pedagogia di Rosa Agazzi, paradigma educativo per il 2000**  
**Organizzato da:** Comune di Brescia - Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, Istituto "Pasquale-Agazzi"  
**Per informazioni:** Istituto "Pasquale-Agazzi", via Ambaraga, 93, Mompiano - Brescia, Tel. 030/2099014, Tel. e Fax: 030/2009426



Firenze,  
15 dicembre 1999

**Punto scuola: dai servizi ai giovani, dai giovani ai servizi**

**Organizzato da:** Comune di Firenze - Assessorato Pubblica Istruzione

**In collaborazione con:** Università degli Studi di Firenze Dipartimento Studi Sociali, Punto Giovani, Ministero di Grazia e Giustizia, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Azienda Sanitaria 10, Istituto degli Innocenti

**Per informazioni:** Punto Giovani, via della Colonna, 51, 50122 Firenze, Tel: 055/ 2347329, Fax: 055/2638353, e-mail:puntogio@comune.firenze.it, sito web: [www.comune.firenze.it/servizi\\_publici/giovani/puntogio/punto\\_g.htm](http://www.comune.firenze.it/servizi_publici/giovani/puntogio/punto_g.htm)

Porto (Portogallo),  
3-5 Febbraio 2000

**Usi, Rischi e Dipendenze: costruire modelli e pratiche multiculturali  
IV Conferenza europea**

**Organizzato da:** Federazione europea associazioni tossicodipendenze

**Con il patrocinio di:** Commissione Europea


**Per informazioni:** ERIT, e-mail: [conference@erit.org](mailto:conference@erit.org), <http://www.erit.org>

### ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il **9 giugno** si è incontrato, presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, il costituendo **Comitato di Presidenza del Centro nazionale**, previsto dal decreto attuativo della legge 451/97. Fanno parte dell'attuale Comitato: il presidente, Carlo Alfredo Moro; la vicepresidente, Marisa Malagoli Togliatti; la dirigente generale del Dipartimento, Mirella Boncompagni; il vice capo di Gabinetto, Paolo Onelli. Sono inoltre previsti, in qualità di osservatori: la dirigente dell'Ufficio Minori, Annamaria Palaia, il coordinatore scientifico del Centro, Valerio Belotti, e Corrado Corghi, il rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze (ente a cui sono attribuite, per convenzione, alcune funzioni del Centro). In questa prima riunione si sono verificate le diverse attività in corso e alcune ipotesi di sviluppo del Centro nazionale. In particolare, sono stati definiti: gli impegni per la promozione e la diffusione nel Paese del Rapporto quinquennale all'Onu, attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri; le diverse modalità di attuazione in Italia della legge 285/97 e le attività di documentazione ad essa collegate, in vista della relazione annuale al Parlamento; la politica editoriale del Centro; il programma di un seminario sui problemi di attuazione della recente legge sull'adozione internazionale, da tenersi verso fine settembre a Firenze; il programma di altri seminari (condizionate e politiche per i minori nomadi, l'integrazione socio-sanitaria, il disagio mentale, le politiche di accoglienza degli adolescenti nelle strutture residenziali). Si è infine accennato alla situazione delle politiche nazionali e locali per l'adolescenza e la preadolescenza e all'esigenza di un loro maggiore sviluppo e rilancio.

Il **22 giugno** a Roma, presso la sede della **Conferenza permanente Stato-Regioni**, ha svolto la sua riunione conclusiva il Gruppo tecnico, formato da rappresentanti delle Regioni, dei ministeri e dell'Istat, al quale era stato demandato il compito di definire le schede per la rilevazione dei 'flussi informativi' per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 451/97. Sono stati approvati, con piccole modifiche, il documento e le schede predisposte dal Centro nazionale, ed è stato chiesto l'impegno della Conferenza dei Presidenti delle Regioni a ratificare il documento, così da far procedere in maniera definitiva e comune il lavoro a livello regionale. Per il Dipartimento per gli Affari Sociali era presente la dirigente dell'Ufficio Minori, Annamaria Palaia; per il Centro nazionale il coordinatore scientifico Valerio Belotti e Stefano Ricci.

Nel mese di settembre è stata avviata la **ricerca sull'affidamento familiare in Italia**, condotta dal Centro nazionale. Il **22 e il 28 settembre** Liuba Ghidotti,



in quanto responsabile nazionale della ricerca, e Milena Rosso, coordinatrice scientifica della stessa, hanno organizzato i due incontri formativi (rispettivamente a Napoli e a Firenze) rivolti ai coordinatori e ai rilevatori dell'indagine.

Il **12 ottobre** si è svolta una riunione del **Comitato di presidenza del Centro nazionale**. Ci si è occupati delle modalità di stampa e diffusione, in tempi rapidi, del Rapporto del Governo all'ONU. Sono state, inoltre, definite le linee da seguire per la versione definitiva del Piano d'azione nazionale. Il Comitato ha fatto il punto su eventi e manifestazioni programmati in occasione della giornata celebrativa del 20 novembre, anniversario della firma della Convenzione ONU. Sono state, poi, affrontate alcune questioni organizzative, legate in particolare allo svolgimento da parte dell'Istituto degli Innocenti, delle funzioni relative al Centro. Il Comitato si è occupato, infine, di alcuni problemi legati alla realizzazione delle attività di formazione sulla legge 285/97.

Il **21 ottobre** si è nuovamente riunito il **Comitato di presidenza del Centro nazionale**. E' stato fatto il punto sulle pubblicazioni in preparazione, sulla loro tiratura e sulle modalità di diffusione. Si è inoltre proposto che il Centro svolga una valutazione tecnica dei diversi disegni di legge presentati in tema di diritti dei minori, analizzando gli effetti che produrrebbero una volta trasformati in legge.

Nei giorni **5 e 6 novembre** si è svolto a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti, un seminario nazionale ad inviti, organizzato dal Centro nazionale di documentazione, sul tema **'L'attuazione della legge sull'adozione internazionale'** connessa alla ratifica della Convenzione dell'Aja.

Ai lavori, presieduti dal presidente del Centro - Alfredo Carlo Moro - hanno partecipato 25 esperti del Dipartimento per gli Affari Sociali, di alcuni ministeri, della magistratura, delle Regioni, degli enti autorizzati, dei servizi (*una sintesi dei lavori si trova in questo numero di Pianeta Infanzia, nella sezione Convegni e Seminari*).

Il giorno **15 novembre** a Montecatini, presso il Centro Congressi Vittoria, sono iniziati i **Seminari formativi interregionali nazionali per la legge 285/97** relativi al 2° semestre 1999. Sono previsti 5 seminari articolati in 14 edizioni, con la partecipazione di 900 operatori e dirigenti provenienti da 15 Regioni. Le azioni formative coinvolgeranno oltre a 4 coordinatori scientifici, 14 tutor ed oltre 50 docenti ed esperti provenienti da tutta Italia. Le aree seminariali programmate sono relative a: genitorialità; flussi informativi ed alla documentazione; dimensione amministrativa. I seminari si svolgono sotto la direzione di Giorgio Macario del Centro nazionale.

La prima sessione di lavori ad essere avviata, con la responsabilità scientifica di

Susanna Mantovani, è reattiva all'area genitorialità con un seminario di tre giornate su 'La famiglia come protagonista e il sostegno alla genitorialità. Il giorno **24 novembre** si è invece avviato il primo seminario relativo all'area dei flussi informativi e della documentazione dal titolo 'Osservazione e monitoraggio - condizione e bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi, risposte, servizi; documenti e rappresentazioni'.


**GRUPPO TECNICO  
INTERREGIONALE  
POLITICHE MINORI**

**Partecipazioni alle riunioni del Gruppo tecnico interregionale  
'Politiche minori - aspetti sociali assistenza materno infantile'**

Venerdì **7 maggio** a Milano il Gruppo tecnico si è riunito con la partecipazione dei referenti di quasi tutte le Regioni. Tra gli argomenti all'ordine del giorno vi erano la verifica e la validazione delle schede per la ricognizione sullo stato di attuazione della legge 285/97 e la situazione relativa ai lavori del Tavolo tecnico della Conferenza Stato-Regioni sull'attuazione dell'art. 4 della legge 451/97; su questi temi è intervenuto Stefano Ricci in rappresentanza del Centro nazionale.

Il **4 giugno**, presso la sede romana della Regione Emilia-Romagna, il Gruppo tecnico si è incontrato affrontando temi importanti quali: il confronto sulla proposta di legge relativa ai nuovi servizi per la prima infanzia; le implicazioni introdotte, nelle procedure amministrative delle Regioni, dalla ratifica della Convenzione internazionale dell'Aja sull'adozione internazionale; le osservazioni al protocollo di coordinamento degli interventi su maltrattamento e abuso all'infanzia. Per il raccordo relativo all'attuazione delle legge 285/97 e legge 451/97 ha partecipato all'incontro Stefano Ricci.

Il **10 settembre** presso la sede della Regione Lombardia a Roma si sono riuniti i referenti del Gruppo tecnico. Tra i vari temi affrontati, ci si è occupati anche della ricerca nazionale sugli affidamenti familiari predisposta dal Centro nazionale. E' stato poi presentato e approvato, con l'aggiunta di un'appendice di carattere economico, il documento 'La formazione interregionale nazionale per la legge 285/97 relativa al 1° semestre 1999 - La valutazione del percorso formativo'. All'intero percorso formativo costituito da 3 seminari articolati in 12 edizioni hanno partecipato circa 600 operatori e dirigenti provenienti da 15 Regioni. Erano presenti per il Centro nazionale Valerio Belotti, Milena Rosso e Giorgio Macario.



**PARTECIPAZIONE  
A CONVEGNI  
E SEMINARI**

---

Lunedì **3 maggio** Riccardo Poli è intervenuto, per il Centro nazionale di documentazione, al seminario **'Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza'**, organizzato dal Consorzio Irecoop Toscana per Confcooperative Federsolidarietà, con una relazione sul tema **'La progettazione degli interventi con la legge 285/97'**.

Giovedì **6 maggio** si è tenuto a Roma un seminario nazionale organizzato dalla Federazione Servizi Civili e Sociali dei Salesiani sul tema **'Minori e adolescenti tra disagio e normalità: nuovi luoghi per una qualificata proposta educativa'**; tra i relatori ha partecipato, per il Centro nazionale, Stefano Ricci.

Martedì **28 maggio** Riccardo Poli, in rappresentanza del Centro nazionale, ha seguito, con funzioni di supporto, la riunione della **Commissione preadolescenza adolescenza e famiglia**, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che sta lavorando alla predisposizione del nuovo Piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza.

Il **3 giugno**, presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, si è insediato un **Tavolo del Gruppo qualità sociale**, presieduto da Paola Piva, finalizzato alla definizione di standard qualitativi per i servizi sociali destinati all'infanzia e all'adolescenza. Il Tavolo tecnico continua il lavoro definito nel documento-base sulle **'Regole per la Qualità dei Servizi sociali'** elaborato dal Gruppo Qualità Sociale. Per il Centro nazionale ha partecipato al Tavolo Stefano Ricci.

Il **4 giugno**, in rappresentanza del Centro, Riccardo Poli è intervenuto a Bergamo al **Convegno nazionale di studio sui bambini maltrattati**, organizzato dal Cismai e dalla Asl di Bergamo, nell'ambito del seminario sull'informazione e la sensibilizzazione in tema di maltrattamento infantile, con una relazione dal titolo **'Il ruolo della documentazione'**.

Il **18 giugno** a Montesilvano (PE) si è concluso il **'Corso residenziale di formazione per operatori di servizi di contrasto alla violenza sui minori'** organizzato dal Servizio Sicurezza Sociale della Regione Abruzzo, di intesa con le Regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche ed in collaborazione con la Fondazione Maria Regina di Scerne (TE). Stefano Ricci, del Centro nazionale, ha tenuto una relazione sul tema: **'Le iniziative del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza per la conoscenza del fenomeno del maltrattamento e dell'abuso: l'indagine sui bambini fuori dalla famiglia'**.

Il **23 giugno** a Bologna, presso la sede dell'Ufficio minori della Regione, si è incontrato un **sottogruppo del Tavolo per la qualità sociale nei servizi per i**



**minori** con l'obiettivo di definire e 'classificare' i servizi di cui individuare gli *standard* qualitativi, da proporre al Ministro per la Solidarietà sociale. Per il Centro nazionale era presente Stefano Ricci.

Il **25 giugno**, a Riccione (RN), nell'ambito del Convegno nazionale organizzato dalla rivista *Ipab-Oggi*: **'Politiche sociali e servizi assistenziali: crescere e invecchiare alle soglie del terzo millennio'**, è intervenuto Stefano Ricci, per il Centro nazionale, con una relazione sul tema 'Bambini e ragazzi: chi sono oggi'.


I giorni **25 e 26 giugno** si è svolto, a Palermo, il Convegno nazionale della CISL **'Infanzia e sistema formativo'**. Nel convegno, che ha visto la partecipazione di 300 persone fra insegnanti e dirigenti CISL, si è affrontata l'analisi dei contesti di vita dell'infanzia e delle strategie di sviluppo della scuola. Per il Centro ha partecipato Gianluca Barbanotti, con una relazione dal titolo 'Il bambino e i suoi contesti di vita: la condizione dell'infanzia oggi'.

Il **28 giugno** a Milazzo, nell'ambito delle iniziative di promozione della legge 285/97, si è tenuto il convegno **'Un patto territoriale per l'infanzia e l'adolescenza'**. Per il Centro nazionale è intervenuto Stefano Ricci con una relazione dal titolo 'La progettualità dei servizi per l'infanzia e il territorio'.

Il **21 luglio** si è svolto presso il Centro nazionale un incontro tra rappresentanti del Gruppo tecnico interregionale 'Politiche minori - aspetti sociali assistenza materno infantile', del Coordinamento nazionale affidi e dell'ANFAA, per un confronto su **metodologia e strumenti di analisi della ricerca nazionale sugli affidamenti familiari**. Ha coordinato l'incontro Milena Rosso del Centro nazionale.

Il **23 settembre** Liuba Ghidotti ha partecipato come relatrice al seminario di studio **'Infanzia, adolescenza, creatività giovanile. Diritti e opportunità. la proposta delle cooperative a Reggio Emilia'**. Al seminario hanno partecipato l'assessore comunale e provinciale alle politiche sociali e la Regione Emilia Romagna, e le cooperative sociali del territorio che operano sull'infanzia e l'adolescenza.

Il **27 ottobre** il presidente del Centro, Alfredo Carlo Moro, ha partecipato e concluso il seminario di approfondimento tra esperienze operative su **'La prostituzione minorile'**, promosso dall'Azienda USL di Rimini e l'Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Familiari, Qualità Urbana della Regione Emilia Romagna, organizzato all'interno del progetto regionale prostituzione. Alla giornata di lavoro hanno partecipato operatori impegnati in progetti specifici,



rappresentanti delle istituzioni, degli uffici centrali dei ministeri, operatori del privato sociale, del volontariato e delle organizzazioni non governative.

Il **28 ottobre** si è tenuto presso l'Auditorium Leonardo di Milano il convegno **'La famiglia, fondamento della sussidiarietà. Contributo alla revisione della legge 184 sull'affido'** che ha visto la partecipazione del Ministro Livia Turco. Per il Centro era presente Milena Rosso che ha presentato la relazione **'Affidamento e famiglie affidatarie: la ricerca nazionale sugli affidamenti familiari'**.

Il **28 ottobre** Liuba Ghidotti ha partecipato come relatrice al convegno, promosso dal Comitato d'iniziativa sui problemi degli adolescenti (Cipa) della Circoscrizione IV di Reggio Emilia: **'L'adolescente: un cittadino fra famiglia e società'**. Il dibattito ha affrontato anche il tema della legislazione nazionale e regionale per la promozione di diritti e opportunità per l'adolescenza.

Lunedì **15 novembre** Riccardo Poli, in rappresentanza del Centro, ha presenziato a Torino all'inaugurazione del **Treno dei diritti dell'infanzia** promosso dal Dipartimento per gli Affari Sociali, Arciragazzi e Unicef. Il Centro nazionale di documentazione ha collaborato all'organizzazione della giornata, individuando alcuni fra i progetti più significativi, finanziati dalla legge 285/97, e realizzati nel territorio piemontese. L'evento è legato alle celebrazioni per la Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia del 20 novembre.

Venerdì **19 novembre** Riccardo Poli ha partecipato per il Centro nazionale a Cecina (LI) ai lavori seminari del progetto **"Genitori-Figli: laboratorio di genitorialità"**, presentando una relazione sulla banca dati dei progetti finanziati con la legge 285/97.

Sempre il **19 novembre** Valerio Belotti ha partecipato come relatore alla **Conferenza regionale sui Minori della Regione Veneto**. Il suo intervento ha illustrato i principali risultati ottenuti nel Paese con l'applicazione della legge 285/97 e ha prefigurato gli sviluppi futuri dell'applicazione della legge, in occasione del suo rifinanziamento triennale. Nella Conferenza sono stati illustrati, da parte della Regione Veneto, i programmi di formazione e di valutazione sui progetti finanziati in Veneto dalla legge 285/97.

Lunedì **13 dicembre** Riccardo Poli è intervenuto, per il Centro nazionale, alla giornata seminariale organizzata dalla Provincia di Grosseto nell'ambito delle **"Settimane dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia"**, presentando una relazione sulla banca dati della legge 285/97 e sugli aspetti innovativi introdotti dalla legge stessa.

Venerdì **6 agosto** ha visitato il Centro Esperanza Ochaita Alderete, direttrice del Dipartimento di psicologia dell'età evolutiva e dell'educazione della Facoltà di psicologia, **Università Autonoma di Madrid**. Nel corso della visita è stato possibile scambiare informazioni sulle attività svolte da ciascuna organizzazione. La studiosa era interessata in particolare a comprendere le modalità di funzionamento e organizzazione delle attività del Centro in vista dell'avvio, nel prossimo autunno a Madrid, di un analogo centro di ricerca e documentazione che sarà da lei diretto, frutto di un accordo tra l'Università e il Comitato spagnolo per l'Unicef.

Venerdì **10 settembre** Antonella Schena, responsabile della documentazione del Centro, ha incontrato Marco Taddei, dell'*équipe* psicopedagogica che si riferisce al **Centro di documentazione educativa per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia** che ha sede a San Giuliano Milanese (MI). Il Centro di documentazione è sorto nell'ambito del piano di attuazione della legge 285/97 nei comuni del sud-est di Milano, con le seguenti finalità: raccogliere e rendere disponibili materiali, documenti e progetti su infanzia, adolescenza e famiglia; istituire un'anagrafe dei servizi e mantenere con loro un rapporto costante di tipo formativo e informativo; curare la pubblicazione di un bollettino semestrale. Scopo dell'incontro era stabilire un contatto con il Centro nazionale ed avviare uno scambio di informazioni e di documentazione.

Sabato **18 settembre** è stato ospitato, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, un seminario, organizzato dal Centro sulla salute del Bambino, su **'Politiche sociali e salute del bambino'**. All'iniziativa ha partecipato anche Paolo Onelli quale rappresentante del Dipartimento per gli Affari Sociali.

Giovedì **23 settembre** Antonella Schena, ha incontrato Elisa Riapamonti del CISED (Centro informazione supporto e documentazione) dell'Amministrazione provinciale di Lecco. Di recente, presso il CISED, si è costituito un Centro di documentazione provinciale rivolto al volontariato, agli operatori, ai responsabili dei servizi, agli amministratori pubblici che intervengono a favore dei minori e delle famiglie e, soprattutto, ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti riguardanti la legge 285/97. L'incontro ha consentito di individuare le modalità per uno scambio di informazioni e di documentazione. Una riflessione particolare è stata rivolta alle tecniche di trattamento e di reperimento della documentazione.

Giovedì **7 ottobre** Antonella Schena ha incontrato Donatella Mellano e Claudia Bonterin dell'**Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Veneto**, che ha sede presso l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa. L'Osservatorio cura la riprogettazione operativa della Banca dati

The Unicef logo is rendered in a dotted, pixelated style. It features a stylized figure of a mother holding a child, with the word 'unicef' written in lowercase letters below it.

minori, avviata nel 1993, che consente di monitorare la situazione dei minori ospiti in strutture tutelari (comunità e istituti educativo-assistenziali) ed assicura il supporto informatico e statistico per l'elaborazione di una ricerca sul funzionamento dei consultori familiari. L'Osservatorio regionale ha avviato anche la costituzione di un Centro studi che si occupa della raccolta della normativa e delle pubblicazioni bibliografiche relative all'infanzia e all'adolescenza. La visita ha consentito di approfondire alcune problematiche riguardanti il reperimento e il trattamento della documentazione e di conoscere più da vicino le metodologie di lavoro e le attività del Centro.

Venerdì **8 ottobre** è venuta in visita al Centro una delegazione del **Comitato provinciale Unicef di Verona**. Nel corso della visita sono state scambiate informazioni sulle reciproche attività di lavoro e sui programmi di intervento.

Venerdì **12 novembre** Antonella Schena ha incontrato Enrica Tomatis del **Centro Il Ponte di Mondovì**, un centro per le famiglie che fa parte del Consorzio servizi sociali del Monregalese ed è finanziato con i fondi della legge 285/1997. Il Centro svolge anche un'attività di documentazione. L'incontro ha avuto lo scopo di far conoscere le attività del Centro nazionale e di approfondire alcune ipotesi di lavoro sulla documentazione che potrebbero essere realizzate, a livello locale, dal loro Centro.

Il **18 novembre** Kai Leichsenring del **European Centre for social welfare policy and research di Vienna** ha visitato il Centro. Riccardo Poli ha illustrato le attività svolte, con particolare attenzione alle azioni di supporto alla legge 285/97 nell'ambito della promozione e delle banche dati. Lo scopo principale della visita era, infatti, la raccolta di informazioni utili alla stesura di un rapporto di ricerca sulle politiche di welfare in Europa, in preparazione presso il centro studi con cui collabora sta preparando. Per il pomeriggio ed il giorno seguente sono state organizzate alcune visite a progetti, realizzati con i finanziamenti della legge 285/97, nel comune di Firenze e di San Miniato.

Il **22 e 23 novembre** Antonella Schena e Alessandra Poli hanno ricevuto nella Biblioteca del Centro un gruppo di studentesse della **Facoltà di scienze dell'informazione dell'Università di Trieste**, accompagnate dal professor Francesco Milanese. Le studentesse stanno svolgendo un tirocinio teorico-pratico presso gli uffici del Pubblico tutore della Regione Friuli-Venezia Giulia. In vista della compilazione delle tesi di laurea, l'insegnante ha ritenuto opportuno avviare alcuni percorsi di ricerca sugli argomenti scelti, rivolgendo una particolare attenzione all'implementazione dei diritti dei bambini. La visita al Centro ha avuto lo scopo di conoscerne meglio le attività e di trovare un supporto alla costruzione di tali percorsi, fornendo specifiche indicazioni sul settore bibliografico e giuridico del Centro.

Una delle principali funzioni del Centro nazionale riguarda la diffusione della documentazione prodotta e raccolta: ogni nuova pubblicazione viene distribuita in modo capillare ad istituzioni, enti locali, servizi ed operatori del terzo settore, in tutto il paese.

Dal novembre 1998 le pubblicazioni vengono raccolte periodicamente anche su CD-Rom: il materiale cartaceo ed elettronico viene inviato, su richiesta, fino ad esaurimento della disponibilità. È inoltre possibile consultare ed acquisire tutti i prodotti editoriali del Centro collegandosi al sito internet [www.minori.it](http://www.minori.it).

Al fine di valutare il grado di interesse e l'utilità delle proposte del Centro, è stato introdotto da tempo un sistema di monitoraggio che consente di individuare le richieste più frequenti e i principali destinatari del materiale.


Di seguito si riportano schematicamente alcuni dei 'numeri' relativi sia alle richieste di documentazione ricevute ed evase, sia alle consultazioni del sito internet.

## 1. L'attività di invio su richiesta delle pubblicazioni del Centro


### Tipologia delle richieste (periodo marzo - novembre 1999)

<b>Pubblicazioni</b>	<b>N.</b>
Atti Conferenza nazionale	4.244
Cd-Rom seconda edizione	4.150
Cd-Rom prima edizione	1.243
Pianeta Infanzia n. 7	643
Pianeta Infanzia n. 8	533
Pianeta Infanzia n. 5	331
Manuale L. 285	321
Pianeta Infanzia n.10	202
Pianeta Infanzia n. 6	100
Pianeta Infanzia n. 4	61
Pianeta Infanzia n. 3	44
Rapporto nazionale 1997	32
Bollettino bibliografico n. 1/1999	22
Pianeta Infanzia n. 2	10
Pianeta Infanzia n. 1	9
Rapporto nazionale 1996	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>11.951</b>

### Provenienza territoriale (periodo marzo - novembre 1999)




### Tipologia dei richiedenti (periodo aprile - novembre 1999)



## Flusso mensile del numero di richieste (periodo aprile - novembre 1999)

291




## 2. Il sito del centro: [www.minori.it](http://www.minori.it)


Numero di utenti del sito, delle sessioni di lavoro e del tempo di permanenza medio di ogni singolo utente (agosto 1998 - ottobre 1999)

Mese	Utenti	Contatti	Visite alle pagine	Utenti giornalieri	Tempo
<b>Agosto</b>	1.800	19.500	8.900	59	13.30
<b>Settembre</b>	4.600	65.281	22.421	153	10.36
<b>Ottobre</b>	7.015	145.794	49.497	226	11.44
<b>Novembre</b>	8.200	196.900	67.500	270	11.22
<b>Dicembre</b>	4.100	75.400	24.375	125	11.51
<b>Gennaio</b>	6.838	117.235	41.315	220	11.15
<b>Febbraio</b>	7.304	134.700	44.736	249	11.19
<b>Marzo</b>	6.013	300.000	114.700	200	10.34
<b>Aprile</b>	5.676	245.921	91.363	189	10.14
<b>Maggio</b>	5.170	237.212	86.804	177	9.53
<b>Giugno</b>	5.011	227.440	78.499	164	9.26
<b>Luglio</b>	5.235	209.738	71.602	169	9.35
<b>Agosto</b>	4.517	177.648	60.532	145	10.45
<b>Settembre</b>	7.114	281.630	94.089	237	9.26
<b>Ottobre</b>	9.067	350.922	121.700	292	11.30

### Flusso mensile del numero di utenti (agosto 1998 - ottobre 1999)




### Numero di utenti medio giornaliero (agosto 1998 - ottobre 1999)





I QUADERNI



Le pubblicazioni ancora disponibili possono essere richieste al Centro tramite fax (055-2491744), specificando il nome, il cognome, l'ente di appartenenza e la qualifica professionale del richiedente.

I DEPLIANT INFORMATIVI



Le pubblicazioni del Dipartimento per gli Affari Sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Centro Nazionale

295



*Finito di stampare nel mese di dicembre 1999  
presso la Litografia IP - Firenze*